

Guida alla pratica del processo civile

Indice

Sezione prima

66: Primi passi dell'attore nell'iter processuale	292
67: Un ulteriore passo avanti dell'attore : la notifica dell'atto introduttivo	298
68: Costituzione delle parti e iscrizione a ruolo	301
69: Primi passi (nell'iter processuale) della parte convenuta e dell'ufficio	303
70 : La prima udienza di trattazione	306
71: Gli incumbenti dopo la prima udienza	
72: La deduzione della prova testimoniale – La sua assunzione	
73: Precisazione delle conclusioni – Comparsa di risposta	
74 : Che fare dopo la sentenza di primo grado ?	
75: Primi passi nella procedura esecutiva	
76 : Commento al processo verbale di una causa davanti al giudice di pace	

Sezione seconda : Formulario

1: Mediazione	
2 Negoziazione assistita	
3 -Le informative	Pag. 325
4 - Vari tipi di notifica	
5- Iscrizione a ruolo	» 327
6: Costituzione senza iscrizione a ruolo	» 328
7: Richiesta copie	» 330
8: Notifica di un'ordinanza inserita a verbale	» 335
9: Pagamento imposta di registro	» 338
10: Atto di citazione	» 341
11: Atto di rinnovazione della citazione	» 344
12: Comparsa di risposta	» 347
13: Chiamata in causa di un terzo	» 349

14: Atto di intervento	» 352
15: Le memorie ex art. 183	» 356
16: Le istanze per i provvedimenti interinali	» 357
17: Comparsa conclusionale	» 361
18: Interruzione del processo (atti relativi a)	» 364
19: Atto d'appello	» 367
20: Comparsa di costituzione in appello	» 372
21: Nota spese	» 379
22: Atto di precetto	» 382
23: Espropriazione mobiliare presso il debitore	» 387
24: Espropriazione presso terzi	» 390
25: Espropriazione immobiliare	» 392
26: Esecuzione per consegna o rilascio	» 395
27: Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare	» 398
28: Opposizione all'esecuzione	» 400
29: Opposizione agli atti esecutivi	» 401
30: Opposizione di terzo	
31: Opposizione in materia di lavoro	» 412
32: Decreto ingiuntivo	» 419
33: Intimazione di licenza o sfratto	» 422
34: Sequestro	» 425
35 : Denuncia di nuova opera o di danno temuto	» 427
36:Procedimenti di istruzione preventiva	Pag. 429
37: Provvedimenti d'urgenza	» 432
38: Procedimento sommario di cognizione	» 438
39: Procedimenti possessori	» 440
40: Separazione personale giudiziaria (fase presidenziale)	» 442
41: Separazione personale consensuale	
42 :Divorzio giudiziale	
43 : Ricorso congiunto per divorzio	
44 Convenzione assistita per modifica separazione, divorzio	» 448
45 :Controversia individuale di lavoro	

Sezione terza

Documenti dal vivo

Docc. A 1 – A2 : Atto di citazione	
Doc. A3 : Continuazione atto di citazione- Relata notifica	
Docc. B 1 – B3 : Comparsa di risposta	
Docc. C I – C2 : Ricorso per ingiunzione	
Doc. C 3 : Decreto ingiuntivo	
Doc. C4 : Autentica copia - “Formula del “comandiamo”	
Docc.15 – 16 : Ordinanza	» 468
Docc.16 E – 16 L : Sentenza	
Docc. 17 – 22 : Processo verbale di causa davanti al tribunale	» 480
Docc. 23 – 30 : Processo verbale di causa davanti al Giudice di Pace	» 486

Sezione quarta :

Appendice su processo telematico

A) Introduzione al processo telematico	» 497
1- Premessa: il processo telematico in estrema sintesi – Gli strumenti necessari all’avvocato per agire nel processo telematico.	» 497
2- Reperimento delle pec necessarie per interagire nel P.C.T.	» 499
3 - Attività preparatoria a un deposito telematico	» 500
4 - Il deposito di un atto nella cancelleria (telematica).	Pag. 502
5- Attività successiva al deposito telematico	» 507
6 - Accesso alla cancelleria telematica – Acquisizione di copie ad uso studio.	» 508
7 - La preparazione della copia di un atto ai fini della sua notifica – Un’importante eccezione: la notifica della copia di un atto esecutivo.	» 510
8 - La notifica.	» 511

B) Minidizionario del processo telematico	» 515
C) Figure e fotografie	» 521

Sezione prima: momenti salienti del processo

Lezione 66 - Primi passi dell'attore nell'iter processuale -

(Attenzione le note sono in calce al paragrafo !)

Bussa alla porta dell'avvocato Cicero I, il sig. Rossi: ha subito un torto, un grosso torto dal sig. Bianchi e questi non vuole sentire ragioni: bisogna fargli causa.

Qui comincia uno dei compiti più delicati dell'Avvocato: cercare di ricostruire, al di là dell'esposizione (quasi sempre confusa e caotica) del cliente, il vero svolgersi dei fatti. E a questo compito (si ripete, delicatissimo) l'avvocato - dopo aver date al cliente le informazioni che la legge sulla privacy gli impone di dare - (vedi sez. II, paragrafo) - si accinge con santa pazienza, rassegnato a dedicargli anche diverse sedute col cliente; questo perché la verità spesso emerge lentamente ed è importantissimo che essa emerga prima che la causa sia radicata: poi potrebbe essere troppo tardi: tu, cliente, mi dici che possiedi da tot anni quell'immobile, e va bene; mi dici che ne hai sempre disposto come un proprietario, e va bene; ma se non mi dici che a un certo momento è intervenuto quell'atto o quel comportamento così e colà capace di interrompere la usucapione e la cosa salta fuori a processo già iniziato....allora sono guai: perdi la causa e ce ne rimetti le spese (tue e dell'avversario).

L'avvocato dunque approfondisce bene le cose; poi....le approfondisce ancora, e infine si convince: sì, il cliente ha ragione, quel diritto di credito (metti), che il cliente pretende di avere, esiste davvero, se si fa la causa la si vince.

Allora che fa l'Avvocato, fa la causa ? No, calma : tutto va fatto a tempo debito. E l'avvocato Cicero prima di dare inizio alla causa, scrive una bella raccomandata al sig. Bianchi, diffidandolo ad adempiere ai suoi obblighi entro tot giorni. Perché fa ciò? Perché vi è un dubbio che va fugato dalla testa del giudice. E il dubbio è questo: si può escludere che il convenuto, spontaneamente, senza che vi fosse bisogno di convenirlo in giudizio, avrebbe adempiuto ai suoi obblighi , solo che a ciò fosse stato sollecitato ? Dubbio ben rilevante, questo, perché porterebbe il giudice a riconoscere al convenuto un diritto al rimborso delle spese legali da lui fatte.

Naturalmente quello dell'avv. Cicero I è un tentativo destinato al fallimento, e lui lo sa : è ben poco probabile che il sig Bianchi adempia spontaneamente agli obblighi che gli pretende addossare l'Avvocato del suo avversario. E noi comunque qui ci mettiamo nel caso che non vi adempia. In tal caso che fa l'Avvocato , inizia la causa ? Non è detto, infatti in certi casi la Legge impone a chi vuole rivolgersi al giudice per avere giustizia, una battuta di arresto, intimandogli : “tu, attore in *pectore*, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, devi tentare di giungere a una composizione amichevole

ricorrendo ad un Ufficio di mediazione” (vedi, Sez. II, paragrafo 1) oppure “Tu devi tentare una composizione amichevole stipulando una “convenzione assistita” (vedi, Sezione II paragrafo 2). E, a prescindere da ciò, può essere che il Cliente informato della possibilità (v. Sez. II, paragr. 1 e 3.) di adire un ufficio di mediazione o di fare una “convenzione assistita” (sez.II, par.2 e 3), anche fuori dei casi in cui tali procedure sono imposte, voglia (rarissima *avis*) tentarle.

Mettiamoci, qui, però, nel caso che il cliente non debba e non voglia fare il tentativo di conciliazione, oppure che questo (com'è, si può dire, la regola) fallisca , allora che fa l'Avvocato, decide di iniziare la causa ? Sì, finalmente, l'Avvocato, libero dalle pastoie che la Legge gli impone, decide di fare la causa.

E il primo passo in tale direzione é naturalmente la redazione di un atto di citazione, o, più raramente di un ricorso.

Qui poniamoci nel caso che la causa vada introdotta, non da un ricorso, ma da un atto di citazione. Dunque, l'avvocato Cicero I come primo passo ha redatto l'atto di citazione (nel numero di copie che lo studioso vedrà detto nelle “avvertenze” poste in calce alla “formula” di un atto di citazione riportato nella Sez. II, par.10) . A questo punto noi facciamo stop e, prima di dire sugli ulteriori passi che il nostro valente avvocato Cicero I andrà a compiere, ci concediamo una pausa per dare allo studioso un'idea il più concreta possibile di come nella pratica si dà attuazione all'art. 163 (che stabilisce i requisiti che deve avere un atto di citazione). Faremo ciò commentando le fotocopie di alcune pagine di un atto preso ex vivo (Doc.A1, Doc. A2, Doc. A3 collocati nella sezione III) , ma suggeriamo allo studioso di integrare quel che diremo con la lettura, sia pur spedita, della “formula” di un atto di citazione (che troverà andando al par.10 della sez. II).

Occhio dunque all'articolo 163 e alle frecce che costellano il doc. A1!

Freccia A1 : la freccia si appunta dove si ottempera all'onere imposto dal n.1 art. 163, che vuole siano indicati nell'atto di citazione : “nome, cognome, residenza. codice fiscale dell'attore”. Si noti che, mentre per quel che riguarda il convenuto, l'avvocato ha la possibilità di indicare , in alternativa alla residenza, il domicilio o la dimora, per quel che riguarda l'attore , l'avvocato ha solo la possibilità di indicare la residenza. E il perché di tale diversità é intuitivo : tu, avvocato, puoi trovarti in difficoltà a individuare la residenza del convenuto (e quindi io, legislatore, per facilitarti le cose ti permetto di indicare in alternativa la dimora o il domicilio), ma non é immaginabile che tu non conosca e non possa indicare facilmente la residenza dell'attore, che é il tuo cliente.

La freccia A1bis si appunta là dove viene indicato il procuratore (il procuratore é l'avvocato Maria Cecche) e dove viene indicata la procura (questa potrebbe essere rilasciata in vari modi – vedi art. 83 – nel caso é stata rilasciata con atto scritto a

marginale).

La freccia A6 indica la procura. Nel caso, si tratta di una procura assai sintetica; di solito, però, la procura viene rilasciata con atto separato (ma “congiunto” all'atto giudiziario a cui si riferisce, nei modi detti dall'art. 83), che dettaglia i vari poteri delegati dal cliente all'avvocato e che contiene l'elezione di domicilio – elezione che invece nella procura in esame non é stata fatta, essendo l'attore egli stesso un avvocato ed essendo co-difensore di se stesso in forza dell'art. 86).

La freccia A2 si appunta dove viene adempiuto l'onere imposto all'avvocato (dall'art. 125) di indicare i suoi : codice fiscale, fax (una sovrabbondanza, invece, la indicazione del indirizzo di posta elettronica, che fino a poco tempo fa, in effetti, era necessario indicare, ora, non più).

Le frecce A4 e A5 indicano rispettivamente il timbro del difensore e la richiesta fatta agli ufficiali giudiziari di procedere con urgenza (sull'utilità di tali elementi , la cui mancanza naturalmente non determina nessuna nullità, parleremo trattando della “notifica”).

La freccia A5bis, si dirige verso un “appuntamento” dell'avvocato (evidentemente persona piuttosto pasticciona !) - appuntamento che non c'entra per nulla con l'atto di citazione : lo studioso non ci faccia caso.

La freccia A7 indica dove inizia quella esposizione dei fatti voluta dal numero 4 art. 163.

Passiamo a questo punto all'esame del documento A2.

La freccia A9 si appunta sulle ultime righe della “motivazione in diritto” (più precisamente, di quella “esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, che é pretesa dal n.4 art. 163).

Freccia A10 : il numero 2 dell'art. 163 vuole che siano indicati “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza e il domicilio o la dimora del convenuto” ; e lì dove si appunta la freccia, l'avvocato dà attuazione a tale volontà legislativa – un'attuazione, a dir il vero imperfetta, in quanto non viene indicato il codice fiscale, ma questa é un'imperfezione che non produce nessuna nullità.

Freccia A11 : si appunta su quella “indicazione del tribunale davanti al quale la domanda é proposta”, che é voluta dal numero 1 art. 163.

Freccia A12 : si appunta dove (in ossequio al n. 7 art. 163) é fatta “indicazione del giorno dell'udienza di comparizione”.

Su tale indicazione dobbiamo sostare un momento per avvertire lo studioso della delicatezza della scelta di tal giorno .

Infatti l'art. 163bis vuole che tra “il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione” debba passare un certo numero di giorni; ora, chi redige

l'atto di citazione, non sa quando tale atto verrà notificato, lo può solo prevedere (entro un certo margine) : io prevedo che gli ufficiali giudiziari notificheranno la citazione entro il 15 marzo e quindi da tale data comincio a calcolare i giorni, che dovranno intercorrere tra notifica e udienza. E' importante quindi che, l'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione, sia fatta in base ad una valida esperienza professionale (che non sbagli nell'individuare i tempi che gli ufficiali giudiziari impiegano per effettuare il tipo di notifica richiesto).

Freccia A13 : si appunta su quell'invito a costituirsi e su quell'avvertimento relativo alle conseguenze di una tardiva costituzione, che il n.7 art. 163 vuole siano fatti.

Freccia A14 : si appunta su quelle "conclusioni" che il n.4 art. 163 pretende siano prese. Nel contesto di tali "conclusioni" viene espresso dall'avvocato, che ha redatto l'atto in esame, il c.d. *Petitum*. Da che cosa é dato, nella fattispecie, tale *petitum* ? Dalla "domanda di risoluzione sia dell'acquisto del preteso garage sia dell'acquisto dell'appartamento". Sì, ma domanda di risoluzione della vendita di quale appartamento ? Nelle "conclusioni" ciò non viene detto, mentre invece é importante stabilirlo ed é quindi necessario dirlo. E in fatti viene , da chi ha redatta la citazione, detto, anche se, non nelle "conclusioni", ma nella "motivazione in fatto" : ritorni lo studioso al doc. A1 e guardi dove si appunta la freccia A8 : l'appartamento *de quo agitur* (la "cosa oggetto della domanda", di cui pretende l'indicazione il n.4 art. 163) é l'appartamento " sito in Arezzo, via B.Cellini".

Passiamo al Doc.A3.

Freccia A15 : si appunta nelle ultime righe della parte dell'atto in cui l'estensore della citazione , in osservanza del n. 5 art. 163, ha fatto "indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione". Noi non abbiamo riportate le pagine relative (dell'atto) dato che lo studioso può farsi un'idea abbastanza precisa di come viene fatta tale indicazione leggendo la "formula" riportata nella sez. II.

Freccia A16 : si appunta su quella sottoscrizione dell'atto pretesa dall'art. 125 e dal co. 4 art. 163.

Freccia A17 si appunta sulla "relazione di notifica", la c.d. *relata*, fatta dall'ufficiale giudiziario (art.148). Sul punto diremo trattando della notifica.

A questo punto poniamo fine al nostro esame (a vol d'uccello) del contenuto dell'atto di citazione. Prima però di passare all'ulteriore passo in avanti che il nostro avvocato Cicero I si appresta a fare, forse due parole sono ancora necessarie sul come vanno indicate le persone che "rappresentano o assistono le parti" (vedi numero 2). Se queste sono persone fisiche, *nulla quaestio* : le persone, che rappresentano o assistono le parti vanno indicate con loro nome, cognome, codice fiscale eccetera, né più né meno che

fossero l'attore o il convenuto : quindi, non “cito Mario Rossi in persona del suo tutore” , ma “cito Mario Rossi res in Genova via ecc..ecc. in persona del suo tutore sig. Bianche Efisto res. in Bogliasco ecc.ecc. “. Se invece la parte in causa é “ una persona giuridica,, un'associazione non riconosciuta o un comitato”, non occorre indicare nome, cognome eccetera della persona fisica che la rappresenta, ma basta semplicemente indicare lo “organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio” : quindi non cito il Comune di Bogliasco “in persona del suo rappresentante sig Bacciccia”, ma cito il Comune di Bogliasco “in persona del Sindaco pro tempore”.

Lezione 67 - Un ulteriore passo avanti dell'attore : la notifica.

Redatto l'atto di citazione, che fa l'avvocato Cicero I ? Ovvio, non se lo tiene nel cassetto : lo notifica. Nella sezione seconda indicheremo i vari tipi di notifica per cui egli potrebbe optare . Qui ci limitiamo al caso che egli scelga di notificare l'atto nel modo più usuale : cioè tramite ufficiale giudiziario e con notifica fatta a mani . In un domani, se verrà esteso l'obbligo di munirsi di un indirizzo pec., é molto probabile che la maggior parte delle notifiche si faranno appunto tramite pec, però oggi sono ancora poche le persone fisiche raggiungibili con una pec e quindi la maggior parte delle notifiche si fanno, come detto, tramite ufficiale giudiziario .

Dunque il nostro avvocato Cicero I (munito dell'originale e delle copie dell'atto di citazione) si reca all'UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti) e naturalmente va nei locali in cui si chiedono le notifiche (locali che possono essere diversi da quelli in cui si richiedono gli atti di pignoramento e in genere gli atti voluti da una procedura esecutiva).

Lì giunto dovrà rassegnarsi ad attendere. Quanto ? Dipende dall'organizzazione che si é saputo dare l'ufficio e dalla sua grandezza : a Roma, già alle sette di mattina vedi, a far la coda, gli avvocati (o le loro segretarie o...i loro praticanti) , in un ufficio di media grandezza e organizzazione, l'attesa non dovrebbe superare l'ora E vi sono anche uffici in cui l'avvocato ha la possibilità di prenotare l'appuntamento con l'ufficiale giudiziario (cosa per cui é opportuno informarsi sul punto).

Se tale possibilità non esiste o comunque non la si é utilizzata, tenere presente che, di solito, viene affisso (da qualche parte della sala d'aspetto) un foglio, in cui, man mano che arrivano, gli avvocati (o chi per loro) scrivono il loro nome : il turno che spetterà all'avvocato (per entrare a parlare con l'ufficiale g.) seguirà l'ordine dei nomi indicati

nel foglio, di modo che questo viene a costituire una sorta di “lista di attesa”.

Lungo o corto che sia il tempo in cui l'avvocato Cicero deve attendere, egli lo potrà utilmente impiegare in due modi : apponendo il c.d. “timbro di congiunzione” e predisponendo la (eventuale) “ richiesta di urgenza” (della notifica).

Apposizione del timbro di congiunzione. Il timbro di congiunzione é un (grosso) timbro che l'ufficio pone nella sala di attesa a disposizione dei suoi “clienti”. Il “cliente” (nel caso, il nostro avvocato Cicero I) squaderna l'atto notificando e appone il timbro in modo che la metà di questo resti impressa su una pagina e l'altra metà sull'altra pagina . Questo evidentemente per impedire illecite manomissioni. Ed é qui che si rivela l'importanza di aver, al momento di comporre l'atto di citazione, inserito la “procura” prima della relata di notifica (come detto nella sez.II nelle “avvertenze” in calce all'atto di citazione) : l'apposizione del timbro di congiunzione verrà a creare quel collegamento materiale tra la procura e l'atto, che il co. 3 art. 83 pretende, a che la procura sia considerata come apposta in calce all'atto di citazione.

Predisposizione della “richiesta di urgenza”. Normalmente la notifica di un atto tarda una settimana e più (rispetto alla sua richiesta); e questo ritardo può far sorgere il rischio di un mancato rispetto del termine di cui all'art. 163bis. Per evitare tale rischio, si deve chiedere la “urgenza”. Siccome una notifica con urgenza costa molto di più che una notifica normale (quasi il triplo), giustamente gli ufficiali giudiziari pretendono che la richiesta dell'urgenza venga fatta con uno scritto (che si riduce a tre, quattro righe apposte sulla prima facciata dell'atto, come lo studioso potrà vedere andando nella sez.III, e guardando dove si appunta la freccia A5 del doc. A1)

Esaurita l'attesa, avuta finalmente via libera, l'avvocato presenta all'ufficiale giudiziario gli atti da notificare e paga (in contanti, non in marche) il dovuto.

L'avvocato dovrà provare la sua identità ? (Ciò che sembrerebbe naturale, dato che non tutti sono legittimati a chiedere la notifica di un atto : la possono chiedere solo il difensore che ha sottoscritto l'atto , la parte ch'egli rappresenta o un loro delegato : la segretaria del difensore, un suo praticante....). No assolutamente, ci si fida.

Esaurito l'incombente, l'avvocato Cicero prende buona nota nella sua agenda : “Ritornare a ritirare notifica a “ “Bagli” e a “Raldi”. Eh, sì, perché l'originale dell'atto va inserito, come vedremo, nel fascicolo di parte e depositato insieme a questo al momento della “costituzione in giudizio” (questo naturalmente se la notifica é andata a buon fine, ché , se no, questa andrebbe rinnovata). Importante quindi ritirare appena possibile l'atto e vedere l'esito della notifica.

Quindi, passati alcuni giorni, noi vediamo l'avvocato Cicero I tornare dagli ufficiali giudiziari. Dovrà fare la coda per ritirare l'atto? Ciò dipende dall'organizzazione che si é data l'ufficio ; ma nella maggior parte degli uffici così (fortunatamente!) non é :

infatti nella maggior parte degli uffici gli atti notificati vengono collocati nella sala d'aspetto, appilati (più raramente, collocati in caselle) secondo l'iniziale del cognome del richiedente la notifica. E da cosa risulta tale iniziale del cognome ? Dal timbro dello studio apposto sulla facciata dell'atto (ecco dove comincia a rivelarsi l'importanza di questo timbro!).

A questo punto, mettiamoci a guardare che cosa dice la “relazione” dell'ufficiale giudiziario, la c.d. “relata”. Occhio al doc.A3 (della sez.III, “Documenti ex vivo”).

La freccia A17 indica la parte della relata che l'avvocato predispone (dattiloscritta) prima di recarsi dagli ufficiali giudiziari. Di per sé, l'avvocato, una volta messa la sua firma all'atto, potrebbe limitarsi a consegnarlo all'ufficiale giudiziario (vedi ultimo comma art. 163), lasciando che questi se la sbrighi poi da solo. Ma una prassi costante (nata sia per alleggerire il lavoro degli ufficiali giudiziari sia per evitare che commettano errori) vuole che sia predisposta, dal postulante la notifica, quella parte della relata indicante : il richiedente la notifica, l'ufficio procedente alla notifica e il notificando (nome, cognome e indirizzo).

La freccia A18 si appunta invece sullo scritto a mano (naturalmente, a mano dell'ufficiale giudiziario), in cui viene detto l'esito della notifica. Nel caso, un esito positivo, dato che l'atto é stato consegnato a mani. Però, a mani di chi? Ovvio a mani dei notificandi, ”Bagli” e “Raldi” “tali qualificatisi”. Ma chi assicura che coloro che hanno presa la copia dell'atto non si siano qualificati come “Bagli” e “Raldi” pur non essendolo ? l'ufficiale giudiziario ha chiesto loro i documenti ? No, si é fidato di quanto, da loro, dettogli (fidato fino a un certo punto, perché, a garantire che, quel che diceva la persona a cui la copia era consegnata, fosse effettivamente vero, c'era il codice penale, che minacciava al dichiarante le gravi pene dell'art.495 se mai avesse detto il falso).

Lezione 68 - Costituzione delle parti e iscrizione a ruolo.

Se due litiganti, il sig. Bianchi, che pretende di avere un diritto verso il sig. Rossi e questi che glielo nega, si limitassero, il primo, a notificare l’atto di citazione, il secondo,

a redigere la comparsa di risposta (di cui diremo nel prossimo paragrafo), nulla l'Autorità Giudiziaria del loro litigio potrebbe sapere e tanto meno Essa avrebbe un qualche obbligo di, tale litigio, decidere , di emettere una sentenza per dire se la ragione è di Bianchi o di Rossi. Perché l'Autorità Giudiziaria venga coinvolta e sorga in lei l'obbligo di decidere, occorre che almeno uno dei due litiganti, il Bianchi o il Rossi, compia un passo ulteriore: compia la così detta costituzione in giudizio.

Che cos' è questa “costituzione in giudizio”? Nella sostanza é una domanda all'Autorità Giudiziaria di pronunciarsi sulla domanda dell'attore - anche solo per dichiararla irricevibile (con termine più tecnico, improcedibile). Però é una domanda, non esplicita, ma implicita nell'assolvimento di alcuni oneri imposti, dallo Stato, a chi postula la sua attività giurisdizionale : onere di depositare l'atto di procura, onere di depositare uno scritto difensivo (atto la cui natura é diversa per l'attore e il convenuto, come vedremo in seguito); oneri che diventano più dolorosi (perché comportano un esborso pecuniario quale contributo alle spese che lo Stato deve affrontare per gestire la lite) e comunque più complicati (dato che comportano il deposito di un atto non sempre facile a compilarsi : la “nota di iscrizione a ruolo”), quando si tratta della prima costituzione in giudizio effettuata dalle “parti”. E va subito detto che nel linguaggio del Foro, quando ci si riferisce a tale prima costituzione, si parla *tout court* di “iscrizione a ruolo”.

Tanto premesso riprendiamo la cronistoria del faticoso iter che l'avvocato Cicero I, il difensore dell'attore, ha iniziato a percorrere per ottenere una sentenza al suo cliente favorevole. E rinviando lo studioso alla sezione seconda (paragr.5) per aver lumi sulle varie procedure con cui si può attuare una costituzione in giudizio, qui mettiamoci nel caso che l'avvocato Cicero, dovendo adire il tribunale, scelga, tra tali varie procedure, quella “vecchia maniera”, quella che non implica un deposito telematico.

Egli ha preparato nella tranquillità del suo studio il fascicolo di parte e lo ha messo nella sua cartella (vai alla sez.II , paragrafo. 5, per sapere come si compone il fascicolo di parte); poi ancora nella sua cartella ha messo, la nota di iscrizione a ruolo (vedi, per come questa va redatta, sez. II , par.5)+ quella copia dell'atto di citazione che deve essere inserita (per il comb. disp. art 73 disp.att. e art. 168 co.2 CPC) nel fascicolo d'ufficio; e fatto questo é partito per andare al tribunale. Quivi giunto, si é recato alla cancelleria “Ruolo generale” e, fatta un po' di coda, ha potuto finalmente depositare nelle mani del cancelliere, il fascicolo di parte + la nota di iscrizione a ruolo + la copia, dell'atto di citazione, per l'ufficio. Il cancelliere ha controllato che tutto sia a posto (che vi siano le marche nella nota di iscrizione, che vi sia la procura e l'originale....) e (se diligente) ha anche firmato, come vuole l'ultimo comma art 74 disp. att., l'indice, dopo aver controllato che i documenti in questo elencati siano effettivamente prodotti;

ha inserito, fascicolo di parte + nota + copia della citazione in una carpetta ad hoc (la “cartella” di cui parla l'art.72 disp. att – cartella, che dovrebbe contenere sia il fascicolo di parte sia il fascicolo d'ufficio, ma che, nella pratica, viene a identificarsi con questo, dato che, nella pratica, il cancelliere si limita a inserire il fascicolo di parte dentro il fascicolo d'ufficio) e poi si é messo a scrivere nel computer (evidentemente per aggiungere la nuova causa portatagli all'elenco delle cause già iscritte nel Ruolo Generale). Fatto questo ha aperta la bocca per dire “300/17 – dott. Parodi” - giorno 19 aprile”. E l'avvocato ha subito presa buona nota di quanto così laconicamente dettogli. E ha fatto benissimo, dato che il numero dettogli é l'importantissimo numero di Ruolo generale attribuito alla causa (300/17 significa infatti che la causa é la trecentesima iscritta nel 2017 nel Ruolo affari generale del tribunale) - numero importantissimo, si ripete, perché l'avvocato dovrà indicarlo alla cancelleria in un gran numero di occasioni : quando depositerà un altro atto, quando chiederà la copia di un verbale, quando vorrà ritirare il fascicolo....), il nome Parodi, poi, é quello del giudice davanti a cui l'avvocato dovrà comparire e, infine, “giorno 18 aprile” si riferisce alla nuova data a cui é stata spostata la comparizione delle parti (l'avvocato aveva citato il convenuto per il 17 aprile, ma in tale data il giudice Parodi non teneva udienza : quindi la comparizione delle parti era stata rinviata al primo giorno in cui il dottor Parodi teneva udienza – vedi art.168 bis co.4).

Facendo tutto ciò l'avvocato Cicero ha iscritto la causa a ruolo. Ora non gli resta che controllare se il convenuto si é costituito prima dell'udienza. Semplice, no, questa iscrizione a ruolo ? Vero é che le cose si fanno più complicate quando la “iscrizione” si fa con deposito telematico e quando i soggetti convenuti sono due o più di due. Per i problemi che possono nascere in caso di iscrizione con deposito telematico rinviamo alla sezione quarta . Due parole per il caso che l'atto di citazione debba essere notificato a più soggetti, mettiamo a Rossi e a Verdi. In tal caso nasce un problema : l'ufficiale giudiziario ha notificato l'atto al convenuto Rossi il 15 febbraio: quindi, per il chiaro disposto dell'articolo 165, l'avvocato Cicero deve iscrivere la causa a ruolo entro dieci giorni dal 15 febbraio. Ma per fare questo gli occorrerebbe quell'atto di citazione, che, invece, l'ufficiale giudiziario ancora si trattiene perché gli serve per effettuare la notifica a Verdi, il secondo convenuto : che fa allora l'avvocato Cicero : non iscrive la causa? No, la iscrive depositando al posto dell'originale dell'atto di citazione una sua copia e avendo l'avvertenza di scrivere sulla facciata di questa copia “Copia in attesa del ritorno della seconda notifica”. Così facendo l'avvocato Cicero I si sarà messo in piena regola con l'art.165. Ma solo temporaneamente, perché egli , a che la sua iscrizione a ruolo sia ritenuta regolare, entro dieci giorni, da quello in cui sarà stata fatta la notifica al secondo convenuto, al Verdi, dovrà depositare l'originale (

naturalmente contenente le due notifiche, al Rossi e al Verdi). Ma come farà l'avvocato Cicero I a sapere quando questa seconda notifica é stata fatta ? lo avviserà di ciò l'ufficiale giudiziario ? Per nulla, l'avvocato CiceroI, quando ormai sarà prossima la scadenza dei dieci giorni, se ne andrà dagli ufficiali giudiziari per controllare se in quella pila di atti notificati (che gli ufficiali giudiziari espongono per la consultazione degli avvocati) c'è anche il suo atto di citazione; e se non c'è ? se non c'è, dovrà ritornare in un giorno successivo, e così via finché non avrà la gioia di trovare il suo atto bello notificato. Cosa questa comprensibilmente assai stressante , ma che l'avvocato può rendere un po' meno tale individuando l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica e facendosi dire da questo quando intende effettuarla.

Lezione 69 - Primi passi (nell'iter processuale) della parte convenuta e dell'Ufficio.

Il convenuto, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, si é rivolto, per averne tutela, all'uomo di legge, l'avvocato Cicero II. Gli ha consegnato copia della citazione notificatigli e...si é accalorato a esporgli le sue buone ragioni (quelle che mettono dalla parte del torto più marcio chi l'ha convenuto in giudizio).

Ma all'avvocato Cicero II, non basta sentire la campana del suo cliente, egli, da serio professionista qual'é, vuole sentire anche la musica che suona la campana dell'attore. Si dirà : ma egli non ha già in mano la citazione di questi ? dalla sua lettura già non gli risulta quali sono le ragioni che l'attore vanta ? Sì, ma tale lettura lo informa solo incompletamente sulla fondatezza di tali ragioni. Perché, incompletamente? Perché per giudicare su tale fondatezza egli dovrebbe poter leggere i documenti su cui tali ragioni pretendono di fondarsi – documenti che nell'atto di citazione sono “indicati” ma non riportati. Che fa allora il nostro avvocato Cicero? Certo non può lanciarsi a fare una comparsa di risposta essendo semi-informato sulle tesi che deve controbattere : egli ha necessità (per esercitare il suo ministero di difensore) di accedere al fascicolo di parte (in cui con l'atto di citazione sono contenuti i documenti, dall'avversario, prodotti). Ciò non presenterebbe nessuna difficoltà, nel caso in cui la costituzione dell'avversario non fosse avvenuta mediante deposito telematico dell'atto di citazione (e dei documenti allegati) . In tal caso l'avvocato si farebbe rilasciare dal cliente una procura (metti, due o tre righe in calce o a margine della copia dell'atto di citazione consegnata dall'ufficiale giudiziario al cliente) e in base a tale procura non incontrerebbe nessuna difficoltà a farsi autorizzare dal cancelliere alla visione del

fascicolo di parte avversario (forse che il legislatore non impone a questi la costituzione con forte anticipo sull'udienza davanti al giudice anche, anzi soprattutto, per permettere al convenuto di esaminare gli atti prima di fare la comparsa di risposta ?!). Nel caso, però, che l'avversario si sia costituito telematicamente la cosa si complica . Infatti nel caso, l'autorizzazione a visionare il fascicolo di parte non te la può dare il cancelliere, cioè chi, simpatico o antipatico che ti sia, é pur sempre un essere umano, ma...una macchina – una macchina con cui può interloquire solo il cancelliere. In tal caso quindi tu dovrai depositare in cancelleria la c.d. “istanza di visibilità” (cioè una istanza scritta , in cui - premesso che : é stata notificata a Pinco Pallino una citazione a comparire per l'udienza X; che la causa é stata iscritta al numero X del Ruolo Generale; che Pinco Pallino ti ha nominato suo difensore – chiedi di essere autorizzato a vedere il fascicolo di parte dell'attore). Il cancelliere si mette in contatto con la “macchina”, ottiene i permessi necessari e ti manda, dopo qualche giorno, una pec in cui ti informa che sei autorizzato ad accedere alla cancelleria telematica, dove potrai leggere e anche far copia degli atti depositati dall'attore. Evviva ! Hai raggiunto il tuo scopo.

Noi fin qui ci siamo messi nell'ipotesi che l'avv, Cicero I (difensore dell'attore e quindi “avversario” dell'Avvocato Cicero II) si sia costituito in giudizio. Però non é detto che sia sempre così: potrebbe benissimo accadere, lo abbiamo già visto, che un attore dopo aver notificato la citazione, non si costituisca. Chiaro che allora il problema di accedere alla cancelleria per visionare i documenti allegati alla citazione per l'avvocato Cicero II non si pone. Una complicazione in meno da una parte, compensata da una complicazione in più dall'altra. Quale altra complicazione ? Quella di dover provvedere (se ci si vuol costituire per ottenere una sentenza che, una volta per tutte, dichiari la infondatezza della domanda avversaria) , alla iscrizione a ruolo con relativi esborsi e soprattutto con la noiosa necessità di redigere la nota di iscrizione a ruolo (sul punto vedi nella sezione seconda, il par.5, in particolare nel punto “Redazione della nota di iscrizione”).

Noi qui ci limiteremo a dire qualche cosa sulla comparsa di risposta. Il contenuto di questa viene detto dall'art. 125 e dall'art. 167

Ma come dà, il “pratico”, attuazione a tali articoli ? Per darne un'idea, di seguito vedremo insieme le fotocopie (Doc B1, Doc.B2, Doc. B3, inseriti nella Sez. III) di alcune pagine di una comparsa tratta da noi *ex vivo* (dando però il suggerimento allo studioso di dare una guardata anche alla formula di una comparsa presente nella Sez. II).

Cominciamo : occhio alle frecce del Doc. B1

Freccia B1 . L'art. 125 vuole che nella comparsa si “indichi l'ufficio giudiziario”.

L'incombente é stato assolto.

Freccia B2 e B3 . L'art. 125 vuole ancora che si indichino le parti. Le frecce B2 e B3 si appuntano dove tale volontà legislativa ha obbediente riscontro.

Freccia B4 . Il legislatore vuole che il difensore indichi il proprio fax , la freccia si appunta dove ciò viene fatto.

Freccia B5 : si appunta dove é indicato lo "oggetto" della controversia, e ci mostra che, nel caso, l'oggetto della controversia é "la risoluzione (o no) del contratto di compravendita del garage e dell'abitazione posti in Arezzo via ecc.ecc".

Passiamo al Doc. B2.

Freccia B6 : l'art.125 vuole che siano indicate anche "le ragioni della domanda" : é un'espressione anodina : il legislatore vuole riferirsi alle ragioni fatte valere dall'attore a conforto della sua domanda o alle ragioni che chi sottoscrive la comparsa pone a fondamento della sua domanda (o, domande). La logica vuole che si accolga questa seconda interpretazione (tanto più che il convenuto é, per l'art. 166, obbligato a depositare al momento della costituzione "copia della citazione notificata", e in tale copia naturalmente le "ragioni" dell'attore non possono non risultare). Vero é , però, che nella pratica, come può vedere lo studioso, ci si dilunga anche per una pagina a indicare le "ragioni" addotte dalla controparte. Comunque sia, questa (come l'indicazione dei difensori delle parti, del numero di ruolo della causa, del giudice...) é una delle tante indicazioni che per prassi nella comparsa si fanno, che é senz'altro bene fare, ma la cui mancanza non determina nessuna nullità (leggersi l'art. 156).

Passiamo al Doc.B3.

Freccia B7 : si appunta sulle "conclusioni", di cui l'art. 125 pretende l'esposizione.

Freccia B8 : si appunta dove i bravi difensori dei convenuti hanno apposto la loro sottoscrizione, così come vuole l'ultima parte del primo comma dell'art.125. E qui dobbiamo attirare l'attenzione dello studioso su un punto che é causa di frequenti errori nei Collegi alle prime armi : la sottoscrizione della comparsa (così come dell'atto di citazione e di tutti gli altri atti menzionati nell'art. 125) va messa, non solo nell'originale, ma anche nelle copie (ben inteso, solo quelle " da notificare").

Freccia B9 si appunta....nel vuoto. Ma proprio lì, in quel "vuoto", il cancelliere, al momento della costituzione del convenuto (se questa sarà avvenuta di persona e non telematicamente) metterà con un timbro il c.d. "depositato", che consiste nella certificazione del giorno in cui la comparsa é stata depositata. Certificazione senza dubbio molto importante, dato che il convenuto - mentre ha tempo per costituirsi fino all'udienza di prima comparizione (al fine di evitare di venir dichiarato contumace) e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ai fini di cui agli artt. 293 e 294) - deve in un preciso e stretto termine (quello dell'art. 166) compiere a pena di decadenza

alcune importantissime deduzioni (quelle dell'art. 167).

Ma si domanderà, tutto questo se il deposito della comparsa avviene di persona, ma se invece avviene telematicamente ? nel caso, il momento del suo deposito (che pure é così importante) non verrà certificato dalla cancelleria ? No verrà sempre, dalla cancelleria, certificato, ma la certificazione si concretizzerà , non nell'apposizione di una dichiarazione scritta, ma nell'apposizione di quella data che vedremo apparire sul display accanto alla denominazione della comparsa quando, visitando la cancelleria telematica (nel modo che diremo nella sezione IV), cliccheremo sul bottone “eventi” (che mostra tutti gli atti, nella cancelleria depositati - ma a che cosa corrisponde tale data ? sul punto ci riserviamo di dire nella sezione quarta riservata al processo telematico – ora ci basti sapere che quando, guardando nel display, vedremo scritto “21.05-18 Comparsa Bagli” , il 21.05.18 indica la data del deposito come certificata dalla cancelleria).

Fine dell'esame della comparsa e del iter che debbono percorrere attore e convenuto prima dell'udienza.

Ma attore e convenuto non sono gli unici protagonisti del processo : lo sono anche il giudice e il cancelliere. Veniamo dunque a dire due parole anche sui passi che spetta all'Ufficio (giudice o cancelliere) di compiere per far avanzare la causa verso il suo primo traguardo: l'udienza davanti al giudice istruttore.

I primi passi deve muoverli il cancelliere: “All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si é costituito, all'atto della costituzione del convenuto – così recita l'art. 168 – su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio (...)”.

Intuitiva la necessità dei due incombenti (che l'art. 168 così accolla al cancelliere): intuitivo che le “carte” riservate alla piena disponibilità dell'ufficio – (quindi, senza possibilità per le parti di ritirarle e riappropriarsene, né alla fine della causa né tanto meno durante la causa, come invece possono fare, nei limiti di cui all'art. 169, per gli atti e i documenti inseriti nel loro “fascicolo di parte”) – non possano essere tenute sparpagliate, una qua e l'altra là, ma debbano essere riunite insieme e racchiuse in un unico fascicolo; intuitivo ancora che, della causa, si prenda nota nei registri (ciò per permettere la rapida individuazione della sua posizione e del fascicolo stesso).

Una volta preparato, il fascicolo d'ufficio comincia tutta una serie di giri (che lo studioso potrà agevolmente ricostruire leggendosi l'art. 168bis), fino a finire sulla scrivania del giudice cui spetta il compito di istruire la causa.

Ma con quale criteri é stata assegnata la causa a quel tale giudice? In base a criteri prestabiliti che - é opportuno rilevarlo – prescindono completamente dalla data di prima

comparizione scelta dall'attore: tu, attore, hai fissato la comparizione per il 15 ottobre? Non é detto che giudice della causa sia il dott. Gentile che tiene udienza proprio il 15 ottobre, potrebbe essere il dott. Severo che tiene udienza il 19 ottobre.

Si pone quindi il problema: cosa succede se il giudice assegnato non tiene udienza il giorno indicato dall'attore per la prima comparizione?.

Lo dice il comma IV dell'articolo 168bis: "Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti é d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice istruttore": l'attore ha citato per il 15 ottobre; la causa é stata assegnata al dott. Severo che tiene udienza, non il 15, ma il 18: ciò significa che la comparizione delle parti slitta al 18. Questo si badi senza che nessuna comunicazione (dello spostamento) venga data a queste dalla cancelleria.

A parte ciò il giudice " può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza (...)" (vedi ultimo comma art.168bis citato).

Questa facoltà il giudice la userà ovviamente nei casi in cui si accorgerà che le cause " in scadenza" ad una stessa sua udienza sono troppe per permettere la loro trattazione esauriente e serena. A differenza da ciò che abbiamo or ora visto avvenire in caso di slittamento automatico dell'udienza, nel caso che questa sia differita per decreto, il cancelliere comunicherà "alle parti costituite" la nuova data.

Lezione 70 – La prima udienza di trattazione

Fino ad adesso abbiamo visto i nostri protagonisti del processo (attore, convenuto, giudice) percorrere strade una dall'altra diverse. Viene però il momento in cui tali strade si incrociano e questo momento é l'udienza di prima comparizione.

Mettiamo che questa udienza sia stata fissata, nel processo che a noi interessa (il processo che vede l'uno contro l'altro armati l'avvocato Cicero I e l'avvocato Cicero II) per le ore 9 del giorno quindici. Alle ore 9 in punto del giorno 15 il nostro avvocato Cicero I si trova davanti alla porta della stanza in cui si svolgerà l'udienza - stanza che di solito corrisponde a quella assegnata come "studio" al giudice che dovrà istruire la causa : nel nostro caso, il dottor Probo. Diciamo subito, però, che tale puntualità é una regola a cui gli avvocato fanno frequentissime eccezioni. Così come nel caso : l'avvocato Cicero I c'è , ma nessun avvocato Cicero II si fa avanti : il nostro avvocato

Cicero I, che non ha mai avuta occasione di vedere in faccia il suo avversario (e che un avvocato non conosca il suo avversario é cosa che, nei grandi Uffici giudiziari come , Roma, Milano, Napoli, capita spesso), domanda a qualche collega se può indicarglielo : nessuno é in grado di fare ciò : evidentemente l'avvocato Cicero II sta ritardando. Che fare ? Prima dell'era del processo telematico (che ha stravolto gran parte delle prassi vigenti nelle aule di giustizia), l'avvocato Cicero I avrebbe trovata la porta dell'aula di udienza provvidamente lasciata aperta dal giudice e i fascicoli delle cause sempre provvidamente posati su un tavolo : sarebbe entrato, insieme agli altri colleghi, senza neanche bussare, si sarebbe impossessato del “suo” fascicolo (il fascicolo d'ufficio in cui – oltre che la nota di iscrizione a ruolo e le copie depositate per il giudice - sono anche inseriti i fascicoli di parte) e, tranquillo cosí che l'udienza non si sarebbe potuta svolgere in sua assenza, avrebbe aspettato l'arrivo dell'avversario (non raramente, cominciando addirittura a verbalizzare le sue istanze). Dopo l'avvento del processo telematico può capitare ancora, sí, che un giudice lasci la porta aperta e i fascicoli sul tavolo , ma é raro. Perché é raro ? Perché, nel processo telematico, il verbale ben raramente si scrive a mano (come accadeva nel tempo beato in cui, il processo telematico, non esisteva ancora), quasi sempre si digita sul computer ; e perché questo ? Perché nel processo telematico l'ideale é che le parti siano poste in grado di visionare stando sedute davanti alle loro “console” (alias, i loro computers) tutti gli atti depositati in cancelleria e che pertanto questi siano stati digitati e trasformati in file . Di conseguenza i giudici (che vogliono adeguarsi a tale ideale – ma lo vuole la maggioranza dei giudici, non tutti), si gravano lodevolmente del compito di digitare nel loro computer il verbale di udienza e, naturalmente, preferiscono non essere disturbati in tale operazione e, quindi, facendo rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att., non permettono, agli avvocati estranei a una causa, di entrare nell'aula durante la sua trattazione e...li lasciano fuori della porta. Cosí come fuori della porta deve stare l'avvocato Cicero I, sempre all'erta che l'avvocato avversario non entri inavvertito nell'aula , al giudice dica in perfetta buona fede che lui non é comparso e faccia la causa in sua assenza (apriamo una parentesi : perché in “sua assenza” e non in sua “contumacia” ? perché l'avvocato Cicero I risulta già costituito, e di contumacia si può parlare solo quando non compare una parte mai costituitasi). Dovrà, il povero avvocato Cicero, aspettare cosí fino a quando il giudice ha cessato di dare udienza (il che potrebbe avvenire anche dopo ore) ? No, dovrà aspettare solo un'ora, perché la prassi (una prassi ricalcata su quanto prevede l'art.59 disp att per il processo davanti al Giudice di Pace) vuole che l'avvocato debba , sí, aspettare un'ora (calcolata dal momento fissato dal giudice per la trattazione della causa davanti a lui : il giudice ha fissato tale momento alle 10 ? ebbene l'avvocato dovrà

aspettare fino alle 11), ma, passata quell'ora, lo lascia libero di comparire davanti al giudice , far dare atto della mancata comparizione della controparte e chiedere al giudice di adottare i conseguenti provvedimenti (che sono quelli risultanti dall'art.181). Per buona (o mala sorte, secondo i punti di vista da cui si guardi la cosa) entro l'ora l'Avvocato Cicero II si é presentato : i due avvocati, una volta usciti i colleghi, hanno bussato e sono entrati , hanno dichiarato al giudice le loro qualifiche (“ Sono l'avvocato Cicero I e difendo l'attore Bianchi nella causa contro Rossi” “ E io sono l'avvocato Cicero II e difendo il Rossi”). Il giudice , digitando su un computer posto davanti a lui, ha fatto risultare a verbale la comparizione delle parti. Gli avvocati Cicero I e Cicero II hanno concordemente chiesti i termini di cui all'art. 183 sesto comma; il giudice ha messo verbale tale richiesta e il suo (scontato, perché per legge dovuto) accoglimento; gli avvocati hanno salutato il giudice (“ Buon giorno giudice”, “Buon lavoro giudice”) e se ne sono usciti. Tutto qui ? e non hanno discussa la causa ? No, ben raramente le cause vengono discusse oralmente, il più delle volte la trattazione di una causa avviene solo mediante scambi di memorie .

Ma, tu dirai : allora l'articolo 180, che tanto solennemente afferma che “la trattazione della causa é orale”, che cosa ci sta a fare, che funzione ha ? Secondo una (severa) interpretazione, ha la funzione di restringere ai soli casi previsti dall'art. 183co.6, la possibilità di uno scambio di memorie tra le parti. Secondo altra interpretazione - maggioritaria e che trova la sua base giuridica soprattutto nel quarto comma art. 170 - ha la funzione di rendere ammissibile lo scambio di memorie (fuori dei casi contemplati dal co.6 art. 183) solo quando il contraddittorio tra le parti deve svolgersi riguardo a questioni di particolare complessità. Ed é questa seconda opinione che a nostro modesto pare é da preferirsi. Infatti, ammettere una discussione orale su questioni complesse é come...non ammetterla : *verba volant et scripta manent*, il giudice dovendo decidere una questione complessa di certo “si riserverà” e quando (non certo entro i cinque giorni che l'ottimistico art. 186 prevede, ma) dopo varie settimane prenderà in esame la questione per deciderla, si sarà completamente dimenticato di quel che gli avvocati si saranno sgolati a dirgli : la loro discussione sarà *tamquam non esset*

Ma tu dirai: forse che gli avvocati non possono mettere a verbale le loro argomentazioni? No, non lo possono : lo impedisce una retta interpretazione dell'art.84 co.2 (che recita “ Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non sono autorizzati dal giudice”) e soprattutto la tutela del principio del contraddittorio. Infatti se le parti fossero ammesse a dettare a verbale le loro argomentazioni che cosa potrebbe succedere ? Potrebbe succedere che l'avvocato Cicero , deciso a proporre una questione di grande complessità all'udienza, a questa si

presenterà, dopo aver ben studiata la questione, preparatissimo, riverserà le sue ben meditate argomentazioni nel verbale, che così diventerà una sorta di sua “memoria” scritta - e l'avvocato Cicero II, che non avrà avuto tempo di studiare la questione, nulla (a tale “memoria”) sarà in grado di replicare. Non è molto più giusto che, quando sorge nella causa una questione complessa, le parti siano autorizzate a redigere tutte e due una memoria per poi scambiarsela ? Noi diremmo di sì.

Fino ad adesso ci siamo messi nell'ipotesi che tutto fili liscio per il nostro bravo avvocato Cicero I ; ma spesso il diavolo ci mette la coda e ...all'udienza possono sorgere per il procuratore dell'attore dei problemi. Prendiamo in esame i più frequenti. I - Il convenuto non si è costituito in cancelleria e non compare all'udienza: che si fa? Si lascia passare un'ora dall'apertura dell'udienza, come sopra già si è detto, e poi si chiede al giudice di dichiararne la contumacia (ai sensi dell'art 171 u.c.).

II - Il convenuto si è costituito in cancelleria ma, dopo che già è trascorsa un'ora dall'inizio dell'udienza, non vi è comparso: si potrebbe andare avanti nel processo, il codice non lo impedisce, ma la correttezza vuole che si chieda rinvio al giudice (nel timore che qualche improvviso contrattempo abbia impedito al Collega di comparire).

III -Il giudice rileva una nullità della citazione (ahimé abbiamo commesso un errore nella sua redazione !) o una nullità della sua notifica (ahimè, l'ufficiale giudiziario ha commesso un errore nella notificazione !): in questo caso non resta...che trangugiare il rospo: eseguire l'ordine del giudice (di rinnovare o integrare l'atto di citazione, come detto nell'art. 164, o di rinnovare la notifica, come detto nell'art.291).

Abbiamo detto come deve comportarsi Cicero Primo, l'avvocato dell'attore ; e per quel che riguarda Cicero Secondo , forse che anche per lui l'udienza non può presentare sorprese e problemi ? Chiaro che sì, dei problemini li può incontrare anche il procuratore del convenuto . Un rapido esame dei più frequenti.

I - L'attore si è costituito, ma non compare all'udienza: qui l'articolo 181 apre tre possibilità al nostro avvocato Cicero II.

A - Prima possibilità : comparire (naturalmente costituendosi, se già non costituito) e chiedere che si proceda in assenza dell'attore : il cliente ha ragione, l'avversario non si costituisce perché evidentemente si rende conto di aver torto: perché non cogliere una facile vittoria?!

B - Seconda possibilità : non comparire : in tal caso il giudice rinverrà a un'altra udienza e, se a questa l'attore non comparirà, egli, il convenuto, semplicemente astenendosi dal comparire, determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (vedi comma 1 art. 181)

C -Terza possibilità, comparire e non chiedere che si proceda in assenza dell'attore : in tal caso, il giudice rinverrà ad un'altra udienza e, se l'attore non vi comparirà, egli, il

convenuto, potrà, sia chiedere che si proceda in sua assenza sia, astenendosi da ciò, provocare l'estinzione del processo (vedi secondo comma art. 181).

Pertanto, se quel che desidera il convenuto é l'estinzione del processo, per lui scegliere la seconda possibilità sub B o la terza sub C, sarebbe praticamente lo stesso. Solo se avesse in animo di proseguire nel processo, (e astenendosi dal chiedere subito questa prosecuzione, volesse solo fare una cortesia al collega) per lui sarebbe preferibile, invece di astenersi dal comparire, optare la possibilità sub C (comparire e non chiedere.....) : infatti optando per tale possibilità, se alla prossima udienza per un qualche motivo non potesse comparire, egli potrebbe contare che il giudice rinvierebbe ad una nuova (terza) udienza per dargli la possibilità di comparire (questo per il disposto dell'art. 309)

II - L'attore non si è costituito nei termini di cui all'art. 165, e il convenuto, invece, sì (ben inteso, si é costituito, non all'udienza, cosa del resto inibitagli dal capoverso art. 171, ma nei termini dettati dall'art. 166 – rinunciando con ciò alla possibilità, offertagli dal primo comma dell'art. 307, di obbligare l'attore alla riassunzione nel breve termine dei tre mesi , con la speranza che la fallisca e il processo si estingua) : in tal caso, il convenuto potrebbe non comparire, e in tal caso , applicandosi il primo comma art. 181, si ripeterebbe quanto detto più sopra sub IA; però, se comparisse , la sua comparizione inevitabilmente determinerebbe la prosecuzione del processo, in quanto il secondo comma dell'art. 181(avendo come suo presupposto la omessa comparizione dell'attore costituito) non potrebbe applicarsi (per cui il convenuto avrebbe come uniche strade percorribili per giungere all'estinzione del processo o una ripetuta non comparizione all'udienza, con conseguente applicazione dell'art.309, o una rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306).

Lezione 71 – Gli incombenti dopo la prima udienza di comparizione

Ovviamente gli incombenti più pressanti, che si presenteranno ai nostri avvocati, Cicero I e Cicero II, saranno dati dalla redazione delle memorie di cui al sesto comma art. 183 e dal loro deposito nei termini stabiliti dal sesto comma art. 183 (termini perentori! quindi superabili nei ristretti limiti di cui all'art. 153).

Nel redigere tali memorie, le parti potranno valicare gli steccati loro imposti dal legislatore (sempre nel sesto comma art. 183) ? potrebbe ad esempio l'attore – non limitarsi alle “sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, così come vorrebbe il numero 1) del comma sesto – ma mettersi a controbattere le argomentazioni svolte nella comparsa di risposta ?

A rigore non potrebbe farlo, ma la tentazione di farlo è tanto forte che ben difficilmente la parte saprà resistere. Ma quel che scriverà (superando i limiti stabiliti dal legislatore) si considererà nullo, *tamquam non esset* ? E' questa una questione un po' di lana caprina, dato che non si comprenderebbe che vantaggio potrebbe trarre la parte da una dichiarazione del giudice che dichiara come *non esset* una argomentazione....che già lui si è letta e quindi ha raggiunto, se valida, lo scopo di orientare la sua decisione in un dato senso; comunque, la risposta a tale domanda è, no, non è nulla la parte argomentativa della memoria e, tanto meno, è nulla la parte in cui si operano modifiche ecc. alle domande precedentemente poste; questo dato che nessuna nullità il legislatore stabilisce per l'inosservanza del suo precetto (art. 156 c.1.). E come, il comportamento debordante del difensore, non incorre in nessuna sanzione giuridica, così non incorre in nessuna sanzione deontologica.

Esaurita la fase dello scambio delle memorie ex art 183 co 6, i più ovvi incombeni gravanti sulla parte riguarderanno l'attività propedeutica all'assunzione delle prove ammesse.

L'avvocato Cicero I ha chiesto che sia ordinato alla Polizia stradale l'esibizione del verbale dei rilievi da lei fatti sul luogo dell'incidente, il giudice ha accolta l'istanza e ha imposta la notifica della sua ordinanza alla Polizia stradale stessa. Ecco che allora l'avv. Cicero deve attivarsi per avere copia dell'ordinanza del giudice , per, poi, notificarla. Il giudice ha ammesso i testi dedotti. Anche qui l'avvocato non può stare con le mani in mano: deve redigere la intimazione testi (di cui all' art. 250) e notificarla. Cercheremo di dire come si fa tutto ciò nella sezione seconda del libro.

Però già nel paragrafo seguente diremo – oltre su come si deduce una testimonianza – su come viene assunta.

Lezione 72 - La deduzione della prova testimoniale - La sua assunzione

(Avvertenza: caro paziente lettore, a questo paragrafo abbiamo ritenuto di apporre alcune note, che troverai in calce al paragrafo stesso).

L'art. 244 – disponendo che “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata” - mira a raggiungere tre diversi scopi: I) permettere al giudice di accertare la rilevanza del *thema probandum*; II) non costringerlo – qualora ritenga rilevanti solo alcune delle circostanze di fatto dedotte dalla parte – a rielaborare gli “articoli” come formulati dalle parti per indicarle;

III) permettere alla controparte di controdedurre.

Riteniamo che il modo più pratico, per spiegare come si deve dedurre la prova per non frustrare gli anzidetti scopi (che il legislatore si é proposto), sia di fare, prima, alcuni esempi di possibile deduzione di “capitoli” - così si chiamano, nel linguaggio del Foro, gli “articoli” di cui parla il legislatore nell'articolo citato – e, poi, di discuterli.

Dunque mettiamo che una parte in causa deduca per testi:

Capitolo A: “Vero che l’investimento del deducente pedone avvenne per comportamento colpevole dell’auto investitrice”.

Capitolo B: “Vero che la convenuta ebbe più volte a profferire ingiurie contro l’attore in presenza di estranei”.

Capitolo C: “Vero che la convenuta tenne durante il matrimonio un contegno gravemente lesivo dell’onorabilità del marito: in occasione del Natale 86, in presenza di tutti i parenti riuniti a pranzo, gli diede dell’incapace; durante la villeggiatura al mare del 1988, prese il bagno in topless; tutti i sabati era solita uscire con uomini giovani per recarsi a ballare in locali malfamati”

Capitoli A e B: essi sarebbero chiaramente inammissibili. Infatti, come potrebbe il giudice stabilire, se i fatti, su cui il deducente vuole interrogare i testi, sono rilevanti o no? forse che, il deducente del capitolo A, non potrebbe ritenere “comportamento colpevole” del conducente, il non aver egli effettuato segnalazioni acustiche, ancorché fosse in pieno centro cittadino (ciò che io, giudice, riterrei del tutto irrilevante per configurare una colpa)? forse che il deducente del capitolo B, non potrebbe qualificare come ingiuria, la mera critica alle idee politiche dell’attore (ciò che io, giudice, riterrei del tutto irrilevante per configurare un illecito)? Ancora, come potrebbe la controparte controdedurre? Essa ha delle persone, che potrebbero dire che la velocità dell’auto non era eccessiva, essa ha altre persone, che potrebbero dire che il semaforo segnalava “verde” per il conducente, ma come fa a decidere se indicare a testi le une e le altre, se non sa il tipo di comportamento colposo che l’attore, deducendo il capitolo A, le addebita? Essa, poi, per quel che riguarda il capitolo B, se sapesse le circostanze di tempo e di luogo (le “occasioni”: “mentre si era al cinema, il giorno tal dei tali” “in casa della suocera, il giorno talaltro”) in cui si pretendono avvenute le ingiurie, potrebbe ben portare a testi le persone, in tali occasioni presenti, per dimostrare che il proprio comportamento fu più che corretto, ma se non lo sa, come fa a difendersi?

Capitolo C: i fatti dedotti potrebbero (da un giudice non troppo fiscale) anche considerarsi come specifici, però certamente non sono formulati in “articoli separati” .

Ciò comporta che, se il giudice ritenesse rilevanti (in quanto ritenuti effettivamente offensivi della onorabilità del marito) i bagni in costume pressochè adamitico, ma non le folli danze del sabato sera, egli dovrebbe provvedere a riformulare, prima di

ammetterlo, il “capitolo” (col relativo pericolo di tradire il pensiero di chi l’ha dedotto) e che parimenti dovrebbe provvedere a riformularlo, la controparte, se avesse dei testimoni da dedurre sul punto “bagni osceni”, e non sul punto “folli danze” (si deduce: che “Vero che la signora Rossi non prese il bagno...” e si indicano a testi...), anziché semplicemente limitarsi a un riferimento ad esso.

Con ciò abbiamo cercato di spiegare le ragioni per cui i fatti da provare debbono essere dedotti per capitoli separati e specifici. Ma perché mai occorre la “indicazione specifica delle persone da interrogare”?

E’ ovvio che tali persone debbano essere individuate (in modo da permettere al giudice e alla controparte di escuterle pur nel sopravvenuto disinteresse del deducente: v. art. 245 co.2°); ma perché mai tali persone dovrebbero essere indicate facendo riferimento al fatto specifico su cui dovrebbero essere interrogate (tale é il pacifico significato che si dà all’anodina espressione legislativa)?

Risposta: per permettere al giudice di decidere sulla loro ammissibilità e di esercitare il potere (concessogli dall’art. 245 co.1°) di ridurre “ le liste dei testimoni”. Su quest’ultimo punto va rilevato che, se egli non sapesse su che fatti i testi sono chiamati, rischierebbe di eliminare tutti i testi dedotti su un capitolo e di ammettere i testi (in eccesso) dedotti su un altro capitolo (la parte, deducendo i capitoli A e B, indica a testi, Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Quintus: il giudice elimina Quartus e Quintus, ma, vedi caso, questi erano....gli unici testi che la parte aveva sul capitolo B).

Concludiamo sul punto dando un esempio di deduzione di prova testimoniale.

L’attore deduce per testi i due seguenti capitoli:

- 1) “ Vero che le lastre di marmo acquistate dalla ditta Carodil erano venate”.
- 2) “Vero che il vizio di cui sub I fu denunciato al momento stesso della consegna delle lastre”.

Si indicano a testi:

D- Rossi Luigi, res. in via San Gerolamo 11, Genova (sul capitolo I);

E- Bianchi Alberto, res. in via Redipuglia 3, Genova (sui capp. I e II).

Dopo aver con ciò esaurito l’argomento della deduzione della prova testimoniale, passiamo a dare qualche cenno (soprattutto da un punto di vista pratico!) sulle modalità della sua assunzione.

Dunque il giudice ha ammessa la prova per testi e ha fissata (v. art.202) l’udienza per l’espletamento dell’incombente: lunedì 20 aprile 1996, h.10.

E lunedì 20 aprile (ma non alle 10, bensì una mezzoretta prima) l’avvocato si reca a Palazzo di Giustizia, con il suo bravo codice, il fascicolo di parte, e, soprattutto, l’atto di intimazione ai testi di cui all’art. 250 (ch’egli ha avuto cura di ritirare dagli ufficiali

giudiziari nei precedenti giorni): il cliente l'aveva assicurato che tutti i testi si sarebbero presentati spontaneamente, ma...fidarsi é bene e non fidarsi é meglio: egli, nonostante tale assicurazione, ha provveduto alla notifica dell'atto di intimazione: se qualche teste (o perché fedifrago o perché effettivamente impedito) non comparirà, egli esibirà al giudice tale atto e così eviterà il pericolo di essere dichiarato decaduto dalla prova (v. art. 104 disp. att.) e otterrà che si fissi una nuova udienza per escutere il teste (alla prima, non comparso).

A Palazzo di Giustizia il procuratore incontra il cliente attorniato dai "suoi" testi: ci si apparta, si parla del più e del meno. Quando Dio vuole (sono queste le occasioni in cui bisogna armarsi di pazienza!) la porta dell'ufficio del giudice si apre per far entrare gli avvocati e i loro clienti (v. art. 206 e art. 84 c.2 disp. att.) (9).

Si comincia a redigere il verbale: "Successivamente il 20 aprile 1996 sono comparsi i procuratori i quali insistono per lo sfogo delle prove richieste ecc.ecc.ecc."

Il resto dell'udienza possiamo anche divertirci a renderlo sotto forma di sketches.

Primo sketch-

- Giudice (fatto entrare il teste Giobatta, fattogli assumere il c.d. "impegno" di cui all'art 251 come modificato da Sent, Corte Cost. 95/49, gli richiede gli elementi di cui all'art. 252 e detta a verbale):

"A.D.R. (10) Mi chiamo Giobatta Parodi, nato il 3 marzo 1934 a Genova ed ivi res. in via Piave 1, non parente, indifferente."

Procuratore dell'attore (dopo aver parlottato col cliente) "Vuole, giudice, domandare al teste se fa parte del condominio da noi convenuto in giudizio?" (art. 253 cc. 2 e 3).

Il giudice accoglie e propone la domanda e si verbalizza: "A.D.R. E' vero, faccio parte del condominio in questione".

Procuratore dell'attore: "Sia messo a verbale che l'attore chiede l'esclusione del teste per sua incapacità ai sensi dell'art. 246".

Procuratore del convenuto: "Il collega dà all'articolo 246 un'interpretazione del tutto errata".

Giudice (dopo che i procuratori hanno esposto le loro tesi) decide (a torto o a ragione): "Mettiamo a verbale: Il Giudice, sentite le parti, visto l'art. 246, dispone l'esclusione del teste Giobatta per sua incapacità a testimoniare" (v. art. 205).

Secondo Sketch-

Giudice (dopo aver letto il capitolo di prova, rivolto al teste) "Conferma quanto da me ora letto?"

Procuratore del convenuto: " Giudice, debbo oppormi alla domanda: così proposta é suggestiva" (11)

Terzo Sketch-

Giudice (alla vista del nuovo teste introdotto): “Ma, questo teste, l’ho già sentito!”.

Procuratore dell’attore: “ Sì, ma siccome nella precedente udienza ci eravamo dimenticati di domandargli se ha rapporti di dipendenza col convenuto (come il mio cliente sostiene), Lei ha disposto il rinnovo del suo esame, ai sensi del capoverso dell’articolo 257”.

Chiarito il punto, si passa ad interrogare il teste.

Il teste (rispondendo a una domanda): “Giudice, io non posso dire nulla su questa circostanza, ma il mio vicino Parodi, é su di essa senz’altro informato”.

Giudice: “E allora rinviemo per sentire questo Giobatta” (v. co.1 art. 257)

Procuratore del convenuto: “Se si deve rinviare, sentiamo anche il sig. Oneto, che, nella sua precedente ordinanza lei, giudice, aveva ritenuto superfluo, mentre sembra essere il più informato di tutti” (v. capov. art. 257).

Fine degli sketches. .

Note:

(9) Art. 206: “ Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova”

E, per l’art. 84 disp. att., possono ottenere “dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione a interloquire”. Con tutto ciò è da escludere che esse possano proporre vere e proprie istanze al giudice. Però (nonostante la lettera dell’art. 84) possono parlare con i loro procuratori per dare dei chiarimenti (metti, resi necessari dalla dichiarazione di un teste) e, anche, per suggerire loro delle domande (il teste, ad esempio, dice “Non ho mai visto l’attore passare per il sentiero in questione”, e il cliente, toccando il braccio del suo difensore: “Gli domandi un po’, avvocato, da quanto tempo abita a Bargagli? Se non é vero che vi abita da soli tre mesi”).

Esclude che la parte debba assistere passiva all’interrogatorio, Satta (Commentario, II,1,1399).

10) A.D.R. sta per “A domanda risponde”.

11) “E’ controverso se il giudice possa limitarsi a leggere il capitolo e a chiederne conferma o meno al teste. Il pericolo è che il teste non riesca ad afferrare tutte le implicazioni della domanda e dia, quindi, una risposta (involontariamente) inesatta”. Questa osservazione è dell’Andrioli (Prova testimoniale – Diritto processuale civile, Noviss. Digesto, p. 355), il quale purtuttavia ritiene la ritualità della domanda e la validità della testimonianza resa in base ad essa.

Quanto ora detto dà implicitamente risposta positiva alla questione se il giudice possa, o no, nel proporre la domanda, discostarsi dalle parole e dalla formulazione del capitolo: non solo può discostarsene, ma dimostrerebbe una ben rozza tecnica di interrogatorio se non se ne discostasse!

*Differente, però, da tale questione é quella se il giudice possa interrogare il teste su fatti diversi da quelli enunciati nel capitolo. La risposta che dà il Legislatore a tale questione é oltremodo anodina: il giudice può porre al teste, oltre le domande “sui fatti intorno ai quali é chiamato a deporre”, “tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi” (v. art. 253 co.1). Quest’ultime domande, evidentemente, vertono su fatti diversi da quelli indicati nel capitolo (almeno da quelli indicati *expressis verbis*). Ma, se così é, come fare a distinguere tali domande a chiarimento (e pertanto lecite) da quelle (illecite) che evadono dal capitolo? E’ un busillis! Noi riterremmo che il criterio per distinguere potrebbe essere questo: la domanda é a chiarimento se verte su una circostanza di fatto*

che rientra nel thema probandum del deducente il capitolo, non lo é in caso contrario. Ad esempio: se l'attore, per provare il suo possesso su un terreno, ha dedotto "Vero che l'attore era solito depositare su quel terreno della legna", il giudice potrà domandare, per quanto tempo ve la lasciava e se, oltre la legna, vi posteggiava l'auto (tutte circostanze che vertono sul fatto costitutivo la cui prova spetta al deducente-attore), però non potrebbe domandare se ciò avveniva con la tolleranza della controparte (dato che l'onere di provare la tolleranza dell'attore spetta al convenuto).

Rende meno grave la difficoltà di trovare il criterio distintivo de quo, l'orientamento giurisprudenziale che ammette il giudice a porre domande al teste su circostanze non dedotte, se non vi é opposizione della parte interessata.

Si noti che nel codice di procedura civile, al contrario che nel codice di procedura penale, manca un articolo che dia regole sulle domande che si possono rivolgere ai testi. Si ritiene ciononostante: che il giudice debba evitare ogni domanda suggestiva e che comunque nuoccia alla spontaneità e alla sincerità delle risposte; che non si debbano chiedere ai testi, né permettere che essi esprimano, apprezzamenti personali; che non si debbano interrogare i testi sulle "voci correnti" intorno ai fatti di causa.

Lezione 73 - Precisazione delle conclusioni – Comparsa di risposta.

Una volta che l'istruttoria é esaurita(art. 188) o il giudice l'ha ritenuta inutile o anche ha ritenuto opportuna, prima di eventualmente procedervi, la definizione di una questione preliminare o pregiudiziale (vedi meglio, l'art. 187), il giudice (art. 189 e 281 quinquies) "invita le parti a precisare le conclusioni" (fissando ad hoc una nuova udienza)

Ma che cosa sono queste "conclusioni" ? Sono le richieste che le parti formulano in base ai risultati dell'istruttoria (quando c'è stata) e, comunque, in base a quello scambio dialettico di idee, tesi, osservazioni, che avviene, durante la trattazione della causa, tra le parti e, anche, tra le parti e il giudice. Ma perché si ritiene utile questo invito a precisare tali richieste ? Perché si spera che esso comporti una semplificazione dell'attività decisionale del giudice: egli, com'è noto, deve pronunciarsi in base e non oltre a quel che é stato domandato ed eccepito dalle parti (art. 112); se, pertanto, queste (in base appunto a quelle acquisizioni istruttorie e/o a quello scambio dialettico di cui si é detto) ritenessero di contenere le loro domande entro certi limiti o addirittura ritenessero di rinunciare a domande, eccezioni, istanze istruttorie pregresse, ebbene é evidente che la sua attività ne avrebbe una (auspicabile) agevolazione: tu stesso, attore, riduci la tua domanda di risarcimento da 15 a solo 10 e quindi io, giudice, non debbo motivare perché non ti ho concesso 15 ; tu stesso, convenuto, rinunci a quell'eccezione di prescrizione prima avanzata, quindi io, giudice, non debbo attardarmi a dimostrarne

l'infondatezza; tu stesso, attore, non insisti nell'escussione del teste Bianchi, quindi, io, giudice, posso evitare di spiegare nella mia sentenza perché era un teste inammissibile .

Ciononostante – nonostante cioè che la precisazione delle conclusioni sia utile alla Giustizia – la loro omissione non determina per la parte nessuna conseguenza sfavorevole e in particolare nessuna decadenza; unica conseguenza negativa (ma per il giudice, non per la parte): la sentenza dovrà dare la risposta a tutte le domande, istanze, eccezioni antecedentemente proposte (dalla parte che, la “precisazione”, ha omesso).

Di solito le conclusioni vengono dettate a verbale; e non raramente vengono formulate *per relationem* (il procuratore, cioè, si limita a mettere a verbale, ad esempio: “L’attore precisa come in atto di citazione”). Però nelle cause di particolare importanza, esse vengono , dal procuratore, formulate con gran cura : ogni parola inseritavi ha il suo peso e la sua importanza e diventano anche parecchio lunghe. In tali casi non si può certo obbligare il giudice a scrivere mezza pagina o addirittura una pagina di verbale; e d'altra parte non é neanche giusto costringere una parte a rinunciare a quella frase o a quelle frasi che eviterebbero equivoci sul suo *petitum*. Come risolvere questo problema ? Nell'era *ante processum telematicum* (lo studioso scusi il nostro latino maccheronico) lo si risolveva così : l'avvocato nella tranquillità del suo studio scriveva le sue conclusioni in un foglio (di cui faceva copia); poi, all'udienza, si limitava a presentare tale foglio al giudice (e la copia alla controparte) e il giudice scriveva nel verbale “L'avvocato Cicero conclude come da allegato” .

Ciò ora, col processo telematico, non si può più fare (dato che il documento cartaceo che fosse destinato a raccogliere le conclusioni , non potrebbe essere congiunto a un documento informatico qual'è il verbale) ; e allora autorevolmente si é suggerita questa soluzione : l'avvocato deposita telematicamente prima dell'udienza un documento contraddistinto dal titolo “ Foglio di precisazione delle conclusioni”; all'udienza la parte concludente dà al giudice e alla controparte (a titolo di doverosa cortesia) copia cartacea del documento depositato, e il giudice, operando sul computer, congiunge il “Foglio di precisazione” informatico al verbale informatico (sul punto vedi, E. Forner, *Procedura civile digitale*, Giuffré, 2015,p.240).

Le conclusioni non debbono contenere argomentazioni: solo ciò che si chiede al giudice va in esse indicato, non il perché lo si chiede.

Naturalmente però il Codice dà alle parti la possibilità di argomentare, in contraddittorio tra di loro, la fondatezza delle loro richieste e l'infondatezza delle richieste avversarie.

Tale possibilità però é data con diversi limiti a seconda che si tratti di processo con

giudice collegiale o con giudice monocratico.

Nel primo caso (di giudice collegiale), si dà alle parti la possibilità di scambiarsi, prima, delle “comparse conclusionali” e delle “memorie di replica” e, poi, di discutere oralmente la causa davanti al collegio (vedi meglio gli articoli 190 e 275co2).

Nel secondo caso (di giudice monocratico), sono previsti i seguenti tre modelli alternativi di trattazione : quello della trattazione mista , quello della trattazione unicamente scritta, quello della trattazione unicamente orale.

Secondo il primo modello (trattazione mista) - modello da adottarsi solo a richiesta di parte (però basta la richiesta di una sola parte), le parti sono ammesse a scambiarsi solo le comparse conclusionali, e non anche le memorie di replica; che però vengono sostituite da una discussione orale (art.281quinquies. co.2).

Secondo il secondo modello (da ritenersi normale) le parti sono ammesse a scambiarsi sia delle “comparse conclusionali” sia delle “memorie di replica”, però debbono rinunciare alla discussione orale (art. 281 quinquies co.1)

Secondo il terzo modello (trattazione esclusivamente orale) : “il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione” (art. 281sexies).

Il massimo sforzo difensivo delle parti di solito si concentra nella redazione della comparsa conclusionale. Il buon procuratore la costruisce in modo che essa venga ad essere quasi una falsariga per la sentenza del giudice: ben s'intende, per una sentenza a sé favorevole: si parte dal presupposto che il giudice sarà portato a seguire la via più facile e pertanto si cerca di appianargli al massimo quella che porta all'accoglimento delle proprie conclusioni. Di conseguenza, nella comparsa, così come dovrà fare il giudice nella sentenza, si trascrivono le conclusioni, si espone lo svolgimento del processo e, naturalmente, si espongono le argomentazioni che renderebbero ben motivata una decisione che accogliesse le conclusioni stesse.

Lo studioso potrà vedere un esempio di comparsa conclusionale nel “Formulario” (Sez. II)

Nella sezione III (“Atti ex vivo”) lo studioso potrà veder riportato il processo verbale di una causa davanti al Giudice di Pace e, nell'ultimo paragrafo di questa stessa sezione, un breve commento a tale verbale. Ciò dovrebbe dargli un'idea più chiara di come si svolge, nella pratica, un processo.

Lezione 74 : Che fare dopo la sentenza di primo grado?

L'avvocato Cicero I, non solo aveva depositata la comparsa conclusionale (art. 190), ma aveva chiesto di discutere la causa davanti al collegio e l'aveva discussa , gli sembrava, con efficacia. Ora non gli rimaneva che aspettare la “pubblicazione” della sentenza (mediante deposito in cancelleria – come vuole l'articolo 133 comma 1) . E' obbligo del cancelliere comunicare (mediante biglietto di cancelleria) a tutte le parti costituite tale deposito (idest, pubblicazione) della sentenza e il suo dispositivo (co. 2 art. 133). Quindi basterebbe che l'avvocato rimanesse calmo e ogni tanto desse un'occhiata alla sua casella di posta elettronica (e infatti il cancelliere spedisce via pec il suo “biglietto”), per aver notizia dell'esito della causa senza muovere un passo dal suo studio. Così del resto fan tutti gli avvocati, ma l'avvocato Cicero I é un tipo ansioso, teme che il cancelliere ritardi troppo nell'adempimento dei suoi obblighi e lo faccia decadere da quel diritto all'impugnazione, ch'egli assolutamente vuole esercitare (e nei giusti termini che sono quelli degli articoli 325/326 e dell'art.327) qualora malauguratamente la sentenza gli fosse sfavorevole (e noi siamo ben propensi a scusare l'ansia dell'avvocato Cicero I, anche se eccessiva: forse che il termine di soli sei mesi stabilito dall'art. 327 non decorre dalla pubblicazione della sentenza, nulla rilevando il momento in cui la comunicazione di tale pubblicazione, dal cancelliere, é fatta ?). Dunque l'avvocato Cicero decide di andare lui in cancelleria per informarsi, e sta per infilare la porta e andarci quando....finalmente il biglietto di cancelleria arriva . L'avvocato Cicero legge con comprensibile ansia il biglietto e...tira un sospiro di sollievo : fortunatamente tutto é andato bene : la causa é stata vinta.

A questo punto, però un nuovo problema viene ad assillare l'avvocato Cicero (proprio vero che la felicità non *est de hoc mundo!*): porre subito in esecuzione la sentenza (come gliene dà la possibilità l'art. 282) oppure aspettare, prima di eseguirla, che passi in “giudicato formale” (art. 324) e pertanto divenga incontestabile dalle parti e immodificabile da qualsiasi giudice (salva la proponibilità delle impugnazioni c.d. “straordinarie”) ?

L'avvocato Cicero che, lo abbiamo capito, é una persona prudente, sceglie questa seconda strada. Ma imboccatala si trova di fronte a un secondo dilemma : notificare la sentenza, in modo da far decorrere il “termine breve” dell'articolo 325, o non notificare un bel nulla e aspettare che si maturi il “termine lungo” dell'articolo 327 ?

Il nostro avvocato Cicero I, sceglie la prima soluzione : la notifica della sentenza. Ma la notifica a chi ? Alla parte o al difensore ? Al difensore come vuole il legislatore (però lo studioso veda meglio gli artt. 285,170). (Ma perché il legislatore privilegia la notifica al difensore ? Appunto perché, come prima detto , dal momento in cui la notifica si perfeziona, cominciano a decorrere i termini “brevi” per l'impugnazione – termini la cui esistenza é nota all'Uomo di legge, l'avvocato avversario, mentre

probabilmente é sconosciuta al suo cliente , che pertanto potrebbe attardarsi a prendere quella decisione di impugnare, che invece va presa in brevissimo termine).

Abbiamo visto le decisioni che incombono alla parte vittoriosa, vediamo quelle che incombono sul povero avvocato Cicero II, la parte sconfitta.

L'avvocato Cicero II, ricevuto il biglietto di cancelleria, ha appresa la feroce notizia: cosa dura dirla al cliente, ma bisogna dirla: caro cliente, a questo punto bisogna prendere una decisione: o ci sottomettiamo alla ingiusta sentenza o la impugniamo. Sottomettersi? Giammai, dice il cliente. Si decide pertanto per l'atto di appello. O meglio (almeno di solito) per l'atto di appello e per l'istanza di sospensione dell'esecuzione (purché per questa sussistano i presupposti voluti dall'art. 283).

Notificato l'atto di appello, l'avvocato Cicero II dovrà costituirsi ; ma come ci si costituisce in sede di appello? Più o meno, come in primo grado: depositando l'atto di appello, se si costituisce l'appellante, depositando la comparsa di risposta, se si costituisce l'appellato (e quello dei due che si costituirà per primo - di solito sarà l'appellante, ma nell'inerzia di questi ben potrebbe essere l'appellato - dovrà iscrivere la causa a ruolo). E infatti l'articolo 359 dispone che “ nei procedimenti di appello davanti alla corte o al tribunale si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente grado”.

Operata la costituzione in giudizio il prossimo passo per entrambe le parti, appellante e appellato, sarà la comparizione davanti al collegio . Sì, perché in sede di impugnazione, le parti non interfacciano più con un solo giudice (il giudice istruttore) ma con un collegio di giudici : infatti, per l'art. 350 “ davanti alla corte di appello la trattazione (della causa) é collegiale”, anche se “il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori - ad esempio, per l'assunzione di quelle testimonianze che, *rara avis*, la Corte abbia, ai sensi dell'art. 356, deciso di assumere - uno dei suoi componenti”. Alla collegialità del giudice si fa eccezione solo per le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace davanti al tribunale (v. sempre art. 350).

Naturalmente davanti al giudice dell'appello non vi é quello scambio di memorie che l'art. 183 prevede per il primo grado davanti al tribunale. Il giudice, verifica la regolare costituzione delle parti, se del caso dispone la riunione di più appelli, decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, ammette nuove prove (vedi melius gli artt. 350, 351, 356) e poi “invita le parti a precisare le conclusioni” (rinviando ad altra udienza) e “dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190”. “La sentenza (sarà poi) depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica”. (v. melius

l'art. 352).

La parte soccombente potrà ricorrere in cassazione contro la sentenza che le ha dato torto nei limiti di cui all'art.360.

Lezione 75– Primi passi verso la procedura esecutiva

(Attenzione , le note sono in calce al paragrafo)

Dunque, Caio I, chiamiamo così il cliente dell'avvocato Cicero I, ha ottenuto dal tribunale, grazie al suo bravo difensore, una sentenza che condanna Caio II a pagargli, mettiamo, centomila euro. Può dirsi soddisfatto? Diciamo che può dirsi soddisfatto solo a metà . Certo egli ha ottenuto dal tribunale una sentenza in cui gli viene riconosciuto il suo diritto. E certo in molti casi all'attore ciò può bastare : Sempronio ha fatto valere in tribunale il suo diritto a “divorziare” da Sempronia e il tribunale glielo ha riconosciuto; oppure ha fatto valere il suo diritto all'annullamento di un contratto e il tribunale glielo ha riconosciuto : con ciò egli ha raggiunto quel che era il suo traguardo. Ma questo non é il caso di Caio I: il suo traguardo, non era quello di ottenere una sentenza che gli riconoscesse il suo diritto : il suo traguardo era, realizzare il suo diritto : realizzare cioè che quei centomila euro, che Caio II, il suo debitore, si tieni stretti, passassero dalla saccoccia di questi alla sua . Quindi egli ha ora bisogno dell'aiuto - non di un organo dello Stato che , sì, come il tribunale, ha del potere, ma un potere che si esprime solo in scritti e parole, ma – di un organo dello Stato il cui potere sa esprimersi, all'occorrenza, con il bastone e con la pistola, sa esprimersi, cioè, in una violenza fisica capace di sopraffare la disobbedienza (ai dettati della Legge) di una persona: ha bisogno, in altre parole, dell'aiuto dei carabinieri, e, quindi, ha bisogno dell'aiuto di quell'ufficiale giudiziario e di quel pubblico ministero che , l'intervento dei carabinieri, possono con immediatezza ottenere: diciamo più sinteticamente, ha bisogno dell'aiuto dell'organo esecutivo dello Stato.

Ma Caio I ha il diritto di richiedere questo aiuto a tale organo esecutivo ? Ecco l'interrogativo che l'avvocato Cicero I si pone . E la risposta a tale interrogativo egli la può trovare proprio nel primo articolo del libro terzo del codice dedicato al “Processo esecutivo”, l'art. 474. Articolo, questo, che é certamente uno dei più importanti del codice di procedura. Infatti il legislatore in esso, rivolgendosi idealmente all'organo esecutivo (e indirettamente a chi, come l'avvocato Cicero, si domanda se l'organo esecutivo accetterebbe un sua domanda di aiuto) dice : “A te, organo esecutivo, si rivolgono delle persone che, esibendoti dei documenti (chi, una sentenza, chi, un contratto, chi, una cambiale...) chiedono assistenza per realizzare il diritto, in tali

documenti, risultante : ora ti dico quali richieste devi accogliere e quali no”. E nell'articolo 474 appunto il legislatore dice - e lo dice dopo ben aver soppesato nella sua bilancia le due opposte esigenze in conflitto : quella di chi, in possesso di un documento (una sentenza, un contratto...), vorrebbe realizzare al più presto e con la minor spesa (quindi senza pagare un avvocato, senza ricorrere al tribunale...) il diritto, in tale documento, contemplato e quella di evitare di realizzare, per la fretta, non un diritto, ma...un non diritto - quali documenti, quali “titoli”, sono “esecutivi”

(alias. quali documenti, rendono così chiara l'esistenza dei diritti in essi contenuti, da giustificare il rischio di attivarsi con la forza per la loro realizzazione) . Ecco quel che recita l'articolo 474 (nelle sue parti essenziali) :

Art 474 (Titolo esecutivo) : “L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.(1)

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;(2)

2)le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. (Ommissis)”.

L'avvocato Cicero I, letto l'art. 474, conclude che la sentenza che é riuscito a ottenere dal tribunale é un titolo esecutivo (forse che l'art. 282 non dichiara che “ la sentenza di primo grado é provvisoriamente esecutiva tra le parti” ?). E baldanzoso, con tale titolo esecutivo in mano, si rivolge agli ufficiali giudiziari a che gli diano esecuzione . Amara sorpresa : l'ufficiale giudiziario gli oppone un rifiuto : “ Io non ho le conoscenze necessarie per dire se una sentenza di primo grado é, come lei, avvocato, dice, provvisoriamente esecutiva e se anche le avessi, io non sarei in grado di conoscere se é intervenuto, o no, qualche atto, che tale provvisoria esecutorietà sospende : si rivolga al cancelliere che più di me conosce il codice e, comunque, é in grado di sapere se é intervenuta, ad esempio, un'ordinanza della Corte di Appello che, ai sensi dell'art.283, la esecutorietà della sentenza ha sospeso; e se il cancelliere apporrà alla sua sentenza il così detto “Comandiamo” previsto dal comma 3 dell'art. 475, io, stia sicuro, eseguirò”. E l'ufficiale giudiziario ha ragione : infatti a lui la legge, attribuisce, sì, il dovere e la competenza per un controllo sulla validità ed efficacia del titolo esecutivo, ma solo per un controllo strettamente “formale”, che cioè si limiti a verificare l'apposizione sulla sentenza della c.d. “formula esecutiva”

(alias, il “comandiamo” di cui si é detto prima). A questo punto, potrebbe venire

spontanea la domanda: “ Ma anche se il debitore dimostra, quietanza del creditore alla mano, che, dopo la sentenza, ha pagato il debito, l'ufficiale giudiziario, solo basandosi sul fatto che il titolo esecutivo é formalmente ineccepibile, procederà all'esecuzione?”. Certo che sì ; ma ciò naturalmente non significa che il debitore rimarrà senza difese : come vedremo nel paragrafo XXVIII della Sezione II, egli potrà fare la c.d. “opposizione all'esecuzione”.

Chiarito questo, torniamo dal nostro avvocato Cicero I, il quale, fatto tesoro della lezione dataagli dall'ufficiale giudiziario, intende ora rivolgersi alla cancelleria. Sì, ma a quale cancelleria ? Ovviamente a quella presso cui é depositata la sentenza da porre in esecuzione (cancelleria del giudice di primo grado, se la sentenza non é stata appellata, cancelleria del giudice d'appello, se é stata appellata – e poco importa che il giudice d'appello abbia o no confermata la sentenza). E come chiederà l'avvocato Cicero I la “formula” (quella formula di cui all'art. 475, quella formula di cui gli ha fatto parola l'ufficiale giudiziario), oralmente o per iscritto ? Oralmente, se il processo non si é svolto in forma telematica, con una istanza scritta (depositata telematicamente in cancelleria) in caso contrario. In risposta alla sua richiesta, il cancelliere, dopo aver apposta la “formula”, gli rilascerà una copia e, si badi, una sola copia del titolo in forma esecutiva (guardi lo studioso , nella Sez.III, il doc.CIV : la freccia A si appunta sulla “autentica” del cancelliere, la freccia B, sulla “formula”). Perché una sola copia ? Per evitare il pericolo – che si presenterebbe se più copie fossero rilasciate - che il creditore ne utilizzi una per ottenere, mettì, il pignoramento di un immobile a Milano, l'altra, per ottenere, mettì, un pignoramento di altro immobile a Torino, e di conseguenza, facendo suo il ricavato dalla vendita del primo e del secondo bene pignorato, riesca a mettersi in tasca il doppio della somma, che la sentenza gli riconosceva. E' per questo che, al creditore. il cancelliere dà una sola copia del titolo in forma esecutiva (le altre copie, di cui fosse richiesto, rilasciandole, sì, ma solo come “copie della copia”), ed è per questo che , a sua volta, l'ufficiale giudiziario pretende, per procedere esecutivamente, solo e unicamente la copia in forma esecutiva e si rifiuta di procedere in base a “copie della copia” del titolo esecutivo. “Copie della copia” che, però, l'avvocato Cicero I farà bene a chiedere contestualmente al rilascio della “copia del titolo esecutivo”, in quanto, anche se non gli serviranno a promuovere atti esecutivi, potrebbero servirgli ad altri fini (al fine, ad esempio, di notificare il titolo in forma esecutiva al debitore - come vedremo subito).

Una volta ottenuta: la apposizione della “formula”, una copia autentica del titolo in forma esecutiva e le “copie della copia”, quale ulteriore passo l'avvocato Cicero I dovrà compiere ? Ovvio : quello di notificare le copie (ben s'intenda, le copie della copia) come sopra ottenute . Notificare, sì, ma a chi ? A questa domanda così risponde il

secondo comma dell'art. 479 : “ alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” – quindi, nella sua abitazione ecc. .

Notificato il titolo esecutivo, l'avvocato Cicero I potrà iniziare la procedura esecutiva (andare, ad esempio, dagli ufficiali giudiziari per chiedere il pignoramento ecc) ?.

No, il legislatore vuole che non si proceda *ex abrupto* all'esecuzione , ma che si dia tempo al debitore di eseguire spontaneamente l'obbligo a suo carico accertato (questo salvo casi eccezionali, per cui vedi l'art. 482).

Ma, per dire che si é data al debitore la possibilità di evitare la esecuzione forzata eseguendo spontaneamente , bisogna , non solo informarlo che contro di lui é stata emessa una sentenza di condanna, e che questa sentenza é subito eseguibile (il che si ottiene con la notifica della sentenza in forma esecutiva, di cui sopra abbiamo detto), ma altresì bisogna informarlo che é intenzione del creditore di subito eseguirla (se entro un dato tempo l'obbligo non sarà adempiuto): ora a quest'ultima informazione si provvede con la notifica dell'atto di precetto (vedi l'art. 480 c.1 e quanto diremo su tale atto nel paragrafo XXII della sezione II) : le notifiche, del titolo in forma esecutiva e dell'atto di precetto, sono, dunque, entrambe condizioni per poter iniziare una procedura esecutiva.

A questo punto potrebbero sorgere , nella mente di chi ci legge, i due seguenti interrogativi.

Primo : il creditore potrebbe esimersi dal notificare il titolo in forma esecutiva, qualora già avesse notificato il titolo ai fini di far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325/326 ? No, perché il titolo in forma esecutiva ha qualche cosa di più della semplice sentenza (che cosa? appunto la presenza della “formula” - però, siccome nel più sta anche il meno, é al contrario vero che la notifica della sentenza in forma esecutiva serve a far decorrere il termine breve).

Secondo (interrogativo) : si potrebbe notificare il precetto prima della notifica del titolo esecutivo ? Assolutamente, no : chi legge il precetto, per subirne appieno l'effetto intimidatorio, deve essere posto in grado di leggere contestualmente il titolo. Ecco perché il Codice, nel co.2 art. 480, nel mentre prevede (oltre al caso che il “titolo”sia notificato congiuntamente al precetto) il caso che titolo e precetto siano separatamente notificati, dà per scontato che, in tale (secondo) caso, il primo (idest, il titolo) sia notificato antecedentemente del secondo (perché dico che lo dà per scontato ? perché impone di inserire nell'atto di precetto la data di notifica del titolo).

Ho detto che il titolo e il precetto si possono notificare separatamente o contestualmente . Ma questa é una regola senza eccezioni? No, come ogni regola che si rispetti, ha la sua brava eccezione, che nel caso si ha quando il debitore sia premorto (alla notifica del titolo) : in tal ipotesi , per l'articolo 477 co 1, la notifica del titolo

deve precedere di dieci giorni quella del precetto.

Una volta notificato il titolo e l'atto di precetto, il creditore sarà pronto per dare l'input al primo atto della procedura esecutiva vera e propria ; che é : l'atto di pignoramento, se la procedura consiste nella espropriazione forzata dei beni del debitore (v. art. 491); l'accesso al luogo in cui la cosa mobile si trova, se la procedura consiste nel forzata consegna di una cosa mobile al creditore (v. art. 606) ; la notifica del preavviso del giorno in cui l'ufficiale giudiziario si presenterà per operare coattivamente , se la procedura consiste nel rilascio forzato di un immobile (vedi art. 608); l'ordinanza con cui il giudice dispone sulle modalità dell'esecuzione , se la procedura consiste nell'esecuzione forzata di un obbligo di fare o di non fare (vedi art. 612).

Ma su tutto questo ci riserviamo di dire più dettagliatamente nella Sezione seconda .

Note -

1) Perché il legislatore condiziona l'eseribilità di una procedura esecutiva, oltre che all'esistenza di un titolo, all'esistenza di un “diritto certo, liquido ed esigibile” ? Non si comprende. Forse che la certezza del diritto non la dà già l'esistenza del titolo ? Forse che la mancanza di liquidità del diritto (dove il termine “liquidità” significa , precisa quantificazione delle somme che, dal debitore, dovrebbero essere pagate e perfetta identificabilità delle cose che, dal debitore, dovrebbero essere consegnate) non rende di per sé , a prescindere da un dettato legislativo, una “impossibilità” la procedura esecutiva ? Forse che non é chiaro che un documento é eseguibile solo per i diritti in esso contemplati e forse che non é chiaro che se in un documento, messi in un atto pubblico, é scritto “ Caio I potrà esigere A solo nell'anno 2024” e Caio I vuole esigere A nel 2023, Caio I fa valere un diritto non contemplato nel contratto (anzi, negato nel contratto) ?

A me sembra di sì. Quindi io attribuirei il primo comma dell'art. 474 solo una inutile sbavatura in cui é scivolato il legislatore.

2)-Ma da quale articolo risulta quando una sentenza é esigibile ? Risulta dall'art. 337 C.P.C.

3) Riferendosi “a tale capacità del titolo esecutivo. di isolare il diritto del creditore” - sto usando le parole tratte dal “Codice di procedura civile spiegato” ed. XXI, editore Simone – la Dottrina parla di “efficacia incondizionata del titolo e.”.

Lezione 76 – Commento al processo verbale di una causa davanti al Giudice di pace.

In questa lezione ci proponiamo di dare un'idea di come si svolge una procedura davanti al Giudice di Pace, a tal fine riproducendo il verbale di una causa. Questo verbale preso come esempio, lo studioso lo troverà nella Sezione terza del libro ("Documenti dal vivo" - docc23 -30). Ma siccome tale verbale, come quasi tutti quelli scritti a mano nella fretta dell'udienza, è quasi illeggibile, di seguito ne dattilosciviamo il contenuto. In calce a questa, diciamo così, traduzione, attireremo la attenzione dello studioso su alcuni punti (indicati da frecce poste sui "documenti") che possono dare un'idea di come si svolge un processo civile: almeno un processo molto semplice qual'è quello del Giudice di Pace.

Ufficio del Giudice di Pace di Genova

Verbale di udienza

Causa civile iscritta al N. 4875/95 R.G. in data 01.11.1995

Avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale

Promossa da V...Sandra

Contro illeggibile e Assitalia s.p.a. e illeggibile convenuti

L'anno 1995, il giorno 11, del mese di novembre alle ore 09,45

Dinanzi al Giudice di Pace Dr. Oneti

Assistito dalla sottoscritta Piscitelli Cadei

Sono comparsi

Per l'attore è presente l'Avv. B.. in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

Per i convenuti nessuno compare né si è precedentemente costituito.

Il Giudice di Pace, verificata la regolarità della notifica e preso atto che uno dei convenuti Po...Riccardo è stato erroneamente indicato in atto di citazione come Pi...Riccardo ma la notifica è ugualmente realizzata in modo rituale come risulta dalla cartolina a firma Po...Riccardo, dichiara la contumacia di tutti i convenuti.

L'Avv. Ba...chiede rinviare la trattazione pendendo trattative con la Compagnia di assicurazione del sig. Ci, Soc. Assitalia.

Visto l'art. 320 c.p.c. il Giudice di Pace invita invece l'attore ad indicare i mezzi di prova di cui chiede l'assunzione. A questo punto l'Avv. B chiede l'ammissione degli incumbenti istruttori di cui all'atto di citazione.

Dato atto di ciò, il Giudice di Pace, in accoglimento dell'istanza ammette le prove per interpellato e testi sulle circostanze capitolate nell'atto di citazione ammettendo come testi il Sig. Ugo e il Sig. De Gro Marisa, altresì quale C.T.U. il Sig. Gioretti Roberto, Via Rossigni n.1, per la verifica dell'an e del quantum delle lesioni, fissando per l'espletamento degli incumbenti di cui sopra e per il giuramento del C.T.U. il giorno 11.12.1999 ore 08, 45 dando termine per la nomina del consulente di parte fino a tale udienza.

Visto l'art. 292 c.p.c. dispone la notifica a cura dell'attore, della presente ordinanza agli interpellati Cru Giovanna e Po Riccardo entro il termine dell'01/12/1995.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,30.

L.C.S.

L'Assistente giudiziario

Il giudice di pace

Carla Piscitelli

illeggibile

Successivamente il 11.12.95 è comparso il procuratore dell'attore nonché l'attore personalmente. Viene introdotto il dottor Roberto Gioretti il quale si dichiara disposto ad assumere l'incarico e giura secondo il rito: " Sono Roberto Gioretti nato il 27 - 3 - 1950 a Genova ed ivi residente con studio in via Polleri 8 int. 1, medico legale"

Roberto Giorretti

A questo punto il Giudice pone al CTU i quesiti posti usualmente dal Tribunale che il perito dichiara di ben conoscere (sull'an e sul quantum delle lesioni). Il CTU fissa per l'inizio delle operazioni il 18 - 1 - 1996 h. 17 presso il suo studio di via Polleri 8 -1 e chiede termine di 40 gg.

Dato atto di ciò il Giudice dà termine per il deposito della relazione entro il 6 marzo 1996.

L'avv. Bo nomina CTP il dottor Cesare Scaragero.

A questo punto l'avv. Bo deposita l'ordinanza che disponeva l'interpello e altresì due certificati di residenza di Ci e di Pi ai fini di dimostrare che la notifica è avvenuta al reale indirizzo . Si riserva di produrre avviso di ricevimento relativo alla notifica di Ci.

L'avv Bo esibisce atto di intimazione al teste De Gio Ettore. Si dà atto che l'intimazione così come l'interpello risultano regolarmente notificati e in termini.

A questo punto viene introdotto il teste Ugo il quale assume l'impegno come per rito e dichiara : “ Sono e mi chiamo Gianna Maria Pe coniugata anzi la prego di prendere atto che il nome di Ugo non mi appartiene in quanto sono semplicemente convivente con il sig. Ugo.

Sono nata il 24 – 6 – 195 a Genova ed ivi risiedo in Salita S. Maria di Castello. Come anzidetto convivo col sig. Ugo.

DR Al momento dell'incidente ero trasportata nel sedile posteriore dell'auto del sig. Ugo. Eravamo in fase di rallentamento per fermarsi data l'esistenza di una coda, in un tratto di strada leggermente curvilineo ma che assolutamente non poteva impedire la nostra visuale quando l'auto dell'Ugo fu tamponata da un furgone a quattro ruote.

Il tamponamento è stato particolarmente violento tanto che i vetri posteriori sono andati in frantumi e sono stati scaraventati per strada gli oggetti collocati sul lunotto.

Una volta scesa dall'auto ho potuto constatare che l'autofurgone che ci aveva tamponati a sua volta era stato tamponato.

Personalmente non ho subito danni alla persona però l'ha subiti l'Ugo”.

L.C.S. Gia Pe

L'Avv. Bo chiede fissarsi nuova udienza per l'escussione del teste De Gro (che a lui risulta non comparso per ragioni di salute).

Dato atto di ciò

Il Giudice

rinvia la causa all'11 – 3 - 96 h.8,45 per l'escussione del teste De Gro (riservandosi di verificare la giustificazione della sua omessa comparizione) e per eventuale precisazione delle conclusioni e discussione. Autorizza il ritiro del fascicolo di parte disponendo la sua restituzione per l'udienza del 11 – 3 – 96 (h.8,45) . Ricorda all'attore che deve produrre per tale udienza anche l'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'interpello al Ci.

Si dà atto che le fotografie dette come allegate nell'atto di citazione al momento non risultano nel fascicolo di parte

Oneti Luigi

Successivamente il 11.3.96 h. 8,45 sono comparsi per l'attore l'avv. Bo per il convenuto costituitosi in cancelleria con l'avv. A

Su istanza del convenuto si revoca la contumacia del convenuto.

Il procuratore del convenuto fa istanza di essere rimesso in termini giustificando il ritardo della costituzione in relazione a trattative intercorse e in considerazione che era stata comunicata dalla controparte erroneamente l'ora di udienza (9,45 anziché 8,45).

Dato atto di ciò e altresì che l'attore si rimette

Il Giudice

visto l'art. 294 ritenendo che la tardiva costituzione è imputabile al convenuto dato che questi doveva controllare in cancelleria l'effettiva data e ora dell'udienza rigetta l'istanza di rimessione.

A questo punto l'attore produce fotocopia foglio complementare dal quale risulta che la vettura Fiat Uno era di proprietà al momento del fatto di Ugo Sa.

Il procuratore dell'attore così quantifica il danno all'auto (producendo n. 2 bollettini):

A- Valore auto ante-sinistro Lit. 1500000

B- Spese immatricolazione L 600000

C- Indennità sostitutiva fermo tecnico (15 gg) L 500000

Il procuratore del convenuto aderisce alla valutazione sub A e sub B e si rimette alla

decisione equa del giudice in ordine al fermo tecnico che ritiene eccessivo per giorni.

A questo punto

Il Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore così precisa: Piaccia al Giudice di Pace previa declaratoria della colpa concorrente o esclusiva di Ci Giuseppe e/o di Pi Riccardo nella determinazione del sinistro di cui trattasi condannare Ci Giuseppe, Ci Sandro, Assitalia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Pi Giuseppe in via tra di loro solidale, alternativa o come meglio visto a risarcire al concludente i danni tutti materiali, morali e biologico subiti, il cui ammontare viene indicativamente quantificato in L. 10 milioni o in quella diversa somma risultanda sulla base delle acquisizioni processuali, in ogni caso nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito . Rivalutazione e interessi sulle somme liquidate a far data da quella del sinistro . Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.

Il convenuto così precisa: “ Voglia il Giudice di pace dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. Pi Riccardo assolvendo i Sigg.ri Ci Giuseppe e Sandro e l'Assitalia SpA da ogni domanda nei loro confronti proposta. Vinte le spese del giudizio e onorari.”

Si invitano a questo punto le parti alla discussione. Esaurita la discussione il Giudice trattiene la causa per la sentenza.

Oneti Lugi

Guarda dove si appunta la freccia 1 (in doc.24): il cancelliere sottoscrive il verbale perché ha assistito il Giudice nell'udienza e ha redatto il relativo verbale (e bada, solo il giudice e il cancelliere sottoscrivono, non le parti e i loro procuratori - co.2 art. 130) . Così sempre dovrebbe essere (per l'articolo 57) ma così quasi mai è: il cancelliere è il grande assente nelle cause civili e il verbale di solito è redatto materialmente dalle parti (sotto la direzione, naturalmente, del giudice) o dal giudice.

Ora guarda dove si appunta la freccia 2 (in doc.23): il convenuto non è comparso. Quindi il giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia (il tutto ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, 171). Val la pena di notare anche il piccolo problema che si è posto al giudice: il convenuto era stato indicato nell'atto di citazione con il nome leggermente storpiato (metti Pe anziché Pi): la citazione doveva considerarsi nulla? Il giudice, lettosì l'art. 164 ritiene di no, che quell'errore

non è tale da rendere “assolutamente incerta” l’identità del convenuto.

Freccia 3 (in doc.23): l’attore, pendendo trattative, chiede un rinvio. Il giudice oppone un rifiuto, senza spremersi troppo le meningi per motivarlo: semplicemente si richiama all’art. 320 e “ invita l’attore a indicare i mezzi di prova di cui chiede l’ammissione”. E’ chiaro che qui non ci troviamo di fronte a quella “succinta motivazione” di cui l’art.134 si accontenta per le ordinanze, ma di fronte ad una vera e propria mancanza di motivazione . Ciò determina qualche nullità? La interpretazione preferibile ritiene di no (in considerazione, da una parte, del fatto che nella dinamica di una trattazione orale non è difficile alle parti farsi spiegare dal giudice il perché di una sua decisione, dall’altra, che di regola le ordinanze possono essere “ modificate o revocate” dal giudice – v. co.2 art.177).

Freccia 4 (in doc.23): l’attore, fatto buon viso a cattivo gioco, deduce le sue prove: per testi e per interrogatorio formale. Le deduce così semplicemente, *per relationem*, facendo riferimento alla deduzione già effettuata nell’atto di citazione: “chiede l’ammissione degli incumbenti istruttori di cui all’atto di citazione”. La deduzione *per relationem* in effetti si usa nella pratica, però solo quando i capitoli di prova sono già stati dedotti nell’atto di citazione, nella comparsa di risposta o in un precedente verbale. Altrimenti l’avvocato con santa pazienza indica a verbale per esteso e compiutamente i capitoli su cui chiede la prova. Perché? Perché, se non scrivesse lui i capitoli nel verbale, li dovrebbe scrivere il giudice nella sua ordinanza (e nel processo vige la regola non scritta ma validissima: meno l’incumbente richiesto al giudice è per lui pesante, più sono le probabilità che se ne sobbarchi): infatti l’art. 102 disp. att. così recita: “ Nell’ordinanza che ammette l’interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali”.

Freccia 5 (in doc.27): il giudice si accorge che non erano stati inseriti nel fascicolo di parte alcuni documenti (delle fotografie) che nell’atto di citazione si dichiaravano invece prodotti. E giustamente di ciò fa dar atto nel verbale . Infatti se si perde un documento prima del suo inserimento nel fascicolo , la colpa si presume della parte (che dovrà pertanto sostituire la prova con altra prova), se si perde dopo il suo inserimento nel fascicolo , la colpa si presume dell’Ufficio (e il documento potrà essere “ricostruito”, ad esempio, in base ai brani che ne sono stati riportati in scritti difensivi). E come è importante stabilire se un documento è stato inserito nel “fascicolo”, così è importante stabilire quando un documento è stato inserito (cioè prodotto – dato che alla produzione dei documenti gli articoli 320 e 183 pongono dei termini di decadenza) . Ecco perché – come abbiamo già avuto occasione di vedere – il legislatore vuole che sulla copertina (melius, nel suo retro) sia contenuto oltre all’indice degli atti anche

quello dei documenti prodotti (v. co.3 art. 74 e co.4 art. 36 disp. att.) . Ecco perché, il legislatore, ancora vuole che il cancelliere “ sottoscriva l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o un documento” (art. 74 co. 4° disp. att.).

Freccia 6 (sempre in doc.27): il giudice ha autorizzato la parte al ritiro del suo fascicolo (v. l’art.169 del codice e anche l’articolo 77 disp. att. – articolo però quest’ultimo che nella pratica, così come nel caso, viene ben raramente applicato in tutta la sua macchinosità) . Ma la parte ha provveduto effettivamente al ritiro del fascicolo? Il dubbio – che ha intuitivamente un non scarso rilievo specie se, al momento in cui il giudice deve averne la disponibilità per consultarlo e prendere le sue decisioni, il fascicolo...é latitante - non viene (a star a quello che risulta dalla lettura del verbale) risolto. E invece lo doveva ; e infatti nella prassi chi ritira il fascicolo, a margine del verbale scrive: “Ritirato fascicolo – Addì (metti) 11 dicembre 1995” e sotto naturalmente ci mette la sua bella firma. E il procuratore (diligente) così come fa risultare il ritiro del fascicolo così ne fa risultare il rideposito (di solito con due righe nel verbale di udienza: “Si dà atto che l’attore rideposita ecc”).

Freccia 7 (doc.28). Sorpresa: alla terza udienza compare e si costituisce il convenuto. Di conseguenza il giudice revoca la precedente dichiarazione di contumacia . Tale revoca, a dir il vero, non è espressamente imposta dal codice (l’art. 293 tace sul punto), però rientra nella logica del sistema ed è bene quindi farla. Il convenuto (tardivamente costituitosi) “ fa istanza di essere rimesso in termini” (ai sensi dell’art. 294): sostiene che la controparte, sia pure in buona fede, lo aveva tratto in errore indicandogli una sbagliata ora d’udienza. L’attore con perfetto fair play non si oppone. Il giudice, invece, disattende l’istanza. Troppa severità? Forse, sì : forse l’omissione della costituzione dovuta al comportamento doloso o anche colposo della controparte può ritenersi dovuta a “causa non imputabile” (al contumace) – arg ex art.395 n.1.

Freccia 8 (in doc.29): l’attore (nel silenzio della controparte e nella tolleranza del giudice) produce ulteriore documentazione.

Subito dopo di ciò (quindi nella stessa udienza in cui si è esaurita l’assunzione delle prove e senza dichiarare di questa la chiusura, come vorrebbe l’art. 209, ma questo è ..un peccato veniale) “ il giudice invita le parti a precisare le conclusioni” . Solo il Giudice di Pace (v. art. 321) può permettersi tanta celerità: il tribunale (anche in composizione monocratica), secondo prassi e secondo quella che a me pare l’interpretazione migliore (dell’art. 189, a cui rinvia, per il giudice monocratico , l’art.281bis), per la precisazione delle conclusioni rinvia ad altra udienza.

Freccia 9 (doc.30) : precisate le conclusioni, il giudice invita subito alla discussione della causa (art. 321): a dir il vero, tanta celerità (auspicabile e rientrante nello spirito dell’art. 321) non sempre sussiste nella pratica.

Dopo la discussione il giudice che fa? Sì “ trattiene la causa per la sentenza” . Una sentenza che certo non emetterà subito: non vogliamo dare al giudice qualche giorno per schiarirsi le idee prima di scrivere nero sul bianco? Se si trattasse di qualche giorno (e non di qualche settimana come capita purtroppo certe volte, in spregio al severo disposto del secondo comma art. 321 che vorrebbe la sentenza depositata entro 15 giorni), certamente sì: è bene che le sentenze escano meditate dalla penna del giudice! A questo punto, il processo è finito, non però il nostro commento al verbale di trattazione. E infatti ci siamo dimenticati di attirare la tua attenzione, paziente amico studioso, su un evento che, per chi come te è alle prime armi, ha un certo interesse: la nomina del CTU (Consulente tecnico di ufficio) e del CTP (consulente tecnico di parte).

La nomina del CTU vien fatta dal giudice al termine della prima udienza (vedi freccia 4bis in doc.24): il giudice fa applicazione del vecchio art. 191 e pertanto non formula i quesiti: li formulerà all'udienza in cui assumerà il giuramento del CTU (doc.24, segui freccia 1bis). Per l'articolo 191 come novellato il giudice invece deve formulare i quesiti insieme alla nomina del CTU. Per quel che riguarda il CTP invece, nessuna innovazione. Anche oggi un giudice, così come fa il nostro bravo giudice Oneti del verbale (va a doc. 24, guarda un po' più sotto di freccia 4bis), deve dare un termine alle parti per la nomina del loro CTP al momento di nominare il CTU (vedi art.201) e queste provvedono (se vogliono), a tale nomina senza particolari formalità (di solito all'udienza, vedi freccia 1ter, in doc.25) .

Come si può facilmente calcolare, per concludere la causa di cui al sopra riportato verbale occorsero quattro mesi . Ma una causa che si conclude in 4 mesi, te lo posso assicurare giovane amico che con pazienza mi leggi, è *rarissima avis* nella nostra povera Italia: si calcola che in media occorranò a un giudice italiano 1500 giorni per portare a termine un processo. Com'è possibile, tu ti domanderai? é colpa del codice mal fatto? No, caro amico, non fanno difetto le norme, fanno difetto gli uomini (“*Faltan las cabezas*”) e per convincertene ti invitiamo a rivisitare i docc. 17, 18, 19, 20, 21, 22 .

Il doc.17 ti mostrerà un verbale di udienza di prima comparizione e trattazione: leggerai che le parti in tale udienza, che, notalo bene, è datata 8 gennaio 2008, concordemente chiedono “ concedersi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183”: una cosa di ordinaria amministrazione e tu ti aspetteresti che il giudice subito, nella stessa udienza, conceda tale termine. Nient'affatto: va a doc.22, ti apparirà il verbale (melius l'ultima parte del verbale) dell'udienza in cui il giudice accogliendo la concorde istanza delle parti concede il termine: guarda la data del verbale: 17/ 7/ 08 . E pazienza se il giudice l'8 gennaio 2008 avesse rinviato direttamente al 17.7.2008: niente di tutto

questo, il giudice rinviò prima al 8.4.2008 e in tale udienza adducendo difficoltà organizzative dell'Ufficio rinviò al 17.7.2008 . Tu dirai, può accadere anche nei migliori ordinamenti giudiziari . Certo che sì ; ma in Italia capita troppo spesso!

Sezione Seconda : **II FORMULARIO**

Avvertenza generale :Le formule e le relative annotazioni che seguono, sono state scritte pensando a un procedimento davanti al tribunale. Quindi sono, sì, utilizzabili anche per un procedimento davanti a una Corte (esclusa naturalmente quella di Cassazione) e al Giudice di Pace, ma solo....*mutatis mutandis*. In particolare poi, per

quel che riguarda il procedimento davanti al Giudice di Pace, si dovrà tenere presente che il deposito telematico degli atti di cui, in più parti del “formulario” si fa parola, in tale procedimento non é mai dovuto.

Mediazione (atti relativi ad una procedura di mediazione)

Dunque, tu, Avvocato, hai accettato la causa del cliente e hai deciso di citare la controparte davanti al Giudice.

Però l'azione che tu hai deciso di intraprendere rientra tra quelle che possono esercitarsi solo dopo esaurito il procedimento di mediazione (previsto dal D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28).

Ecco, nelle linee essenziali, gli incumbenti che allora devi adempiere-

I- Ti devi procurare uno di quei moduli che ogni Ufficio di mediazione già predispone per la compilazione della “richiesta di avvio” della procedura ad hoc. Cosa che puoi fare in due modi : o recandoti fisicamente nella sede dell'Ufficio, oppure spedendo via pec una richiesta del modulo (e per conoscere la pec dell'Ufficio come si fa ? Semplice, si clicca su “Google” “Uffici di mediazione” e nel sito che ti si apre trovi la lista degli uffici di mediazione con le relative pec).

II- Dopo aver compilato il modulo, dopo averlo fatto sottoscrivere dal cliente e dopo averlo tu stesso sottoscritto, lo devi naturalmente far pervenire all'Ufficio di mediazione-

Ma, attenzione :

I- al momento del deposito del modulo (contenente l'istanza di accesso) si deve fare un deposito pecuniario (non a mezzo marche, ma con soldi o con un bonifico) - deposito il cui ammontare ti é indicato nel modulo stesso. Di conseguenza se tu intendi depositare l'istanza tramite pec. devi prima scansionare la ricevuta del bonifico per poi allegare, il documento elettronico così risultante, alla pec.

II- al momento del deposito dell'istanza, inoltre, puoi ritenere opportuno allegare dei documenti a che il mediatore con la dovuta calma se li possa leggere : come si opera tale allegazione ? Si opera così : se presenti l'istanza recandoti all'ufficio, inserisci i documenti in una fascetta ad hoc che depositi insieme all'istanza (tale e quale, come vedremo, tu dovresti operare se depositassi il fascicolo di parte in una causa davanti al giudice); se invece spedisce l'istanza via pec, é giocoforza che i documenti li alleggi sic et simpliciter alla istanza (meglio, se accompagnati da un foglio che li elenca). E se vuoi che tali documenti se li legga solo il mediatore e non anche la controparte? In

tal caso devi far presente nel modulo che tali documenti sono “riservati” (e il modulo é compilato in modo da darti la possibilità di fare ciò facilmente).

III- A questo punto la palla passa all'Ufficio di mediazione, il quale deve farti pervenire l'avviso di convocazione (con indicati, la data dell'udienza, il nome del mediatore ecc.). Naturalmente tale avviso va comunicato anche alla controparte : chi provvederà a ciò ? Dipende dal regolamento che si é dato l'Ufficio. Se il regolamento prevede che la comunicazione alla controparte venga fatta dall'Ufficio stesso, nessun problema, Se invece prevede che la comunicazione venga fatta dalla stessa parte istante, allora tocca a te attivarti. Con una notifica dell'avviso? Nel silenzio del regolamento é meglio di sì; ma certe volte i regolamenti concedono che la comunicazione avvenga anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tieni presente che nel primo caso (il caso in cui la comunicazione é effettuata dall'Ufficio) ti potrà essere richiesta una somma aggiuntiva rispetto a quella già pagata.

IV- Mettiamo che la mediazione (come spessissimo accade) fallisca. In tal caso l'Ufficio Ti fornirà di ciò la prova con un certificato ad hoc .

II

Negoziazione assistita

Prima di agire davanti all'Autorità giudiziaria, la parte ha, in alcuni casi, l'obbligo (il cui inadempimento comporterebbe l'improcedibilità dell'azione giudiziaria da lei programmata) e, in altri, la facoltà di esperire la c.d. negoziazione assistita (prevista dagli artt. 2 e segg. D.L. n.132/2014 convertito in Legge n. 162 / 2014).

Di seguito lo studioso troverà il facsimile di un invito alla negoziazione in materia di separazione/divorzio e di un invito alla negoziazione in materia, diciamo così, generica.

Nell' improbabile ipotesi che l'invito (smentendo ogni statistica) abbia un seguito, dobbiamo rinviare lo studioso, per il reperimento delle “formule” relative alla “convenzione” e all' “accordo” a un formulario (non di procedura, ma) di diritto civile.

A

***Invito a concludere convenzione di negoziazione assistita
in materia di separazione personale e divorzio***

Eg. Signor/ Gent.ma Signora

.....

.....

Oggetto : invito a concludere una convenzione di negoziazione, assistita da avvocati ex art. 6 del D.L. n.132/2014, convertito in L. n. 162/2014.

-lo sottoscritto, Avv.....c.f.....,fax..... pec.....iscritto all'albo degli avvocati di....., con studio professionale in.....via/ piazza..... ,n.....,

- su mandato del sig.c.f..... residente in.....via/piazza.....n.....

La invito a stipulare con la assistenza di un suo legale, una convenzione che venga a impegnare Lei e la mia cliente a cercare l'accordo per una separazione (1) – accordo destinato a sostituirsi e ad avere la stessa efficacia giuridica di una separazione dichiarata dall'Autorità giudiziaria.

Nel contempo debbo avvisarLa, ai sensi dell'art. 4 Legge in oggetto, che “la Sua mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese e di quanto previsto 96 del codice di procedura civile”in un successivo procedimento giudiziale contenzioso.

La informo altresì, della possibilità di esperire, nell'ambito della procedura di negoziazione, la mediazione familiare al fine di avere l'aiuto di esperti in materia familiare per la miglior gestione della crisi dei Suoi rapporti con la mia Cliente, ciò anche nell'interesse della prole.

(Luogo e data)

(Sottoscrizione del cliente)

Io sottoscritto avv.....certifico che la sottoscrizione che precede é autentica ed é stata apposta in mia presenza dal sig..... da me previamente identificato.

(Luogo – data)

(Sottoscrizione dell'Avvocato).

Avvertenze.

Ovviamente, se la convenzione avesse ad oggetto un divorzio, una modifica delle condizioni di separazione ecc., si muterà nel corpo dell'invito quel che occorre.

L'invito non occorre che sia notificato, basta che sia spedito con racc. con ricevuta di ritorno.

B

Invito a concludere convenzione di negoziazione assistita

(in materia generica)

Eg. Sig.....

.....

Oggetto : Invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L.n. 162/2014.

- Io, sottoscritto Avv..... iscritto all'albo degli Avvocati di....., con studio professionale in.....via/piazza.....n.,...(tel.....;telefax.....; pec.....),
su mandato del Sig.....res.c.f..... in.....via/piazzan.....

- La invito a stipulare con l'assistenza di un legale una convenzione con la quale Lei e la mia Cliente, entrambi legalmente assistiti, si impegnino a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro insorta in merito.....

- La avviso altresì, ai sensi dell'art. 4 Legge in oggetto, che “ la mancata risposta al presente invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di .procedura civile”.

(Luogo – data)

(Sottoscrizione del cliente)

.....

Io sottoscritto, Avv.....certifico che la sottoscrizione che precede é autentica ed é stata apposta alla mia presenza dal sig.da me previamente identificato.

(Luogo – data)

(Sottoscrizione dell'Avvocato)

.....

Avvertenza -

Non occorre la notifica dell'invito, basta la sua spedizione per racc. con avv. ricev.

Le informative

Prima di iniziare una causa l'Avvocato deve dare al cliente tre "informative" : una relativa alla c.d. *privacy* (prevista dall'art. 13 D.L.vo 30-06-2003 n. 196), un'altra relativa alla possibilità di esperire la c.d. negoziazione assistita (informativa questa prevista dal co. 7 art. 2 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 , convertito da L. n. 162/2014), un'altra ancora relativa alla possibilità di accedere alla c.d. mediazione (informativa questa prevista dal co.3 art.4 D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28).

L'informativa relativa alla mediazione deve essere "fornita chiaramente e per iscritto", e il documento che la contiene deve "essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio".

Le altre due informative potrebbero essere date anche oralmente, però, data la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata prova della loro effettuazione, per prassi vengono date con uno scritto, che viene fatto sottoscrivere dal cliente e di cui l'avvocato si trattiene copia.

Nulla chiaramente impedisce che tutte le tre informative siano date con un unico documento scritto, anzi che tutte le tre informative siano inserite nella procura a difendere. E in effetti la prassi è questa : l'avvocato si crea un certo numero di moduli contenenti procura e informative, e di volta in volta li riempie dando una copia al cliente , una copia inserendola nel fascicolo di parte da depositare in cancelleria, un'altra copia, infine, inserendola nel fascicolo che tiene in studio.

Di seguito riportiamo la formula di un atto contenente le tre informative + la procura

A

Atto contenente informative + procura

Procura alle liti

Il/la sottoscritto/a.....nato/a
a.....il,,,,,,,,,,,,,(c.f.....) residente in
.....n.....delega a rappresentarlo/a e difenderlo/a nel procedimento
per.....nei confronti di..... dinanzi al Tribunale

di..... l'avvocato Cicero Primo del Foro di Roma (c.f.SPTGFR36P06D969M)

Il presente mandato é espressamente esteso anche al grado di appello e di cassazione, nonché al suo eventuale procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari ed incidentali.

Oltre alle facoltà di legge, conferisco all'avvocato quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, riscuotere e rilasciare quietanza, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, riassumere e proseguire il giudizio, resistere alle opposizioni di cui agli articoli 615,617,619,645 c.p.c., proporre appello anche ai sensi dell'art.83c.p.c. ultimo comma, procedere esecutivamente, rinunciare alle esecuzioni, farsi sostituire, assumendo sin d'ora per rata e valida l'opera del suddetto legale.

Dichiaro di essere informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali derivanti da detto procedimento, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere informato della possibilità/necessità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, del suo svolgimento e dei suoi benefici.

Dichiaro di essere stato edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando, con la sottoscrizione del presente atto, il rispettivo trattamento.

Eleggo domicilio in Roma (RM), Viale Alessandrino 304 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero.

La presente procura alle liti é da intendersi in calce all'atto, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Roma in data.....

(Firma del cliente)

La sottoscrizione é stata apposta in mia presenza.

Il difensore dichiara che intende ricevere le comunicazioni della cancelleria al numero di fax 06/2345167 o all'indirizzo di posta elettronica certificata.....

(Firma dell' difensore)

Avvertenza – L'atto va fatto in tre copie, tutte da far sottoscrivere al cliente.

Una copia viene data al cliente, le altre due vengono trattenute dall'Avvocato.

Vari tipi di notifica

1 - Premessa

Le principali procedure di notificazione sono le seguenti quattro:

I – La notifica mediante posta elettronica certificata (pec);

II – La notifica tramite ufficiale giudiziario (diretta o a mezzo posta) ;

III – La notifica a mezzo posta fatta dal difensore “in proprio” (cioé, facendo a meno di rivolgersi all’ufficiale giudiziario);

IV- La notifica al testimone ai sensi degli artt. 250 c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c.

V – La notifica in “forma diretta”(da avvocato ad avvocato)

Il primo tipo di notifica, quello mediante pec, di per sé é il più facile e il meno costoso ad attuarsi : basta mettersi al computer, entrare nel sito mail-pec, digitare l'indirizzo del notificando, edé fatta. Siccome, inoltre, a questo tipo di notifica tutti gli avvocati sono legittimati, sarebbe senz'altro quello da preferirsi. Però ha un grosso handicap : finora le persone fornite di indirizzo pec sono ancora molto poche, per cui molto spesso capita che tale tipo di notifica non si possa utilizzare difettando il notificando di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Quanto al tipo di notifica sub V, ne parleremo, ma diciamo subito, che é un residuo storico e per il motivo contrario a quello or ora detto per il tipo di notifica sub I : esso infatti può essere utilizzato solo quando il notificando é un avvocato : ora tutti gli avvocati hanno la pec (la debbono avere per legge !), per cui, se il notificando é un avvocato diventa ovvio attuare la notifica mediante pec (cioé preferire, al tipo di notifica su V, quello sub I).

Quanto ai metodi di notifica sub III e sub IV, va detto che, al primo, non tutti gli avvocati sono autorizzati e comunque é un po' macchinoso, e il secondo é riservato a una sola categoria di atti , le “intimazioni ai testi”.

Tenendo conto di tutto ciò, si può concludere che ad oggi il metodo di notifica più usato é ancora quello sub II : la notifica tramite ufficiale giudiziario.

E proprio di esso cominceremo a parlare. Parleremo anche dei metodi di notifica sub III, IV, V, ma il nostro suggerimento allo studioso é di saltare a piè pari (per non affaticare la testa con l'apprendimento di nozioni, inutili ai fini dell'esame e, in definitiva, poco utili anche per l'esercizio pratico della Professione) i punti in cui parleremo della notifica “fatta in proprio dall'avvocato tramite posta” (ne parleremo sub B) e in cui parleremo della notifica da avvocato ad avvocato (ne parleremo sub D).

A- Notifica tramite ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario richiesto può fare la notifica, direttamente o a mezzo posta. Del primo tipo di notifica già abbiamo parlato nella prima sezione del libro. Pertanto qui ci limiteremo a vedere come si deve procedere quando si chiede agli ufficiali giudiziari, non una notifica “diretta”, ma una notifica tramite posta (cosa, questa, frequentissima e addirittura necessaria quando la notifica va effettuata fuori del territorio di competenza del tribunale adito (cito davanti al tribunale di Arezzo una persona, che risiede a Genova).

In tal caso ti recherai sempre nei locali UNEP, però non ti limiterai a portare l'originale e le copie dell'atto da notificare, come si detto parlando della notifica “diretta”, ma dovrai altresì procurarti tante buste e tanti “ avvisi di ricevimento” quanti sono i notificandi. Le buste e gli “ avvisi di ricevimento”, nelle piccole città, sono di solito forniti dagli stessi ufficiali giudiziari ; nelle grandi città, invece, si acquistano da quei negozi di rivendita di valori bollati, che gravitano intorno al Palazzo di Giustizia. In questo secondo caso tu dovrai fare attenzione a richiedere al negoziante: busta e avviso di ricevimento per uso notifica. Infatti, le buste e gli avvisi di ricevimento ad uso notifica portano delle particolari diciture . Per prassi le buste e gli avvisi di ricevimento sono compilati dal richiedente la notifica.

A parte l'aggravio di portare il “materiale” di cui sopra (busta, avviso di ricevimento...), la procedura di una notifica a mezzo posta è praticamente simile a quella della notifica fatta direttamente dall'U.G.: dovrai prenotare (nei grandi uffici) il tuo turno, dovrai mettere il “timbro di congiunzione”, dovrai, arrivato il tuo turno, consegnare all'ufficiale giudiziario: originale e copie da notificare e, naturalmente, le buste, gli avvisi di ricevimento, la ricevuta di spedizione. L'ufficiale Giudiziario dopo avere apposto i necessari timbri sulla relata di notifica (che tu, nel tuo studio già avrai avuto la diligenza di predisporre nell'originale e nelle copie) e sulle relative “cartoline”, inserirà le copie notificande (no, naturalmente, l'originale in cui avrà dato atto della notifica a mezzo posta) nelle buste e le spedirà (le spedirà lui, e non tu). L'avviso di ricevimento arriverà poi nel tuo studio; mentre per avere l'originale di notifica dovrai essere tu a recarti nella sede degli ufficiali giudiziari

B -Procedura di notifica a mezzo posta fatta “in proprio” (cioé “saltando” l'ufficiale giudiziario) dal difensore.

E' una procedura prevista dalla L. n. 53/1994. Non tutti gli avvocati, ma solo quelli autorizzati dal Consiglio dell'Ordine (in considerazione della loro correttezza e affidabilità) vi sono ammessi e pertanto possono sostituirsi all'ufficiale giudiziario nella sua attività istituzionale di notificazione. L'avvocato come sopra autorizzato,

deve provvedere alla regolare tenuta di un registro cronologico – registro in cui dovrà con precisione annotare tutti gli estremi delle notificazioni da lui direttamente fatte.

Tanto premesso, diamo brevi cenni su questa procedura. L'avvocato "autorizzato": scrive, nell'originale e nelle copie, la relata (che é un po' diversa da quella che appare nelle notifiche tramite ufficiale giudiziario) ; si procura: una busta, una ricevuta di racc., un avviso di ricevimento ad hoc (si badi, mentre ricevuta racc, e avviso di ricevimento sono eguali a quelli della notifica fatta a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario, la busta invece è leggermente diversa da quella usata in questo tipo di notifica); compila, la ricevuta di racc., l'avviso di ricevimento e la busta (attenzione, in questa, come mittente, deve indicare l'avvocato che procede alla notifica , cioè, il suo indirizzo , e non si deve dimenticare di scollare dalla ricevuta di racc. il codice a barre e di incollarlo nella facciata della busta).

Fatto questo, all'avvocato-notificante non resta che recarsi alle poste con buste, avvisi di ricev. ecc. e naturalmente l'originale e le copie da notificare. L'ufficiale postale apporrà il suo timbro (con datario) sull'originale e le copie (il timbro sull'originale è importantissimo dato che prova la data di invio della notifica!); restituirà all'avvocato la ricevuta di racc. e procederà ad inserire le copie notificande nelle buste. Queste naturalmente vengono lasciate a mani dell'ufficiale postale, mentre l'avvocato trattiene l'originale e la ricevuta di racc. (consiglio pratico: spillare questa su quello). L'avviso di ricevimento ritornerà nello studio dell'avvocato notificante; il quale - ormai in possesso di: originale di notifica (timbrato a datario, come sopra detto), di ricevuta di racc. e di "avviso di ricevimento" - avrà con ciò stesso la prova dell'avvenuta notifica.

C -Procedura di notifica a testimone

Tale tipo di notifica (che, al contrario di quella prevista sub B, può essere espletata da un difensore senza previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine) é prevista dal 3° comma dell'art. 250 c.p.c. e dall'art.103 disp, att. c.p.c.

Ai sensi del terzo comma art.250 "l'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax".

Noi qui ci limiteremo a prendere in esame solo la prima modalità di notifica indicata nell'articolo (rinviando, per quel che riguarda la seconda, alla parte del libro dedicata al processo telematico).

Anche se la notifica di cui iniziamo a parlare avviene a mezzo posta, non occorre (al contrario di quanto detto per la notifica sub A) che tu, per effettuarla, ti munisca di

particolari buste e di particolari “avvisi di ricevimento”: basteranno le ordinarie buste semplici (ma pur sempre, per raccomandata a.r., cioè rettangolari), gli ordinari avvisi di ricevimento e le ordinarie ricevute di racc.

In pratica così devi procedere: redigi l’atto di intimazione (vedi di seguito l’esemplificazione sub D) e ne fai tante copie (oltre all’originale) quanti sono i notificandi; compili: buste, avvisi ricevimento, ricevute racc. (tante ricevute quanti sono i notificandi) ; imbusti le copie (non l’originale!); vai all’ufficio postale per spedire le raccomandate, ritirando naturalmente le ricevute di racc. (consiglio pratico: ricordarsi di spillare queste sull’originale). L’avviso di ricevimento tornerà naturalmente nel tuo studio: questo + la ricevuta di racc. + l’originale costituiranno prova dell’effettuata notifica

D- Notifica in forma diretta (da avvocato ad avvocato).

Tale tipo di notifica é prevista dall’art. 4, L. 21 gennaio 1994, n. 53 ; il quale recita:

“1- L’avvocato e il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’art.1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte:

2 – La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti”.

Quindi, la cosa va posta bene in evidenza, la notifica diretta é ammessa solo:

1) se chi procede alla notifica é un avvocato; 2) se tale avvocato é munito di procura ed é autorizzato a ciò dal suo Consiglio dell’Ordine; 3) se consegnatario della copia é un altro avvocato ;4) se quest’altro avvocato é il domiciliatario della controparte; 5) se entrambi gli avvocati sono iscritti allo stesso albo.

Tanto posto in evidenza, vediamo passo dopo passo come si svolge la procedura:

I - Primo passo: l’avvocato (notificante) predispose un originale dell’atto da notificare + tante copie quanti sono i notificandi . E’ anche opportuno che già predisponga in calce all’originale e alle copie una relazione di notifica (così come si fa quando si notifica tramite UNEP).

II - Secondo passo . L’avvocato presenta l’originale e le copie di cui sub I al proprio Consiglio dell’Ordine a che le vidimi e le dati.

III- Terzo passo: l’avvocato (notificante) si incontra col Collega (non necessariamente nel domicilio eletto) e gli consegna (personalmente! non potrebbe farsi sostituire) la

copia (o le copie) e il registro cronologico: il Collega sottoscrive per ricevuta, l'originale, e le copie e, altresì, il registro cronologico.

III – L'avvocato (notificante) applica all'originale la marca dell'importo prescritto (importo che varierà a seconda del numero dei destinatari).

D - Esempificazione di atto di intimazione a testi

Tribunale civile di Roma

Citazione a testimoniare

(in forza dell'art. 250 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.)

Signor Bianchi Alfredo

Via Giulio Cesare n.6

00143 Roma

il sottoscritto Avv. Primo Cicero, con studio in Roma Via Plinio 30, nella sua qualità di procuratore ad litem del signor Rossi Mario, in forza degli artt. 250 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.

Vi intima

- di comparire all'udienza che si terrà il giorno 06 maggio 2008 alle ore 12 e seguenti davanti al Giudice Maga nei locali soliti del Tribunale civile di Roma, posti in Roma, via Giulio Cesare 44;

- per deporre come teste nella causa promossa dal prefato sig. Rossi Mario contro la sig.ra Rosati Rosa – causa al momento pendente davanti al Tribunale civile di Roma, e distinta col n. 22365 nel registro Generale di detto Tribunale.

E contestualmente Vi rappresenta che:

- la presente intimazione avviene in forza di Ordinanza emessa il 05.12.07 dal prefato Giudice Dott. Maga;

- per la Legge il teste intimato che senza giustificato motivo non compare è passibile di una condanna al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a euro 100 e non superiore a euro 100.

Roma 05.04.2008

(Avv. Cicero Primo)

V

Iscrizione a ruolo

Noi di seguito ci limiteremo a considerare solo le tre seguenti modalità di iscrizione a ruolo: I- l'iscrizione davanti al tribunale senza deposito telematico, II l'iscrizione davanti al tribunale con deposito telematico; III- l'iscrizione davanti al Giudice di Pace.

Cominciamo a parlare del primo tipo di iscrizione.

I- Iscrizione davanti al tribunale senza deposito telematico

Che deve fare l'avvocato che ha scelto di iscrivere a ruolo senza deposito telematico ? Deve fare le seguenti quattro operazioni: A- provvedere al pagamento del contributo unificato e dei “diritti di cancelleria”; B - comporre la nota di iscrizione a ruolo; C- comporre il fascicolo di parte; D- andare in cancelleria per fare i depositi dovuti (che in seguito specificheremo). Vediamo come si svolgono queste quattro operazioni.

IA - Prima operazione : pagamento del “contributo unificato” e dei diritti di cancelleria.

Il “contributo unificato” e i “diritti di cancelleria” sono due tributi di cui lo Stato grava chi si rivolge a lui per ottenere la sua Giustizia (per ricompensarsi delle spese che deve sostenere per amministrarla).

L'importo del tributo-“Diritti di cancelleria” non cambia, qualunque sia il valore della causa (attualmente é di € 27, ma naturalmente lo Stato ne varia di tanto in tanto l'ammontare) . L'importo dell'altro tributo, il c.d. “contributo unificato”, invece cambia col cambiare del valore della causa (valore della causa che va determinato in base ai criteri dati dal Codice ai fini di individuare la competenza del giudice – artt. 10ss). Una apposita “tabella” (facilmente reperibile in internet) permette di stabilire, saputo il valore della causa, l'importo del “contributo” da pagare.

Stabilito l'importo dei due tributi , bisogna..... pagarli.

Il pagamento dei “Diritti di cancelleria” avviene molto semplicemente acquistando una marca lottomatica (da uno di quei rivenditori di valori bollati che gravitano intorno a Palazzo di Giustizia).

Per il pagamento del “Contributo”, sono invece previste tre modalità. Però le più usate

sono solo due : il pagamento mediante l'acquisto di una marca lottomatica (corrispondente all'importo della imposta) e il pagamento tramite il modulo F23.

Chiaro che il metodo più spiccio, e quindi più usato, per pagare i due tributi é quello di comprare (insieme) le due marche lottomatiche: quella relativa ai “diritti di cancelleria” e quella relativa al “contributo unificato”.

IB -Redazione della nota di iscrizione a ruolo

Per redigere la “nota” occorre prima di tutto procurarsi un “redattore”. Che cos'è un redattore ? E' un quid che, se attivato cliccandoci sopra (e infatti si presenta come una delle tante icone senza dubbio già presenti nel tuo computer), ti squaderna sotto gli occhi una serie di pagine contenenti tante caselle da riempire e soprattutto ti guida nel riempirle (nel senso che, se ti dimentichi di riempire una casella, non ti fa andare avanti e...impazzisci per sapere il perché di ciò, finché finalmente non rimedi alla tua dimenticanza). Di redattori ne esistono di più tipi, il più usato è il redattore *easy nota*. Come te ne puoi procurare uno ? Semplicissimo : accendi il tuo computer, va in Google, clicchi, metti, *easy nota*, e, nel sito che ti si apre, acquisisci (di solito gratis) il redattore (clicchi sulle parole magiche “acquisto” o simili e tale click farà apparire sulla schermata del tuo computer l'icona corrispondente al redattore).

Una volta acquisito il redattore, che devi fare? Lo devi usare seguendo le istruzioni che troverai nella sezione quarta del libro.

Compilata con l'aiuto del redattore la nota di iscrizione a ruolo..... la stampi (attivando la operazione ad hoc nel tuo computer) .

IC- Formazione del fascicolo di parte

Per formare il fascicolo di parte non hai che da seguire le istruzioni risultanti dall'art. 74 disp. attuazione .

Il terzo comma dell'art 74 ti dice che “sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio”; e il terzo comma dell ' art. 36 ne integra il dettato avvertendoti che “ sulla copertina di ogni fascicolo (d'ufficio) sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto”. Tu – non potendo ancora conoscere il giudice incaricato – ti limiterai ad indicare : l'ufficio, le parti, i loro difensori, l'oggetto.

Il primo e il secondo comma dell'art. 74 ti dicono che “*Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.- Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze*”.

Tu, lasciandoti guidare, oltre che dall'art. 74 (che é un po' pasticciato), anche dagli artt. 165 e 166 del Codice, nella “sezione” riservata agli atti, inserirai, se sei attore,

l'originale della citazione (ma, per il caso che questo non sia disponibile in quanto l'atto, dovendo essere notificato a due o più convenuti, non é stato ancora restituito dall'ufficiale giudiziario, inserirai al suo posto una semplice copia – vedi meglio quanto detto nella sez. I, par.3) + la procura (che però spesso é messa a margine o in calce all'atto di citazione); se sei convenuto, la comparsa di risposta + la copia notificata dell'atto di citazione + la procura (che però spesso é messa a margine o in calce dell'atto di citazione o della comparsa). Fatto questo, nella “sezione” riservata ai documenti ovviamente inserirai “ i documenti offerti in comunicazione” (art.165).

A questo punto tu domanderai : ma come costruisco le “sezioni”, di cui l'articolo 74 fa parola ? Le puoi costruire in qualsiasi maniera (al limite, prendendo due fogli protocolli e scrivendo, in uno, “Atti” e, nell'altro, “Documenti” e inserendo in ciascuno di essi ciò che gli compete).

Scritto quel che di dovere sulla copertina e create le “sezioni”, un'ultima cosa ti resta da fare per completare il fascicolo : redigere lo “indice” di cui si parla nell'ultimo comma dell'art. 74 e inserirlo (meglio, fissarlo) nel fascicolo di parte,

ID-Effettuazione dei depositi dovuti in cancelleria

Fatto quanto detto sub A, B, C tu dovrai recarti in Tribunale, nella cancelleria “Ruolo generale”, e lì depositare : il fascicolo di parte + le marche lottomatiche usate (eventualmente) per il pagamento dei “diritti di cancelleria” e del “contributo + la nota di iscrizione a ruolo + (se sei attore) una copia dell'atto di citazione o (se sei convenuto) una copia della comparsa di risposta (la copia dell'atto di citazione e della comparsa saranno inserite dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio : é per questo che tu dovrai presentarle , “sciolte”, cioè non inserite nel tuo fascicolo di parte , al contrario dell'originale dell'atto di citazione e della comparsa che, come detto sub IC, vanno, nel fascicolo di parte, inseriti). Tieni infine presente che ti può essere utile integrare quanto detto in questo paragrafo con quanto detto nel paragrafo 3 della sezione prima.

II- Iscrizione a ruolo davanti al tribunale con deposito telematico

In tal caso si dovranno compiere le seguenti operazioni.

IIA- Pagamento del contributo unificato e acquisizione della marca di cancelleria.

Sul punto si rinvia a quanto detto più sopra sub IA parlando dell'iscrizione senza deposito telematico

IIB- Compilazione della nota di iscrizione e deposito degli atti che, per l'art. 74 disp. att., dovrebbero essere inseriti nel fascicolo di parte. Sul punto si rinvia a quanto detto nella sezione quarta (dedicata al processo telematico).

III. Iscrizione a ruolo davanti al Giudice di Pace

Per iscrivere a ruolo una causa davanti al Giudice di Pace dovrai:

IIIA- Acquisire la marca di cancelleria e pagare il contributo unificato. Così come si é detto sopra sub IA, parlando dell'iscrizione senza deposito telematico davanti al tribunale.

IIIB- Compilare la nota di iscrizione a ruolo , come detto sub IB.

IIIC- Comporre (però questa é operazione facoltativa , come dirò subito) il fascicolo di parte. Per il che sei rinviato a quanto detto sopra sub IC, a proposito dell'iscrizione senza deposito telematico . Devi però tenere presente che, nella costituzione davanti al Giudice di Pace, gli atti e i documenti a rigore non si é costretti a fascicolarli : potresti (ma non é opportuno farlo) consegnarli sciolti al cancelliere. (v. co. 1 art. 319 e co. 5 art, 320.).

IIID- Depositare la nota di iscrizione + (eventuali) marche lottomatiche + l'originale dell'atto di citazione e la procura (se attore) oppure l'originale della comparsa + la copia notificata dell'atto di citazione e la procura (se convenuto) + i documenti, che si offrono in comunicazione. Come già detto non occorre fascicolare gli atti e i documenti; però é meglio fascicolarli. Come risulta dal primo comma art. 319, non occorre fare il deposito in cancelleria : si potrebbero presentare gli atti (i documenti , eccetera) direttamente al giudice ; però é senz'altro meglio depositarli in cancelleria. (E, infatti, presentare gli atti e i documenti davanti al giudice , in pratica non ti eviterebbe l'accesso alla cancelleria : in questa dovresti comunque recarti per dire che vuoi comparire davanti a un giudice ; e allora, perché complicarsi la vita ?).

VI

Costituzione senza iscrizione a ruolo.

Quando si ha una costituzione senza iscrizione a ruolo? Semplice : si ha, quando già un'altra parte ha pensato di costituirsi prima di noi, facendosi così necessariamente carico della iscrizione a ruolo

Per semplicità qui ci limiteremmo a prendere in considerazione solo due ipotesi : quella di una costituzione senza deposito telematico e quella di una costituzione con deposito telematico.

A- Costituzione senza deposito telematico.

In caso di costituzione senza “iscrizione” naturalmente si saltano gli incumbenti che noi nel precedente paragrafo V (dedicato all'iscrizione a ruolo) abbiamo detti sub IA e sub IB : insomma niente pagamento di contributo unificato, niente pagamento di “diritti di cancelleria” e soprattutto niente compilazione di nota di iscrizione. Si deve solo preoccuparsi di compilare il fascicolo di parte (per il che si rinvia a quanto detto nel paragrafo V, sub IC). Compilato il fascicolo di parte occorre, naturalmente, depositarlo insieme alla copia dell'atto di citazione o della comparsa di risposta, secondo i casi. Tale deposito può essere fatto sia in cancelleria sia davanti al giudice. In questa seconda ipotesi occorrerà consegnare, quanto detto or ora, al giudice (che dovrebbe controllare la regolarità della costituzione ma...ben volentieri se ne esime) e si metterà a verbale : “E' comparso l'avv. Cicero II il quale si costituisce per Bianchi Rosa parte interveniente (o convenuta o attrice o chiamata in causa , secondo i casi) depositando il fascicolo di parte con inserita la procura e l'atto di intervento (o, secondo i casi , la comparsa di risposta, l'atto di citazione...). L'avvocato Cicero II insiste nelle richieste e istanze di cui all'atto depositato”. Si deve scrivere anche che il giudice, controllata la regolarità della costituzione, la ammette? No, non occorre.

B- Costituzione con deposito telematico

Così come nell'ipotesi sub A, anche in questa ipotesi di costituzione, niente contributo, niente “diritti di cancelleria” e niente nota di iscrizione : si deve provvedere solo a depositare telematicamente, oltre ai documenti offerti in comunicazione, gli atti di cui all'art. 74 disp. att. e cioè : se si é attori , l'originale dell'atto di citazione e la procura, se si é convenuti (o intervenienti ...), la comparsa e la procura.

Deve essere depositata copia (destinata all'ufficio) dell'atto? Chiaramente , no.

Per come deve praticamente effettuarsi il deposito telematico si rinvia alla Sezione IV.

VII

Richiesta copie

Nella pratica del Foro tu sentirai parlare di “copie semplici” e di copie “autentiche”.

Quindi devi sapere che : autentiche sono le copie che fanno piena prova della loro conformità all'originale fino a querela di falso . Semplici o ad “uso studio” sono le altre. E' chiaro che se dovrai notificare a un terzo un atto del processo (un verbale, una sentenza....) tu , in mancanza dell'originale, dovrai procurarti una sua copia autentica. Se, invece, vorrai studiare nella tranquillità del tuo studio quel che hanno scritto il giudice o la controparte in un loro atto, ti basterà procurarti , di tale atto, una copia semplice (o a “uso studio”).

Orbene la procedura, per ottenere una copia (semplice o autentica, poco importa) di un atto depositato in cancelleria, cambia a seconda che il processo sia gestito telematicamente o no

Noi qui esamineremo, per prima, l'ipotesi che il processo non sia gestito telematicamente (processo davanti al giudice di pace, processo per un “divorzio”, per un sequestro) e, poi, esamineremo l'ipotesi che il processo invece sia telematicamente gestito.

A-Processo non gestito telematicamente

Se si tratta di ottenere una copia semplice, nessun problema : si va nella cancelleria in cui é depositato l'atto, si dice che si vorrebbe avere una copia dell'atto tal dei tali e il cancelliere ci dà l'atto (anzi, molto spesso, tutto il fascicolo che contiene l'atto) a che noi si vada a farne fotocopia nella prima macchina fotocopiatrice, che troviamo libera. Almeno così accade nei medi-piccoli uffici in cui si lavora sulla fiducia. Musica diversa, quando tu chiedi le copie in un grande ufficio (in Corte di Cassazione, in Corte di Appello, negli uffici giudiziari delle grandi città, come Roma, come Milano....). In tal caso il cancelliere provvede lui a fare le fotocopie e ti chiede il loro pagamento (che avverrà tramite marche, che dovrai procurarti da una rivendita di valori bollati) in base a una tariffa che varia a seconda delle copie richieste.

Senza dubbio dovrai pagare (sempre con marche) le copie, quando le chiederai “in forma autentica” .

B- Processo gestito telematicamente

In questa ipotesi tutto si semplifica. Tanto per cominciare, ti viene risparmiato il viaggio a Palazzo di Giustizia : la copia la chiedi comodamente seduto davanti al tuo computer. In secondo luogo, non paghi nulla. Bada bene : anche se ti occorre una copia autentica (questo per la semplice ragione che, come vedremo, nel processo telematico, l'autentica la fa l'avvocato).

Per ottenere tutto questo però occorre seguir alcune regole procedurali, per cui ti rimando alla sezione IV.

VIII

Notifica di un'ordinanza inserita a verbale

Premessa - Come si notifica un'ordinanza inserita a verbale ? Naturalmente ordinandone in cancelleria copie autentiche e provvedendo alla loro notifica. Se non che, tali copie autentiche, vengono nella pratica preparate dall'avvocato e quindi egli deve sapere come fare ciò.

A tale proposito bisogna tenere conto che, la notifica di un documento in cui semplicemente fossero riprodotte le parole dell'ordinanza nuda e cruda, non servirebbe allo scopo di informare il notificando sul contenuto dell'ordinanza stessa. In che data é stata emessa ? nel corso di quale causa ? Tutto questo non risulterebbe, dato che, la data viene posta all'inizio del verbale della particolare udienza in cui l'ordinanza é stata emessa, e, gli elementi atti ad individuare la causa , vengono indicati addirittura solo all'inizio del verbale di trattazione (per intenderci, quello redatto all'udienza di prima comparizione).

Ciò significa che, per formare la copia autentica, si dovrà copiare l'inizio del verbale di trattazione (in cui sono indicati gli elementi atti ad individuare la causa), omettere il residuo fino all'inizio del verbale della particolare udienza nel corso della quale l'ordinanza é stata emessa, copiare le prime righe di questo (di modo che da ciò risulti la data dell'ordinanza) e poi ancora omettere il residuo fino alle parole in cui inizia l'ordinanza stessa. Se poi il contenuto di questa deve determinarsi *per relationem*, cioè dal contenuto dell'istanza accolta, naturalmente bisognerà ricopiare a partire dalle parole in cui tale istanza inizia.

Un'idea del risultato, che così si dovrebbe ottenere, la dovrebbe dare l'esempio sotto esteso.

Tanto premesso, vediamo come praticamente si opera nell'ambito di un processo non telematico e nell'ambito di un processo telematico.

A - Processo non telematico

Si fa la fotocopia della prima pagina del verbale di trattazione, e in fondo a questa si scrive a mano un bel OMISSIS, si fa la fotocopia della pagina (o delle pagine) del verbale relativo alla particolare udienza in cui é stata emessa l'ordinanza (compresa naturalmente la sottoscrizione del giudice) e si mette, in fondo, un altro bel OMISSIS. La dichiarazione di autentica apparirà in altro foglio che sarà connesso (con una

spillatrice?) ai fogli contenenti la copia dell'ordinanza, come sopra composta.

B- Processo telematico.

Nel caso di processo telematico la cosa più sbrigativa é estrarre copia di tutto il verbale e poi “lavorarlo” come detto nella premessa.

Per come riuscire a fare ciò si rinvia alla Sez. IV .

Esempio di ordinanza da notificare

Tribunale di Genova

verbale nella causa

Giobatta Parodi – attore

avv. Cicero primo

contro

Bianchi Antonio – convenuto

avv. Cicero secondo

(omissis)

Il 6 giugno 2009 sono comparsi, per l'attore, l'avv. Cicero I, e, per il convenuto, l'avv. Cicero II

(omissis)

L'avv. Cicero I insta a che sia ordinato al convenuto di esibire il rogito notaio Oneto in data 14 maggio 1956 portante il numero di registro 3141. L'avv. Cicero II si oppone. Il Giudice dato atto di ciò, visto l'art. 210 c.p.c., ordina al convenuto Bianchi Antonio di esibire depositandolo in cancelleria entro il 6 luglio 2009 il rogito in oggetto

(omissis)

F.to Il Giudice Dott. Segalerba

F.to Il cancelliere

E' copia autentica

(Firma e timbro di cancelleria)

IX- Pagamento imposta di registro

Abbiamo visto (parlando della iscrizione a ruolo) che lo Stato chiede un tributo a chi postula la Sua Giustizia. Ma tale tributo non basta allo Stato per compensare le spese di cui é onerato. Per cui Egli profitta, per cosí dire, del momento in cui, concludendo un giudizio, con un Suo provvedimento (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un'ordinanza...) attribuisce o riconosce un bene a una parte, per pretendere il pagamento di una imposta. Imposta il cui ammontare varia secondo diversi criteri: quello, ad esempio, dell'autorit  che ha emesso il provvedimento (cosa per cui, ad esempio, una sentenza del Giudice di Pace, portante il riconoscimento al diritto di mille euro, potrebbe andare esente da imposta, mentre una sentenza del tribunale, ancorch  portante anch'essa il riconoscimento del diritto a mille euro, potrebbe invece essere, da imposta, gravata), o, per fare un altro esempio, quello della fonte del bene , dal provvedimento giudiziario assegnato o riconosciuto (per cui, ad esempio, Tizio I, a cui la sentenza ha riconosciuto il diritto a centomila a titolo di rimborso del prezzo pagato nel contesto di una compravendita poi risolta, metti, per inadempimento, potrebbe essere gravato da una minore imposta di Tizio II, a cui la sentenza ha riconosciuto il diritto a centomila a titolo di rimborso di eguale somma data a mutuo).

Non   detto, poi, che tutti i provvedimenti (conclusivi di un giudizio) siano gravati da imposta; alcuni non lo sono, ad esempio non lo   il provvedimento che convalida una licenza per finita locazione o uno sfratto (art. 663).

Lo studioso, a questo punto, comincer  a comprendere che la normativa disciplinante l'imposta sugli atti giudiziari costituisce un tale groviglio, che, capirci qualche cosa, veramente non   facile ; ed infatti quasi tutti gli avvocati, rinunciando a capirci alcunch , si rimettono....alla discrezione dell'ufficio tributario competente – che   l'ufficio “Atti giudiziari”, nel cui distretto ha sede l'autorit  giudiziaria che ha emesso il provvedimento (da eventualmente gravare di imposta).

In pratica le cose vanno cos . Il cancelliere, una volta che il provvedimento giudiziario   stato pubblicato, in tempi brevissimi fa pervenire, all'Ufficio-Atti giudiziari, dell'Agence delle Entrate, una sua copia autentica. L'ufficio-Atti giudiziari, a sua volta, e anche lui in tempi brevissimi, liquida l'ammontare dell'imposta (se questa   dovuta). L'avvocato – lasciato passare un po' di tempo

(diciamo, una decina di giorni , dalla pubblicazione del provvedimento) per permettere al cancelliere e all'Ufficio di assolvere ai loro incombeni - visita un sito ad hoc, facilmente reperibile in internet, dando (digitandoli sul computer) alla “macchina” gli elementi (numero di r.g., nome delle parti...), necessari per

l'individuazione del provvedimento, che lo interessa, e così viene a sapere se e quanto di imposta di registro deve pagare. Saputolo, in teoria, egli potrebbe anche impugnare l'atto fiscale liquidatorio. In pratica, va a procurarsi (da una banca, da un ufficio postale....) un modulo F23, paga quel che gli é stato imposto di pagare e, poi, fa pervenire la ricevuta del F23 all'Ufficio (come ? ma naturalmente digitando qualche cosa sul computer !).

Obbligati al pagamento dell'imposta sono, solidalmente, tutte le parti processuali. Di solito, però, a pagare é la parte vittoriosa ; la quale, naturalmente, poi, come ogni condebitore solidale che ha pagato tutto il debito comune (art.1299 C.C.), potrà ripetere dagli altri condebitori la loro quota (e la quota della parte soccombente sarà pari al cento per cento, se il giudice l'avrà condannata al rimborso del cento per cento delle spese processuali).

E se nessuno paga spontaneamente ? Allora si fa vivo il Fisco notificando a tutte le parti il c.d. “avviso bonario”, in cui invita a pagare l'imposta liquidata (aumentata di qualche cosina, per interessi e spese di notifica) entro sessanta giorni a pena di sanzioni.

Chiaro però che é stupido aspettare la notifica dell' “avviso”: dal momento che si deve pagare, é meglio pagare subito. Tanto più che lo Stato (callidamente) subordina al pagamento dell'imposta la possibilità della parte di avere copia degli atti esistenti nel fascicolo processuale.

Leggendo ciò, immagino che tu, caro studioso, insorgerai indignato : ma come, se la parte soccombente ha bisogno di copia della sentenza per iscrivere a ruolo l'appello, e non ha i soldi per pagare l'imposta, deve rassegnarsi a subire una sentenza ingiusta ? ma come, se la parte vittoriosa ha bisogno della copia della sentenza (in forma esecutiva) per riscuotere il credito che il giudice le ha riconosciuto, deve , a tale riscossione, rinunciare, se non ha i soldi per pagare l'imposta ?! è assurdo! e doppiamente assurdo, nei casi in cui così si crea un giro vizioso : se la parte non paga l'imposta non può riscuotere il credito , se non riscuote il credito non é in grado di pagare l'imposta ! Calma, mio caro giovane studioso, fino a tal punto il Fisco non giunge : auspice la Corte Costituzionale, alla regola anzidetta (la regola che vuole subordinato alla registrazione del provvedimento giurisdizionale il rilascio di copie) il Fisco fa una provvida eccezione, consentendo alla cancelleria di rilasciare alle parti quelle copie, che loro servono per procedere esecutivamente o per la prosecuzione del giudizio. E questa, a dir il vero, non é l'unica eccezione a tale regola, ma per un

approfondimento, data la natura della presente opera, debbo rinviarti, caro studioso, a un...buon testo di diritto tributario.

Mi rendo conto, però, che non posso chiudere l'argomento senza riportarti quello che é l'articolo fondamentale in *subiecta materia*, cioè l'art. 37 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale recita :

“Atti dell'autorità giudiziaria – Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui é parte l'amministrazione dello Stato.

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta”.

X

Atto di citazione

Tribunale civile di Roma

Atto di citazione

Il sig. Rossi Mario nato a Genova il 08.05.70, res .in Roma, via Genova n.3, c.f.....elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio sempre in Roma, via

Alessandrino, 304, presso e nello studio dell'Avv. Cicero Claudio, c.f. che lo rappresenta e difende per delega in calce al presente atto, e che dichiara di avere per numero di fax.

Premesso:

A - che il 15 maggio 2009 alle ore 18 circa in Roma, corso Italia, la Fiat 500 tg. 681725 di proprietà dell'esponente veniva violentemente tamponata dalla Fiat. 7845329 condotta e di proprietà del sig. Bianchi Luigi;

B- che dall'incidente all'esponente derivavano gravi danni alla persona (come da allegata documentazione medica e ospedaliera) e alle proprie cose (come da allegato preventivo dell'autocarrozzeria);

C- che le modalità dell'incidente : l'urto avvenuto nella parte posteriore della Fiat dell'esponente, l'essere stato l'arresto di questa tutt'altro che repentino, rendono evidente la colpa esclusiva del tamponante , sig. Bianchi;

D - che vane sono risultate le richieste e i tentativi di bonario componimento, anche con la Compagnia "Secura II" che copre le responsabilità civili della Fiat investitrice (raccomandata ricevuta il 20 giugno 2009);

*- tutto ciò premesso e ritenuto, l'esponente
cita*

1) la "Secura II S.p.A." con sede in Roma via Giulio Cesare 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2) il sig. Bianchi Luigi res. in Roma, via Nomentana 87,

- a comparire davanti al davanti al Tribunale civile di Roma in composizione monocratica, locali di sue solite sedute, Giudice designando ai sensi dell'art.168bis c.p.c., per l'udienza del 18 febbraio 2010 ore di rito;

- con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e nel termine di venti giorni prima dell'udienza come sopra indicata, ovvero di dieci giorni prima , in caso di abbreviazione dei termini: e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c

- per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

“Piaccia al Tribunale ill.mo dichiarare che l’incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. Bianchi Luigi e , per l’effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento, a favore del conchiudente, di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non , alla persone e alle cose, nella somma che sarà determinata in corso di causa ovvero in separata sede, computata una congrua rivalutazione , aggiunti gli interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell’effettivo soddisfo ; vittoria nelle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell’art. 93 c.p.c. a favore dell’Avv. Cicero Claudio quale procuratore antistatario.

Si allegano al presente atto:

- 1)informativa ai sensi art. 4, 3° comma d.lgs.n. 28/2010-04-01(c.d informativa sulla mediazione);*
- 2) lettera racc. con avviso di ricev. diretta,in data..., alla “Secura Il S.p.A.”;*
- 3) preventivo dell’Autocarrozzeria Luce ;*
- 4)cartella clinica dell’Ospedale San Carlo .*

Ci si riserva, occorrendo, di dedurre per interpello e testi le circostanze di cui in narrativa, premessa la locuzione “ E’ vero che...”.

Si indicano a testi :

Sig. Verdi Mario res. in Roma via San Francesco 1 ;

Sig. Verdi Luigi res. in Roma via Ariosto 1.

Con riserva di altro dedurre e produrre.

Si dichiara, ai sensi dell’art. 9, 5° comma, l. 488/99, che il valore della causa non è superiore a novantamila euro e che pertanto il contributo unificato è pari ad euro.....

15 . 09.10

(Firma dell’avv. Cicero Claudio)

Al sig. Presidente del Tribunale di Roma

Il sottoscritto proc. Cicero Claudio nella qualità ; poiché la causa richiede pronta spedizione dato che.....

Chiede

a V.S. di abbreviare il termine di comparizione alla metà.

Roma 16.09.10

(Firma dell'avv. Cicero Claudio)

Il Presidente letta la citazione e l'istanza che precede, ritenuto che la causa richiede pronta spedizione, dato che.....

Visto l'art. 163bis riduce il termine di comparizione alla metà.

Roma 17.09.10

(Firma del presidente)

Relata di notifica

Richiesto dall'avv. Cicero Claudio nella qualità;

io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Roma ho notificato copia conforme del sujesteso atto a "La Secura S.p.A." e a Bianchi Luigi.

Quanto a "La Secura S.p.A." in persona del suo legale rappresentante pro tempore recandomi nella sua sede di Roma via G. cesare 1 e ivi consegnandone copia a.....

Quanto a Bianchi Luigi recandomi nella sua res. in Roma via Nomentana 87 e ivi consegnandone copia a.....

Avvertenze :

Premessa : Le "avvertenze" che seguono si riferiscono solo al caso, a tutt'oggi normale, di notifica fatta dall'ufficiale giudiziario mediante consegna di copia cartacea (quindi, in particolare, si fa salvo quanto detto in successivo paragrafo per il caso di notifica mediante posta elettronica certificata).

Tanto premesso, possiamo passare alle avvertenze.

1) Nel redigere l'atto occorre già predisporre la relazione di notifica (art.148) e, se la si intende presentare (dato che é chiaramente un *optional*), l'istanza per l'abbreviazione dei termini (co.2 art. 163bis).

Predisposizione della relazione. Questa chiaramente é compito dell'ufficiale giudiziario ; tuttavia, come già detto nella Sez.I, la predispone in parte l'avvocato, al fine di facilitare l'ufficiale giudiziario a reperire gli elementi necessari per la effettuazione della notifica (nome di chi postula la notifica, nomi e indirizzi dei destinatari della notifica, se la notifica va fatta per posta o no....).

Da tenere presente, quando i notificandi sono due o più di due, che, nella copia che viene consegnata a un notificando viene omessa quella parte di relazione che riguarda l'altro o gli altri notificandi. Esempio, metti che si debba notificare a Primus e a Secundus. Nell'originale (in sintesi) ci sarà scritto : “Io ufficiale giudiziario ho notificato a Primus e a Secundus. Quanto a Primus recandomi in via Roma e consegnandone copia ecc.....Quanto a Secundus recandomi in via Garibaldi e consegnandone copia ecc.”. Invece , nella copia consegnata a Primus, apparirà solo “ lo uff. giudiz. ho notificato a Primus e a Secundus. Quanto a Primus recandomi in via Roma e consegnandone copia a ecc” . Si ometterà cioè ogni riferimento alle modalità della notifica fatta a Secundus. Viceversa, nella copia rilasciata a Secundus, si ometterà di dire le modalità della notifica fatta a Primus.

Istanza per l'abbreviazione dei termini. Può essere sia orale che scritta, ma é preferibile che sia scritta (e molto stringata).

In ogni caso bisogna lasciare uno spazio tra la fine dell'atto e l'inizio della relata di notifica, di modo che in tale spazio il presidente possa scrivere il suo decreto. E attenzione! tenere presente che questo decreto deve risultare scritto sia nell'originale che nelle copie.

2 – Quante copie dell'atto occorre fare ? Quante ne occorrono per la notifica e la costituzione in giudizio.

A questo punto tu mi domandi, ma quante copie occorrono per la notifica e la costituzione in giudizio ? Ti rispondo : se tieni conto : che l'atto va notificato mediante consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di una copia a ogni parte convenuta (art. 163 u.c., 137 c.2.); che l'ufficiale giudiziario dovrà (art. 149 co.2) “certificare l'eseguita notificazione” mediante relazione apposta (oltre che in calce alla copia da consegnare al notificando) in calce all' “originale” (quell' “originale” che, per il disposto del c.1 art.165, dovrai depositare in cancelleria , inserito nel fascicolo di parte); che al momento della costituzione tu dovrai far avere al cancelliere una copia dell'atto di citazione (art. 168 c.p.c. , art. 73 disp.att.) ; ebbene, se tieni conto di tutto questo, il calcolo é presto fatto : tu dovrai fare dell'atto di citazione tante copie quanti sono i convenuti + 1 (la copia considerata “originale”, in quanto destinata a contenere la relazione dell’ufficiale giudiziario integrale – integrale nel senso che se, ad esempio, sono due i convenuti, Tizio e Caio, é destinata a contenere sia la relata di notifica fatta a Tizio sia la relata di notifica fatta a Caio - e come tale é destinata a essere inserita nel fascicolo di parte); e a queste copie (che dovrai consegnare all'uff. giudiziario al

momento di chiedergli la notifica) dovrai aggiungere ancora 1 copia, da dare al cancelliere al momento della costituzione in giudizio (a che la inserisca nel fascicolo d'ufficio – art.168) + 1 copia (da tenere in studio come promemoria).

3 – Sia l'originale che le copie debbono essere sottoscritte dal difensore (art. 125 co.1).

4 – Puoi redigere la procura sia in atto separato (art.83 co 3 ultima parte), sia a margine o in calce della copia destinata a diventare l' "originale" - tanto meglio se la redigi in calce (ma prima naturalmente dello spazio riservato alla relata di notifica): così facendo infatti rendi indiscutibile il suo rilascio prima della costituzione in giudizio (quella costituzione in giudizio, che costituisce il termine ultimo per il rilascio di una procura, che renda valido l'atto introduttivo del giudizio e la sua notifica – vedi co. 2 art. 125).

Se la procura é redatta in atto separato, é opportuno, al fine di operare quel "congiungimento materiale" dell'atto di procura all'atto di citazione, che pretende il terzo comma dell'art. 83 per considerare tale procura come apposta in calce, che tu inserisca tale atto separato prima del foglio che contiene la predisposizione della relata di notifica (questo per i motivi detti nel parag. 3 della sez.I).

5 – Anche se non obbligatorio, sarà poi opportuno che tu apponga il timbro dello studio sull'originale e sulle copie

Fatto tutto questo, data ancora una rilettura all'atto per vedere di non aver commesso errori (é stato ben fatto il calcolo del termine per comparire, tenendo presente che esso, per l'art. 163bis co 1, deve essere "libero", cioè va calcolato senza tenere conto né del giorno in cui la notifica é stata effettuata né del giorno di scadenza dell'udienza di comparizione ?), puoi andare a Palazzo di giustizia, ufficio notifiche.

Avvertenza relativa al processo telematico: Una volta notificato, l'originale di notifica potrà essere depositato sia telematicamente sia di persona recandosi nella cancelleria "Ufficio-iscrizioni a ruolo".

XI Rinnovazione della citazione

Se il convenuto non si è costituito e a un controllo dell'atto di citazione da parte del giudice (controllo che dovrebbe avvenire alla prima udienza , ma che nulla impedisce che avvenga in tutto il corso del processo) risulta un vizio della citazione (meglio , uno dei vizi indicati nell'art. 164), il giudice ordina all'attore di rinnovarla (in un termine perentorio). Se invece il convenuto si è costituito , la sua costituzione sana i vizi dell'atto (in limiti diversi a seconda del tipo di vizio , vedi meglio l' art. 164) ; però , nel caso il vizio attenga a " l'inosservanza di termini a comparire o alla mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163" , il giudice "fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini" e, nel caso il vizio derivi dal fatto che " è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 o manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo", ordina all'attore di integrare la citazione (sempre in un termine perentorio) – e tale integrazione per prassi (se non per la stretta lettera del codice) va fatta con "memoria".

-La " rinnovazione" si attua così : I) si redige l'atto (vedi formula A) nel numero di copie necessarie per la notifica (numero che può essere inferiore a quello delle parti in causa , se la rinnovazione va fatta per solo uno dei convenuti , essendosi gli altri regolarmente costituiti) ; II) si notifica l'atto di rinnovazione ; III) si deposita l'originale dell'atto di rinnovazione, inserendolo nel proprio fascicolo di parte (c'è un termine per tale deposito ? l'interpretazione preferibile lo nega, e infatti il convenuto, avendo copia dell'atto di rinnovazione e potendo trovare in cancelleria gli altri documenti di cui all'art.165, come conseguenza della precedente costituzione, ha anche tutti gli elementi per giudicare sulla fondatezza della domanda - l'importante è che il giudice all'udienza sia posto in grado di controllare la regolarità della rinnovazione della citazione).

- Per quel che riguarda la " memoria integratrice" , si può , nel redigerla seguire la falsariga della formula A (mutatis mutandis) ; per il suo deposito non ci dovrebbero essere problemi : si farà nel termine e con le modalità (deposito in cancelleria, deposito all'udienza...) indicate dal giudice.

- E' dubbio se l'atto di rinnovazione e la memoria integratrice debbano o solo possano depositarsi telematicamente.

-

A

- Atto di rinnovazione della citazione

-

- Tribunale di Genova

- Atto di citazione in rinnovazione (art.164 C.P.C.)

- *Luigi Bianchi in persona dell'avvocato Cicero Primo, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione già in precedenza notificato*

- Premesso

- *Che l'esponente con atto di citazione notificato il 6 maggio 2003 evocava davanti al Tribunale di Genova , Michele Rossi;*
- *che la causa veniva iscritta al n. 657438/2006 Trib Genova ed era assegnata al Dott. Pinco Pallino ;*
 - *che il Tribunale rilevava la nullità del prefato atto di citazione per il motivo che*
- *“ non essendo indicate le mensilità dei canoni non pagati, ne risultava assolutamente incerto il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163” ;*
- *che di conseguenza il Tribunale, facendo applicazione dell'articolo 164 comma 5 C.P.C. , dava termine all'esponente per rinnovare la citazione fino al 6 giugno 2006, fissando la nuova udienza per il 15 settembre 2006 h. 9 ;*
- *tutto ciò premesso , l'esponente rinnova la citazione nella forma emendata e corretta in conformità dell'ordinanza del tribunale , così come segue :*

- Tribunale di Genova

- *Luigi Bianchi c.f.....res. via Roma 3 del Comune di Genova e in tale Comune elett.te domiciliato in via San Gerolamo di Quarto 11 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato in calce dell'atto precedentemente notificato e che dichiara come suo numero di fax.....*

- Premesso

- *che nel corso del 2003 l'esponente Luigi Bianchi....(ripetere l'atto di citazione dichiarato nullo con le modifiche , naturalmente anche nella data dell'udienza, imposte dall'ordinanza del tribunale. Può essere opportuno anche nel punto della vera e propria vocatio in ius indicare il nominativo del giudice , cioè : non “giudice designato ai sensi ecc.”, ma “dott. Pinco Pallino della sez. II del Trib.” . Dopo aver ricopiato, mutatis mutandis, l'atto precedente fino alla data e alla firma escluse , continuare come segue).*

- *Sottoscrive l'atto di citazione come sopra riformulato , nella sua qualità procuratoria l'Avv. Cicero Primo*

- *Genova 15 giugno 2006*

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

- “ La rinnovazione di un atto di citazione nullo in quanto finalizzata alla sanatoria sia pure con efficacia ex nunc dello stesso rapporto processuale non postula un nuovo mandato , non estendendosi al mandato già rilasciato , in quanto atto autonomo , l'invalidazione della citazione cui accede” – Cass. civ. Sez. II , 13 gennaio 1993 , n. 278 , La Pario S.r.l. .
- “ In ipotesi di rinnovazione, il rapporto processuale si costituisce validamente e non occorre rinnovare né la costituzione in giudizio né l'iscrizione a ruolo” – Cass. civ. Sez. II , 26 maggio 1978 , n. 2670.
- “ Nel caso di citazione rinnovata ai sensi dell'art.291 c.p.c. è nullo il giudizio che ne segue in contumacia del convenuto , se , mancando il richiamo della citazione originaria , egli abbia ignorato la pendenza del giudizio” – Cass. 10 gennaio 1957 n. 38.
- - Per quel che riguarda la ripetizione dell'atto di citazione, é evidente che la cosa più semplice sarà operare le necessarie correzioni sul relativo file (che quasi sicuramente sarà ancora in nostro possesso) e poi, con un “copia e incolla” inserire l'atto di citazione in quello di riassunzione. Comunque sia, tenere presente che non sarebbe ammissibile, in caso di deposito telematico, scansionare l'atto (primitivo) di citazione e poi inserire con un copia e incolla il risultato della scansione. Vedi “avvertenza” sub XIII.

XII
Comparsa di risposta

Tribunale civile di Roma

*Comparsa di costituzione e risposta , con domanda riconvenzionale e chiamata in
causa di terzo*

nella causa r.g. 31/06 – Dott. Giaca – ud. 30.05.06

*per Mario Rossi, c.f. ROSMAR33G036M , res. in via Capo Santa Chiara 21 di Genova
e in Genova elettivamente domiciliato in Via San Gerolamo 11 presso e nello studio
dell'avvocato Caio Cicero c.f.....che lo rappresenta ed assiste in forza di mandato a
margine del presente atto e che dichiara come suo numero di fax.....*

- convenuto - avv. Caio Cicero

contro

Bianchi Alfredo

- attore - avv. Plinio Servilio

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Per Rossi Mario si costituisce l'avvocato Cicero per resistere e domandare
riconvenzionalmente quanto segue.*

L'iniziativa avversaria –

*Con atto di citazione notificato il 16 agosto 2005 Alfredo Bianchi ha convenuto in
giudizio l'esponente Mario Rossi per sentirlo condannare al pagamento di euro*

10mila o alla somma meglio vista, assumendo : - di avergli venduto 100 barattoli di vernice – per il prezzo convenuto in euro 15mila ; -di non aver ricevuto che una parte del prezzo così pattuito e precisamente euro 5mila.

Contestazioni in fatto –

E' vero che il pagamento è stato parziale, ma ciò è giustificato dall'esistenza di gravi vizi nella merce venduta.....

.....

Osservazioni in diritto –

L'omesso pagamento di parte del prezzo trova la sua piena giustificazione nel disposto dell'articolo.....

.....

La domanda riconvenzionale –

La consegna di merce avariata ha causato danni consistenti all'esponente che possono essere quantificati in euro 20mila . Pertanto l'esponente domanda che l'attore sia condannato a pagare.....

.....

Chiamata in causa della ditta Verdi Fabio

Per la denegata ipotesi che l'attore voglia imputare a negligenza nel suo trasporto l'avaria della merce, si chiama in causa il vettore ditta Verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6. Con contestuale richiesta di spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 269.

P.Q.M.

l'esponente rassegna le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale ill.mo :

nel merito :

- rigettare ogni domanda attorea;

- in via riconvenzionale condannare Mario Rossi a pagare al conchiudente la somma di euro 20mila oltre interessi legali dal 15 marzo 2005 al dì del soddisfo;

- in via istruttoria :

spostare ai sensi dell'art.269 la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato in causa, ditta verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6 nei termini dell'art. 163bis;

-ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:

I –“ Vero che nel marzo.....”.

II-“ Vero che.....”

Si indicano a testi:

Sul cap.I : Rosari Alfredo res. Milano via Colonna 3

Sul cap. II : Marchi Lugi res in Ancona via Rebuffo 4.

Si producono:

1) fax diretto al Bianchi Mario e in data 23.03.05;

2) lettera diretta al Rossi Mario e in data 25.04.05.

Si chiede nomina di CTU per valutare i danni derivanti dai vizi delle cose vendute.

Con riserva di altro produrre e dedurre.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale è di euro.....

Genova 15-02-07

(Avv. Caio Cicero)

Avvertenze

La comparsa non va notificata (salva contumacia dell'attore – nel qual caso però la notifica avverrà dopo la comparizione in udienza davanti al giudice e dopo che questi avrà stabilito il termine per la notifica ai sensi dell'art.292); bensì va depositata in cancelleria o anche (in caso di costituzione tardiva) in udienza.

Risulta dagli artt. 167 e 269 che nella comparsa debbono essere esplicitate :

- un'eventuale domanda riconvenzionale ;
- eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ;

- l'eventuale chiamata di un terzo.

Ciò a pena di decadenza e tenendo presente che questa si verificherebbe anche in ipotesi di costituzione nei termini previsti dal secondo comma art. 171.

Se si intende chiamare in causa un terzo , si dovrà :

- aver l'avvertenza di intitolare l'atto non più semplicemente "Comparsa di risposta" ma " Comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo", questo ad evitare che l'istanza di fissazione di nuova udienza (di cui all'art. 269) sfugga all'attenzione del giudice;

- nel dichiarare nel corpo dell'atto la volontà di chiamare il terzo, contestualmente chiedere lo spostamento dell'udienza . Il tutto come esemplificato nella sovrastante formula.

N.B. Ai sensi dell'art.14 del T.U. 115/2002, come modificato dall'art. 28 della legge 183/2011, il convenuto quando propone domanda riconvenzionale è tenuto a farne espressa dichiarazione e a procedere contestualmente al pagamento di un autonomo contributo unificato.

La comparsa può, ma non deve, essere depositata telematicamente (e naturalmente in caso di deposito telematico non occorrerà fare della comparsa le copie per le parti in causa e per l'ufficio). Nel caso di deposito non telematico, invece, la comparsa dovrà redigersi in tante copie quante sono le parti in causa + una per l'ufficio + una come originale da inserire nel proprio fascicolo di parte. Per la costituzione in giudizio si rinvia ai precedenti paragrafi 5 e 6 e all'appendice sul processo telematico.

XIII

Chiamata in causa del terzo (art. 106)

La chiamata in causa di una terza parte può avvenire su richiesta del convenuto o

dell'attore.

“Chiamata” su richiesta del convenuto : Il convenuto nella comparsa di risposta dichiara che intende chiamare in causa il terzo e “ contestualmente chiede al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art.163” (v. co.2 art. 269).

In pratica , dopo avere nel corpo della comparsa indicate le ragioni che giustificano la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 106 , nelle “ conclusioni” si inserirà la richiesta di spostamento dell'udienza . Ad esempio “ Voglia il Tribunale rigettare la domanda dell'attore. Previo spostamento ai sensi dell'art. 269 della prima udienza ecc.ecc.”.Si avrà l'avvertenza , al momento della redazione dell'atto, di intitolarlo , non semplicemente “ Comparsa di risposta”, ma “Comparsa di risposta con chiamata del terzo” e , al momento della costituzione , di attirare l'attenzione del cancelliere sul fatto che vi è una richiesta di spostamento dell'udienza.

Una volta che il cancelliere avrà effettuata comunicazione (a noi , procuratori, non al nostro rappresentato) della nuova udienza fissata dal giudice , noi dovremo provvedere alla redazione della chiamata in causa (vedi formula sottostante) e alla sua notifica. Una volta fatta la notifica, dovremo costituirci ? No, sarebbe assurdo, costituiti lo siamo già ; dovremo però depositare , “ entro il termine previsto dall'art. 165” (v. co.4 art. 269) l'originale di notifica in cancelleria.

Chiamata su richiesta dell'attore : Può essere che l'attività defensionale svolta dal convenuto faccia sorgere in noi , attori , l'interesse a chiamare un terzo. In tal caso nella prima udienza successiva a tale attività defensionale del convenuto , noi dovremo chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare il terzo.

Ottenuta l'autorizzazione , noi dovremo provvedere alla citazione del terzo e alla sua notifica nel termine che il giudice ci avrà fissato (v. terzo comma art.269). Effettuata la notifica dovremo depositare l'originale dell'atto in cancelleria “ nel termine previsto dall'art. 165”.

Il terzo chiamato in causa a sua volta dovrà costituirsi ai sensi degli artt. 166 e 167 primo comma (vedi art. 271).

Secondo l'opinione preferibile la chiamata in causa deve essere depositata in via telematica.

Atto di chiamata in causa del terzo

Tribunale civile di Roma

Atto di citazione di terzo (ex art. 106 C.P.C.)

nella causa r.g. 34/2006 ; Dott. Giaco ; ud. 12.03.2007

Bianchi Luigi C.F.BNCLGS 33B 906M , nato il 06.09.1936 a Roma e ivi res. in Viale Alessandrino 304B e sempre in Roma elett. domiciliato in via Trieste 52 presso e nello studio dell'avvocato Cicero c.f..... che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del presente atto e che dichiara come suo numero di fax.....

Premesso

Che con atto di citazione notificato il.....l'attore, Rossi Mario sosteneva che l'esponente Bianchi Luigi gli aveva venduto delle scatole di tonno avariate , per cui concludeva per una condanna di questi al risarcimento (vedi meglio l'atto di citazione riportato postea);

che l'esponente costituendosi nei termini di cui all'art.166 si difendeva denegando l'avaria della merce e sostenendo che in ogni caso, se questa effettivamente si dovesse ritenere, essa dovrebbe essere addebitata nella negligenza del suo trasporto operato dalla ditta "Trasporti internazionali" (vedi meglio la comparsa di risposta riportata postea);

che di conseguenza l'esponente chiedeva al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta ditta "Trasporti internazionali" a che in subordinata ipotesi fosse condannata a risarcirlo delle somme che egli fosse condannato a pagare all'attore;

che il giudice designato dott. Giaco all'udienza del 15.01.15 autorizzava la chiamata in causa della ditta "Trasporti internazionali" e differiva l'udienza di comparizione alla data del 15.06.15;

tanto premesso succintamente, per permettere una migliore comprensione dei termini della controversia

di seguito si riportano sia l'atto di citazione che la comparsa di risposta.

(A questo punto si dovranno trascrivere l'atto di citazione e la comparsa uno di seguito all'altro oppure più semplicemente inserirne fotocopia).

.....
.....
.....

.Tutto ciò premesso

Il convenuto Bianchi Luigi, richiama tutte le ragioni in fatto e in diritto da lui già proposte nella comparsa di risposta per dimostrare la infondatezza della domanda attrice. Richiama altresì le ragioni in fatto e in diritto da lui già avanzate sempre nella comparsa di risposta per dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria verso la ditta "Trasporti internazionali". E per completezza sempre a conforto di questa domanda espone:

In fatto

.....
.....

In diritto

.....
.....

E tanto premesso

Cita

La ditta "Trasporti internazionali" in persona del suo legale rappresentante pro tempore a comparire davanti al Tribunale civile di Roma, in persona del Giudice dott. Giaco, all'udienza del 15.06.15 ore di rito.

Invitandola a costituirsi nel termine di venti giorni prima di tale udienza, con avvertenza che la sua costituzione oltre il suddetto termine implicherebbe le decadenze di cui agli artt 38 e 167 del Cod. Proc. Civ. (l'art. 167 dovendo essere letto come modificato dalla Corte Cost. con sent. N.260 del 23 luglio 1997).

Per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni:

"Voglia il Tribunale ill.mo rigettare....."

"....."

Dichiarazione del valore della causa

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, art. 14, si precisa che il valore della causa è pari a euro.... E pertanto rientra nella lettera....della tabella

Luogo e data

(Firma del difensore)

Avvertenza : In previsione del deposito telematico dell'atto , si terrà presente che si potrà operare con un copia e incolla l'inserimento dell'atto di citazione e della comparsa di risposta (come esemplificato nella precedente "formula") solo se essi sono nativamente informatici (cioè non ottenuti con la scansione di un atto cartaceo). Infatti, secondo la interpretazione migliore, ai fini di un deposito telematico , debbono essere nativamente informatici (e in tutte le loro parti, quindi anche in quella in cui si riporta un atto altrui o comunque alieno) tutti gli atti in cui l'estensore espone le proprie difese, argomentazioni, domande.

Intervento volontario (art. 105 C.P.C.)

Come si costituisce nella causa l'interveniente ? Lo dice l'articolo 267 nel suo primo comma : l'interveniente si costituisce “ presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'art. 167 con le copie per le altre parti (quante copie ? tante copie quante sono le altre parti , costituite o meno, ma con l'avvertenza che se più parti sono costituite con uno stesso procuratore basta per esse una sola copia – vedi art. 170 co.2 – più una per l'ufficio) , i documenti e la procura”. Nel suo secondo comma poi, sempre l'articolo 267, fa obbligo al cancelliere di “dar notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non é avvenuta all'udienza”.

Il deposito in cancelleria può avvenire telematicamente o no. Chiaro però che é preferibile che avvenga telematicamente, perché così si evita alle altre parti di recarsi in cancelleria per visionare i documenti.

Quando la costituzione avviene in cancelleria , questa per il co.2 art. 267 deve darne notizia alle altre parti . Non raramente è lo stesso procuratore che , per mettersi al sicuro da eventuali noncuranze della cancelleria , notifica (per la validità di ciò , v. Cass. 19 maggio 1969 , n. 1730 , *Giust. Civ. Rep.* 1969 , v. Appello n. 211) la comparsa alle altre parti.

Se vi sono parti contumaci, è opportuno che si chieda al giudice termine per notificare loro la comparsa (dato che autorevolmente si sostiene che anche alla comparsa di intervento vada applicato l'art. 292).

La parte che interviene , è tenuta a pagare il contributo integrativo, solo se, cosa piuttosto rara, il suo intervento determina un aumento del valore della posta in gioco nel processo. (art. 14 D.P.R. 115/2002).

A

Comparsa di intervento

Tribunale civile di Roma

Comparsa di intervento volontario

nel procedimento RG5648/15; Giudice Procacci; ud. 15.10.16

Gallo Luigi, C.F. SNGLGU36P06D969M , nato in Roma il 06.09.1936 e ivi res. in via G. Cesare n.8 , domiciliato sempre in Roma in via Trieste 53 , presso e nello Studio dell'avv. Cicero Terzo ,c.f..... che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto e che dichiara come numero di fax.....

interviene nella causa tra:

Rossi Mario

attore – avv. Cicero Primo

e

Bianchi Luigi

convenuto – Avv. Cicero Secondo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Premesso che:

Rossi Mario, rappresentato dall'avv. Cicero Primo, ha convenuto davanti a codesto Tribunale di Roma, Bianchi Luigi per ottenerne condanna al risarcimento dei danni da questi causati all'auto targata... ..;

Bianchi Luigi rappresentato dall'avvocato Cicero Secondo si è costituito per contestare la domanda;

Che la causa è stata iscritta al n. RG Trib 5648/04 ed è stata assegnata al Giudice Dott. Procacci che l'ha rinviata.....;

Tanto premesso Gallo Luigi come sopra rappresentato e difeso

Interviene

nella causa come sopra promossa da Rossi Mario contro Bianchi Luigi per esporre quanto segue.

In fatto :

Proprietario dell'auto è in realtà l'esponente.....

.....

In diritto:

.....

.....

P.Q.M.

si rassegnano le seguenti conclusioni : “Voglia l’ill.mo Tribunale, ritenuto il concludente Gallo unico proprietario dell’auto e la responsabilità del convenuto, per l’effetto condannare.....”.

Si indicano a testi :

Giobatta Parodi.....

Oneto Alfredo.....

Dichiarazione del valore

Si dichiara ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. che il valore della causa è di €.....

Luogo e data

(Sottoscrizione dell’avvocato)

XV

Memorie ex art. 183

- Come si redige una memoria ? come si vuole ? No, anche se la “ memoria” non ricade nella previsione dell’articolo 125, andrà sottoscritta (anche nelle copie destinate all’ufficio e alla controparte). E a prescindere da una vera e propria sanzione giuridica è bene che la sua forma si adegui a quella tradizionalmente seguita nella prassi e anche da noi adottata nelle memorie esemplificate di seguito.

- Nelle memorie a contenuto vincolato, come quelle di cui all'articolo 183, a rigore non dovrebbero entrare difese che esulano da quelle che, per legge, sole, dovrebbero formare il loro oggetto. In realtà nella prassi tale regola è sovente trasgredita e....impunemente (che può fare l'avversario ? chiedere che venga espulsa dallo scritto della controparte quella certa argomentazione ? sarebbe il modo migliore...per attirare l'attenzione del giudice su di essa !).

A

Prima memoria ex art. 183

Tribunale di Genova

Memoria prima ex art. 183 comma sesto n.1

autorizzata all'ud. 30 maggio 2009 dal Giudice Dott. Carlini

nella causa RG Trib. 546/2007

tra le parti

-

- *Professore Bianchi Guido – attore - rappresentato dall'avvocato Cicero Primo*

e

- *Ingegnere Rossi Mario - convenuto – rappresentato dall'avvocato Cicero Secondo*

- *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

- *Nell'interesse del professor Bianchi si chiarisce che l'atto in fraudem creditoris di cui si chiede la revoca non è la delibera assembleare della cooperativa.....*

- *.....*

- *.....*

- *Ciò precisato si confermano le conclusioni di cui all'atto di citazione*

-

- *Genova 30 aprile 2008*

avv. Cicero Primo

-

-

- cap. II " Vero che....."
- Si indicano a testi su entrambi i capitoli i sigg.ri :
- Oneto Giovanni res. in Genova Via Oriani 3
- Parodi Giuseppe res in Genova via Luccoli 4
- Si producono i seguenti documenti:
- A.....
- B.....
- Genova 30 marzo 2008 Avv. CiceroPrimo

C

Terza memoria ex art. 183

Tribunale civile di Genova

memoria ex art. 183 co. sesto n.3

autorizzata all'ud. 30.05.2008 dal giudice Dott. Carlini

nella causa RG Trib. 546/2007

tra le parti

- *prof. Bianchi Guido --- attore - rappresentato dall'avvocato
Cicero I
e*

- *Ing. Rossi Mario - convenuto - rappresentato dall'avvocato Cicero
Secondo*

- *XX*

- *Il sottoscritto difensore del prof. Bianchi Guido, premesso che in sede di memoria di replica la controparte deduceva capitoli di prova volti a provare che tra le parti era intercorso un accordo.....*

- *Tanto premesso, contestati i fatti ex adverso affermati, per la denegata ipotesi che siano ammesse le prove ex adverso dedotte, si chiede di essere ammesso a dare la prova contraria deducendo i seguenti capitoli:*

- *A).....*
- *B).....*

- *Si indicano a testi:*
-
-
- *Si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte nell'atto di citazione.*

Luogo e data

(Avv. Cicero primo)

XVI

Provvedimenti interinali (artt. 186bis, 186 ter, 186 quater)

Premessa – Tratteremo nei successivi numeri 1, 2, dell'istanza ex art. 186bis; nei numeri 3 , 4 , 5, dell'istanza ex art. 186 ter ; nel numero 6, dell'istanza ex art186quater.

1 – L'istanza per ottenere il provvedimento interinale previsto dall'art. 186bis si può proporre sia all'udienza che fuori dell'udienza.

Se la si propone fuori d'udienza, la si deve naturalmente redigere per iscritto (vedi formula A) e depositare telematicamente. In udienza, invece, l'istanza va, secondo la interpretazione che ci sembra migliore, formulata solo oralmente (tenendo presente che verranno verbalizzate solo le sue conclusioni, non le argomentazioni che la sorreggono) : infatti il deposito, all'udienza, di una istanza scritta verrebbe ad eludere la volontà legislativa che i depositi degli atti (diversi da quelli, con cui ci si costituisce in giudizio) avvengano mediante deposito telematico.

In caso di istanza proposta fuori dell'udienza, si dovrà, lasciati passare alcuni giorni dal deposito, accedere alla cancelleria per acquisire copia del decreto con cui il giudice , così come gli impone l'ultima parte del c.1 art. 186bis , dispone la comparizione delle parti ; quindi si dovrà notificare tale decreto (tenendo presente che, se questo si riferisce *per relationem* alla istanza, si dovrà notificare anche questa) . Fatto questo, non resterà che comparire all'udienza (con la prova dell'avvenuta notifica e con la notula delle competenze).

2 –Il dies a quo per la presentazione dell'istanza (di cui all'art.186bis) si realizza appena che la controparte-debitrice si è costituita . E infatti, prima di quel momento, l'ordinanza ingiuntiva non potrebbe essere emessa, dato che l'ingiunzione può

riguardare solo le somme “non contestate” (vedi primo comma art. 186bis) – e naturalmente “non contestate” dalle parti costituite, che, tacendo, fanno presumere che l'istanza del creditore sia fondata, e non dal contumace che potrebbe “non contestare” semplicemente perché nulla sa dell'istanza).

Il dies ad quem, si realizza con la precisazione delle conclusioni, nel senso che, dopo la loro precisazione, la presentazione dell'istanza non è più ammessa; così a nostro parere va interpretata l'espressione del legislatore “ fino alla precisazione delle conclusioni”.

3- L'istanza ingiuntiva di cui all'art. 186 ter può essere proposta , come quella ex art. 186bis , sia in udienza che fuori udienza . E mutatis mutandis sono valide per essa le osservazioni da noi svolte nei precedenti numeri 1 e 2 per l'istanza ex art. 186bis (salvo quanto diremo nel successivo numero 4).

Vedi la formula B per avere un'idea di come l'istanza scritta va redatta.

L'istanza non va notificata alla parte contumace non contenendo , né potendo contenere , una domanda nuova (cosa per cui non vi è materia per applicare l'art. 292). Attenzione però a quanto detto nel successivo numero 4 !

4 – Se la controparte è contumace tu dovrai notificarle (v. c.5 art. 186 ter) l'ordinanza che accoglie la tua istanza . Pertanto , una volta ottenuta questa , dovrai farne copie autentiche , recarti dagli ufficiali giudiziari per la notifica, depositare

(telematicamente) , una volta che questa sia perfezionata, l'originale di notifica in cancelleria, a dimostrazione che la notifica è stata regolarmente fatta. Nel caso la controparte (contumace) non si costituisca, secondo un autorevole insegnamento , l'ordinanza non diventa esecutiva automaticamente (nonostante la lettera del disposto del c.5 art. 186ter) , ma deve applicarsi l'art. 647 : pertanto tu dovrai fare istanza al giudice a che dichiari esecutiva l'ordinanza . (E se la controparte si costituisce ? l'ordinanza non diventa esecutiva ma resta valida , a meno che la controparte non ne chieda e non ne ottenga la revoca o la modifica).

5- Da quando si può proporre l'istanza ex art. 186ter ? Da quando è iniziata la causa, addirittura la si può formulare nell'atto di citazione. Però l'ordinanza non può essere

pronunciata se non dalla prima udienza, in quanto solo nella prima udienza risulta se il debitore é, o no, contumace e quindi se va applicato, o no, il quinto comma dell'articolo 186ter . Fino a quando si può proporre l'istanza ? “Fino al momento della precisazione delle conclusioni” recita il primo comma art. 186ter – espressione che, secondo noi, va interpretata nel senso che si può proporre l'istanza anche al momento della precisazione delle conclusioni, ma non la si può più proporre una volta che le conclusioni sono state precisate. E se la controparte é contumace? A nostro modesto parere in tal caso il giudice dovrebbe : ritenere – nonostante il disposto del primo comma art. 293 – sempre necessaria, per l'efficacia dell'ordinanza, la sua notifica al contumace, e rinviare di conseguenza l'udienza di precisazione delle conclusioni per dar spazio a tale notifica.

6 – Anche la istanza ex art. 186 quater può essere chiesta, come le istanze ex art. 186bis e 186ter, sia in udienza (secondo noi, solo oralmente) sia fuori di udienza (per iscritto – vedi terza formula riportata). E possono essere ripetute, mutatis mutandis, per tale istanza (ex art.186quater) le osservazioni fatte nei precedenti numeri. In particolare si dovrà tenere presente che, se l'istanza è presentata fuori udienza , l'istante avrà l'onere di notificare il decreto che fissa la comparizione delle parti . Il dies a quo per la presentazione dell'istanza è dato dall'essere “ esaurita l'istruzione” , il che non significa necessariamente , secondo un'autorevole opinione , che la parte creditrice debba aspettare l'invito per la precisazione delle conclusioni per presentare l'istanza : la può presentare anche prima , purchè , indipendentemente da una dichiarazione formale di chiusura dell'istruttoria (che del resto nella pratica non si usa) questa sia “esaurita” (e non manca chi addirittura sostiene che l'istanza può essere presentata anche prima dell'esaurimento dell'istruttoria, l'art. 187quater imponendo , non che l'istanza sia presentata, ma solo che l'ordinanza sia emessa dopo tale momento). Molto discusso é anche quando cada il dies ad quem : alcuni lo fanno cadere nel momento in cui il giudice rimette al collegio la causa o , se in veste di giudice monocratico, la trattiene ; altri spostano tale termine fino all'udienza di discussione o al momento dello scambio delle memorie di replica. La cosa sicura è presentare l'istanza appena è stato fatto invito per la precisazione delle conclusioni.

Istanza ex art. 186 ter

Tribunale di Roma

Ud. 15.05.2010 ; Giudice Dott. Gerace ; RG Trib 4536/2008

Istanza di ingiunzione ex art. 186ter

nella causa tra

Bianchi Alfredo - *attore* - *Avv Cicero Primo*
e

Rossi - *convenuto* - *contumace*
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Tribunale di Roma

L'avv. Cicero Primo nell'interesse di Bianchi Alfredo

premesse

che la documentazione prodotta dall'attore (e in particolare la lettera in data 23.11.2007) dà chiara e sicura prova del suo buon diritto ad ottenere la consegna,

Tanto permesso, visto l'art. 186ter

chiede

che , previo l'avvertimento a costituirsi previsto dal c.6 art. 186ter , facciate ingiunzione a Rossi Romeo di consegnare il quadro del Ravegni raffigurante la natività all'attore Bianchi Alfredo. Nel contempo liquidando le competenze a questi dovute per onorari, diritti e spese. Si allega notula.

Con osservanza

Roma 23.11.10

Avv. Cicero Primo

Istanza ex art. 186quater

Tribunale di Roma

Ud. 15 . 05.10 , Giudice Dott. Frosari

Istanza ex art. 186 quater

nella causa RG Trib..... tra

Bianchi Alfredo *attore* *Avv. Cicero Primo*
e

Rossi Mauro *convenuto* *Avv. Cicero Secondo*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto Avv. Cicero secondo nella qualità di difensore del convenuto Rossi Mauro

Premesso

che il convenuto Rossi Mauro con domanda riconvenzionale ha chiesto la consegna di.....

Che al termine dell'istruttoria inequivocabilmente risulta la fondatezza della domanda riconvenzionale. Infatti.....

Tanto premesso, visto l'art. 186 quater

Chiede

che l'ill.mo Tribunale voglia ordinare all'attore Bianchi Alfredo di consegnare al convenuto il quadro di Bonolis raffigurante una natività . Liquidando nel contempo le competenze spettanti al convenuto per onorari, diritti e spese. Si allega notula.

Con osservanza

Roma 15.12.10

(Avv. Cicero Primo)

XVII

Comparsa conclusionale

Abbiamo già spiegato il contenuto che va dato alla comparsa (v. paragrafo 73 della "Sezione prima"), la forma di cui di solito la si riveste dovrebbe risultare dalla "formula" che segue.

Per i termini in cui va effettuato il deposito vedi l'art. 190 e 281 quinquies.

La comparsa (salvo che nel processo davanti al Giudice di Pace) va depositata telematicamente.

Tribunale civile di Roma

Giudice Dott. Maganza; R.G.Tri. 6543/09;

udienza riservata per la decisione, 16.06.2011

Comparsa conclusionale

per Bianchi Guido

- convenuto -

Avv. Cicero Secondo

contro

Svolgimento del processo e conclusioni

L'esponente, citato in giudizio dal sig. Rossi Mario, si è costituito nelle forme e nei termini dell'art.166.

Dopo scambio delle memorie ex art.183, il G.I. ha escussi i testi hinc et inde dedotti all'udienza del 15 novembre 2010.

Su istanza dell'esponente, ad essa opponendosi l'attore, il G.I. ha nominato C.T.U.; i quesiti propostigli risultano verbalizzati all'udienza del 20.12..2010.

Il C.T.U. ha depositata una prima relazione il 15.01.2011 e, ad integrazione di questa, una seconda relazione il 15. 02.2011.

All'udienza di remissione del 15.03.2011 l'esponente ha precisato le seguenti conclusioni : "Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis...(si trascrivono le conclusioni)....."

Motivi in fatto e in diritto

Le conclusioni come sopra rassegnate si giustificano per i seguenti motivi:

I motivo (in fatto) : è provato che l'auto dell'attore, si fermò inopinatamente e bruscamente. Il teste Verdi afferma.....

Il motivo (in diritto) : la distanza di sicurezza tra il veicolo che segue e quello che precede non deve essere necessariamente tale da rendere in ogni caso impossibile il tamponamento. La Cassazione insegna.....

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento delle conclusioni così come precisate all'udienza di remissione e come riportate all'inizio della presente comparsa.

Roma data

(Avv. Cicero Secondo)

XIII

Interruzione del processo

Se interviene uno degli eventi (tassativamente) indicati dal legislatore negli artt.299 e 301 come potenzialmente determinanti per una delle parti (attore, convenuto, poco importa) una diminuzione della capacità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice, é chiaro che una rigorosa salvaguardia del principio del contraddittorio vorrebbe che dal loro verificarsi il processo si bloccasse (che il giudice e le parti non potessero compiere più alcun atto valido) . Tuttavia sembra al legislatore che questa soluzione troppo penalizzi il principio di economia processuale , in quanto porta a bruciare (ritenere nulla) tutta l'attività (processuale) compiuta dal giudice dopo il verificarsi dello "evento" anche quando di questo egli non è a conoscenza (o almeno a conoscenza sicura) . Pertanto il legislatore in via di principio stabilisce che l'interruzione (che comporta "che non possono essere più compiuti atti del procedimnto"e, pertanto, la nullità di quelli compiuti in spregio al divieto - vedi il comb. disp. artt. 304-298) si verifica solo al momento in cui il giudice ha notizia sicura dell'evento menomante la difesa, a meno che la parte, colpita dall'evento menomante, (presumibilmente) si sia trovata impossibilitata a dare questa sicura notizia al giudice. Di conseguenza si possono distinguere quattro ipotesi:

I- Ipotesi prima : la parte (colpita dall'evento menomante la sua difesa) si è costituita con un difensore (art. 300 co.1 – e l'evento menomante la sua difesa non ha colpito il difensore stesso, caso che esamineremo sub IV) : in tal caso , il legislatore ritiene, o che vi è stata una negligenza della parte (meglio, di chi doveva tutelare gli interessi della parte o degli eredi di questa) nell'informare il difensore o che vi è stato un difetto di correttezza di questi (e quindi una *culpa in eligendo* della parte nel dargli la procura) : pertanto fa decorrere l'effetto interruttivo dal momento in cui il giudice ha notizia sicura dell'evento .

II- Ipotesi seconda : la parte era contumace , anche in questa ipotesi il legislatore ritiene giusto far decorrere l'interruzione dalla notizia sicura dell'evento pervenuta al giudice : chi non si è costituito nei termini ampi, che il legislatore gli concede con l'art.171, ed è pertanto privo di un difensore, che possa comunicare al giudice la notizia dell'evento handicapante, è senza dubbio negligente, pertanto *imputet sibi* se il processo va avanti anche dopo che si è verificato l'evento per lui handicapante.

III - Ipotesi terza : l'evento handicapante ha colpita la parte quando era ancora in termini per costituirsi (per cui non si può escludere che si sarebbe costituita) oppure nel corso di un processo nel quale il legislatore ammette la parte a costituirsi di persona e questa così ha fatto : in tal caso nessun rimprovero di negligenza si può muovere alla parte (se non ha nominato un difensore, in grado di comunicare al giudice l'evento handicapante) e quindi il processo si interrompe al momento del verificarsi dell'evento handicapante.

IV – Ipotesi quarta : l'evento handicapante colpisce direttamente il difensore (sua morte, sua sospensione o radiazione) e quindi indirettamente la parte : anche in tal caso il legislatore ritiene senza colpa l'inerzia della parte (che può in effetti ignorare o l'impedimento del difensore o ...la procedura civile) e pertanto fa avvenire l'interruzione dal momento in cui si verifica l'evento (handicapante).

Naturalmente il legislatore dà alle parti la possibilità di rimuovere l'effetto interruttivo, di rimettere in marcia il processo . Però subordina ciò (idest , la rimessa in marcia del processo) all'assolvimento di alcuni oneri .

Vediamo quali questi sono, con riferimento , prima, alla parte, diciamo così, handicapata (di solito, ai suoi eredi), poi, alla sua controparte.

Oneri per la parte handicapata che vuole proseguire nel processo – Se vi è già un'udienza fissata dal giudice, la parte potrà costituirsi sia in cancelleria sia all'udienza (prima parte art. 302), depositando (nella cancelleria) o presentando (al giudice) una comparsa di costituzione e la procura. Naturalmente essa dovrà documentare l'esistenza dell'evento handicapante (nell'ipotesi, statisticamente più frequente, di morte di una parte e di subentro degli eredi, producendo il certificato di morte). Il deposito in cancelleria dovrà essere telematico.

“Se non vi é fissata alcuna udienza”, la parte che intende costituirsi dovrà adempiere ai seguenti incombeni (in forza della seconda parte art. 302) : 1) “chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza”- tale ricorso, secondo l'opinione nettamente prevalente, non dovrà (però, potrà) essere depositato telematicamente; ad esso sarà comunque opportuno allegare documentazione dell'evento interruttivo (se tale evento già prima non é stato ritualmente comunicato e documentato) ; 2) passati alcuni giorni, chiedere tante copie autentiche del ricorso e del decreto quanti sono le parti del processo + una ; 3) notificare “ alle altre parti” il ricorso e il decreto; 4) costituirsi in cancelleria o all'udienza come detto nella prima parte dell'art. 302.

Oneri per la parte non handicappata- Risultano dall'art. 303 e sussistono naturalmente solo nell'ipotesi che la controparte handicappata di sua iniziativa non si sia già costituita; essi consistono : 1) nel ricorso al giudice (giudice istruttore o in sua mancanza, presidente del tribunale) a che fissi una nuova udienza – tale ricorso, al contrario di quello che, come abbiamo visto, deve presentare la parte handicappata, “deve contenere gli estremi della domanda” (ma naturalmente non va allegata né indicata la procura) - ancora, tale ricorso, secondo l'opinione prevalente, va depositato telematicamente ; 2) nell'estrazione , in modalità telematica (qui ci mettiamo nell'ipotesi , ritenuta da noi la più corretta , che il ricorso vada presentato in via telematica) delle copie necessarie per la notifica (sul punto vedi Sezione quarta); 3) nella notifica delle copie (debitamente autenticate – vedi Sezione quarta) del ricorso e del decreto , non solo ai soggetti destinati a subentrare alla parte handicappata , ma anche alle eventuali altre parti in causa (ma, nota bene, il secondo comma art. 303 permette che “ la notificazione entro un anno dalla morte possa essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”). Ovviamente, se la parte ben notificata non comparirà all'udienza, sarà dichiarata contumace.

A

Comparsa per prosecuzione

Tribunale civile di Roma
Udienza 18.07.2010 ; Giudice, Dott. Lattanti ; RgTrib.5432/09

Comparsa per prosecuzione nel processo (art. 302 C.P.C.)

Rossi Luigi nato il 06.09.1956 a Roma e ivi res. in via Ostiense 4, c.f....., in Roma elettivamente domiciliato in via Arenula 14 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto e che ha come numero di fax.....

Premesso

*Che Rossi Michele , già parte in causa in qualità di attore, è deceduto il 18 novembre 2009;
che l'esponente Rossi Luigi suo figlio e successore universale intende proseguire nel processo promosso dal Padre;*

tanto premesso e visti gli artt. 110 e 302 C.P.C. l'esponente

si costituisce

per insistere in tutte le domande formulate dall'Attore nell'atto di citazione stesso e in corso di causa.

Allega : 1) fascicolo di parte del defunto Rossi Michele ; 2) certificato di morte ; 3) stato di famiglia.

Roma 15. gennaio 2011

(Avv. Cicero Primo)

B

Tribunale di Roma

Ricorso per fissazione udienza ex art. 302

da valere anche come comparsa di costituzione

Giudice Dottor Lattanzi ; RG. 453/88

Ill.mo Giudice

Rossi Luigi nato il 06.10.46 a Roma e ivi residente in via Ostiense 4, c.f.....

elettivamente domiciliato in via Arenula 14 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto e che dichiara come numero del suo fax.....

premessso

Che Rossi Michele , ha citato Michele Bianchi davanti al tribunale di Roma, che alla causa é stato attribuito il numero R.G. 543/88 , che la causa é stata assegnata per l'istruttoria alla S.V., che l'ultima udienza si é tenuta il 5 aprile 2008 e che una nuova udienza non risulta fissata;

che l'esponente Rossi Luigi figlio e successore universale di Rossi Michele, intende costituirsi nella causa nelle forme di cui alla prima parte art. 302 per proseguire nel processo promosso dal Padre insistendo in tutte le istanze da Questi proposte; tanto premesso e visti gli artt. 110 e 302 C.P.C. l'esponente

ricorre

a che la S.V voglia fissare una nuova udienza.

Con perfetta osservanza

Roma.....

Avv. Cicero

Si allega : certificato di morte; stato di famiglia.

C
Tribunale di Arezzo
(Giudice, Dottor Alfa ; ud. 19.04.19)

comparsa in riassunzione

nella causa R.G. 3972/17

Rossi Carlo, res. in Roma via Arenula 4, c.f.....elett. domiciliato in Arezzo via Petrarca 6 presso e nello studio dell'Avv. Cicero c.f. LGU36P06D969M, che lo difende e rappresenta per mandato in calce all'atto di citazione e che dichiara di avere come numero di fax....

premessò

- che egli conveniva davanti al Tribunale di Arezzo la Sig.ra Carla Boccia nata il 30.08.1946 in Arezzo e il Sig. Michele Arnaldi nato il 01.04.1932 in Bibbiena,

con atto di citazione ritualmente notificato a entrambi i convenuti nell'ottobre 2017;

- che in tale atto di citazione egli esponeva di aver acquistato per 218mila euro, nel 2008, dalle Sig.re Carla Boccia e Marisa Boccia (moglie del convenuto Arnaldi) due immobili siti in Arezzo via Cellini 7 e costituiti da un appartamento e da un locale che, pur essendo definito nel rogito come "garage", risultò poi non aver le caratteristiche volute dalla Legge per essere come tale utilizzato;

- che , in forza di numerose argomentazioni giuridiche in sintesi basate sugli artt. 1337 , 1453, 1489 Cod. Civ. concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le domande che di seguito si riportano

"Voglia il Tribunale ill.mo accogliere le seguenti domande :

I- Domanda di risoluzione sia del acquisto del preteso garage sia dell'acquisto dell'appartamento, e, per l'effetto, di condanna in solido

..... (si ricopiano le conclusioni).....

- che nell'ottobre-novembre 2017 egli si costituiva in giudizio e la causa veniva iscritta nel Registro affari contenziosi col numero 3972/17;

- che la causa così iscritta veniva assegnata all'illustre Giudice Dottor Alfa e che la comparizione davanti a Questi veniva fissata per il 19 aprile 2018;

- che però la parte convenuta Sig.....decedeva il..... (quindi dopo la notifica a Lei fatta dell'atto di citazione ma prima che maturasse il termine a Lei concesso per la costituzione);

- tanto premesso, essendo sua intenzione di proseguire la causa sia contro il convenuto Arnaldi sia contro gli eredi della parte convenuta Boccia Carla;

visti gli artt. 299, 303 Cod. Civ. e l'art. 125 disp. att.

Chiede

al Tribunale di Arezzo nella persona di Voi, ill'illmo Giudice Dottor Alfa :

- di fissare un'udienza per la comparizione , di se medesimo, Luigi Rossi, del convenuto Sig.Arnaldi e degli eredi della parte deceduta Sig.ra Carla Boccia;

- e altresì di fissare il termine per la notifica della presente comparsa e del Vostro Decreto (in modo da permettere alla richiedente di rispettare il termine posto dall'art. 163bis a favore degli eredi della parte deceduta);

- e nel contempo fa invito alle controparti di comparire all'udienza che l'ill.mo Giudice vorrà fissare , previa costituzione (se già prima non costituite) nel termine di venti giorni prima dell'udienza che dall'ill.mo Giudice sarà (come detto sopra) indicata o nel diverso termine stabilito eventualmente dal Giudice stesso; altresì avvertendole che la costituzione oltre il suddetto termine potrebbe comportare

(secondo una possibile interpretazione dell'art. 303 C.P.C.) le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C.

Arezzo.....

Avv. Cicero

Avvertenze

La comparsa va redatta ai sensi dell'art. 303 C.P.C. e 125 disp. att. In particolare tenendo presente che : per l'art. 125 , “ nel caso dell'art. 307 primo comma del codice” occorre indicare “ la data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti , ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione

della causa dal ruolo”; per l’art. 303 , “ in caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda”.

Non va effettuata una nuova iscrizione a ruolo e non va ripetuto il pagamento del contributo unificato. Non occorre farsi rilasciare una nuova procura.

XIV

Appello

Avuta la notizia della sentenza a noi , totalmente o parzialmente sfavorevole , si intende appellare (e, si badi , possiamo farlo anche se l’avversario non ci ha notificata la sentenza) : come procedere?

I - Prima di tutto si redige l’atto di appello seguendo la formula che segue. Se la procura a stare in giudizio per il cliente, non é implicita in quella rilasciata in primo grado, ci si fa rilasciare una nuova procura.

Se si intende chiedere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 283, tenere presente quanto detto postea sub VI.

II – Si notifica l'atto di appello (in uno dei vari modi ammissibili : tramite ufficiale giudiziario, tramite pec....). Nel far ciò si terranno presenti gli artt. 331 e 332 (in pratica, in considerazione di questo secondo articolo, risulterà conveniente notificare l'atto anche alle parti contro cui l'impugnazione non é proposta); si terrà altresì presente che – nonostante la non facile interpretazione dell'art. 330, si potrà ritenere sicuramente valida la notifica dell'impugnazione nelle seguenti ipotesi : ipotesi A : se sussistono le seguenti condizioni : 1 A- la parte , nello (eventuale) atto di notifica della sentenza , ha dichiarato la residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata ;2A - non é ancora trascorso il c.d. “termine lungo” per fare impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza + l'eventuale periodo di sospensione feriale dei termini - vedi art 327) ; 3A- (se sussistendo le precedenti condizioni) l'atto di impugnazione é stato notificato nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (nella notifica della sentenza) ; ipotesi B : se sussistono le seguenti condizioni : 1B- la controparte non ha notificata la sentenza o l'ha notificata senza indicare o eleggere domicilio nella circoscrizione ecc.ecc.; 2B - non é ancora trascorso il “termine lungo” per fare impugnazione; 3B- la parte notificanda si é costituita (non personalmente ma

) tramite un procuratore ;4B- (se sussistendo le predette condizioni) l'impugnazione é stata notificata presso il procuratore (mediante consegna o trasmissione di tante copie quante sono le parti notificande, poco importando – in deroga all'art. 170 - che esse siano costituite tramite un unico procuratore) ; ipotesi C: se sussistono le seguenti condizioni : 1C- la parte notificanda é contumace oppure essendosi costituita personalmente non ha dichiarata la residenza o eletto il domicilio o comunque é trascorso il “termine lungo” per l'impugnazione; 2C- l'impugnazione, se ancora ammessa, é stata notificata personalmente alla parte ai sensi dell'art. 137 e seguenti.

Andrà tenuto presente, nel caso di notifica come nell'ipotesi sub B, che notificare “presso il procuratore” è diverso da “notificare al procuratore”, quindi, nella relata di notifica, non si scriverà “ notificato a Caio Cicero nella sua qualità di procuratore di Pinco Pallino”, ma “ notificato a Pinco Pallino presso il suo procuratore Caio Cicero nel di lui studio in via”) .

Nel calcolare il tempo occorrente per la notifica, si dovrà tenere presente che questa, se fatta tramite ufficiale giudiziario, si dovrà ritenere perfezionata con la consegna dell'atto notificando nelle mani dell'ufficiale giudiziario .

III- Nel mentre si procede alla notifica, é opportuno provvedere a richiedere (recandosi all'ufficio giudiziario di primo grado) una copia autentica della sentenza impugnata e il fascicolo di parte (infatti sia questo che quella andranno inseriti nel fascicolo di parte relativo al grado di appello – v. co.2 art.347) .

Naturalmente, se l'avversario ci avrà notificata la sentenza, si potrà utilizzare la copia notificatici.

Della sentenza (impugnata) se ne dovranno fare tre copie (naturalmente non autentiche) : mentre l'originale, come anzidetto, andrà inserito nel nostro fascicolo di parte, queste tre copie saranno inserite , dal cancelliere , nel fascicolo d'ufficio (destinate, una al presidente , le altre due ai consiglieri).

IV- Effettuata la notifica dell'atto di appello si iscrive la causa a ruolo seguendo “ le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” (art. 347) e tenendo presente che una non puntuale osservanza di tali termini (come altresì la omessa comparizione alla prima udienza) sarà sanzionata con l'improcedibilità dell'appello (v. meglio l' art. 348).

V- L'atto di appello, una volta notificato, potrà essere depositato telematicamente

(così come telematicamente potrà essere inserita la copia autentica della sentenza di cui sopra si è detto).

VI -Siccome i due procedimenti, quello relativo al merito della sentenza impugnata, e, quello relativo all'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 283, hanno uno

svolgimento autonomo (infatti il secondo va deciso alla prima udienza, vedi art. 351, e può essere deciso anche da un collegio in composizione diversa da quello che deciderà sul merito), è opportuno formare due fascicoli (di parte) autonomi : uno per il procedimento di merito e l'altro per il procedimento relativo all'istanza di sospensione. In tale secondo procedimento si inserirà una copia dell'atto di appello e della procura (le due copie é meglio che siano autentiche, ma, a mio parere, non é necessario che siano autentiche) e la documentazione attinente alla sospensione dell'esecuzione. Questo nel caso di deposito fatto di persona alla cancelleria. E in caso di deposito telematico ? In un tal caso , a nostro parere, si dovrebbero fare due depositi (quindi, spedire due diverse “buste”)

Atto di appello
Corte di Appello di Roma

Atto di appello
con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione

per Bianchi Guido, c.f. GURNM36P06969M, nato a Genova il 06.09.1936, res. in Roma, viale Alessandrino 150 e sempre in Roma elett.dom. in viale Giulio Cesare 30 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che ha il seguente numero di fax.....

contro

- Rossi Alfredo , c.f. ROSNM36P06D969M nato a Genova il 03.04.33, res. in Roma Via Cavour 6 ed elettivamente domiciliato sempre in Roma via Colonna, n.3 presso lo studio del difensore di primo grado Avv. Cicero Secondo, c.f.....

e contro

impresa di assicurazioni Secura s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Trastevere 30 ed elettivamente domiciliata sempre in Roma Viale Costantino n.4 presso il suo difensore di primo grado Avv. Cicero Terzo, c.f.....

Oggetto : appello avverso la Sentenza n. 350 dell'anno 2009 emessa dal tribunale di Viterbo il..... nel procedimento R.G....., depositata il..... notificata il.....avente ad oggetto : risarcimento danni.

Svolgimento del procedimento

Bianchi Guido con atto di citazione notificato.... ha convenuto in giudizio Rossi Alfredo in solido con la Secura S. p. A davanti al tribunale di Viterbo per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nell'incidente stradale avvenuto in Roma via Cola di Rienzo il 12.12.2008 a causa e colpa esclusiva dello stesso Rossi Alfredo; il tribunale di Viterbo definiva la causa con Sent. n.350 pubblicata in data 23.novembre 2009 , così disponendo : (si copia il dispositivo della sentenza). Avverso tale Sentenza , Bianchi Guido con il presente atto si appella per i seguenti

motivi in fatto e in diritto:

Motivi in fatto

1-Merita censura la Sentenza appellata nella parte in cui ritiene provato che l'auto del Rossi avesse le luci di posizione accese.

Infatti sia il teste Rossi sia il teste Bianchi.....
.....

Motivi in diritto

1- Merita censura la Sentenza appellata nella parte in cui applica l'art. 106 C.S.

Infatti tale articolo è stato interpretato come se dicesse che.....
.....

2-Merita censura la Sentenza appellata per aver ommesso di motivare sul ritenuto difetto del nesso di causalità

E infatti il Tribunale di Viterbo non spende una parola per motivare perché.....

*Tanto premesso il sottoscritto nella qualità di difensore del Bianchi
cita*

- Rossi Alfredo elett. domiciliato in Roma, via Cavour 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Secondo

- Secura S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante, elett.te domiciliata in Roma, Via Cola Di Rienzo 6 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Terzo

- a comparire davanti alla Corte di Appello civile di Roma, locali di sue solite sedute, per l'udienza del 09.10.2010 , ore di rito

- con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza come sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166

- con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica, le decadenze di cui agli artt. 167, 38 , 343 , 346 C.P.C.

- per ivi sentir pronunciare e accogliere le seguenti

Conclusioni

“ Piaccia alla Corte Ecc.ma , contrariis reiectis , dichiarare in accoglimento del presente atto di appello che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusiva di Rossi Guido e per l'effetto condannare in solido.....

Vittoria nelle spese e negli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

Istanza di sospensione

della esecuzione della sentenza impugnata

Visto l'art. 283 C.P.C. si chiede la sospensione della Sentenza impugnata per i seguenti motivi:.....
.....

Dichiarazione di valore della causa

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, che il valore della causa è di euro.....

Luogo e data

(Avv. Cicero)

XX

Comparsa di risposta all'appello

Appello incidentale

L'avversario , soccombente in tutto o in parte , ci ha notificato un atto di appello : che fare ? Semplice, bisogna fare una comparsa di risposta .

Il contenuto della comparsa (in forza del rinvio contenuto nell'articolo 359) va modellato su quello della comparsa di risposta in primo grado .

Se l'appellante si è costituito in termini tu potrai costituirti anche all'udienza (salvo quanto diremo per il caso che la comparsa contenga un appello incidentale) ; il tutto con le stesse modalità con cui il convenuto deve costituirsi in primo grado ; l'unica particolarità sarà che tu dovrai (ma in difetto non scatterà nessuna sanzione processuale) inserire nel tuo fascicolo di parte (oltre alla comparsa , alla copia notificatati dell'atto di appello ecc.) il fascicolo di primo grado (che tu avrai avuta l'avvertenza di recuperare dalla cancelleria di primo grado in cui giaceva) .

Mettiamo ora che la sentenza appellata dall'avversario abbia dato in parte torto anche a noi e che noi si voglia , di tale parte , chiedere la riforma : allora dobbiamo fare un appello incidentale. Questo non richiede né formule sacramentali né la redazione di un atto ad hoc , ma solo che si faccia risultare chiaramente, nella stessa comparsa di risposta, la nostra domanda di riforma della sentenza (quindi in un unico atto, la comparsa appunto, ci difendiamo dall'appello avversario e a nostra volta appelliamo).

Però la proposizione dell'appello (incidentale) ci impone degli oneri (che una semplice comparsa di risposta non ci imporrebbe) .

In primo luogo , non potremo più aspettare l'udienza per costituirci ma dovremo farlo venti giorni prima (vedi melius, l'art. 166) – questo per il preciso disposto dell'art. 343 co.1.

In secondo luogo , se vogliamo impedire che l'eventuale inammissibilità dell'appello principale (metti, per rinuncia dell'appellante) travolga anche il nostro appello incidentale (v. art.334), dobbiamo : A) cercare di costituirci prima che sia decorso il termine a noi concesso per proporre appello principale (e questo può riuscirci possibile ad esempio quando noi non abbiamo notificato la sentenza all'avversario e neanche questi ce l'ha notificata , quindi ha appellato giovandosi del termine lungo dell'art. 327) ; B) inserire nel nostro fascicolo di parte (oltre al fascicolo di primo grado , all'atto di appello notificatoci, alla comparsa ecc.) anche copia autentica della sentenza di primo grado (v. co.2 art.347)

La comparsa e l'appello incidentale possono, ma non debbono essere depositati telematicamente.

Comparsa di risposta con appello incidentale

*Corte di appello di Roma
proc. n.....R.G. – Consigliere Dott.....; udienza del.....
Comparsa di risposta
con appello incidentale*

per Rossi Mario, res. in Roma, c.f. SNGRFU 06P0939M - appellato - appellante

che è elett. dom.sempre in Roma viale Cesare 5 presso l'avv. Cicero Primo,c.f.... che lo difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado e che è titolare del numero di fax.....

contro

*Bianchi Guido , res. Viterbo, c.f.NRSFGR06P089765 appellante - appellato
difeso dall'avv. Cicero Secondo c.f.....*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'Avv. Cicero Primo nella qualità di difensore di Rossi Mario

Premesso

- che il Rossi Mario ebbe a convenire Bianchi Guido davanti al Tribunale di Viterbo per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nell'incidente stradale avvenuto il

06.08.2008 per fatto e colpa esclusiva dello stesso Bianchi Guido;
- che il Tribunale di Viterbo con Sentenza n.2827/2007 pubblicata il 22.12.2007 così decideva :(copiare il dispositivo).....;

- che Bianchi Guido con atto notificato il 06.09.2009 ha proposto appello contro la suddetta Sentenza del Tribunale di Viterbo per ottenerne la riforma con esclusione di un proprio concorso di colpa nell'incidente stradale:

- che l'appellato Rossi Mario col presente atto si costituisce in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello contro di lui proposto e per proporre a sua volta appello incidentale contro la prefata sentenza , per i seguenti motivi.

Motivi per il rigetto dell'appello

A–Bianchi Guido si duole che il Tribunale abbia riconosciuta la sua colpa nella causazione dell'incidente.

Tale doglianza è del tutto infondata per i seguenti motivi :

I motivo : Apparenti sono le contraddizioni in cui si pretende sia caduto il teste.....

Il motivo :

B) Bianchi Guido si duole che le spese siano state compensate. Anche tale doglianza è infondata.

Infatti..... Motivi per l'accoglimento dell'appello incidentale

La Sentenza ha deciso per l'esistenza di un concorso di colpa dell'infortunato Rossi Mario . In tale parte e capo, la sentenza è ingiusta e gravatoria per i seguenti motivi.

I motivo:

Il motivo :

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni : "Piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare l'incidente de quo dovuto a colpa esclusiva del Bianchi Guido , di conseguenza rigettando l'appello del Bianchi stesso e accogliendo invece quello incidentale del conchiudente e per l'effetto condannando il Bianchi al risarcimento di tutti i danni subiti dal Rossi. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio".

Dichiarazione di valore della causa

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002 che il valore della causa é.....per cui il contributo dovuto é.....

Roma 15 . 100.2009

(*Avv. Cicero I*)

Avvertenze

“ (Nella comparsa di risposta) l'appellato dovrà proporre tutte le sue difese , prendendo posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento dell'appello , indicare i mezzi di prova di cui intende valersi (in quanto ammissibili ex art. 345, c.3) e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni ; eventualmente proporre le eccezioni ancora ammissibili ex art. 345 c. 2. Inoltre l'appellato dovrà , a pena di decadenza (...) proporre appello incidentale” – *Codice di procedura civile commentato* , a cura di Consolo e P. Luiso.

- “ Ove, in assenza di costituzione dell'appellante , la causa sia iscritta a ruolo su iniziativa dell'appellato impugnante incidentale , si è ritenuto che , nel termine stabilito dal giudice , l'appellato dovrà notificare all'appellante la comparsa contenente l'appello incidentale, in applicazione analogica del dettato dell'art. 292 c. 1 (...) a tale notificazione si dovrà provvedere anche nei confronti della altre parti contumaci” – *Codice di procedura civile commentato*, cit. , sub art. 343.

Vedi anche le “avvertenze” apposte alla precedente formula

XXI

Nota spese

Premessa – Se avvocato e cliente hanno trovato un accordo sull'ammontare dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta , nessun problema : si applica l'accordo (se redatto per iscritto). Se no, il compenso dovuto all'avvocato si determina in base ai cc.dd. “parametri” e alle cc.dd. “tabelle” che periodicamente il Ministero della Giustizia pubblica (con decreto).

Detto in estrema sintesi, la cosa funziona così : si distinguono i vari tipi di procedura (metti, processi ordinari e sommari, procedure esecutive....). Ogni procedura viene suddivisa in “fasi” : ad esempio, la procedura relativa ai “giudizi ordinari e sommari” viene suddivisa in : “1-Fase di studio della controversia” “2- Fase introduttiva del giudizio” “3- Fase istruttoria e/o di trattazione” “4- Fase decisionale”.

Poi, per ogni “fase”, le “tabelle” stabiliscono il massimo e il minimo (di compenso dovuto all'avvocato) in relazione al valore della causa ; e i “parametri” danno i criteri (numero e difficoltà delle questioni trattate, condizioni soggettive del cliente, risultato ottenuto....) in base a cui tra tale “minimo” e “massimo” va determinato il “compenso”.

Di seguito un esempio di “nota spese”.

Tribunale di Arezzo

Nota spese per la causa n3972/2013 r.g.

tra

Rossi Luca, attore, rappresentato dall'avv. Cicero I

e

Bianchi Alfredo, convenuto, rappresentato dall'avv. Cicero II

Valore della causa da € 5200,00 ad € 26.000,00

<i>Fase di studio</i>	<i>€ 875,00</i>
<i>Fase introduttiva</i>	<i>€ 750,00</i>

<i>Fase istruttoria</i>	€1.600,00
<i>Fase decisionale</i>	€ 1.620,00

Totale	€
4.845,00	
<i>Riepilogo</i>	€ 4.845,00
Spese imponibili	€ 200,00
Spese non imponibili	€ 00,00
Rimorso forfettario 15%	€ 756,75

<i>Totale riepilogo</i>	€ 5.801,75
Cap su €5.801,75	€ 232,07
IVA su €6.033,82	€ 1.327,44
<i>Totale assoluto</i>	€ 7.361,76
<i>Arezzo</i>	<i>Avv. Cicero I</i>

XXII

Atto di precetto

Abbiamo già visto nella prima sezione del libro (paragr.75) quale funzione ha e come si notifica l'atto di precetto

Per avere un'idea di come si redige rimando lo studioso all'art. 480 e alla prima e seconda formula sottostanti.

La seconda formula, come noterà, riguarda, non una sentenza, bensì delle cambiali , ed é stata scelta sia perché la cambiale é uno dei pochi titoli esecutivi a cui non va apposta la “formula” (arg. a contrario ex co.1 art.475) sia perché il precetto su cambiali (assegni....) ha una particolarità che segnaleremo nelle “avvertenze”.

A

Atto di precetto normale

Tribunale di Roma

Atto di precetto con richiesta di dispensa dal

termine (art. 482 c.p.c.)

Rossi Mario c.f..... nato il 06.10.76 in Roma , ivi res. in via Volsci 4, sempre in Roma elett.te domiciliato in via Trieste 50 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Primo, c.f..... che lo rappresenta giusta delega in calce al presente atto e che ha il numero di fax.....;

premessso

che il Tribunale di Roma con Sentenza n.....emessa in data.....definiva la causa tra il precettante sig. Rossi Mario e il sig. Bianchi Guido così disponendo : “..... (copiare il dispositivo).....; che tale Sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata il.....;

tanto premesso

Intima e fa precetto

a Bianchi Guido res in Roma via Nomentana 15 c.f..... di pagare al precettante Rossi Mario come sopra domiciliato, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto (e immediatamente se in calce a questo risulterà apposto decreto di immediata esecuzione) le somme di seguito indicate, oltre il costo della notifica del presente atto (come indicato a margine), oltre tutte le altre spese e competenze dovute per atti resisi necessari successivamente fino al totale soddisfo, IVA e CAP compresi :

	<i>Spese</i>	<i>Diritti</i>
<i>sorte capitale</i>	€.....	
<i>spese liquidate in sentenza</i>	€.....	
<i>compensi liquidati in sentenza</i>		€.....
<i>compenso precetto</i>		€.....
<i>Totale</i>	€.....	€.....

Oltre le spese per la notifica del presente atto, nonché IVA e C.P.A. come per legge.

Il tutto con preciso avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata.

Avvertenza al debitore ex art.480

Si avverte il debitore che egli può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi e proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Luogo e data

(Avv. Cicero)

Delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura esecutiva ed eventuali giudizi di opposizione l'Avv. Cicero Primo ed eleggo domicilio presso il Suo Studio in Roma via Trieste 50.

Roma 12 novembre 2016

Rossi Mario

Per aut.

Avv Cicero

Istanza di esecuzione immediata

Sig Presidente

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo nella qualità di procuratore del precettante ; rilevato il pericolo che, ritardandola, l'esecuzione riesca infruttuosa ; richiamato l'art. 482 c.p.c. ; chiede di esser autorizzato all'esecuzione immediata.

Roma 14 dicembre 2016

(Avv. Cicero Primo)

(Attenzione! Prima di apporre la relata di notifica , lasciare 5 o 6 righe per l'eventuale decreto ex art. 482 del presidente).

Avvertenze

La residenza dichiarata o il domicilio eletto debbono rientrare nel territorio del Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario competente alla procedura esecutiva che programiamo di iniziare. (v. melius, co.3 art.480)

Nel caso si sia ottenuta l'autorizzazione immediata all'esecuzione, il relativo decreto (che il giudice deve scrivere in calce all'atto di precetto – v. ult. parte art. 482) dovrebbe essere trascritto nella copia a cura dell'ufficiale giudiziario (v. sempre art. 482 luogo citato) ; in pratica è il procuratore del precettante che provvede a tale trascrizione : a dare la sicurezza che la trascrizione (del procuratore) sia veritiera sarà

la dichiarazione di conformità fatta dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica - in quanto tale dichiarazione di conformità dovrà intendersi riferita sia al precetto che al decreto.

Attenzione, sottoscrivere non solo l'originale ma anche le copie !

B

Atto di precetto su cambiali

Tribunale di Roma

Atto di precetto su cambiali

Rossi Mario c.f.....nato il 06.10.76 in Roma, ivi res. in via Volsci 4 e sempre in Roma elett. domiciliato in via Trieste 50 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo, c.f..... che lo rappresenta in forza di delega in calce al presente atto e che é titolare del fax n....;

in forza delle cambiali di seguito trascritte

intima e fa precetto

al sig. Bianchi Guido c.f..... res. in Roma via Felicini 5 di pagare entro e non oltre giorni dieci dalla notifica del presente atto, in favore del precettante Rossi Mario le seguenti somme:

capitale, €....; interessi legali €.....; protesti e conto ritorno, €.....; compenso fase esecutiva €...., oltre le spese di notifica del presente atto e successive occorrente fino al soddisfo.

Con preciso avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Avvertimento al debitore ex art.480 C.P.C.

Si avverte il debitore che può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di

sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Trascrizione delle cambiali

1 – Bollo €.....; €.....al....pagherò per questa cambiale al.....la somma di €.....Ft *Bianchi Guido*Roma, via....n....

A tergo: pagate all'ordine di.....Fto.....

Luogo, data

Avv. Cicero Primo

La trascrizione è conforme

L'ufficiale Giudiziario

Parodi G.

Avvertenza

Per l'art. 480 co.2, nel caso il legislatore richieda la trascrizione integrale del titolo, l'ufficiale giudiziario "deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale".

Gli artt. 63 del R.D. 5 dicembre 1933, n.1669 sulla cambiale e il vaglia cambiario, e 55 del R.D. 21 dicembre 1933, n.1736, sull'assegno, dispongono che il precetto relativo al pagamento di questi titoli deve contenere la trascrizione del titolo o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Tutto ciò significa in pratica che l'avvocato, che fa un precetto cambiario, dovrà, al momento di chiedere la notifica del precetto, esibire all'ufficiale giudiziario le cambiali da lui riportate nell'atto.

XXIII

Espropriazione mobiliare presso il debitore

(*Le note sono in calce alla “premissa”*)

Premessa – Il nostro codice prevede tre tipi di esecuzione forzata : la espropriazione forzata (artt.483 ss); l'esecuzione per consegna e rilascio (artt.605 ss) ; l'esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare (artt.612 ss).

Noi qui tratteremo di una *species* del più ampio *genus* dell'espropriazione forzata : la espropriazione forzata di beni mobili.

Procedendo in tale trattazione, prima, prenderemo in esame il caso che tu voglia promuovere una espropriazione mobiliare ; poi (nel numero 8) prenderemo in esame il caso che tu voglia intervenire in una procedura di espropriazione mobiliare da altri promossa.

Dunque, tu vuoi promuovere un'espropriazione mobiliare presso il debitore . A tal fine , in ossequio al c. 1 art. 479 , hai già notificato titolo esecutivo e precetto (c. 1 art.479) oppure hai ottenuto un decreto di autorizzazione all'esecuzione immediata (nel qual caso naturalmente per iniziare l'esecuzione non avrai dovuto notificare né titolo né precetto, dato che tale notifica avrebbe frustrato l'effetto sorpresa a cui , chiedendo il decreto, miravi) (1). Che devi fare ora ? Devi seguire passo passo l'iter che di seguito ti viene indicato.

I-Il primo passo è quello di impedire che il debitore sottragga beni all'esecuzione forzata ; e ciò si ottiene chiedendo il pignoramento (per la cui nozione vedi l'art. 492) di quel numero di beni (di proprietà del debitore – meglio, che rispondono delle obbligazioni del debitore ai sensi dell'art. 2740 Cod. Civ.) la cui espropriazione presumibilmente é in grado di soddisfare il tuo credito.

Come si chiede il pignoramento ? occorre fare un'istanza scritta ? No, tutto avviene piuttosto semplicemente : si va dagli ufficiali giudiziari (nei grandi uffici giudiziari : ufficio esecuzioni, non, ufficio notifiche) e oralmente si chiede il pignoramento, consegnando, il titolo esecutivo (ad esempio, la sentenza spedita in forma esecutiva dal cancelliere, il contratto spedito in forma esecutiva dal notaio...) e l'atto di precetto (notificati ai sensi dell'art. 479) (2). La richiesta va accompagnata dal pagamento di una somma (i “diritti” dell'ufficiale giudiziario)

Nel caso che tu non abbia richiesto la notifica del precetto e del titolo esecutivo (perché autorizzato all'esecuzione immediata – art.482), nel richiedere il pignoramento richiederai anche tale notifica (e la richiederai allo stesso ufficio esecuzioni a cui richiedi il pignoramento e non all'ufficio notifiche).

Il pignoramento é un'operazione in realtà più complessa di come apparirebbe dalla definizione data dall'art. 492.

Infatti in realtà consiste in due operazioni : la prima consiste nell'individuazione dei beni espropriabili; la seconda, nella loro "messa in sicurezza".

Per realizzare felicemente la prima operazione, il legislatore utilizza vari strumenti : fa pressione sul debitore a che dichiari i suoi beni (vedi quarto comma art. 492), autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (vedi comma 7 sempre dell'art. art. 492) (...).

Per realizzare la seconda operazione, il legislatore, oltre a servirsi della minaccia di sanzioni penali per il debitore che sottragga i beni pignorati (v. meglio co.3 art.388 C.P.), oltre a stabilire l'inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore sui beni pignorati (art.2915 Cod. Civ.), provvede alla custodia materiale di tali beni (vedi meglio art.520).

Il pignoramento é considerato dal legislatore come il primo atto dell'espropriazione forzata. Cosa importantissima : tu, come non devi essere troppo sollecito a iniziare tale esecuzione (chiedendo il pignoramento) - e infatti per l'art. 492 non si può "iniziare la esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso" – così tu non devi indugiare troppo sia nel iniziarla, sia nel proseguirla. In particolare:

A) entro novanta giorni decorrenti dalla notifica (non del titolo esecutivo, ma) del precetto, dovrai, per l'art. 481, (non chiedere, ma) iniziare il pignoramento (o meglio lo dovrà iniziare per te l'ufficiale giudiziario) : che succede, se non osservi il termine (acceleratorio) stabilito dall'art. 481 ? Succede che l'atto di precetto diventa inefficace (art. 481). Che significa questo ? Significa che, se vorrai fare la procedura esecutiva, dovrai rinnovare la notifica (non del titolo esecutivo, ma) dell'atto di precetto e aspettare di nuovo che decorrano i termini di cui all'art. 482;

B) entro quindici giorni, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario ti avrà consegnato il verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e l'atto di precetto, tu, dovrai iscrivere a ruolo la procedura esecutiva (co. 6 art. 518), depositando telematicamente (nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione) : la nota di iscrizione a ruolo + tre copie dichiarate da te stesso conformi rispettivamente a: 1) il processo verbale di pignoramento ; 2) al titolo esecutivo; 3) all'atto di precetto.

Ma vediamo con ordine come si svolge tutta la operazione di iscrizione a ruolo:

B1- Presa in consegna del verbale, del titolo, del precetto – Non é da credere che l'ufficiale giudiziario si rechi nel tuo studio per consegnarti i tre atti. Può accadere, sì, che te li mandi per fax o pec. Ma se questo non accade dovrai essere tu a recarti nella sede degli ufficiali giudiziari per prendere in consegna i tre atti (su cui l'ufficiale giudiziario apporrà il timbro di avvenuta consegna).

B2- Copie degli atti depositandi - Avuti nelle tue mani i tre atti (verbale, titolo, atto di precetto) dovrai farne tre copie conformi (vedi, Sezione III).

B3- Deposito telematico - Fatte le tre copie conformi, non ti resterà che metterti al computer e depositare nella cancelleria telematica : la nota di iscrizione a ruolo e le tre copie . Al momento dell'iscrizione a ruolo c'è da pagare qualche cosa ? Volendo si può pagare, contestualmente all'iscrizione, il contributo unificato, ma per ciò si può aspettare il deposito telematico dell'istanza di vendita (al successivo numero 8, in cui parleremo di tale istanza, rinviamo comunque per dire come effettuare il pagamento del “contributo”, di cui stiamo qui parlando).

Per come si svolge l'operazione di deposito , vedi Sezione terza.

Che succede se non rispetti il termine (acceleratorio) per fare la iscrizione a ruolo ? Succede che l'atto di pignoramento perderà efficacia (c.6 art.518 ultimo periodo) e di rimbalzo probabilmente perderà efficacia anche il precetto.

C) Entro 45 giorni dal pignoramento va depositata (telematicamente) l'istanza di vendita o di assegnazione (v. art 497). (Istanza che peraltro é soggetta anche al termine dilatorio di cui diremo postea)

2 – Ma facciamo un passo indietro. Abbiamo richiesto il pignoramento : dobbiamo con le braccia incrociate solo aspettare che l'ufficiale giudiziario solo soletto lo faccia? Di solito é così, ma non necessariamente deve essere così. Infatti per l'art. 165 disp. att. tu e/o il tuo cliente potreste anche presenziarvi . Ma, si ripete, raramente creditore o avvocato presenziano a un pignoramento (e, in genere, ad un'esecuzione forzata). Non perché ciò non sia utile all'esito positivo dell'esecuzione : al contrario, l'ufficiale giudiziario è sempre pungolato ad un maggior zelo dalla presenza dell'avvocato e/o del suo cliente , ma perché prende troppo tempo e la gente (specie noi avvocati) non ne abbiamo da gettar via. Non è raro , invece, che l'avvocato si dia da fare per fornire all'ufficiale giudiziario le informazioni (ad esempio, tempo e luogo

in cui viene posteggiata quell'auto del debitore che si vorrebbe pignorare) utili al fruttuoso esperimento dell'esecuzione.

3. A questo punto tu mi domanderai : “Posto che, com'è intuitivo, tra un creditore, deciso a ottenere l'esecuzione del suo diritto, e un debitore , altrettanto deciso a non lasciarsi spogliare dei suoi beni, possono ben nascere delle controversie (ad esempio perché il debitore ritiene che il valore dei beni pignorati sia eccessivo rispetto al credito da soddisfare - vedi art 496 - o perché, al contrario, il creditore lo ritiene troppo misero) non è opportuno che vi sia un giudice che risolva tali controversie ?” Certo che è opportuno e tanto più che le possibili controversie non si riducono a quelle da te ipotizzate (e tu te ne renderai facilmente conto pensando all'ipotesi del debitore che lamenta che la notifica dell'atto di precetto è stata irrituale, o all'ipotesi del creditore che contesta il diritto di un altro creditore a intervenire nella procedura esecutiva). E chiaramente queste controversie vanno decise da un giudice (alcune volte, come nei casi di cui agli articoli 615 e segg, con un procedimento disciplinato come quelli previsti nel libro secondo del codice – procedimento che viene definito con sentenza ; altre volte, come, ad esempio, nel caso dell'art.531 o dell'art. 512, con decreto o ordinanza – vedi meglio l'art.487).

E il legislatore si rende perfettamente conto di ciò e prevede l'esistenza di un tale giudice. Ma la prevede solo per il periodo successivo all'effettuazione del pignoramento: infatti il sesto comma dell'art. 518 prevede che il cancelliere “formi il fascicolo dell'esecuzione” solo dopo che il creditore ha depositato in cancelleria l'iscrizione a ruolo. E solo su presentazione del fascicolo dell'esecuzione, il presidente del tribunale nomina il giudice dell'esecuzione (v. art 484).

4 – Non é raro che la procedura espropriativa abbia avuto esito insoddisfacente per il creditore (ancorché egli si sia giovato del potere, previsto dall'ultimo comma art 518 di chiedere un'integrazione del pignoramento; ancorché egli si sia giovato del potere, concessogli dall'art. 483, di cumulare vari mezzi di espropriazione, ad esempio cumulando all'espropriazione mobiliare, una espropriazione immobiliare); tanto insoddisfacente da togliergli la volontà di proseguirla.

Però mettiamoci ora nell'ipotesi che , avendo avuto il pignoramento esito totalmente o anche parzialmente positivo , tu, creditore, intenda proseguire nella procedura esecutiva mobiliare : che devi fare ? Devi redigere un'istanza di vendita (vedi postea formula ad hoc) o di assegnazione o distribuzione (secondo i casi previsti dall'art. 529 – di norma però si tratterà di un'istanza di vendita) e devi depositarla (telematicamente) in cancelleria (naturalmente nell'ufficio esecuzioni mobiliari) ; tenendo presente che per il deposito hai un termine *a quo* (non puoi presentare l'istanza prima che siano passati dieci giorni dal pignoramento – vedi meglio l'art.501) e hai un termine *ad quem* (non puoi presentare l'istanza passati quarantacinque giorni dal pignoramento – v. meglio art. 497). Tuttavia, anche se hai a disposizione quarantacinque giorni (dal pignoramento) per presentare l'istanza , se il valore dei beni staggiti (alias, pignorati) non supera i ventimila euro , ti conviene presentarla il prima possibile . Perché ? perché così eviti di dividere la torta (già piuttosto piccola) con altri creditori : infatti, nel caso il valore dei beni staggiti non superi 20mila euro, si rientra nella cosiddetta p.e.m. (piccola espropriazione mobiliare) e uno dei non pochi vantaggi, che tale tipo di espropriazione offre al creditore, è proprio quello di poter bloccare l'entrata , diciamo così , nel processo ai creditori (potenzialmente concorrenti) presentando l'istanza di assegnazione/ vendita (vedi il c.2 art.525).

5 – Dopo qualche tempo (diciamo, un mese) dalla presentazione dell'istanza , ti arriverà un biglietto di cancelleria (art. 136) con cui ti verrà comunicata (cpv.art. 485) l'udienza per l'audizione delle parti (art. 530 comma 1).

Il giorno dell'udienza tu (tu solo : non occorre la comparizione del tuo rappresentato) ti rechi nell'aula ad essa riservata : gran folla di avvocati e di pubblico , come al solito ; a differenza del solito , però , il magistrato si presenterà assistito da un cancelliere.

Normalmente le cause sono chiamate: ciò è opportuno in quanto invitato a comparire è anche il debitore , che di regola si presenta senza l'assistenza di un legale e che nulla sa degli usi del Foro.

Non credere che, a tale maggiore apparato della giustizia, corrisponda una particolare vivacità della udienza. Questa, anzi , tende a ripetersi secondo un monotono *cliché* : il debitore non compare , o compare senza l'assistenza di un legale (ovviamente , dato che soldi da scialare non ne ha) limitandosi a chiedere “ un po' di respiro” : che la vendita sia fissata più tardi possibile. A tale richiesta di solito tu non avrai interesse ad opposti, se il debitore promette di pagare a rate (infatti il risultato delle esecuzioni

mobiliari è deludente, sia per il creditore, che ricava , se gli va bene, solo tanto da pagare le spese legali , sia per il debitore che si vede venduto a prezzo irrisorio un suo bene) . Avrai, però, l'avvertenza di richiedere un rinvio breve (“pendendo trattative”); e all’udienza di rinvio , deciderai per il meglio : se il debitore non avrà mantenuto le sue promesse , chiederai che si proceda alla vendita , se invece avrà pagato le rate come convenuto, chiederai un altro rinvio, e così via fino a che avrà pagato tutto (spese legali comprese). Se il debitore non compare, o compare ma tu non trovi un accordo con lui, chiedi la vendita e...la udienza per te è bella che finita

(può solo capitare che il cancelliere ti consegni un foglio su cui , prima di venire in udienza , con un timbro ha fatto risultare lo schema di un verbale e che ti inviti a integrarlo con il nome delle parti e la data della vendita : tu lo integri, restituisci e...te ne vai).

6 –Nel caso all’udienza venga fissata la data della vendita , tu dovrai recarti , lasciati passare alcuni giorni, in cancelleria (naturalmente , cancelleria – ufficio esecuzioni) per versare una somma a titolo di spese , per la Casa delle Aste (ci mettiamo nel caso più frequente che la vendita sia stata disposta all’asta pubblica). Se tu non provvedessi a questo incumbente , la casa delle Aste non ritirerebbe il bene e , naturalmente , non lo metterebbe all’asta . Di conseguenza sarebbe necessario per te richiedere una nuova udienza di comparizione con apposita istanza al giudice. Attento, dunque, se non vuoi perdere tempo e denaro !

7 – Il procuratore esecutante non partecipa quasi mai all’asta , nelle procedure esecutive mobiliari (in quelle immobiliari è invece per lui buona norma parteciparvi...per far alzare il prezzo) : si limita , qualche giorno dopo quello fissato per l’asta, a contattare la “casa” o la cancelleria per sapere il risultato. Se questo è stato positivo , egli fa istanza (scritta) per ottenere , se unico creditore, il pagamento, dal debitore , dovuto (art 510 c.1) ; se invece concorre con altri creditori, per ottenere la distribuzione amichevole (art. 541) o giudiziale (art.542) del ricavato.

8 – Due parole ora sull’intervento di un terzo (creditore) nel processo esecutivo. Evidenti sono le ragioni per ammettere un tale intervento : permettere al creditore Giobatta Parodi di intervenire nel processo esecutivo, promosso da Bianchi contro

Rossi col pignoramento del bene A , eviterà a Giobatta Parodi , di rimanere a...bocca asciutta , se A è l'unico bene (utilmente aggredibile) che il debitore Rossi ha, e se così non è, se Rossi ha altri beni, gli eviterà la spesa e la fatica di pignorare questi altri beni (ma se il bene A , sufficiente per soddisfare le ragioni o di Bianchi o di Parodi, fosse insufficiente a soddisfare le ragioni di entrambi ? in tal caso Bianchi potrà invitare Giobatta Parodi a estendere il pignoramento agli altri beni – vedi meglio, il c.4 art. 499). Evidenti quindi le ragioni che pesano sulla bilancia del legislatore , in senso positivo, per l'ammissione dell'intervento (di un terzo) nel processo esecutivo, ma evidenti anche le controindicazioni che vi pesano in senso negativo : no , all'istituto dell'intervento . Esse sono date dal pericolo di quelle complicazioni e ritardi che l'intervento può provocare : infatti l'intervento di Giobatta Parodi (per rifarci all'esempio prima introdotto) lo pone inevitabilmente in conflitto di interessi sia con il debitore Rossi sia con il concreditore Bianchi (quello vedendo nel Giobatta un nuovo aggressore del suo patrimonio , questo vedendo nel Giobatta un concorrente nella spartizione...della torta) – e questo conflitto di interessi può portare facilmente a controversie, che il giudice poi dovrà risolvere. Risultato

(inevitabilmente di compromesso) : il legislatore limita la possibilità di intervento ai seguenti due casi : I- primo caso, il credito (per cui si vuole intervenire) molto difficilmente può dare luogo a contestazioni dato che risulta da un titolo esecutivo o comunque da una prova documentale evidente (“ credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile”); II- secondo caso, la non ammissione dell'intervento frustrerebbe e renderebbe inutile le “difese” concesse dal legislatore al creditore, per assicurargli il realizzo del suo credito – è questo il caso del credito garantito da un diritto di prelazione (credito ipotecario, pignoratio...) o semplicemente “difeso” da un sequestro (per cui il creditore non ammesso all'intervento avrebbe buone ragioni per lamentarsi col legislatore : Che senso ha che tu , legislatore , mi dica: “Iscrivi ipoteca, sequestra il bene , ecc - e così ti assicurerai il soddisfacimento del tuo credito”, se poi mi chiudi la porta in faccia, quando, essendo stato un creditore chirografario più lesto di me nell'aggredire il bene , io voglio intervenire nel processo che porterà alla sua vendita ?!).

Tanto premesso, come si fa un “intervento” (quando lo si può fare) ? Semplice, si redige per iscritto l'atto relativo (vedi postea formula ad hoc) ; e lo si deposita nella cancelleria . Lo si deposita come ? Ovvio, lo si deposita in via telematica (per il che vedi sezione quarta).

N.B. Ove non sia stato effettuato al momento dell'iscrizione a ruolo, andrà effettuato il pagamento del contributo unificato.

Dopo il deposito se tu sei “privo di titolo esecutivo” (per come possa ciò accadere, vedi primo comma art. 499) devi notificare “ al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito , copia del ricorso , nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione avviene in forza di essa”

(c.3 art. 499) . E la notifica al con-creditore non si deve fare ? No, perché già provvede il cancelliere ad avvisarlo del tuo intervento (di modo che possa invitarti a quella “ estensione” del pignoramento di cui parla il quarto comma art. 499) - vedi il c.1 art.525 .

Entro quale termine va depositato l'atto di intervento? Lo dice il secondo comma dell'art. 525 stabilendo che l'intervento “ deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione”.

L'osservanza di tale termine é molto importante, dato che, se lo si osserva, l'interveniente gode dei diritti e dei poteri contemplati nell'art. 526, altrimenti (caso di “intervento tardivo”) avrà solo i diritti e i poteri previsti nell'articolo 528.

Note--

1-Ciò che non toglie che, al momento del pignoramento, l'ufficiale giudiziario debba notificare, sia l'uno che l'altro atto.

(2)Naturalmente, nel caso di esecuzione immediata, di cui all'art. 482, l'atto di precetto e il titolo esecutivo, risulteranno non notificati e li si consegnerà all'ufficiale giudiziario appunto perché li notifichi contestualmente al pignoramento.

A

Istanza di vendita di beni pignorati (artt. 529 e 530 C.P.C.)

*Tribunale di Roma
Giudice dell'esecuzione*

Istanza di vendita

nella procedura esecutiva N. 657/2009 R.G.E , Giudice Dott.....

promossa da Bianchi Alfredo contro Rossi Mauro

Ill.mo Tribunale di Roma

io, sottoscritto avv. Cicero Primo ,c.f..... del Foro di Roma, titolare del fax n...., e con studio sempre in Roma, via Pausania 3, nella mia qualità di procuratore di Bianchi Alfredo c.f..... per procura in calce all'atto di precetto

Premesso

*Che con atto notificato il 20.06.2009 Bianchi Alfredo ha fatto precetto a Rossi Mauro di pagare 30 mila euro come da Sentenza esecutiva notificatagli in pari data;
che l'ufficiale Giudiziario il 20.07.2009 ha pignorato nell'abitazione dello stesso Rossi Mauro beni mobili per un valore da lui calcolato in € 40mila;*

visti gli artt. 529, 530 C.P.C.

insta

per la fissazione di un'udienza per ivi sentir disporre la vendita dei beni come sopra pignorati. Con osservanza

Roma 20.09.09

(Avv. Cicero Primo)

B

Atto di intervento

*Tribunale di Roma
Giudice dell'esecuzione*

Atto di intervento

nella procedura esecutiva n. 675/09: Giudice, Dott. Giaco

promossa da Bianchi Alfredo contro Rossi Mauro

Ill.mo Tribunale di Roma

- Nigro Luigi, cf...., nato a Roma e ivi res. in via Giolitti 40 , e sempre in Roma, in osservanza del c.2 art.499, dom.to presso e nello Studio , in via Crescenzio 20, dell'Avv. Cicero Primo, c.f..... che lo rappresenta e difende,in forza di procura a margine del presente atto, e che è titolare del fax....;

- essendo creditore di Rossi Mauro per € 30mila oltre agli interessi , alle spese e competenze in forza di Sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 30.04.08 e già passata in giudicato (doc.1);

- visti gli artt.498 ss e 525 ss

interviene

nella procedura promossa da Bianchi Alfredo contro lo stesso Rossi Mauro per esercitarvi tutti i poteri che il Codice attribuisce agli intervenienti muniti di titolo esecutivo, e al fine di ottenere il soddisfacimento coattivo del suo credito.

Con osservanza

Roma 12.09.10

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Se il credito per cui si interviene è assistito da un diritto di prelazione lo si dichiarerà; ad esempio così : *“premesso che l'esponente è creditore di Rossi Mauro per euro...ecc... ; che l'esponente sullo stesso bene oggetto del pignoramento ha iscritta ipoteca in data ecc,.....; tanto premesso visti gli artt. 498ss e 525 ss – interviene”*.

“ Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni”- così, il co.2 art. 499.

XXIV

Espropriazione presso terzi

Premessa – Abbiamo visto, parlando della “espropriazione mobiliare presso il debitore”, che l'ufficiale giudiziario, al fine di acquisire sulla res quella disponibilità, che permetterà la sua espropriazione, priva l'esecutato di alcuni poteri (“Tu, esecutato, non puoi traslocare la cosa pignorata, non la puoi vendere..”) e si sostituisce a lui nell'esercizio d'altri poteri (metti, prende la res pignorata e la deposita in un magazzino all'altro capo delle città). Tutto questo egli é legittimato a fare perché c'è un titolo (di solito, una sentenza) che indirettamente (proprio in quanto “titolo esecutivo”) gli dà questa legittimazione. Ma che dire se la res (mettiamo che sia una preziosa tela) non é , per usare la terminologia del legislatore, “presso il debitore”, ma é nella disponibilità di un terzo (metti, é in un magazzino di cui ha le chiavi, non il debitore Verdi, ma un certo sig. Rossi) ? Nel caso, se il terzo, il Rossi, mettesse spontaneamente la res a disposizione dell'ufficiale giudiziario, tutto o.k., non ci sarebbe problema , potrebbe farsi l'espropriazione anche di quella res, di quella tela (v. co. 5 art. 492 - e, mutatis mutandis, il discorso si potrebbe ripetere nel caso che il bene da acquisire fosse un credito del debitore Verdi verso il terzo, Rossi , e il terzo, il Rossi, adempisse la sua obbligazione ; ma , si badi, non basterebbe che riconoscesse l'esistenza del credito – leggere attentamente sempre il quinto comma ora citato). Ma nel caso ciò non accadesse, di certo l'ufficiale giudiziario non si potrebbe surrogare nei poteri del terzo (del Rossi) , aprire il magazzino, prendere la res (la preziosa tela) e portarsela via . Questo anche se il creditore esecutante (chiamiamolo, sig. Bianchi) desse la prova che quella res (quella tela) é in realtà del debitore esecutato Verdi e si trova nel magazzino del terzo, Rossi, perché lì il debitore esecutato Verdi l'ha lasciata in temporaneo deposito (art.1787 e ss) .“Sì, dovrebbe dire l'ufficiale giudiziario, le prove che tu, Bianchi, creditore esecutante, mi dai, sembrano buone; ma é solo il giudice che può dire se sono effettivamente buone”. Insomma se non esistessero l'articolo 543 e seguenti, che subito andremo a visitare – a meno che il terzo spontaneamente desse la res all'ufficiale giudiziario (o, essendo il bene un credito, spontaneamente, non solo lo riconoscesse, ma lo adempisse) - occorrerebbe che il creditore esecutante Bianchi , se vuole espropriare la preziosa tela (o se vuole acquisire il credito), si procurasse (dopo aver già ottenuta una sentenza di condanna verso il debitore esecutato Verdi) una nuova sentenza, che condannasse il terzo Rossi a consegnare la tela : quindi occorrerebbe che il Bianchi (surrogandosi al Verdi – artt. 2900 e 2902 Cod. Civ.) facesse un altro atto di citazione , pagasse un altro avvocato e convenisse in giudizio il terzo Rossi (il quale anche lui dovrebbe pagare un altro avvocato, eccetera). Tutto questo, ripetiamo, se non esistessero gli artt. articoli 543 e seguenti, che invece.... ci sono. E fortunatamente ,

perché essi creano un marchingegno, che dà la possibilità al creditore Bianchi di giungere in via diretta (saltando sia un processo di cognizione, sia un processo di esecuzione) ad espropriare o a farsi assegnare il bene (la preziosa tela, il sostanzioso credito...).

In sintesi il marchingegno é questo : I- Bianchi invita il terzo a dichiarare se il debitore Verdi può disporre di quella res o no (semplificando, se proprietario della res é lui, Rossi, o il debitore esecutato Verdi), (oppure, per rifarci all'altro esempio da noi fatto) se egli (idest. il terzo Rossi) é debitore, o no, di tot (verso il debitore esecutato, Verdi); II Se il terzo Rossi (che, si badi, può stare in quel mini-giudizio, che così si instaura, senza costituirsi formalmente, e tanto meno senza necessità di essere rappresentato da un avvocato) dichiara, che in effetti il Verdi, il debitore esecutato dal Bianchi, può disporre della res, o (nel altro esempio da noi fatto) che in effetti il debitore Verdi é creditore (verso di lui, Rossi) di tot, o anche omette ogni dichiarazione (e qui lo strappo, alle regole ordinarie della procedura e a favore dell'esecutante Bianchi, é evidente), la res si considererà nella disponibilità del debitore Verdi (o il Verdi si considererà titolare del credito) con tutte le conseguenze del caso : il bene e il credito potranno essere espropriati a favore del creditore esecutante Bianchi o a lui assegnati.

E se il terzo Rossi si rifiuterà di riconoscere di essere debitore del Verdi (per riferirci a uno degli esempi da noi fatto) o (per riferirci al altro esempio) contesterà al Verdi la possibilità di disporre del bene ? Allora il marchingegno non avrà dato risultato positivo ; ma anche in tale ipotesi l'accertamento del diritto di credito (del Verdi verso il Rossi) o del diritto (sempre del Verdi) sul bene, avverrà con un procedimento semplificato (vedi art.549).

(Se lo studioso, essendo più paziente di Giobbe, vorrà leggersi a questo punto l'art. 492bis, ponendo particolare attenzione al suo terzultimo e ultimo comma, vedrà che il legislatore apre al creditore non solo la via "diretta" di cui ora si é detto, ma , se autorizzato dal presidente del tribunale alla "ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", addirittura una via direttissima - però, si ripete, solo limitatamente alla ipotesi che lui, il creditore esecutante, sia a tanto autorizzato dal presidente, e tale limitazione a dire il vero suona un po' irragionevole).

L'iter di una espropriazione presso terzi -

I- Si notifica il titolo esecutivo e l'atto di precetto (qui noi ci limitiamo a considerare l'ipotesi che, l'espropriazione verso terzi. non si innesti su altra espropriazione - e a questa ipotesi ci limitiamo, per non complicare la vita nostra e dello studioso

prendendo in considerazione ipotesi , possibili in teoria, ma sconosciute nella pratica; nella pratica, invero, l'espropriazione presso terzi, nella stragrande maggioranza dei casi, nasce del tutto svincolata da ogni altra procedura espropriativa).

2) Si redige l'atto di pignoramento (presso terzi) sulla traccia della formula di cui postea.

3) Si notifica l'atto di pignoramento. Stando attenti che l'udienza di comparizione non cada prima del termine indicato nell'articolo 501 (vedi co. 3 art. 543).

4) Effettuata la notifica dell'atto di pignoramento, si fanno copie (copie informatiche !) : del titolo esecutivo, dell'atto di precetto , dell'originale di notifica dell'atto di pignoramento - che ovviamente si sarà provveduto a ritirare dagli ufficiali giudiziari (per quel che riguarda l'originale di notifica dell'atto di pignoramento, v. l'*incipit* del quarto comma art. 543 – ma si tenga presente che non sarà l'ufficiale giudiziario a venire nel nostro studio per effettuare la consegna dell'atto , ma dovremo essere noi ad andare nel suo ufficio, si tenga ancora presente che l'ufficiale giudiziario dovrà apporre nella copia, che ci consegnerà, il timbro di “avvenuta consegna”).

5) Quindi ci si costituisce depositando (telematicamente) in cancelleria : nota di iscrizione a ruolo + le copie come da noi sopra fatte e attestate conformi agli originali. Questo deposito si dovrà fare, si badi, entro il termine di trenta giorni dalla consegna a noi fatta, da parte degli ufficiali giudiziari, dell'originale di notifica dell'atto di pignoramento. E se tale termine non viene rispettato? Per il disposto del comma quarto, ultimo periodo, dell'art. 543, il “pignoramento perde efficacia”. E tale perdita di efficacia del pignoramento comporterà (in forza dell'art. 64ter disp. att.) il sorgere, a carico del creditore, dell'onere di darne notizia al debitore e al terzo (vedi meglio l'art. 164ter citato).

6- Si compare all'udienza, e, se il terzo ci ha fatta pervenire la dichiarazione scritta di cui all'art. 547, la si deposita.

Nel caso il terzo abbia riconosciuto il credito o la proprietà del nostro debitore sul bene, il giudice, applicando gli articoli 552 e 553, disporrà la vendita o la assegnazione del bene pignorato (res o credito che sia).

Nel caso il terzo abbia contestato i diritti del debitore esecutato (vedi meglio l'articolo 549) si procederà all'accertamento di tali diritti , secondo il disposto (sempre) dell'art. 549.

Nel caso il terzo non abbia fatta la dichiarazione di cui all'art. 547, si applicherà il secondo comma art. 548.

A

Atto di pignoramento presso terzi

Tribunale civile di Genova

Atto di citazione ex art. 543 C.P.C.

con pignoramento presso terzi

- *Bianchi Luisa* , nata il 06.09.56 a Genova, c.f....., ivi res. in via Capo Santa Chiara 33;
- ai sensi del n. 3 comma 2 art. 543 elettivamente domiciliata in Genova , via Fiasella 4 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo, c.f..... che la rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento al numero di fax.....;

Premesso

- che con Sentenza n....., pubblicata il..... resa nell'ambito della causa R.G. 6754/2017, il Tribunale di Genova ha condannato Michele Verdi (c.f.....) a pagare all'esponente Bianchi Luisa la somma di euro ventimila oltre gli interessi ammontanti a....., oltre le spese processuali liquidate in euro mille per esborsi ed euro cinquemila per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e successive occorrende;
- che la sentenza é stata notificata in forma esecutiva al debitore in data.....;
- che successivamente in data..... l'esponente notificava al debitore l'atto di precetto a pagare complessivi euro.....oltre interessi maturandi e successive occorrende;
- che fino a oggi il debitore non ha adempiuto al precetto;
- che da notizie assunte il Rossi Giorgio, res, in Genova, Via Roma, 3 CAP 16100 c.f..... é a sua volta debitore verso il Verdi, di una grossa somma di denaro (1);
- che l'esponente intende pignorare, in forza del sopra richiamato titolo esecutivo, tutte le somme (2) a qualsiasi titolo dovute dal Rossi al Verdi e ciò fino alla concorrenza del credito precettato (euro...) aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., quindi per complessivi euro....., oltre spese di notifica dell'atto di precetto, interessi maturati e maturandi, oltre le successive spese di notifica del presente atto di pignoramento nonché le occorrendo spese d'esecuzione:
- tutto ciò premesso

cita

il debitore Verdi c.f....., res. in Genova via Roma 1 (CAP 16100) a comparire davanti al Tribunale civile di Genova, Sezione e Giudice dell'esecuzione designandi, nella sede di sue solite sedute in Genova via IV Novembre. , all'udienza che si terrà il giorno 06.06.18, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e a presenziare agli atti ulteriori, con espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà lo stesso come per legge e con le preclusioni da questa previste;

e altresì

invita

il terzo sig. Rossi (c.f.....) res. in Genova via Roma 3 (CAP 16100) a fare , entro dieci giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, a mezzo di raccomandata indirizzata a Studio legale Cicero , via Fiasella 7, Genova, CAP 16100 o mediante pec indirizzata a..... la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.;

e altresì

avverte

lo stesso sig. Rossi che , in caso manchi di fare la comunicazione della suddetta dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in un'apposita udienza fissata a tal fine dal Giudice, e che, qualora egli non compaia alla sopradetta udienza o, comparendo, non renda la dichiarazione, il credito pignorato (3), ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione sarà, nell'ammontare dichiarato dall'esponente, considerato non contestato.

Ai fini dell'art. 14 del D,P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento é di €..... e che quindi va versato, trattandosi di procedura di pignoramento presso terzi, un contributo unificato pari a euro.....,....

In Genova il 15.09.18

(Firma dell'avv. Cicero I)

Ad istanza dell'avv. Cicero I nella qualità di procuratore e difensore di Bianchi Luisa, io, sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la C.A. di Genova, vista la sentenza n....del Tribunale di Genova munita di formula esecutiva e notificata il....; visto l'atto di precetto notificato il.... ; visto il sovraesteso atto di citazione ex art. 543;

dichiaro di pignorare

in virtù del suddetto titolo esecutivo tutte le somme dovute dal sig. Rossi al sig Verdi fino alla concorrenza della somma di.....il cui ammontare é dato dal credito indicato in precetto aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 co. 1 c.p.c.

facendo precisa ingiunzione

- al sig. Verdi (debitore esecutato) e al sig Rossi (terzo pignorato) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme come sopra indicate e di non disporre senza autorizzazione o ordine del Giudice

Visto l'art. 492

avverto

il debitore Verdi che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un quinto dell'importo per cui é stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Altresì avverto che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione é inammissibile se é proposta dopo che é stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Visto sempre l'art. 493

invito

il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Conseguentemente ho notificato il sopra esteso atto di pignoramento ai signori Verdi (debitore esecutato) e al sig. Rossi (terzo pignorato).

Quanto al sig Rossi, recandomi nella sua residenza.....

Quanto al sig. Verdi recandomi nella sua residenza in.....

Avvertenze - In corrispondenza alle note 1, 2, 3 effettuare se del caso i seguenti cambiamenti:

nota 1) : eventualmente cambiare in “ detiene dei mobili di proprietà del debitore Verdi”;

nota 2) : eventualmente cambiare in “tutti i mobili che detiene il Rossi sono in realtà di proprietà del Verdi”;

nota 3) : eventualmente cambiare in “il possesso di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato”.

IX

Espropriazione immobiliare

Premessa – L'espropriazione immobiliare si caratterizza soprattutto perché la scelta dei beni da sottoporre a pignoramento é compiuta dal creditore anziché dall'ufficiale giudiziario. Con il vincolo, però, che, nel caso il creditore abbia già un'ipoteca su un immobile del debitore, egli non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche l'immobile ipotecato (art. 2911 C.C.).

Detto questo passiamo a indicare l'iter di una espropriazione immobiliare. Almeno i suoi primi passi, dato che gli ulteriori hanno tale complessità che il giovane collega sarà meglio che li compia giovandosi del consiglio e della esperienza del cancelliere dell'esecuzione (come del resto fanno anche molti dei colleghi anziani).

1 – Come primo passo , bisogna notificare titolo esecutivo e atto di precetto (questo, naturalmente, a meno che si abbia ottenuta l'autorizzazione all'esecuzione immediata di cui all' art. 482).

2- Come secondo passo, bisogna redigere l'atto di pignoramento e farne copie : tante copie quanti sono i debitori (proprietari dell'immobile) a cui va notificato l'atto + una (per originale di notifica) + una (necessaria per la trascrizione dell'atto prevista dall'art. 555). Naturalmente, si redige contestualmente l'atto di procura a promuovere l'azione esecutiva (se la procura a ciò già non risulta da un atto rilasciato precedentemente - mentre invece di solito é così : la procura rilasciata al momento dell'atto introduttivo di solito ricomprende il potere di promuovere procedure esecutive).

Come risulterà dalla lettura della sottoestesa “formula”, l'atto di pignoramento si presenta come un atto....a quattro mani (mani del creditore e mani dell'ufficiale giudiziario : in realtà, però, questo si limita a mettere una firma : chi redige tutto l'atto é l'avvocato).

3 – Si notifica l'atto. Siccome competente all'esecuzione sarà il tribunale nella cui circoscrizione l'immobile si trova (art. 26), competente per la notifica sarà l'UNEP (ufficio unico notifiche ed esecuzioni) radicato presso quel tribunale.

Fatta la notifica , la regola (da quel che si legge nel co.2 art.555) dovrebbe essere che provvede lo stesso ufficiale giudiziario notificante a trascrivere l'atto di pignoramento nei registri Immobiliari. In realtà quella, che appare essere la regola, é, invece, l'eccezione : sarai tu, l'avvocato, a operare la trascrizione, cosa per cui, al momento di ritirare l'originale di notifica (dell'atto di pignoramento) dovrai aver cura di ritirare la sua “copia autentica” (che dovrai, poi, consegnare al Conservatore dei Registri Immobiliari con le due note di trascrizione, da te compilate).

4 - Si trascrive l'atto . Per il che – preparate nella tranquillità del proprio studio le note di trascrizione (art. 2659) - occorrerà recarsi alla Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui l'immobile si trova . Al funzionario addetto alla ricezione delle richieste di trascrizione, si dovranno consegnare la copia autentica dell'atto di pignoramento (con la procura – se essa già non risulta dall'atto di pignoramento) e le note di trascrizione. Il funzionario tratterrà una nota di trascrizione e ti restituirà l'altra.

Al momento occorrerà fare un esborso (senza utilizzare marche, come invece si fa negli altri uffici giudiziari).

Con ciò il pignoramento sarà stato perfezionato : con la notifica era già vincolante per il debitore, con la trascrizione diventa efficace anche per i terzi. -

5) Operata la trascrizione , tu non starai con le mani in mano : forse che non devi dare l'avviso di cui all'art. 498 agli eventuali creditori “ che sui beni pignorati avessero un diritto di prelazione risultante da pubblici registri”, forse che eguale avviso non devi dare al eventuale sequestrante (per questi vedi l'art. 158 disp. att.) ? forse che tale avviso non va notificato entro cinque giorni dal pignoramento (v. sempre l'art. 498 nel suo cpv) ?

Di conseguenza tu dovrai recarti nella Conservatoria dei Registri Immobiliari per individuare i creditori a cui notificare l'avviso (e, nel fare le necessarie ricerche, non dovrai limitarti ad individuare i creditori dell'esecutato, ma dovrai risalire ai suoi danti causa : chè anch'essi avrebbero potuto costituire ipoteche sull'immobile pignorato).

Fatto questo avrai gli elementi per redigere l'avviso di cui all'art. 498 (vedi formula sottostante) : tante copie quanti sono i creditori + 1 .

Redatto l'avviso , dovrai notificarlo . E se non riuscirai a notificarlo entro i cinque giorni ? Poco male : “ il termine di cinque giorni non è perentorio” (Andrioli , *Commentario*, cit., vol III, sub art. 498). Vero è , però , che la mancata notifica “ rende inammissibile la successiva domanda di vendita o di assegnazione” (così sempre Andrioli, *Commentario*, cit. vol III, sub art. 557).

Tenendo conto di ciò, al momento del deposito dell'istanza di vendita opererai anche il deposito dell'avviso in questione.

6 – Si procede all'iscrizione a ruolo della procedura. Questa operazione va fatta mediante il deposito telematico nella cancelleria “ della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione” (v. co.1 art. 557). Entro quale termine va compiuta tale operazione ? “Entro quindi giorni” (v. sempre co.1 art. 557). Da quando decorre tale termine? Risponde il legislatore : “dal momento della consegna dell'atto di pignoramento”. Ma aggiunge “ Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”. Orbene, nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario abbia provveduto di persona (*rara avis*) alla trascrizione del atto di pignoramento, la volontà legislativa é abbastanza chiara : entro quindici giorni dal momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver fatta la trascrizione nei Registri Immobiliari, consegna l'originale dell'atto di pignoramento e quella nota di trascrizione (che il legislatore vuole depositata al momento della iscrizione a ruolo) al creditore pignorante, questi deve fare la iscrizione a ruolo. Ma nel caso, alla trascrizione, abbia proceduto il creditore pignorante ? Qui le cose si ingarbugliano, dato che il creditore pignorante potrebbe tardare mesi a chiedere la trascrizione al Conservatore dei registri e non é pensabile che, in tal caso, i quindici giorni decorrano dalla restituzione della nota di trascrizione da parte del conservatore . E allora ? Allora il suggerimento che noi possiamo dare al creditore pignorante, é di partire dal presupposto che i quindici giorni decorrano dal momento in cui ha ritirato la copia autentica dell'atto di pignoramento dall'ufficiale giudiziario : questa é la

interpretazione più severa, e quindi più, per lui, sicura, della legge.

Vediamo ora come praticamente si svolge l'iter di una iscrizione a ruolo.

A) si prepara copia (informatica) : del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, della procura, della nota di trascrizione nei registri immobiliari ; B) si dichiara (e lo dichiara l'avvocato stesso) la conformità di tali copie agli originali ; C) si depositano telematicamente nella cancelleria (del tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile) : nota di iscrizione a ruolo (che come al solito sarà generata automaticamente dal redattore) + le copie del : titolo esecutivo, dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, della procura, della nota di trascrizione dei registri immobiliari.

N.B. Il redattore ci chiederà, al momento di formare la nota di iscrizione a ruolo : 1) l'importo del precetto per cui si procede ad esecuzione forzata ; 2) i dati identificativi del creditore: cognome, nome, codice fiscale (se si tratta di persona fisica), denominazione, codice fiscale / partita IVA, categoria (se si tratta di persona giuridica) ; 3) i dati identificativi del difensore del creditore che iscrive a ruolo: cognome, nome, codice fiscale; 4) i dati identificativi del debitore: cognome, nome, codice fiscale (se si tratta di persona fisica), denominazione, codice fiscale/ partita IVA, categoria (se si tratta di persona giuridica); 5) la data di notifica del precetto, la data di notifica del pignoramento ; 6) la descrizione del titolo (cioé, se si tratta di sentenza, atto notarile) ; 7) i dati identificativi del bene immobile : indirizzo, descrizione del bene , tipo del catasto (fabbricati o terreni), la classe e la tipologia (A1, A2....), l'identificazione, la sezione, il foglio, la particella o mappale, il subalterno

7) Lasciato decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 501 (dieci giorni dal pignoramento, che, secondo l'interpretazione migliore, decorrono, non dalla trascrizione, ma dall'ultima notifica dell'atto di pignoramento) e prima che sia decorso il termine acceleratorio di quarantacinque giorni previsto dall'art. 497, si deposita (telematicamente) l'istanza di vendita (e, se é il caso, l'avviso ai creditori di cui abbiamo detto sub 5).

8) Entro i sessanta giorni decorrenti dal deposito dell'istanza (v co. 2 art. 567) noi dovremo depositare (telematicamente) la c.d. documentazione ipocatastale e cioè : l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione dell'atto di pignoramento.

9) A questo punto, caro studioso, pongo termine al mio viaggio con te nei meandri del processo esecutivo immobiliare. Troppo complesso diventa da qui lo svolgimento della procedura immobiliare per esser in pochi tratti descritto : tu dovrai trovare la tua guida nel codice e negli (esperti) consigli del cancelliere.

A

Atto di pignoramento immobiliare

*Tribunale di Genova
Atto di pignoramento immobiliare*

Bianchi Luigi c.f. LSTRDU36P06M, nato il 09.06.1986 a Genova, ivi res. in via San Gerolamo 4 e dom.to sempre in Genova via Roma 3 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo, c.f..... che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto e che ha il numero di fax.....

Premesso

- che il Tribunale di Genova in data 03.10.2006 ha condannato Rossi Mauro a pagare all'esponente Bianchi Luigi la somma di € centomila oltre accessori;*
- che detta Sentenza in forma esecutiva è stata notificata a Rossi Mauro il 30.09.2006;*
- che con atto di precetto notificato il.....é stata fatta intimazione di pagare le somme indicate in detta Sentenza oltre le ulteriori occorse, il tutto per un ammontare di € centodiecimila;*
- che fino ad oggi il Rossi Mauro non ha ottemperato all'intimazione fattagli e nessun pagamento ha effettuato*

dichiara

di voler sottoporre ad esecuzione forzata il seguente bene immobile di proprietà del Rossi Mauro che così si passa a descrivere:

immobile urbano di proprietà di Rossi Mauro sito in Genova, via Trieste civ. 119 int.3 facente parte di casa edificata su area iscritta al N.C.E.U. f.2, mappali 225-226, confini : scala, muri perimetrali e appartamento int.4, salvi più precisi confini e dati catastali

Ai fini dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il valore della presente procedura deve ritenersi pari a € tot.

Genova lì 30.11. 2006

Sottoscrizione dell'avv. Cicero Primo

Procura : Il sottoscritto Bianchi Lugli nomina a rappresentarlo e difenderlo nella procedura di espropriazione immobiliare contro Rossi Mauro l'avv Cicero Primo, presso il cui studio in Genova, via Roma,3, elegge domicilio.

Sottoscrizione del creditore

Per autentica

Sottoscrizione dell'avvocato

Atto di pignoramento

- Su istanza dell'avv. Cicero Primo nella qualità , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP Corte di Appello di Genova

- presa visione dell'atto sovraesteso , del titolo esecutivo e del precetto in esso richiamati;

-ai fini e ai sensi dell'art.492 C.P.C.

ingiungo

a Rossi Mauro di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito , per cui gli è stato notificato precetto , l'immobile sopra descritto e i suoi frutti; e nel contempo

avverto

lo stesso Rossi Mauro che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, può presentare istanza di sostituire, ai beni come sopra pignorati, una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti , e comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese , oltre che delle spese di esecuzione ; in tal caso, unitamente all'istanza, dovrà , a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti come indicati nei rispettivi atti di intervento , dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

e sempre nel contempo

invito

sempre lo stesso Rossi Mauro ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che , in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto , le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Tutto ciò operando con la

notifica

- dei sopraddetti atti, di ingiunzione, di avvertimento e avviso, contestualmente a quella del presente atto contenente la dichiarazione del creditore

- a Rossi Mauro res. in Genova Via Garibaldi 3 ivi recandomi e consegnandone copia.....

Timbro e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario

B

Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 498 c.p.c.

Tribunale civile di Genova

Avviso ai creditori (art.498 c.p.c.)

nel procedimento n.765/RGE promosso

da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro

Bianchi Luigi,c.f..... res. in Genova ed ivi elett.te dom.to in via Fiasella 4 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo,c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di precetto e che ha il numero di fax.....

in osservanza dell'art. 498 c.p.c.

Avvisa

I-. la Banca Commerciale Italiana nella sua sede in Genova via Garibaldi 30;

II –il Credito Fondiario S.p.A. nella sua sede in Roma via Colombo 3;

che con atto notificato il 30.04.2008 e trascritto il 10 maggio 2008 nei registri della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova ha pignorato il seguente immobile di proprietà di Rossi Maurizio:

immobile urbano sito in Genova via Trieste civ.119 int.6 facente parte di casa edificata su area iscritta al N.C.E.U. , foglio 2, mappali 225-226 , confini : scale, muri perimetrali, appartamento int.4.

Il pignoramento si è reso necessario per il realizzo del seguente credito:

somma di € centomila dovuta all'avvisante Bianchi Luigi per l'acquisto di un appartamento.

Tanto si doveva

Genova 10.05.08

Avv. Cicero Primo

xxvi

Esecuzione per consegna o rilascio

1 – Si notifica titolo esecutivo e atto di precetto (attenzione alle particolarità che questo presenta – v.art. 605 e formula A).

2 – Notificati titolo esecutivo e precetto , l'ulteriore passo da compiere è diverso a seconda che si tratti di esecuzione per consegna di beni mobili o per rilascio di beni immobili . Nel primo caso vedi sub 3, nel secondo salta a sub 4.

3 –Nell'ipotesi di esecuzione per consegna di beni mobili , lasciato trascorrere il termine fissato (nel precetto) per la consegna , si chiede l'esecuzione all'ufficiale giudiziario consegnandogli atto di precetto e titolo esecutivo (ben s'intende, le copie "originali" da cui risulta la loro notifica) .

E' opportuno prendere accordi con l'ufficiale giudiziario sulla necessità o meno della presenza nostra o del cliente all'esecuzione.

Naturalmente quando l'ufficiale giudiziario consegnerà (a noi o al cliente) la res se ne redigerà verbale .

4 – Nell'ipotesi di esecuzione per rilascio di bene immobile , il primo incombenza per l'avvocato , una volta notificati titolo esecutivo e precetto , è la redazione del "preavviso di esecuzione" . Il "preavviso" é la comunicazione che l'ufficiale giudiziario (non l'esecutante !) deve fare all'esecutato del " giorno e ora in cui procederà" (v. art. 608 c.1). Tale comunicazione (almeno secondo alcuni Autori) potrebbe farsi anche oralmente ; ma nella pratica prende la forma di un atto scritto

(vedi formula sottostante) a firma dell'ufficiale giudiziario (anche se in pratica l'atto viene redatto, non da lui , ma dall'avvocato) – atto che sarà notificato all'esecutato prima di dar inizio all'esecuzione.

5 – Preparato l'avviso (in due copie, dato che va notificato) l'avvocato si reca dagli ufficiali giudiziari e chiede che si provveda all'esecuzione , accompagnando la sua richiesta con la consegna del titolo esecutivo, del precetto e del "preavviso".

6- Se il "preavviso" non ha l'effetto di convincere a più miti consigli l'esecutato, l'avvocato, qualche giorno prima dell'esecuzione, deve ritornare dagli ufficiali giudiziari (quelli addetti , non alle notifiche , ma alle esecuzioni) per pagare all'ufficiale giudiziario i "diritti" che gli spettano (per ogni accesso che fa nell'immobile liberando).

Nell'occasione l'avvocato , nei casi (non frequenti ma non del tutto rari) in cui ritiene opportuna la presenza sua o del suo cliente al momento e sul luogo dell'esecuzione , prende accordi con l'ufficiale giudiziario sul giorno e sull'ora di questa. Ma può essere utile la presenza dell'avvocato al momento dell'esecuzione ? Non raramente, si. Infatti questo è il momento più critico di tutta la procedura : chi è

nella detenzione dell'immobile le studierà tutte per ritardare la sua dipartita : si barricherà in casa, si fingerà malato (...) . E l'ufficiale giudiziario avrà tutt'altro che voglia di esporsi allo stress di un'esecuzione in quelle condizioni : l'avvocato può sopperire con la sua energia e con la sua iniziativa all'abulia del pubblico ufficiale .

Con tutto ciò anche il più energico degli avvocati potrà difficilmente impedire qualche rinvio dell'esecuzione : l'occupante chiede gli si dia un po' di tempo per ultimare lo sgombero : difficile dissuadere l'ufficiale giudiziario dal darglielo scrivendo a verbale :

“il 30 marzo 2006 , munito di titolo esecutivo e di precetto , mi sono recato ecc.ecc. Il conduttore sig. Aloisi G. mi fa presente ecc. Ritenuta giustificata la richiesta e non avendo mezzi per procedere coattivamente, ho rinviato l’esecuzione al 30 maggio 2006”.

A

Atto di precetto per rilascio

Tribunale di Genova
Atto di precetto per rilascio d’immobile

- *G.B. Parodi c.f. PARGI453P06D969M nato a Genova il 06.07.56 , ivi res. in via Gerolamo 4 , e sempre in Genova elett.te dom.to in via Fiasella 3 presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo,c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente e che ha il numero di fax.....*
- *in forza della Sentenza del Tribunale di Genova in data 3 maggio 2006 , notificata in forma esecutiva il 3 giugno 2006*
- *che ordina a Rossi Franco di rilasciare all’intimante G.B. Parodi*

- *l’immobile sito in Genova via Sturla civ. 3 int.4*

- *entro e non oltre il 3 luglio 2006*

fa precetto

- *a Rossi Franco res in Genova via Sturla civ 3 int.4 di rilasciare libero e vuoto di persone e cose , alla libera disponibilità dell’intimante , l’immobile di cui alla premessa entro il 3 luglio 2006 o entro dieci giorni dalla notifica del presente atto ;*
- *con avvertimento che, in difetto di rilascio entro i termini così indicati, si procederà ad esecuzione forzata.*

Genova 26 febbraio 2006

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Non dissimile da quello sopra esemplificato sarà il precetto per consegna di cosa mobile. Esso potrà essere redatto così : “ GB. Parodi cf...nato...il.....in forza di Sentenza.....che ordina a Rossi Franco di consegnare all’intimante i seguenti beni mobili, e cioè un quadro raffigurante la Santa Vergine in una grotta.....fa precetto a Rossi F. res.....di consegnare all’intimante i mobili come sopra descritti.....”.

Naturalmente il precetto potrà essere redatto di seguito al titolo esecutivo.

“ Il precetto per la consegna di una cosa mobile o per il rilascio di un immobile deve contenere (...) la descrizione sommaria dei beni stessi (ma) non è da ritenere necessaria , ove si tratti di beni mobili , la menzione degli elementi di individuazione richiesti dall’art. 2826” (Andrioli , *Commentario*, cit. , vol.III, sub art. 605)

“ Il secondo comma (dell’art. 605) va inteso nel senso che il termine ad adempiere deve coincidere con il termine stabilito nel titolo esecutivo”(Andrioli, *Commentario*,cit., ibidem).

B
Preavviso di esecuzione

Tribunale di Genova
Preavviso di rilascio coatto

- *Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova*

- *richiesto dall’avv. Cicero Primo nella sua qualità di procuratore , per delega in calce al precetto , di Parodi G.B nella procedura esecutiva promossa dallo stesso Parodi G.B. contro Rossi Franco*

visti

A)la Sentenza del Tribunale di Genova in data 3 maggio 2006 , notificata in forma esecutiva il 3 giugno 2006 ;

B) l’atto di precetto notificato il 22 febbraio 2006;

avviso

Rossi Franco res in Genova via Sturla civ.3 int.4 che il giorno 4 luglio tra le ore 9 e le ore 11 mi recherò nell’appartamento di Genova via Sturla civ.3 int.4 al fine di immettere nel suo possesso il richiedente G.B. Parodi.

E tale avviso effettuo oggi 12 giugno 2006 notificando il presente atto al sig. Rossi Franco , nella sua residenza di via Sturla civ 3 int.4 mediante consegna di copia conforme a mani di...

(Firma e timbro dell’Ufficiale Giudiziario)

Avvertenze

L’atto va redatto dall’avvocato in tante copie quanti sono gli esecutati + 1 .

XXVII

Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.

Notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto (per questo vedi formula A) si deve redigere il ricorso (formula B) al giudice dell'esecuzione a che determini le modalità di esecuzione.

Formula A : atto di precetto

Tribunale di Genova

Atto di precetto all'esecuzione di un obbligo di fare

Bianchi Luigi c.f. IUEGHT56P06D969M nato il 7.3.57 a Genova , ivi res. in via Garibaldi 3 e sempre in Genova via Santa Chiara 2 elett. domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo.c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che ha il numero di fax.....

Premesso

- che il Tribunale di Genova con sentenza in data 3.3.06 ha condannato il sig. Giobatta Parodi a demolire.....;*
- che tale sentenza munita della formula esecutiva è stata notificata il 3.4.06;*
- tanto premesso*

fa precetto

al sig. Parodi G.B. res. In Genova via Garibaldi 43 di provvedere alla demolizione del capannone sul confine del precettante nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del presente atto, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Genova 04.05.06 (Avv. Cicero Primo)

Formula B : ricorso al giudice dell'esecuzione

Tribunale di Genova

Ricorso al Giudice dell'esecuzione (art. 612 C.P.C.)

Ill.mo Giudice dell'esecuzione

Il sottoscritto avv. Cicero Primo c.f..... numero di fax.....nella qualità di procuratore di Bianchi Luigi per mandato a margine dell'atto di precetto

Premesso

- che il Tribunale di Genova ha condannato con Sentenza in data 3.3.06 il sig Giobatta Parodi a demolire.....*
- che tale Sentenza munita della formula esecutiva è stata notificata il 3.4.06;*
- che il precetto notificato il 4.5.06 per intimare l'esecuzione di detta sentenza non ha sortito effetto;*
- tanto premesso*

ricorre

a Voi, ill.mo Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Genova, affinché , previa comparizione delle parti, vogliate, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., determinare le modalità

di esecuzione dell'obbligo sopra indicato, designando l'ufficiale giudiziario e le persone che vi debbono provvedere.

Si produce copia notificata del titolo esecutivo e del precetto.

Genova 6.9.06

(Avv. Cicero Primo)

XXVIII

Opposizione all'esecuzione (art. 615 C.P.C.)

Premessa – Facciamo una prima ipotesi : chi, esplicitamente nell'atto di precetto o implicitamente con la notifica di un titolo in forma esecutiva, ha affermato di essere legittimato a dare coattiva esecuzione a un suo diritto, tale legittimazione non ha; ad esempio, perché tale diritto non è stato, almeno nei modi dovuti, accertato (è il caso, di chi nel precetto pretende il pagamento anche degli interessi, mentre la sentenza pronunciava condanna solo al pagamento del capitale) o perché , sì, esiste una sentenza passata in giudicato che tale diritto ha accertato, ma dopo tale sentenza è intervenuto un fatto, che questa sentenza rende superata e obsoleta (è il caso del convenuto, condannato a pagare tot, che, dopo la sentenza, spontaneamente ha pagato tot).

Facciamo ora una seconda ipotesi, chi afferma la sua legittimazione a procedere esecutivamente, tale legittimazione ha effettivamente , però, all'esecuzione, procede senza seguire quelle modalità che il legislatore ha imposto a salvaguardia degli interessi del esecutato : ad esempio, il legislatore, a salvaguardia di questi interessi, impone di dar la possibilità al debitore di pagare spontaneamente, notificandogli un atto di precetto, e il creditore, invece, procede nell'esecuzione, richiedendo il pignoramento, ancorché la notifica del precetto sia nulla.

In entrambe le ipotesi, è chiaro che si deve dare all'esecutato la possibilità di instaurare una procedura, a conclusione della quale un giudice possa dire se l'esecutante è legittimato all'esecuzione, o no. Cosa che effettivamente il nostro legislatore fa prevedendo, negli articoli 615 e 616, una “opposizione all'esecuzione” (per i casi contemplati nella prima ipotesi da noi fatta) e, negli articoli 617, 618, una “opposizione agli atti esecutivi” (per i casi contemplati nella seconda ipotesi da noi fatta).

Queste due procedure hanno dei punti in comune e altri no.

I punti in comune sono dati :

I - dal fatto che entrambe prevedono una tutela avanzata, cioè un'opposizione preventiva : la persona che si vede minacciata di un'esecuzione, può giocare di anticipo facendo opposizione prima che l'esecuzione abbia inizio – e ovviamente in tal caso il giudice a cui si potrà rivolgere non sarà il “giudice dell'esecuzione” (per la semplice ragione che tale giudice viene nominato dopo l'inizio di questa), ma altro giudice (quello indicato nel primo comma degli articoli 615 e 617) e tale giudice (abbastanza naturalmente) sarà adito, non con ricorso, ma con atto di citazione.

II- dal fatto che, sia pure con qualche diversità nei presupposti, entrambe le procedure prevedono, a tutela dell'esecutato, uno stop, una sospensione dell'esecuzione (vedi il primo comma art. 615 nella sua seconda parte e il primo comma art. 624 , vedi ancora il secondo comma art. 618) e, a tutela dell'esecutante e per frustrare eventuali intenti defatigatori dell'opposizione, stretti termini acceleratori e, con l'adozione del rito camerale (vedi art. 185 disp. att.), una semplificazione dell'iter processuale ;

III – dal fatto che, quando l'opposizione non è preventiva (c.d. “opposizione

contestuale”) e cioè avviene quando il giudice dell'esecuzione è già nominato e con la possibilità di rivolgersi a lui (naturalmente con ricorso), il legislatore adotta cautele (di cui diremo postea) per evitare situazioni di incompatibilità (vedi prima parte dell'art. 616, vedi secondo comma dell'art. 618).

E ora veniamo alle differenze tra le due procedure.

La principale differenza è data dal fatto che, le sentenze sull'opposizione all'esecuzione (art. 615), sono impugnabili, mentre, quelle sull'opposizione agli atti esecutivi (art.617), non lo sono. Ciò deriva con tutta evidenza dal diverso peso che può avere un errore commesso nelle prime o nelle seconde sentenze. Per rendercene conto, si ponga mente all'esempio, di cui alla “prima ipotesi” da noi fatta : se il giudice per errore dà torto all'esecutante, viene a ingiustamente privarlo di un diritto, che potrebbe anche avere il valore di centinaia di migliaia di euro ; si ponga ora mente all'esempio di cui alla seconda ipotesi : se il giudice per errore dà torto all'esecutante, gli provoca solo il danno inerente alla rinotifica dell'atto di precetto .

Una differenza ancora tra le due procedure (quella nata da un'opposizione all'esecuzione e quella nata da un'opposizione agli atti esecutivi) deriva dal fatto che, mentre il giudice competente a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, è, sì, diverso dal giudice adito col ricorso, ma pur sempre è un giudice che appartiene al suo stesso ufficio giudiziario ed è...un “giudice dell'esecuzione” ; invece il giudice competente a decidere sull'opposizione all'esecuzione (art. 615), non solo può appartenere a un ufficio giudiziario diverso (il giudice adito col ricorso appartiene al ufficio giudiziario–tribunale di Milano, mentre il giudice competente sull'opposizione appartiene all'ufficio giudiziario-tribunale di Genova), ma può avere una particolare competenza (Giudice di Pace, Tribunale) o può decidere secondo particolari riti (tribunale ordinario , tribunale del lavoro). Ciò determina, nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione, delle complicazioni, che invece non sussistono nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi – come vedremo subito .

Tanto premesso vediamo, sia pure a grandi linee, gli incumbenti e lo svolgimento di un'opposizione all'esecuzione (art. 615).

I- Se l'opposizione è preventiva (comma primo art. 615), si redige un atto di citazione (con tutti i requisiti voluti dall'art. 163 – arg. ex art. 184 disp. att.), lo si notifica, ci si costituisce ecc., il tutto come in una ordinaria causa di cognizione. Non sembra infatti che nell'ipotesi sia applicabile l'art. 185 disp. attuazione, che rinvia alla procedura camerale – questo anche se è un po' strano, dato che, invece, lo diciamo subito, nel caso di opposizione non preventiva, tale articolo è applicabile, e quindi l'udienza davanti al giudice (e, secondo alcuni Autori, tutto il processo) deve seguire il rito camerale – e non si capisce il perché, processi che hanno uno stesso oggetto, debbono essere regolati da riti diversi.

II- se l'opposizione non è preventiva, si redige ricorso (che, per espressa disposizione dell'art. 184 disp. att., deve avere tutti i requisiti dell'art. 163) diretto al giudice dell'esecuzione e, naturalmente, lo si deposita in cancelleria (volendo, anche telematicamente).

Non sarà, però, il giudice, a cui il ricorso è rivolto, che deciderà sull'opposizione : egli si limiterà a instradare, mi si perdoni il termine, le parti indicando il giudice, che dovrà

decidere sull'opposizione : giudice che potrà appartenere allo stesso ufficio giudiziario del giudice dell'esecuzione adito, oppure no. Ma in entrambi i casi (secondo la interpretazione migliore dell'articolo 616) egli (idest , il giudice dell'esecuzione adito) dovrà stabilire un termine entro cui l'atto, che introduce il giudizio sull'opposizione, dovrà essere, notificato, se é un atto di citazione, depositato, se si tratta di un ricorso. Ovviamente – e il legislatore si poteva risparmiare di dirlo – spetta all'interessato provvedere all'iscrizione a ruolo eccetera.

Formula di una opposizione ex c.1 art.615

*Tribunale civile di Genova
Atto di opposizione a precetto
ai sensi dell'art. 615 c.1 C.p.C.*

Bianchi Luigi c.f. DERGTDP06D78M nato il 08.04.68 a Genova , e ivi res . in via Luccoli 6; rappresentato e difeso dall'avv. Cicero del Foro di Arezzo, c.f..... ed elett. domiciliato presso il di lui studio in Arezzo via Cellini 7 come da mandato in calce al presente atto ; il quale avvocato in osservanza dell'art. 125 C.P.C. indica come suo numero di fax.....

Premesso

che con sentenza n...../... del....pubblicata il..... e notificata il..., il Tribunale di Genova condannava l'esponente al pagamento in favore di Bianchi Emilio della somma di € tot, comprensiva di interessi e spese;

che in data....l'esponente in spontaneo adempimento di tale condanna consegnava a mani dello stesso Bianchi Emilio € tot.

Tanto premesso l'esponente, visto l'art. 615 C.P.C., intende opporsi all'esecuzione e pertanto

Cita

- Rossi Carlo res. in Bibbiena via Genova 6 a comparire il 10.03.2007,ora del regolamento, locali di sue solite sedute, davanti al Tribunale di Genova, giudice designando ai sensi dell'art. 168bis;

- invitandolo a costituirsi, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166;

- con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167

- per ivi sentir accogliere dall'adita Giustizia le seguenti

Conclusioni

- in via preliminare:

sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

-nel merito :

dichiarare che il conchiudente Bianchi nulla deve a Rossi Mauro in forza della Sentenza azionata, in quanto il credito da essa risultante è estinto per avvenuto

pagamento ; e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del precetto di cui alle premesse. Vittoria nelle spese” .

Offre in comunicazione e deposita in cancelleria i seguenti documenti:.....

Ai fini del versamento del contributo unificato ex D.P.R. 115/2002 dichiara che il valore della causa è di € tot.

Genova 10.07.06

(Avv. Cicero Primo)-

Avvertenze

Tenere presente, per la individuazione della competenza territoriale del giudice e per il luogo in cui effettuare le notificazioni alla parte precettante, l'art.480 nel suo comma terzo.

Nel caso la procura sia stata rilasciata con foglio separato ricordarsi di operarne la congiunzione materiale all'atto, nei modi prescritti dal co. 3 art. 87 C.P.C. (N.B. tale congiunzione avverrà automaticamente nel caso di deposito telematico in seguito all'inserimento della procura nella “busta”).

XXIX

Opposizione agli atti esecutivi

Richiamato quanto detto nella “premessa” del precedente paragrafo, diciamo sugli incumbenti e sullo svolgimento di un'opposizione agli atti esecutivi.

I - Se l'opposizione é preventiva (comma primo art. 617), si redige un atto di citazione (con tutti i requisiti voluti dall'art. 163 – arg. ex art. 184 disp. att.), lo si notifica, ci si costituisce, ecc., il tutto come in una ordinaria causa di cognizione. Secondo l'interpretazione migliore, all'udienza (e, secondo la preferibile interpretazione, per tutto il corso del processo) si dovrebbe seguire il rito camerale (vedi art. 185 disp. att.).

II- Se l'opposizione non é preventiva, si redige un ricorso, che deve contenere tutte le indicazioni dell'art. 163 (vedi meglio l'art. 184 disp. att.).

III- Il giudice così adito, fisserà con decreto “l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto” e potrà anche dare altri “provvedimenti opportuni” (vedi co.1 art. 618)

IV- All'udienza come sopra fissata, il giudice prenderà “i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospenderà la procedura. In ogni caso fisserà un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis, o altri se previsti” ; questo , il dettato del secondo comma art. 618 : che vuol dire con tale suo confuso discorso il legislatore ? Secondo la migliore interpretazione, vuol dire semplicemente che il giudice deve fissare all'opponente un termine perentorio entro cui notificare l'atto di citazione (che é il tipo di atto con cui, sempre secondo l'interpretazione migliore, va introdotto il giudizio di merito)

V- L'udienza di comparizione (e secondo l'opinione migliore, tutto il processo) davanti al giudice dell'opposizione si svolgerà secondo il rito camerale (art. 185 disp. att.)

Formula di un'opposizione agli atti esecutivi

Tribunale di Genova

Atto di opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.1 C.P.C.)

Bianchi Luigi c.f. SDERTU36P04M , nato il 09.05.47 in Genova e ivi res. in via Garibaldi 6 ; rappresentato e difeso dall'avv. Cicero del Foro di Arezzo, c.f..... ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Arezzo via Cellini,7 come da mandato in calce al presente atto ; il quale difensore in osservanza dell'art. 125 C.P.C. indica come suo fax.....

Premesso

- che con atto di precetto notificato il 05.04.06 il sig. Giobatta Parodi gli ha intimato di pagare € centomila in forza di cambiali pretesamente scadute e non pagate;*
- che tale precetto, però, è da ritenersi nullo in quanto le cambiali non vi risultano trascritte;*
- tanto premesso*

Cita

- il sig. Giobatta Parodi che nell'atto di precetto ha eletto domicilio in Genova, via Roma 1*
 - a comparire il 16.09.2006 ore di rito*
 - davanti al Tribunale civile di Genova, Giudice istruttore designando ai sensi dell'art.168bis , locali di sue solite sedute ,*
 - con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166;*
 - con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167;*
- per ivi sentire accogliere dalla adita Giustizia le seguenti*

Conclusioni :

- in via preliminare:*
- sospendere l'esecuzione ai sensi del capoverso art. 618;*
- nel merito:*
- dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto di cui alla narrativa;*
- condannare il creditore precettante al pagamento delle spese di giudizio.*

Si offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria :

- l'atto di precetto di cui alla narrativa.

Si dichiara ai sensi del D.L. 11/03/2002 n.28 che il valore della causa é pari a.... e pertanto l'importo del contributo unificato é di €.....

Genova 06.06.06

(Avv. Cicero Primo).

Avvertenze

Vedi quelle fatte in calce all'atto di opposizione ex art. 615 co. 1

XXX

Opposizione di terzo

(La nota é in calce alla “premessa”)

Premessa. Può accadere che una procedura esecutiva incida sul bene di un terzo. Il caso espressamente previsto dal legislatore, nell'articolo 619, é quello di un pignoramento che viene a colpire beni, che non sono del debitore, ma appunto di un terzo (cosa che é soprattutto frequente nel caso di un'espropriazione mobiliare presso il debitore). Ed é con riguardo a solo tale limitato caso, che il legislatore contempla la concessione della “opposizione” al terzo, come mezzo per difendere i suoi interessi. Ma una aggressione dell'esecuzione sui beni di un terzo, in realtà, può avvenire anche in una procedura diversa dall'espropriazione (si pensi all'esecuzione di un obbligo di gettare giù un muro - artt. 612 ss - che però non é di proprietà del debitore ma... di un terzo). E la migliore interpretazione estende anche a tali ipotesi l'opposizione prevista dall'art. 619.

Comunque sia, alla proposizione di tale opposizione, il legislatore pone precisi limiti temporali : essa può avvenire solo “prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione” . Anche se , poi, l'art.620, in caso di opposizione tardiva, ammette il terzo a far valere i suoi diritti “sulla somma ricavata” dall'espropriazione.

L'opposizione di terzo, per sua natura, non può proporsi se non quando l'esecuzione è iniziata : quindi riveste la forma di un ricorso al giudice dell'esecuzione . Il ricorso va (naturalmente) depositato nella cancelleria delle esecuzioni . Si lascia passare qualche giorno dopo il deposito , e, poi, si acquisiscono le copie autentiche del decreto (con cui il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé) ; si notifica ; si deposita (anche all'udienza) l'originale di notifica e la documentazione. All'udienza , se le parti non addivengono a un accordo che contempli la rinuncia all'opposizione, il giudice “ provvede ai sensi dell'articolo 616” (vedi terzo comma articolo in esame) : cioè individua il giudice competente sulla opposizione (“tenendo conto della competenza per valore” dice il legislatore, ma in realtà tenendo conto in genere di tutte le norme che regolano la competenza) e pone un termine perentorio all'opponente, per notificare l'atto di citazione (se l'atto che introduce il giudizio sull' opposizione é un atto di citazione), per depositare il ricorso (se l'atto destinato a introdurre il giudizio sull'opposizione, é un ricorso).

Nota-

1) Ciò in armonia con l'art.268, che anch'esso pone, nell'ambito del processo di cognizione, precisi limiti temporali all'intervento principale del terzo.

Formula di un atto di opposizione di terzo

Tribunale di Genova

Ricorso di terzo in opposizione (art. 619)

nella procedura RGE n. 765/2006 – Giudice Dott. Mozzanti

promossa da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro

Ill.mo Giudice dell'esecuzione

Giobatta Parodi c.f. PARND56P06D969M , nato a Genova il 08.04.64 , ivi res. in Pzza Crovetto 3 ; rappresentato e difeso dall'avv. Cicero del Foro di Arezzo c.f..... ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio , in Arezzo, via Cellini, 7 come da mandato rilasciato in calce al presente atto ; il quale avvocato indica come suo numero di fax.....

premesse

- che il sig. Bianchi Luigi, per soddisfare un suo credito verso il sig. Rossi Mauro, in data 03.03.2006 pignorava nell'abitazione di questi tra gli altri mobili : un tavolo stile rococò e tre sedie stile savonarola;

- che però tali beni sono di proprietà del ricorrente in quanto da lui acquistati dalla ditta Regina con atto di riservato dominio 1 novembre 2005 registrato il 1 dicembre 2005 nell'Ufficio atti privati di Genova al n. 1034 vol 10 (doc. 1), visto l'art. 619 c.p.c.

si oppone

- all'esecuzione n.3972/2006 R.G.E intentata da Bianchi Luigi contro di Rossi Mauro, al fine di vedere accolte le seguenti

Conclusioni

- in via preliminare :

ritenuta la legittimità della presente opposizione, sospendere l'esecuzione in corso con decreto pronunciato inaudita altera parte , in forza dell'art. 624 C.P.C.;

- nel merito :

fissata la comparizione delle parti e un termine per la notifica del presente ricorso e relativo decreto, dichiarare, i mobili di cui alla premessa di esclusiva proprietà del concludente e di conseguenza nullo e di nessun effetto il loro pignoramento.

Vinte le spese.

Si produce la seguente documentazione.....

*.....
Si dichiara ai sensi del D.L. 11/03/2002 n. 28 che il valore della causa é pari a €.... e pertanto l'importo del contributo unificato é di €.....*

Con osservanza

Genova 15 .03.06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Il ricorso con il pedissequo decreto del giudice va notificato, oltre che al creditore precedente , anche al debitore esecutato e , secondo la prevalente opinione , anche ai creditori intervenuti se muniti di titolo esecutivo

XXXI

Opposizione in materia di lavoro

L'art. 618bis dispone nel suo primo comma che "per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo (art.409 ss) le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili". Ciò significa che sia l'opposizione all'esecuzione sia quella agli atti esecutivi che tu proporrai prima dell'esecuzione dovranno assumere la forma del ricorso (formula A).

Sempre l'art 618 bis nel suo secondo comma recita : " Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza" (la sottolineatura è nostra). Ciò significa che, quando è iniziata l'esecuzione, tu dovrai proporre l'opposizione (come previsto per le comuni opposizioni dagli artt. 615 e 617) con ricorso al giudice dell'esecuzione . Sempre come previsto per le comuni opposizioni negli articoli 616 e 617, il giudice dell'esecuzione prenderà all'udienza i provvedimenti ritenuti da lui opportuni ; la diversità di rito si avrà quando dopo l'udienza tu dovrai introdurre (o riassumere) la causa : in tal caso il tuo atto dovrà assumere la forma prevista dagli artt. 409 ss.

Formula A : opposizione al precetto (prima dell'inizio dell'esecuzione)

Tribunale di Genova

Ricorso in opposizione all'esecuzione (art. 618bis)

Bianchi Luigi c.f. NGUREDG36P06 D 969M , nato a Genova il 06.09.36, ivi res. in via Luccoli 3 , e sempre in Genova via Fiasella 4 elett.te dom. presso e nello studio dell'avv. Cicero I, c.f..... che lo difende e rappresenta come da mandato a margine del presente atto e che dichiara il numero di fax.....

Premesso

- che con Sentenza in data 3.5.2005 del Tribunale di Genova in funzione di Giudice del lavoro l'esponente è stato condannato a pagare tot al sig. Rossi Mauro;*
- che in base a tale Sentenza il sig. Rossi Mauro ha, con atto notificato il 3.6.2006, fatto precetto all'esponente di pagare la somma di € tot;*
- che però l'esponente ha già pagato le somme indicate in Sentenza.....*
- tanto premesso*

ricorre

a Voi ill.mo Tribunale di Genova in funzione del giudice del lavoro

.....(continuare come in un comune ricorso introduttivo di una causa davanti al giudice del lavoro).....

XXXII

Decreto ingiuntivo

(La note sono in calce al paragrafo)

Premessa – La procedura relativa al decreto ingiuntivo si può sintetizzare come segue. Un creditore fa ricorso a un giudice monocratico (Giudice di Pace o tribunale in composizione monocratica) chiedendo che venga ingiunto - a colui che egli pretende, in base ai fatti e alle prove indicate nel ricorso stesso (prove qualificate, vedi artt. 633-636 !), essere suo debitore - il pagamento di una somma di denaro liquida (ossia ben determinata nella quantità) o di una certa quantità, anch'essa ben determinata, di cose fungibili (e, si badi, egli, il creditore, non potrebbe chiedere l'ingiunzione ad adempiere un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro o dalla consegna di cose fungibili, ad esempio non potrebbe chiedere l'adempimento dell'obbligo di gettare giù un muro pericolante – vedi art. 633). Il giudice, ritenuta la fondatezza del ricorso, pronuncia (con decreto) la ingiunzione richiesta, avvertendo però contestualmente il debitore, che può fare “opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 641). Se il debitore non fa opposizione, l'Autorità giudiziaria, su istanza del creditore, dichiara esecutivo il decreto (art. 647). Se il debitore invece fa opposizione, si instaura (art. 645) un giudizio che si svolgerà “ secondo le norme ordinarie davanti al giudice adito”. La sentenza pronunciata a conclusione di questo processo, se rigetterà l'opposizione, renderà il decreto, esecutivo, se invece in tutto o in parte accoglierà la opposizione, lo renderà caduco e obsoleto (ma, naturalmente, se, accogliendo parzialmente l'opposizione, accoglierà con ciò stesso , sia pure parzialmente , la pretesa del creditore verso l'opponente, pronuncerà condanna parziale di questo - e, come chiarisce l'art. 653, in tal caso “il titolo esecutivo sarà costituito esclusivamente dalla sentenza”).

Questa, la normativa sul decreto, però detta in sintesi, dato che tale normativa dice anche molto altro : ad esempio, dice (art. 642) che il creditore ha il potere, a certe condizioni, di ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto (cioè, di ottenere l'esecuzione del decreto quando ancora non si sa se il debitore gli farà o no opposizione), e , simmetricamente, che, il debitore, che ha fatto opposizione, ha il potere, sempre a certe condizioni (dette nell'art. 649), di ottenere la revoca di tale provvisoria esecuzione .

A questo punto alcune riflessioni. E' chiaro che la procedura *de qua*, compie un vistoso strappo al principio della imparzialità del giudice (artt. 51 ss), in quanto ammette, sì, un contraddittorio, ma un “contraddittorio differito” a dopo che il giudice ha espresso, accogliendo la richiesta di ingiunzione, un suo giudizio positivo sulla fondatezza della pretesa del ricorrente. Si dirà, che, però, il giudice può accogliere il ricorso solo quando questo é fondato su prove, che danno una particolare certezza sulla sua fondatezza. Ma questo, non é completamente vero. In quanto il giudice può accogliere il ricorso anche in base a prove, che non gli darebbero, in un normale giudizio ordinario , quella certezza necessaria per accogliere la domanda attrice. Ad esempio, può accogliere la

richiesta di ingiunzione : in base a una scrittura, che ha, sì, una sottoscrizione, ma, una sottoscrizione di cui non si può dire che provenga dall'autore della sopraestesa dichiarazione (dato che non é “ legalmente riconosciuta” nei modi voluti dagli artt. 2702 C.C ss. e 214 segg. C.P.C.)(1) , in base ad un telegramma “ anche mancante dei requisiti prescritti dal codice civile” (v. co. 1 art. 634), in base alla parcella di un professionista (art.633 n .3 e art. 636), che dichiara l'avvenuta espletazione di una attività, la cui l'unica prova é data in pratica dalla dichiarazione del professionista stesso.

Si dirà: ma, il fatto stesso che l'ingiunto non si opponga, non é la migliore prova della fondatezza delle dichiarazioni fatte dal creditore ? Sì, ma fino ad un certo punto, dati i termini brevi in cui la opposizione va presentata, dato il suo costo. Ed é anche da tenere presente che il creditore, prima che il debitore possa fare opposizione, può ottenere la provvisoria esecuzione . Certo, può ottenere questa (provvisoria esecuzione) in base a prove di solito più solide (cambiale, assegno, vedi il primo comma art.642) di quelle occorrenti per un decreto ingiuntivo semplice ; però, di solito, come ho detto, non sempre, in quanto il secondo comma stesso art. 642, ammette la concessione della provvisoria esecuzione anche in base a una scrittura privata, la cui sottoscrizione non sia legalmente riconosciuta (vero é che deve trattarsi di una scrittura sottoscritta dal debitore, ma ciò non elimina i dubbi sull'autenticità della sottoscrizione) e, nel caso vi sia “ pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, si accontenta anche delle stesse prove (indicate nei precedenti artt. 633-636), sulla cui base il legislatore ritiene concedibile un decreto “semplice” (cioè, privo della provvisoria esecuzione).

Ma allora, si domanderà lo studioso, perché, nonostante questo difetto di garantismo (che ha dato, si badi, anche origine a eccezioni di costituzionalità), il legislatore continua a prevedere l'istituto *de quo* ? Lo continua a prevedere, e fa benissimo, in considerazione del risparmio di attività giurisdizionale che consente.

Tanto premesso, diciamo ora nei seguenti numeri 1 -10 come si svolge un tipico procedimento per decreto ingiuntivo (ben avvertendo lo studioso, interessato solo a come si fa un atto di opposizione a decreto, che troverà trattato tale punto al seguente numero 11).

I – Ci si procura la documentazione da allegare al ricorso come prova del diritto fatto valere, si redige il ricorso (vedi “formula A) e la nota spese. Quindi si trasformano i documenti da allegare in “immagini” (cioé, si scansionano) e si trasforma il ricorso e la nota spese in pdf .

Fatto questo, si “archiviano” i documenti, come sopra trasformati, + il ricorso e la nota spese in una cartella, che sia da noi facilmente reperibile al momento in cui dovremo trasferire (cliccandovi sopra), ogni “atto” in essa contenuto, nella busta telematica.

2- Si effettua il deposito nella cancelleria telematica di quanto archiviato come detto sub 1. N.B. Non sarebbe ammissibile il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo recandosi di persona nella cancelleria (a meno che non si tratti di procedimento davanti al Giudice di Pace).

4- Ci si procura il numero di ruolo generale della procedura.

5-Lasciato passare un congruo tempo (non troppo, perché su di noi pende la spada di damocle della decadenza prevista dall'articolo 644), si visita la cancelleria telematica (ecco perché, nel precedente numero 4, si è detto che bisogna procurarsi il numero di ruolo : senza questo numero non possiamo entrare nella cancelleria telematica).

6 – Nella cancelleria telematica possiamo (prima o poi, bisogna programmare la necessità anche di più visite) trovare una bella notizia o una cattiva notizia. La bella notizia sarà che il giudice ha accolto il ricorso. La cattiva notizia sarà la comunicazione (da parte della cancelleria), che il giudice ha rigettato il ricorso oppure che il giudice, ritenendolo “insufficientemente giustificato”, ci invita “ a provvedere alla prova” (vedi meglio l'art. 640).

7- Mettiamoci nell'ipotesi migliore : il giudice ha emesso il decreto ingiuntivo. In tal caso noi dobbiamo fare applicazione del secondo comma dell'articolo 643, che vuole che “il ricorso e il decreto siano notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”.

A tal fine noi si deve operare come detto nei numeri seguenti.

8- Si estrae dalla cancelleria copia (cartacea) sia del nostro ricorso, sia del decreto ingiuntivo .

9- Prendendo come base la copia cartacea relativa al ricorso, con un “copia-incolla, in calce ad essa si riproduce il decreto.

A questo punto si autenticano sia le copie del ricorso che del decreto (e infatti la legge dà a noi avvocati il potere di autenticare le copie estratte dalla cancelleria telematica). Fatto questo occorrerà provvedere alla notifica delle copie come sopra autenticate. Il che in pratica può avvenire con una notifica tramite ufficiale giudiziario o, se il suo destinatario ha una pec, mediante pec.

Mettiamoci qui nel caso che si debba o voglia fare una notifica mediante ufficiale giudiziario : in tal caso occorrerà , far seguire alla autentica, la relata di notifica.

10- Andata a buon fine la notifica del decreto, bisogna...aspettare (2). Aspettare perché ? Per vedere se l'ingiunto fa opposizione (nel termine di cui al primo comma art. 641 – che oggi è di quaranta giorni, domani...non si sa) . E per sapere se l'opposizione è stata fatta, cosa dovremo fare ? Di regola, niente, perché, se l'ingiunto ha fatto opposizione di regola noi difensori saremo i primi a saperlo perché di regola (ma vedi meglio il comma primo art. 645), anche se destinatario della notifica dell'atto di opposizione sarà il ricorrente, il luogo in cui questa avverrà sarà il nostro studio (praticamente, la copia dell'opposizione sarà consegnata a mani nostre o della nostra segretaria).

11- Poniamoci nel caso che l'ingiunto voglia fare opposizione al decreto : come deve procedere? Deve procedere come segue.

A- Redigere un atto di opposizione (vedi formula B).

Giudice competente sarà lo stesso “giudice che ha emesso il decreto” (co.1 art. 645) : quindi, se chi ha emesso il decreto fosse il giudice di pace di Genova sarà competente l'ufficio del giudice di pace di Genova (si badi, l'ufficio e non proprio lo stesso giudice di pace che ha emesso il decreto : anzi, di regola, se il decreto é stato emesso dal giudice di pace, dottor Bianchi, a giudicare sull'opposizione sarà designato il giudice di pace dottor Rossi).

B- Notificare l'atto di citazione, tenendo presente che, se più sono le parti, ad ognuna di esse dovrà essere notificata una copia. La notifica all'ingiungente, anche se destinatario é lui, dovrà essere fatta presso il suo procuratore . Ciò in pratica significa che se noi siamo i ricorrenti e non vediamo giungere nel nostro studio (entro il termine dato nel decreto per fare opposizione) nessuna notifica, possiamo tirare....un sospiro di sollievo e domandare l'esecutività del decreto (ai sensi dell'art. 647).

C- Costituirsi. E nei termini di cui all'art. 165 , infatti una costituzione tardiva, ai sensi del secondo comma art. 171, non potrebbe (secondo la prevalente giurisprudenza) essere ritenuta valida ai fini di impedire la declaratoria di esecutività del decreto di cui parla il primo comma art. 647. E se l'opponente non si fosse costituito, l'opposto avrebbe interesse a costituirsi ? Secondo un'autorevole Dottrina, sì, perché, così si sostiene, altrimenti non potrebbe chiedere l'esecutività del decreto (di cui parla sempre l'art. 647).

Per il resto la causa di opposizione ha la stessa disciplina di ogni altra causa di cognizione. Dovendosi però tener presente :

- che l'opponente, anche se assume la veste di attore, con tutti i relativi oneri, nella sostanza é un convenuto. Pertanto é soggetto a tutte le decadenze, di cui l'art. 167 grava il convenuto (in particolare per quel che riguarda : eventuali domande riconvenzionali, chiamate di terzo, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio) .

-che così come l'opponente assume nella sostanza la posizione del convenuto, così l'opposto, nella sostanza, assume quella dell'attore e quindi sarà suo onere provare l'esistenza del credito (integrando, se del caso, la prova data con la documentazione allegata al ricorso).

12- Poniamoci ora nel caso che l'ingiunto non abbia fatta opposizione o non l'abbia fatta nei termini di legge.

In tal caso, il ricorrente dovrà fare istanza per la declaratoria di esecutività del decreto. E anche se l'art. 647 prevede la possibilità di una istanza orale, in pratica dovrà mettere per iscritto tale istanza (dovendola depositare telematicamente). Il ricorrente istante dovrà preoccuparsi di provare il difetto di opposizione ? No, perché il cancelliere dedurrà la prova della mancata opposizione dal fatto che l'ufficiale giudiziario non gli avrà fatto pervenire l'avviso di cui al primo comma art. 645 (infatti per tale primo comma l'ufficiale giudiziario, contemporaneamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, “deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota nell'originale del decreto”).

13 - Pervenuta la nostra istanza in cancelleria, le cose, poi, vanno così : il cancelliere

prende nota che abbiamo presentata l'istanza ; controlla che nessuna opposizione sia stata fatta e porta il fascicolo al giudice a che prenda le decisioni di cui all'art 647. Non è detto che il giudice ci dia quel che gli abbiamo chiesto (cioè la esecutorietà) : potrebbe benissimo disporre la rinnovazione della notifica (v. melius l'art. 647). Mettiamo però che le cose ci siano andate bene : il giudice ha disposto la esecutorietà (con un decreto che sarà apposto, insieme alla c.d. "formula" di cui parla l'art. 475, in calce all'originale del decreto ingiuntivo – originale rimasto naturalmente depositato in cancelleria) . In tale caso siamo pronti per procedere all'esecuzione del decreto.

14- Per iniziare la procedura di esecuzione ci basterà provvedere alla notifica del precetto. Ma la notifica del titolo esecutivo non la dovremo effettuare ? No , ma dovremo stare attenti a “ far menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula” (oltre che naturalmente dell'emissione del decreto) – vedi il co.2 art.654.

15- Poniamoci nel caso che l'ingiunto abbia fatto opposizione, si sia costituito e il giudice abbia emessa la sua brava sentenza . Se con questa il giudice ha accolto l'opposizioneci é andata male, occorre portare pazienza. Mettiamo però che invece abbia rigettata totalmente o parzialmente l'opposizione. Nel caso sarà nostro interesse porla in esecuzione : come fare ?

Nel primo caso (rigetto totale) bisognerà, nell'ipotesi che a ciò non abbia già provveduto il giudice dell'opposizione, chiedere, al giudice che ha emesso il decreto, di dichiarare la esecutorietà del decreto. Fatto questo , non occorrerà notificare il titolo esecutivo (alias , il decreto ingiuntivo), ma, per iniziare la procedura esecutiva, basterà la notifica del precetto (però nel precetto dovrà “farsi menzione del provvedimento che ha disposta la esecutorietà e dell'apposizione della formula – vedi co.2 art.654)

Nel secondo caso (sentenza di rigetto parziale) , occorrendo notificare il titolo esecutivo (che per il disposto dell'art. 653 co.2 “ é costituito esclusivamente dalla sentenza”) , occorrerà di questo (idest, della sentenza) acquisire le copie necessarie ad hoc (copie autentiche e munite della “formula”).

16 - Poniamo che il giudice ci abbia concesso un decreto provvisoriamente esecutivo (e qui ci limitiamo ad esaminare il caso che la provvisoria esecuzione ci sia stata concessa ai sensi dell'art. 642 , non dell'art. 648).

In tal caso per procedere esecutivamente, dovremo provvedere , prima di tutto, alla notifica del precetto e del titolo esecutivo (chiedendo alla cancelleria le copie autentiche di questo munite della “formula” di cui all'art. 475). Ma, domanderai, perché notificare il decreto, non si applica il secondo comma dell'art. 654 ? No, in questo caso, non si applica (non é neanche immaginabile una procedura esecutiva in cui il debitore, se non altro al momento del primo atto esecutivo,(3) non fosse posto a conoscenza del titolo esecutivo ! e, del resto, l'art. 654 dice che “non occorre una nuova notificazione del titolo”, dando per presupposto che una sua notificazione vi debba essere).

Notificati titolo e precetto, potremo adire gli ufficiali giudiziari per il pignoramento.

Entro quanto tempo dovremo provvedere alla notifica del decreto ? Entro sessanta

giorni ; questo per evitare che il decreto diventi inefficace, ai sensi dell'art. 644.

Formula A : ricorso per decreto ingiuntivo

*Tribunale civile di Roma
Ricorso per decreto ingiuntivo*

Ill.mo Tribunale di Roma

Rossi Mario c.f. SFVGY35P0669M nato a Roma il 7.7.56 , ivi res. in Torre Pignatarata 4; con domicilio eletto in Roma, via Canestrari 33 presso e nello studio dell'avv. Cicero, c.f....., che lo difende e rappresenta per delega in calce al presente atto e che ha il numero di fax.....

Premesso

-che il ricorrente il 14 febbraio 2005 ha transatto con la Secura S.p.A. l'incidente avvenuto il 14 gennaio 2004 in Roma.....(doc.1)

- che la somma convenuta in transazione come risarcimento é di euro.....(doc. 2);

- che nonostante numerosi solleciti tale somma non é stata pagata né in tutto né in parte;

tutto ciò premesso

chiede

che l'ill.mo Tribunale, ritenuta la propria competenza, nonché la liquidità ed esigibilità del credito, voglia ingiungere alla Secura S.p.A. , con sede in Roma, via Nomentana 10 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare al ricorrente Rossi Mario, per la causale di cui in premessa, la predetta somma di euro , con gli interessi legali dal 14 febbraio 2005 al saldo e le spese e competenze della presente procedura e occorrente.

Il valore della controversia ai fini del contributo unificato deve considerarsi di euro.....

Si allega:

doc. 1 : atto di transazione in data 14 febbraio 2005 con sottoscrizione della Secura S.p.A.

doc. 2: racc. in data 18.06.2005 indirizzata alla Secura S.p.A.

*.....
Roma 23.07.2005*

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenza-

Non basta allegare la documentazione : bisogna indicarla chiaramente nel ricorso (di modo che basti all'ingiunto leggere questo per rendersi conto della sua fondatezza e della opportunità di fare opposizione al decreto pedissequo).

Formula B : atto di opposizione

Tribunale civile di Roma

Atto di opposizione a decreto ingiuntivo

La Secura S.p.A. c. f. SGR68NRA , in persona del suo legale rappresentante dott. Bianchi Amedeo,c.f..... , con sede in Roma via Nomentana 13, con domicilio eletto in Roma via Genova 6 presso e nello studio dell'avv. Plinio che la difende e rappresenta per mandato a margine del presente e che dichiara di avere il fax n.....

Premesso

- che il Tribunale di Roma, su ricorso del sig. Rossi Mario, con decreto 4 aprile 2005, notificato il 22 aprile 2005, ingiungeva all'opponente Secura S.p.A. di pagare al ricorrente Rossi Mario la somma di euro;*
- che con il presente atto si contesta come captatoria e falsa la narrativa contenuta nel ricorso facendo in particolare presente:*
- che contrasta al vero l'affermata stipula.....*
- che comunque.....*
- tutto ciò premesso , l'opponente come sopra rappresentato*

cita

- Rossi Mario res in Roma ed ivi elett.te dom.to in via Trieste 50 presso e nello studio del suo difensore proc. Avv. Cicero II*
- a comparire all'udienza del 12.11.2005 ore di rito*
- davanti al Tribunale di Roma, sezione e Giudice designandi, nei suoi soliti locali*
- con invito a costituirsi, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 16*
- per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il tribunale ill.mo, previa revoca del decreto, rigettare la domanda.....".*

Ai fini del contributo unificato, si indica in euro ...il valore della presente causa, per cui il contributo da versare é di €...

Si produce:

- 1)Copia notificata del decreto ingiuntivo*
- 2) ricevuta di pagamento.....*

Roma 26.07.05

(Avv. Plinio)

Avvertenze –

La notifica va fatta nei luoghi di cui all'art. 638 (v. art.645) ; pertanto “ La opposizione è notificata al procuratore del ricorrente e, se la costituzione personale era consentita , nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal ricorrente nel comune ove ha sede il giudice dell'ingiunzione”- (Andrioli, Commentario, cit., vol IV, sub. Art. 645)

Note

- 1) E' pacifico infatti che la nozione di prova scritta accolta nel n.1 art.633 “non coincide con quello di prova scritta cui l'art.2702 c.c. attribuisce efficacia legale. Così,*

ad esempio, hanno efficacia probatoria anche gli scritti provenienti da un terzo o dal debitore pur se non riconosciuti da questi ultimi, dal momento che il creditore può integrare, nel successivo giudizio di opposizione e con efficacia retroattiva, la prova già allegata in fase monitoria” (v. “Codice di procedura civile explicado” ed.XXI, Simone, p.714).

2) Però nel caso si sia ottenuto un decreto provvisoriamente esecutivo, non dovremo aspettare neanche la sua notifica : questa, certo, sarà fatta dall'ufficiale giudiziario, ma contestualmente al pignoramento.

3) Il che accade quando, essendosi applicato l'ultima parte dell'art.482 e l'ultimo comma dell'art.642, il creditore é esentato dall'obbligo di notificare previamente il titolo in forma esecutiva (come prescritto dall'art.479). Deve essere chiaro quindi che, il fatto di aver ottenuto semplicemente la provvisoria esecuzione del decreto, non esenta il creditore, nè dal obbligo di notificare il decreto, né dall'obbligo di notificarlo “almeno dieci giorni” prima del primo atto esecutivo.

XXX

Procedura per convalida di intimazione di licenza o sfratto- Esecuzione di uno sfratto

Premessa. Negli articoli 658 e segg. il codice prevede tre diverse azioni : I- quella per dare al conduttore licenza da valere alla (ancora a venire) scadenza del contratto di locazione (co 1 art. 657); II-quella per dargli lo sfratto per contratto scaduto (co. 2 art. 657); III- quella per dargli lo sfratto per morosità (art. 658). Tutte e tre queste

azioni sono da considerarsi “speciali”, in quanto comportano importanti deroghe alla disciplina del processo ordinario (e, la terza, lo sfratto per morosità, in taluni casi, anche alla disciplina, data nel codice civile, con l'art. 1453 co.3 e con l'art. 1455, all'istituto della risoluzione del contratto). Infatti tutte e tre, al fine di assicurare una celere tutela del locatore, prevedono una fase sommaria, a conclusione della quale il giudice può prendere provvedimenti, che incidono pesantemente sul conduttore, ancorché la disciplina di tale fase comporti il sacrificio di importanti garanzie (si pensi solo all'onere previsto, nel processo ordinario, per l'attore di costituirsi con congruo anticipo sull'udienza, mentre nel procedimento speciale, l'intimante è ammesso a costituirsi all'udienza, allo scambio di memorie previsto dall'art. 183, e non previsto nel procedimento speciale) ; in particolare, poi, l'azione sub I (licenza per finita locazione), deroga all'importante principio espresso dall'art. 100, in quanto ammette l'accertamento di un diritto (il diritto del locatore a rientrare nella detenzione della cosa locata alla precisa scadenza del contratto) a prescindere da una sua lesione in atto (per cui può accadere che lo Stato sia chiamato a spendere la sua attività anche quando non ce ne sarebbe stato bisogno).

Proprio per tale loro “specialità” tali azioni non possono essere attivate, secondo l'opinione prevalente degli Studiosi, fuori dei casi espressamente previsti dal codice : ad esempio, chi ha dato in comodato un appartamento non può attivare la azione sub I. Peraltro tutte le tre azioni sono facoltative e alternative al processo ordinario.

Tanto premesso , passiamo a indicare l'iter di tali azioni . Sotto il numero 5 daremo anche alcuni cenni sul modo con cui si ottiene l'esecuzione coattiva di un provvedimento di rilascio.

1 -Si redige l'atto di citazione per convalida (nella formula A si fa l'esempio di una citazione per convalida di licenza ; nella formula B si fa l'esempio di una citazione per convalida di sfratto) : tante copie quanti sono gli intimati + 1 (servirà da originale di notifica) + 1 (per il fascicolo d'ufficio) + 1 (in caso di sfratto per morosità con richiesta di decreto ingiuntivo del pagamento dei pagamenti morosi) +1 (servirà ad accogliere il decreto ingiuntivo – vedi l'art. 664 co.2).

2- Si predispose la relata di notifica alle copie dell'atto di citazione destinate alla notifica (attenzione al luogo da indicare per questa – v. co.1 art.660 !), si porta a notificare dagli ufficiali giudiziari (attenzione va evitata la notifica ex art.143 ! se la si adottasse quasi sicuramente il giudice ordinerebbe il rinnovo della notifica ai sensi co.1 art.663), dopo alcuni giorni si ritorna (dagli ufficiali giudiziari) per ritirare l'originale notificato. Nel caso si proceda , non solo per la convalida dell'intimazione, ma anche per ottenere l'ingiunzione al pagamento dei canoni , nel mentre si ritira l'originale di notifica si farà apporre dall'ufficiale giudiziario su una copia dell'atto di citazione – quella stessa copia che , non abbiamo utilizzata per la notifica , ma abbiamo destinata ad accogliere ex art. 664 il decreto ingiuntivo – la dichiarazione di conformità all'originale notificato .

3- L'iscrizione a ruolo si fa come in un normale processo di cognizione (e quindi anche va pagato il contributo unificato). Il co. 5 dell'art. 660 permette a entrambe le parti

(intimato e intimante) di costituirsi anche all'udienza. Ma ciò non è consigliabile. Infatti non è da credere che ci si possa presentare davanti al giudice con l'atto di intimazione in mano e dire " Sono Pinco Pallino , ho fatto una citazione per convalida e intendo costituirmi" : no, bisogna (prima dell'udienza!) fare la iscrizione a ruolo e questa può presentare complicazioni, che è meglio risolvere con calma e senza la paura di giungere nell'aula di udienza quando già il giudice se n'è andato via.

Domanda : ci si può costituire mediante deposito telematico dell'atto di citazione notificato ? Così si ritiene (anche se tale forma di costituzione rischia di rendere troppo difficile la difesa dell'intimato , a cui, si badi, il legislatore vuole dare la possibilità di difendersi senza ricorrere per assistenza a un professionista).

4 -Dà un'idea di come si svolga l'udienza di convalida la formula C .

Attenzione , non dimenticarsi : I - se la notifica dell'atto di intimazione è avvenuta tramite posta , di portare all'udienza l'avviso di ricevimento : può servire a provare la regolarità della notifica (c.1 art.663) ;II - se si richiede l'ingiunzione al pagamento dei canoni , di portare all'udienza la copia dell'atto di citazione su cui l'ufficiale giudiziario ha apposto (come spiegato nel precedente numero 2) la dichiarazione di conformità;III- *last but not least* , di portare all'udienza l'originale cartaceo dell'atto di citazione (se si é costituiti telematicamente; no, invece, se si é optato per una costituzione di persona, e questo per la semplice ragione che in tal caso l'originale lo si dovrà aver depositato già al momento della costituzione).

Non occorre invece far venire all'udienza l'intimante : infatti, l'espressione (equivoca) dell'art. 662, va interpretata estensivamente e precisamente nel senso che basti la comparizione all'udienza del procuratore del locatore (forse che questi non è legittimato - dal c.3 art. 663 - ad attestare la persistenza della morosità ?! e allora, se può questo, può anche ecc.).

Il giudice di solito redige la ordinanza di convalida nel contesto del verbale d'udienza. Ma il cancelliere , nel caso che l'intimato sia comparso, una volta che questa é terminata , con uno stampiglio, ripete l'ordine di rilascio (che naturalmente il giudice subito firma) e la c.d. "formula" (dell'art.475) in calce all'originale cartaceo dell'intimazione (che, come detto sopra, se costituiti telematicamente, avremo avuta l'avvertenza di portare in udienza). E se l'intimato non é comparso ? Allora si farà applicazione del co.2 art. 663 e noi dovremo tornare in cancelleria dopo trenta giorni per chiedere l'apposizione, sempre in calce all'originale dell'atto di intimazione, dell'ordine di rilascio e della "formula".

Una volta ottenuta l'apposizione della formula, per procedere esecutivamente dovremo naturalmente chiedere alla cancelleria copie autentiche del ricorso con pedissequi, ordine di rilascio e formula.

A questo punto si domanderà : perché tutto questo traffico, perché ripetere l'ordine di rilascio in calce all'atto di intimazione ? Perché l'ordinanza a verbale potrebbe risultare priva di quella chiarezza che invece il sovrastante ricorso le può dare.

In caso di sfratto per morosità , il verbale d'udienza conterrà , oltre che l'ordinanza di convalida , anche il decreto che ingiunge il pagamento dei canoni. Anche tale decreto verrà riprodotto in un altro atto , che non sarà , però, l'originale del ricorso (in cui, come abbiamo ora visto , é riportata l'ordinanza di convalida), ma quella copia del

ricorso (art.664 co.2) di cui l'ufficiale giudiziario ebbe a dichiarare la conformità (vedi precedente n.2) e che noi avremo avuto cura di portare all'udienza .

Fino ad adesso ci siamo messi nel caso che l'intimato non compaia o comparendo non si opponga (art. 663). E se invece l'intimato compare e comparendo si oppone ? Si applicano gli artt. 665 e seguenti.

Per l'art. 665, se l'intimato compare e oppone eccezioni non fondate su prova scritta , il giudice , se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto. Questo, naturalmente, solo su richiesta dell'intimante , in quanto questi potrebbe preferire non inoltrarsi in una procedura esecutiva che , nel caso risultasse infondata la sua domanda di convalida , lo esporrebbe a una condanna al risarcimento.

Nel caso di sfratto per morosità, l'eccezione mossa dall'intimato, può riguardare (anzi, probabilmente riguarderà) proprio i canoni che si assumono da lui non pagati. E possono farsi due ipotesi. Prima ipotesi : l'intimato contesta in toto la sua morosità ("io ho pagato tutto quello che dovevo") . In tal caso si rientra nell'art.665. Seconda ipotesi : l'intimato sostiene che non tutta la somma pretesa dall'intimante è dovuta , ma solo una sua parte (che si dichiara disposto a pagare). In questa seconda ipotesi – dal momento che, per una norma speciale al contratto di locazione (l'art. 55 L. 392/78), il conduttore sfrattato per morosità, che paga il dovuto prima della convalida, la impedisce – può risultare iniquo convalidare lo sfratto quando il conduttore non è , sì, in grado di portare prova scritta che non deve tutto quel che da lui si pretende , ma dimostra la sua buona fede pagando una parte (non esigua) dei canoni pretesi : per questo il legislatore dà al giudice il potere (non il dovere) di concedere all'intimato un termine “ non superiore a venti giorni” per pagare le somme non contestate : se l'intimato non paga, l'ordinanza viene convalidata, se paga (beninteso, le somme non contestate) l'ordinanza non viene convalidata.

In ogni caso, sia che il giudice pronunci ordinanza sia che non la pronunci, il processo prosegue (nei casi naturalmente in cui deve proseguire) col rito del lavoro (artt. 409 ss.)-

Vedere le altre “avvertenze” in calce alla formula C.

5 – Ottenuto il titolo esecutivo, la procedura per il rilascio coattivo segue la strada e gli schemi di tutte le altre procedure esecutive per rilascio (artt. 605 e segg.) : si ottengono copie autentiche del titolo esecutivo , si redige l'atto di precetto e...si notifica. Di solito si preferisce notificare titolo esecutivo e precetto separatamente. Perché ? Perché la notifica del precetto andrebbe eseguita in tempi prossimi alla data del rilascio (infatti l'atto di precetto perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla sua notifica – art. 481); ora invece è opportuno cominciare a porre il conduttore sull'avviso (appunto notificandogli il titolo !) del suo obbligo di rilasciare l'immobile molto più a monte nel tempo .

***Formula A : Licenza per finita locazione
e contestuale citazione per convalida***

Tribunale civile di Genova
Intimazione di licenza per finita locazione
e contestuale citazione per convalida

Bianchi Mario cf. SNLGFU 46P06M , nato il 6.11.46 a Genova , res. in via Roma 4 , e sempre in Genova elett. dom. in via Fieschi 6 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... , che lo rappresenta e difende per mandato in calce, e che indica come quello del suo fax. il numero.....

Premesso:

- che l'esponente ha dato in locazione al sig. Luigi Rossi l'appartamento di sua proprietà sito in Genova Via Campetto 6 con contratto del 1 luglio 1988 (doc.1);*
- che alla prima scadenza contrattuale del 30 giugno 1992 la locazione si è tacitamente rinnovata sino al 30 giugno 1996 ;*
- che l'esponente ha comunicato al conduttore disdetta in data 15 dicembre 1995 (doc.2) , avendo necessità di disporre dell'immobile come abitazione del figlio; ai fini dell'art.657 e segg.*

Intima

al sig. Luigi Rossi licenza per il 30 giugno 1996 o comunque per la più prossima data di scadenza del contratto locativo meglio vista, diffidandolo a riconsegnargli per tale data l'immobile locato libero e vuoto di persone e cose , e nel contempo
cita

- il sig. Rossi Luigi , re. in Genova via Ausonia 3/5*
 - a comparire davanti al Tribunale di Genova (Sezione e Giudici designandi) nei locali di sue solite sedute*
 - per l'udienza del 15 aprile 1996 ore di rito*
 - con avvertimento che se non compare o comparendo non si oppone , il Tribunale convaliderà la presente licenza ai sensi dell'art. 663 c.p.c.*
 - per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza , eccezione e deduzione respinta , convalidare l'intimata licenza per finita locazione per la scadenza del 30 giugno 1996 o comunque per la più prossima scadenza meglio vista, fissando la data del rilascio ex art. 56 L.392/1978 nel più breve termine. Spese a carico della convenuta se resistente".*
- Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della causa è diper cui il contributo dovuto é di €.....*

Si producono:1) contratto di locazione; 2) disdetta.

Genova 12 marzo 1996

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze.

- Il locatore ha sempre l'onere di dichiarare "la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito"(c. 2 art. 660) poco importando che il suo procuratore possa rappresentarlo pur non avendo domicilio in tale comune.*
- Non occorre inserire l'avvertimento di cui al n.7 art. 163 (anzi sarebbe sbagliato l'inserirlo, dato che il convenuto in una citazione per convalida non è soggetto alle decadenze di cui agli articoli 38 e 167) . Però va inserito l'avvertimento di cui al c.3 art. 660 !*

**Formula B : intimazione di sfratto per morosità
con citazione per convalida**

*Tribunale civile di Genova
Intimazione di sfratto per morosità
e citazione per convalida*

Bianchi Luigi c.f. SNL046P09D657M , nato a Genova il 09.10.46, ivi res. in via Garibaldi 4, sempre in Genova elett.te dom. in via Fiasella 3 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo, c.f....., che lo difende per mandato in calce e che indica come quello del suo fax il numero

Premesso :

- che l'esponente ha dato in locazione al sig. Rossi Luigi l'appartamento di sua proprietà sito in Genova via Ausonia 3/5;*
- che il relativo contratto ha data 1 aprile 1992 e il canone vi è fissato in €.....mensili (doc.1);*
- che il sig. Rossi non ha pagato senza nessun giusto motivo né il canone relativo alla mensilità di maggio né quelli successivi;*

intima

al sig. Rossi Luigi lo sfratto per morosità , diffidandolo a lasciare immediatamente l'immobile , libero e vuoto di persone e cose , e nel contempo

cita

- il sig. Rossi Luigi res. in Genova via Ausonia 3/5*
- a comparire davanti al Tribunale di Genova (Sezione e Giudice designandi) nei locali di sue solite sedute*
- all'udienza del 15 aprile 1996 ore di rito*
- con avvertimento che se non compare o comparendo non fa opposizione il Tribunale convaliderà il presente sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c.*
- per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:*

“ Voglia il Tribunale ill.mo:

A-emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e non pagati a partire da quello relativo alla mensilità di maggio a quelli successivi fino all'udienza (il cui ammontare si indica il € tot) e per quelli ancora successivi a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, tutti aumentati per gli interessi di legge, e altresì per le spese e le competenze della presente procedura;

B- convalidare lo sfratto come sopra intimato e fissare la data di rilascio a brevissimo termine ex art. 56 L. 392/78.”

Si producono : contratto di locazione; lettera di sollecito.

Ai fini del contributo unificato si indica il valore della causa in tot. per cui il contributo dovuto é di €.....

Genova.....

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Vedi quelle apposte alla precedente formula.

Formula C : verbale d'udienza

*Tribunale civile di Genova
Verbale d'udienza nella causa per convalida
di intimazione per finita locazione*

*Intimante - Giobatta Parodi - proc. avv. Cicero Primo
Intimato - Rossi Luigi*

xx

L'anno 2006 il giorno 15 aprile alle ore 9 davanti al Giudice Dott. Malfatti è comparso per l'attore il proc. Cicero Primo , il quale insiste come in atto di citazione.

Per il convenuto nessuno è comparso.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra , vista la regolarità della notifica della citazione, visti i documenti allegati, convalida la licenza per finita locazione , dichiarando cessata la locazione il 30 giugno 2007 e fissando la data del rilascio coattivo non prima del 30 settembre 2007.

Manda alla cancelleria di apporre la formula esecutiva in calce all'originale dell'atto di citazione.

(Il Cancelliere)

(Il Giudice)

Avvertenze

-Quello sopra esemplificato è il verbale di un'udienza di convalida di una intimazione per finita locazione (c.1 art. 657) in cui non compare l'intimato. In un verbale di udienza (non di convalida per finita locazione , ma) di convalida di sfratto per morosità , ci si dovrà ricordare di far risultare l'attestazione (del locatore) che la morosità persiste (v.c.3 art. 663).

XXXIV

Sequestro

(La nota è in calce al paragrafo)

Premessa : Il legislatore, nel capo III (“Dei procedimenti cautelari”) del titolo I (“Dei procedimenti sommari”) del libro IV (“Dei procedimenti speciali”), detta, in una serie di articoli (artt.669bis – 669quaterdecies), le disposizioni che vuole siano “applicate ai provvedimenti previsti nelle sezioni II , III e V” “ (sezioni che riguardano

rispettivamente : i sequestri, le azioni di danno temuto e di nuova opera, i provvedimenti di urgenza) “nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice e dalle leggi speciali”(art.669 quaterdecies).

Pertanto é opportuno, che, prima di parlare dei sequestri e degli altri provvedimenti cautelari, noi si passi almeno in sintetico esame le disposizioni contenute nell'art. 669bis e seguenti.

E' chiaro che, quando l'applicazione di tutte o di alcune delle garanzie, previste nel processo ordinario, a tutela del contraddittorio e per assicurare un approfondito accertamento della fondatezza di un diritto, porterebbe a giungere troppo tardi, cioè quando già questo diritto ha subito una irrimediabile lesione, a pronunciare la sentenza (che di tale diritto dovrebbe disporre la tutela), il buon senso impone di rinunciare a tutte o alcune di tali garanzie. Si pensi al caso del muro del vicino che minaccia di crollare sulla strada sita nel fondo vicino : forse che si può aspettare, a ordinare che sia puntellato, un anno o più (tanto é il tempo che normalmente occorre per ottenere una sentenza) ?

Certo, adottando un “provvedimento cautelare “ , si evita il *periculum in mora*, ma si rischia di sacrificare, pronunciandolo, un interesse, che invece sacrificato non avrebbe dovuto essere. Per questo il legislatore, si preoccupa di stabilire (anche se non sempre *expressis verbis* e non sempre nella “parte generale” sui provvedimenti c. -artt.669bis ss) che, per l'adozione di questi provvedimenti, non solo deve esistere un *periculum in mora*, ma anche, almeno, un *fumus boni iuris*, cioè la presenza di elementi che facciano apparire probabile l'esistenza del diritto cautelando.

Data l'urgenza che li caratterizza. i provvedimenti cautelari possono essere richiesti, non solo quando già pende la causa di merito, ma anche prima che questa abbia avuto inizio.

E in questo caso (di provvedimento *ante causam*), il legislatore individua l'ufficio giudiziario competente, in quello stesso che sarà competente nella causa di merito (art. 669ter) - questo per ovvie ragioni di economia processuale (per evitare, cioè, che il procedimento cautelare e la causa di merito si svolgano in città diverse, mettì Roma e Napoli, con gli inconvenienti relativi, dati ad esempio dalla difficoltà che troverebbe, l'avvocato delegato a difendere la “causa cautelare” a Milano, a svolgere il suo ministero pure nella “causa di merito” di Napoli, ancorché egli a ciò, se non altro per lo studio da lui già fatto della pratica, sarebbe il più indicato). E, per ancora più ovvie ragioni, quando la causa é già pendente, il legislatore attribuisce la competenza a prendere il provvedimento c. allo stesso giudice che tratta la causa di merito (art. 669quater).

Come si chiede il provvedimento cautelare ? Naturalmente, con ricorso (art.669bis), se non altro perché la notifica di un atto di citazione costringerebbe ai tempi lunghi dell'art 163bis ; e con ricorso, che il legislatore vuole (art.669bis) depositato in cancelleria, e pertanto, non orale, ma scritto (ancorché ragioni di praticità potrebbero suggerire, mi pare, ad ammettere l'oralità dell'istanza, quando questa é fatta all'udienza).

Il giudice dovrà provvedere sul ricorso, solo dopo aver sentito le parti ? Di solito é così : il giudice emette ordinanza , impone al ricorrente l'onere di notificarla e prende la sua decisione solo dopo aver sentito le parti (che, si badi, possono comparire di persona,

anche se, di solito, compaiono tramite un difensore, che ha la procura a rappresentarle). Ma, la considerazione che, in alcuni casi, vi può essere una particolare urgenza di provvedere e che, in altri , vi può essere l'opportunità di non porre la controparte sull'avviso dell'emanando provvedimento, convince il legislatore ad autorizzare il giudice anche ad assumere il provvedimento *inaudita altera parte* (art. 669sexies).

Non sempre, dalla semplice lettura della documentazione allegata al ricorso, il giudice potrà trarre gli elementi per prendere la sua decisione ; vi saranno casi in cui egli potrà prenderla solo compiendo un'attività istruttoria. Sì, ma quali atti istruttori egli potrà compiere? Tutti quegli che gli parranno opportuni, anche se sono atipici (un'ispezione *in loco* ordinata ai carabinieri con un semplice fax), anche se sarebbero inammissibili nel giudizio ordinario (assunzione di una testimonianza sul contenuto di uno scritto).

Come regola, il giudice, che accoglie il ricorso e concede il provvedimento cautelare, dispone con ordinanza, che nel termine perentorio di 15 giorni la causa di merito sia iniziata – questo per il comma primo dell'art. 669Octies ; e il comma primo dell'art. 669novies statuisce che il provvedimento cautelare si estingue “ se il procedimento di merito non é iniziato entro tale termine ovvero successivamente al suo inizio si estingue”.

A tale regola però il comma sesto dell'art.669octies fa eccezione nel caso di: provvedimenti anticipatori (cioè di provvedimenti “idonei ad anticipare la sentenza di merito”- così li definisce il legislatore nel comma sesto art.669octies) , di “provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700” e di “provvedimenti emessi a seguito di una denuncia di nuova opera o di danno temuto”. E il perché di tale eccezione risulterà evidente solo che si rifletta che - mentre di solito un provvedimento cautelare, di per sé, non soddisfa l'interesse cautelando (forse che Tizio, creditore di Caio, effettuato un sequestro sui beni di questo, con ciò stesso raggiunge il suo scopo di avere in tasca i soldi che Caio gli deve ?) - molto spesso, invece, con la concessione dei provvedimenti prima citati, già in tutto o in parte si realizza l'interesse cautelando (Tizio teme che il muro del vicino crolli e danneggi la sua proprietà, il giudice ingiunge al vicino di mettere in sicurezza il muro : che altro può volere Tizio ?).

Proprio perché l'interesse del ricorrente (che ha ottenuto un provvedimento anticipatorio o uno dei provvedimenti a questo assimilati) a coltivare la causa di merito, potrebbe ridursi a quello di ottenere il rimborso delle spese di causa , il legislatore, con il comma settimo dell'art. 669octies, dispone che, quando il giudice emette uno di tali provvedimenti, “provveda sulle spese del procedimento cautelare”. Domandiamoci ora: i provvedimenti cautelari sono revocabili o, almeno, modificabili? Sì, lo sono.

Infatti, le parti (poco importa se favorite o gravate dal provvedimento) sono ammesse a riproporre (talvolta “ al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare”, talvolta al “giudice della causa di merito” - vedi meglio, l'art.669decies) una istanza per ottenere la modifica o la revoca del provvedimento “ quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto” ; e, entro un breve termine perentorio, sono altresì ammesse a un reclamo

(senza nessun limite nei motivi) (1), talvolta davanti al collegio talvolta davanti alla corte di appello- vedi meglio sempre l'art.669terdecies.

A questo punto chiudiamo il nostro discorso sulle norme di carattere generale disciplinanti come si ottiene la concessione e la revoca di un provvedimento cautelare; e nel mentre, per quel che riguarda l'attuazione di un provvedimento cautelare, rinviando all'articolo 669duodecies, passiamo a parlare in particolare di quello che senza dubbio é il più importante dei provvedimenti cautelari, il sequestro.

Il Codice di procedura prevede due tipi di sequestro : il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario. Ma in che cosa consistono un sequestro conservativo e un sequestro giudiziario ? Sul punto , relativamente al sequestro conservativo, il Codice di procedura nulla ci dice. E' il codice civile che ci informa su quali siano gli effetti del sequestro conservativo e quindi in che cosa consista ; e lo fa nel primo comma dell'art. 2906, che recita : “ Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità alle regole stabilite per il pignoramento (...)”. In buona sostanza, quindi, il Codice civile ci dice che il sequestro é un pignoramento anticipato.

Sul sequestro giudiziario, invece, qualcosa il Codice di procedura ci dice, ma in maniera non chiara. Infatti, dall'art. 676 risulta che il sequestro giudiziario si attua con la nomina di un custode (che può essere anche una delle parti). Certo, la nomina di un custode dà una certa garanzia, che il possesso della cosa sequestrata non sia trasferito ad altri, però non impedisce a una delle parti di venderla. Come difesa contro tale eventualità occorrerebbe che il legislatore stabilisse l'inefficacia di eventuali atti dispositivi sulla res (come fa, con l'art. 2906, per il sequestro conservativo) e prevedesse chiaramente la possibilità di trascrivere nei registri pubblici il provvedimento che concede il sequestro g. Ma tali disposizioni non risultano, almeno chiaramente. E di questa lacuna l'interprete può solo prendere atto.

Passiamo a dire su quelli che sono i presupposti per l'ottenimento di un sequestro conservativo o giudiziario. Sul punto il Codice di procedura parla con gli articoli 670 e 671.

L'art. 670 ci dice i presupposti del sequestro giudiziario, così recitando : “*Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:*

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne é controversa la proprietà o il possesso, ed é opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando ne é controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed é opportuno provvedere alla loro custodia temporanea”.

Come si ricava facilmente dalla norma riportata, il Legislatore prevede due diverse figure di sequestro giudiziario. Quella prevista al numero uno, é diretta a garantire il ricorrente, sia sul fatto che , una volta risolta la controversia sul diritto o il possesso della res (da lui pretesa), egli possa facilmente entrarne in possesso sia sul fatto che durante il tempo, in cui la controversia perdura, la res, sia gestita e dia frutti o comunque non si deteriori . Quella prevista al numero due, mira a garantire al ricorrente che, in attesa che il giudice si pronunci (ai sensi dell'art. 210) sulla esibizione di un

mezzo di prova, questo non subisca alterazioni, o venga occultato o anche semplicemente ne sia trasferito il possesso o la proprietà a un terzo (nel qual caso, sarebbe più difficile, come risulta dall'art. 211, ottenere la sua esibizione).

E passiamo al sequestro conservativo. I suoi presupposti risultano dall'art. 671, che recita: “*Il giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose da lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento*”.

Dei due elementi che , è pacifico, debbono sussistere per la concessione di un provvedimento c. , il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*, solo del primo il legislatore si é ricordato nell'articolo in esame (inserendo l'espressione “fondato timore”), del secondo, invece, si é dimenticato. Ma la sua necessità, ripeto, indubbia, l'interprete la trae dai principi che regolano tutti i provvedimenti c.

A questo punto pensiamo, che servirà meglio a chiarire la materia allo studioso, esporre l'iter di una procedura di sequestro (anche se ciò ci costringerà a qualche ripetizione – vero é che *repetita iuvant*).

1 – Per ottenere un sequestro anteriormente all'inizio della causa , il primo passo é naturalmente quello di redigere il relativo ricorso (art. 669bis - formula A).

2 - Il secondo passo é quello di depositare il ricorso in cancelleria. Di solito si ritiene possibile il deposito telematico (cosa che a me sembra discutibile, dato che la controparte ha diritto di difendersi di persona e l'esercizio di tale diritto viene ad essere reso troppo difficile da un tale tipo di deposito : non tutti sono in possesso di una chiavetta che li abilita a entrare nella cancelleria telematica, per visionare gli atti e i documenti in essa depositati) . Nel mentre si deposita il ricorso si debbono assolvere gli incombeni relativi all'iscrizione a ruolo.

Depositato il ricorso, sarà compito del cancelliere farlo pervenire al più presto al presidente del tribunale a che lo assegni a un giudice (oppure lo trattenga presso di sé) per la decisione (art.669 ter co.4).

3 – Depositato il ricorso si possono fare tre ipotesi:

I-II Il giudice si dichiara incompetente o rigetta il ricorso : nel primo caso si ripropone il ricorso al giudice indicato come competente , nel secondo caso , non resta che.....portar pazienza e ritentare “ quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto” (v. art.669 septies co.1).

II) Il giudice ritiene opportuno sentire le parti prima di provvedere (art. 669 sexies co.1) ; per il da farsi nell'ipotesi , vedi sub numero 4.

III) Il giudice avendo ritenuto che “ la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento” concede il sequestro *inaudita altera parte* (art. 669 sexies comma 2) ; per tale ipotesi vedi sub numero 5 e segg.

4 – Il giudice ha ritenuto opportuno sentire (entrambe) le parti. Tocca al ricorrente farsi parte diligente per notificare alla controparte il ricorso e il decreto di convocazione (decreto che risulterà steso in calce al ricorso).

A tal fine la solita trafila : si chiedono alla cancelleria le necessarie copie autentiche del ricorso con pedissequo decreto; su tali copie si appone la relata di notifica ; si notificano .

All'udienza , fissata dal giudice , si redige verbale come in una normale udienza istruttoria (nel caso – da noi mai visto – che siano convocate delle persone informate sui fatti, queste di solito non sono invitate ad “assumere l'impegno” : quindi, sono dei semplici “informati”, non dei testi).

Se si ha ragione (o si è fortunati) il giudice (spesso nel contesto dello stesso verbale) dispone il sequestro e ci fissa un termine (perentorio !) per l'inizio del giudizio di merito (v.art. 669 octies co.1 e la formula C).

A questo punto gli incumbenti che ci vengono a gravare sono dunque due : esecuzione del sequestro , inizio della causa di merito .

Per assolvere il primo incumbente (esecuzione del sequestro) ci procureremo una copia autentica (una, si ripete : non ne occorrono di più) del ricorso e del provvedimento di sequestro .

Dopo aver avvertito che tale copia (per servire come titolo esecutivo) basta che sia autenticata , senza che occorra munirla della formula esecutiva , diamo appuntamento allo studioso per proseguire il discorso (sull'esecuzione del sequestro) al n.6 .

Per assolvere il secondo incumbente (inizio della causa) occorrerà naturalmente redigere l'atto di citazione e notificarlo (tenendo presente che nel termine perentorio basta che cada la notifica – anzi la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto notificando - e non la iscrizione a ruolo e tanto meno la prima udienza) .

5 – Prendiamo ora in esame il caso che il giudice abbia concesso (come esemplificato nella formula B) il sequestro *inaudita altera parte* (in pratica le cose saranno andate così : il giudice a margine del ricorso , avrà messo un appunto : “Si concede” , e il cancelliere , prima , avrà redatto il decreto , e , poi , glielo avrà presentato per la firma) .

Meglio di così le cose non potevano andare : non resta che provvedere all'esecuzione del sequestro e alla notifica del ricorso e del decreto (quel decreto , previsto dal co. 2 art. 669sexies , con cui il giudice concede il sequestro e nello stesso tempo – cosa che qui particolarmente interessa - convoca le parti : sì, perché alla controparte , non sentita prima, ora bisogna ben permettere di far valere le sue ragioni!).

Siccome, per iniziare l'esecuzione del sequestro, dobbiamo procurarci copia del provvedimento che lo dispone, e siccome anche per notificare il provvedimento di convocazione dobbiamo di questo procurarci copia e siccome entrambi i provvedimenti sono espressi nel contesto dello stesso documento , il primo passo da compiere (per l'esecuzione del sequestro e per la convocazione delle parti) è unico : chiedere alla cancelleria tante copie autentiche del ricorso e pedissequo decreto quante sono le parti convocande + una (come originale di notifica) + una (che ci servirà – non per la notificazione del provvedimento di convocazione , ma – come titolo esecutivo del sequestro ottenuto ; ma , si badi , non occorre munire tale copia , a che serva come titolo esecutivo , della c.d “formula”) .

A questo punto le strade si divaricano : per l'esecuzione del sequestro, ci recheremo (portando una delle copie autentiche procuratici come or ora detto) dagli ufficiali

giudiziari addetti alle esecuzioni ; per la convocazione (davanti al giudice), ci recheremo (portando le altre copie in calce alle quali avremo predisposta la relata di notifica) dagli ufficiali giudiziari addetti alle notifiche .

Per proseguire il discorso sull'esecuzione del sequestro diamo appuntamento allo studioso al numero 6 .

Vediamo ora quel che può succedere all'udienza . Ce lo dice l'art. 669sexies comma 2 : all'udienza “ il giudice, con ordinanza , conferma modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto” .

Se revoca....allora punto e basta : la procedura lì finisce (ingloriosamente per noi) .

Se conferma o modifica, il giudice ci fissa un termine perentorio entro cui iniziare la causa . Dovremo quindi sobbarcarci all'incombente di redigere un atto di citazione e di notificarlo entro il termine così stabilito.

6 – Procuratoci il titolo , tutto è pronto per l'esecuzione del sequestro (dato che non va neanche detto che questa non va preceduta dalla notifica di un precetto) .

L'esecuzione , se si tratta di sequestro giudiziario , dovrà incanalarsi negli schemi degli artt. 605 e segg. (v. art. 677) : consegna o rilascio , ovviamente , della res controversa o del mezzo di prova (v. art. 670) .

Se , invece , si tratta di sequestro conservativo, esso potrà cadere a scelta e discrezione del sequestrante (salvo il caso che l'A.G. vincoli l'esecuzione ad un dato bene o ad un dato tipo di beni) : sui mobili , sui crediti , sugli immobili (del debitore).

Noi qui – dopo aver attirata l'attenzione dello studioso sulle cause di perenzione di cui all' art. 669-novies co.1 e co 3 e all'art. 675 – ci limiteremo ad esaminare nel seguente numero 7 il sequestro di beni mobili presso il debitore e, nel seguente numero 8 , il sequestro di crediti .

7- Il ricorrente (che vuole o deve eseguire il sequestro su beni mobili) non ha che da consegnare all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo . Tutto il resto è compito di questi : è questi che deve studiare : il modo di riuscire a mettere le mani sulle cose sequestrande prima che il debitore le occulti , il modo di superare le possibili resistenze e violenze , ecc. ecc.

Tutto ciò in teoria . In pratica , come già abbiamo spiegato parlando delle procedure esecutive , l'intervento ed il controllo dell'avvocato sarà più che opportuno .

Operato il sequestro , l'ufficiale giudiziario ne redige verbale e fa pervenire verbale e titolo esecutivo alla cancelleria del giudice che ha disposto il sequestro (prende una busta , ci mette l'uno e l'altro atto , indirizza e spedisce per R.R.) .

Verbale e titolo esecutivo vengono a formare il c.d. fascicolo dell'esecuzione (del sequestro) .

A questo punto il sequestrante non ha che da concentrarsi nella causa di merito e cercare di vincerla . Se la vince e ottiene la condanna del sequestrato “ il sequestro conservativo si converte in pignoramento” (v. art. 686) . E se la condanna non la ottiene ? A ciò provvede l'art. 669 novies comma 3 .

8 – Il ricorrente che vuole o deve eseguire il sequestro di un credito “deve citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere

la dichiarazione di cui all'art. 547" - così recita l'art. 678 . Significa ciò che in difformità dell'art 543 il legislatore non pretende la citazione anche del debitore ? La questione è discussa, ma noi propendiamo per la tesi negativa (idest, il legislatore pretende anche la citazione del debitore) . Peraltro l'atto di sequestro va redatto sulla falsariga dell'atto di pignoramento presso terzi e pertanto alla relativa formula rinviamo lo studioso.

In conformità alla regola generale stabilita dall'art. 686 per ogni sequestro conservativo , anche quello sui crediti si converte in pignoramento al momento in cui viene pronunciata sentenza di condanna esecutiva .

9 – Diamo ora alcuni cenni sul sequestro in corso di causa. Va naturalmente chiesto al giudice della causa stessa (v. meglio l'art. 669 quater) ; con ricorso scritto depositato in cancelleria; é discutibile se possa essere richiesto oralmente nel corso di un'udienza. In ogni caso il giudice potrà pronunciarsi, sia dopo aver sentite le parti ai sensi del 1° comma art. 669-sexies, sia *inaudita altera parte* ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 669-sexies. Nel primo caso , lo studioso seguirà le istruzioni di cui al n. 4 ss , nel secondo , quelle di cui al n.5ss.

Formula A **Ricorso per sequestro**

Tribunale di Arezzo
Ricorso per sequestro conservativo

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario , c.f. RFURGU 46P06D969 M nato il 03.10.46 ad Arezzo , ivi residente in Via Giotto 6; elettivamente domiciliato sempre in Arezzo, via Crispi 7 presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo, c.f..... che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto e che dichiara di avere il fax n.....

Premesso

- ai fini di indicare il rapporto di strumentalità tra la cautela richiesta e il diritto che si va a far valere e il fumus boni iuris,*
- che il ricorrente Rossi Mario intende adire il Tribunale di Arezzo per sentire condannare la Dar Metalli S.p.A. con sede in Arezzo a pagargli centomila euro per i seguenti motivi:*
 - il ricorrente Rossi Mario ha stipulato il 24.01.2005 , con la Dar Metalli S.p.A. un contratto di compravendita per l'acquisto di laminati d'acciaio (doc. 1);*
 - le lamine d'acciaio così acquistate dal ricorrente si sono rivelate affette da vizi che ne impediscono la lavorazione (così come risulta dalle perizie allegate – doc.2 , doc.3);*
 - i fatti come sopra esposti danno al ricorrente diritto , in base agli artt. 1490 , 1492 Cod.Civ., di ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo convenuto in € centomila;*
 - i documenti allegati e le prove testimoniali che all'occorrenza si è in grado di*

produrre, danno di tali fatti la prova sicura.

Premesso ancora

- *ai fini del periculum in mora ,*
- *che l'unico bene, con cui la debitrice società può rispondere dei suoi obblighi, è la polizza di carico datata 03.01.2004 in oggi depositata presso l'agente di spedizioni Bianchi Andrea con sede in Genova , via Rimassa 6 ;*
- *che è evidente il pericolo che tale bene divenga irreperibile appena che la debitrice società abbia sentore della domanda che il ricorrente contro di lei intende proporre*
- *tutto ciò premesso*

chiede che l'ill.mo Tribunale

- *visti il comma 2° dell'art. 669-sexies , l'art.669-duodecies, gli artt. 678 ss., disponga con decreto il sequestro della polizza di cui in narrativa , fissando nel decreto, per la comparizione delle parti, un'udienza, in cui con ordinanza vorrà confermare il decreto;*
- *visto il comma 1° dell'art. 669-sexies , e , per la denegata ipotesi che non si ritenga di applicare il citato comma 2° sempre dell'art. 669 – sexies , convocate le parti , assunti gli atti istruttori ritenuti necessari, disponga con ordinanza il sequestro della polizza di cui in narrativa ;*
- *in ogni ipotesi condannando la parte resistente al pagamento delle spese , competenze e onorari del presente procedimento, oltre spese generali , IVA e CPA come per legge e fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito ex art. 669-octies .*

Si producono tutti i documenti indicati in narrativa e cioè :.....

All'occorrenza si chiede l'ascolto come informatore del sig. Mario Oneto res. in Genova via San Lorenzo 1 che, nella sua qualità di segretario della ditta ricorrente, ben conosce i fatti e in particolare potrà dire che.....

Con riserva di altro produrre e dedurre.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a €.... e, pertanto , ai sensi dell'art. 13 comma 3 , del DPR n. 115/2002 , il contributo dovuto è pari a €...., ½ di €trattandosi di procedimento cautelare

Arezzo 15.06.06

(Sottoscrizione dell'avv. Cicero)

Avvertenze :

Il ricorso naturalmente deve avere i requisiti di cui all'art. 125. La procura deve essere rilasciata prima del deposito del ricorso.

Nei ricorsi *ante causam* ,“ la dottrina (ritiene) la necessità che sia individuato il contenuto della causa di merito (che si intende proporre) già attraverso il ricorso”

(cfr. F. Bartolini , *Il nuovo codice* , cit. , p. 696) – questo al fine di consentire al Giudice la verifica della propria competenza , della fondatezza del ricorso e del rapporto di strumentalità tra l'invocata cautela e la domanda che si intende proporre .

Formula B – Decreto di sequestro ex art. 669 –sexies comma 2

Il giudice

- letto il ricorso , visto l'art. 669-sexies

- rilevato che il *fumus della pretesa risarcitoria* è rappresentato da alcune relazioni peritali evidenzianti vizi delle forniture ;
- considerato che l'urgenza e il *periculum in mora* si ravvisano nell'inesistenza di beni della pretesa debitrice in Italia, eccezion fatta per il valore della polizza di carico indicata in ricorso , che è però facilmente trasferibile ;
- considerato che nel contraddittorio delle parti si potranno acquisire ulteriori elementi circa :
 - a) l'effettiva sussistenza di vizi nella fornitura e la loro rilevanza economica ;
 - b) l'effettiva sussistenza di un danno per l'acquirente in relazione a mancata rivendita dei laminati (previa loro lavorazione) ;
 - c) l'ammontare di tale danno ;
- che allo stato appare prudentiale accogliere la richiesta di sequestro, a contraddittorio differito , tenuto conto che :
 - 1) il vincolo sulla polizza di carico , limitato al tempo necessario per la radicazione del contraddittorio , non potrà cagionare danni significativi al preteso debitore ;
 - 2) viceversa la mancata concessione del provvedimento potrebbe definitivamente compromettere le ragioni di credito del ricorrente

P.Q.M.

- autorizza Rossi Mario ad eseguire il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili , compresi i crediti , della Dear S .p. A. con sede in Sofia (Bulgaria) fino alla concorrenza di € centomila ;
- assegna al ricorrente termine perentorio fino al 10 ottobre c.a. per la notifica (trattandosi di notifica da eseguirsi all'estero) e fissa per la comparizione delle parti e per la conferma , la revoca o modifica del decreto l'udienza del 16 aprile 2006 ore 12,30.

Si autorizza la notifica via fax .

Arezzo 29.'03. 2005

(Firma del giudice)

Avvertenze

“Se nell'emettere il provvedimento , il magistrato non si è limitato a valutare e motivare il *fumus boni iuris*, ma si è sbilanciato a fare apprezzamenti sulla fondatezza del ricorso , all'evidenza la difesa della parte interessata non potrà che passare attraverso la ricusazione del giudicante e non potrà che dar motivo ad una dichiarazione di astensione” (così , F. Bartolini , *Il nuovo codice* ,cit. , p.700).

Formula C : Ordinanza di sequestro

Il tribunale

- sciogliendo la riserva che precede ;
- rilevato che i danni lamentati nel ricorso risultano provati dalle stesse ammissioni fatte dal resistente all'udienza di convocazione e che il loro ammontare in base alla perizia prodotta può senz'altro valutarsi di almeno centomila euro ;

- rilevato che il periculum in mora è denunciato da un procedimento per la declaratoria di fallimento della parte resistente

P.Q.M.

visti gli artt. 671 ss . c.p.c.

autorizza

- il ricorrente Bianchi Fulvio a procedere al sequestro conservativo mobiliare anche presso terzi nei confronti della s.a.s. Computers corrente in Genova e del Guido Rossi residente in Genova

- fino alla concorrenza della somma di € centomila.

Fissa

il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito.

Genova 10 gennaio 2007 (Firma del giudice)

Avvertenze

Circa le modalità concrete attraverso le quali il giudice può giungere a “ sentire le parti” (come gli impone il comma 1 art. 669-sexies) non vi è uniformità di interpretazioni . Secondo quella per noi migliore (espressa da Proto Pisani, in Foro it., 1991 ,V , 66 ss.) lo strumento da privilegiare per la convocazione delle parti è la notifica (a cura del ricorrente) . Ma nulla vieta al giudice di servirsi di altri strumenti di convocazione ugualmente idonei , quali il biglietto di cancelleria , il telefono , il telegramma , il fax ; salva la necessità di disporre poi la formale notifica del decreto di convocazione ogni qualvolta una parte non compaia all’udienza e appaia probabile che ciò sia dovuto all’inidoneità del mezzo di convocazione adottato .

Le parti da convocare non sono “ soltanto quelle dirette destinatarie passive della misura cautelare ma anche quelle che dovranno essere soggetti processuali della causa di merito , secondo il contenuto desumibile dal ricorso” – così . F. Bartolini (Il nuovo codice,cit. , p. 709).

Nota

1) Quindi il reclamo comporta la devoluzione dell'intera controversia al giudice superiore . Questa almeno è l'interpretazione prevalente, Secondo un'interpretazione minoritaria il reclamo introdurrebbe una revisio prioris instantiae nei limiti dei motivi dedotti dalle parti.

XXXV

Denuncia di nuova opera e di danno temuto

I procedimenti di nuova opera e di danno temuto – i cui presupposti, com'è noto, sono indicati negli articoli 1171 e 1172 del Codice Civile - sono considerati dal Codice di procedura civile (che ne tratta negli artt. 688 ss.) una *species* del più ampio *genus* dei procedimenti cautelari : ad essi, quindi, si applica tutta la normativa (artt. 669bis e ss.) da noi esposta nella premessa apposta al precedente paragrafo, a cui rinviamo.

Con però le seguenti tre particolarità (derivanti dalla loro assimilazione ai “procedimenti anticipatori”- co.6 art. 669octies) :1) nel caso di emissione del provvedimento cautelare, l'instaurazione della causa di merito é facoltativa (in quanto non si applicano né il primo comma art.669octies né il primo comma art.669novies) ; 2) nel caso di estinzione della causa di merito, eventualmente intrapresa, il provvedimento cautelare non perde efficacia (dato che, ripeto, non si applica il primo comma art. 669novies) ; 3) a conclusione della procedura il giudice deve disporre sulle spese (comma sette art. 669octies).

Di seguito l'iter di una procedura susseguente a una”denuncia” proposta ant causam.

1 -Redatto il ricorso (formula A) si iscrive la causa a ruolo. Vale quanto detto nel numero uno dell'iter di un ricorso per sequestro (vedi paragrafo precedente).

2- Lasciati passare alcuni giorni, si controlla, visitando la cancelleria, qual'è stato il provvedimento del giudice . Di solito il giudice in calce al ricorso avrà fissata udienza per la comparizione delle parti, ponendo a carico del ricorrente la notifica, alle controparti, del suo decreto.

3- All'udienza come sopra fissata (o in una successiva) il giudice , sentite le parti, vista la documentazione da queste prodotta, sentiti gli “informatori” da queste indicati , insomma , istruita la causa, prenderà le decisioni di cui agli artt. 1171 , 1172 (ad esempio imporrà al “resistente” di non proseguire nell'opera intrapresa , di rinforzare il muro pericolante e così via) e provvederà sulle spese del procedimento (vedi meglio il comma 7 dell'art.669 – octies) . E la procedura finirà così.

Ma , si domanderà , se la parte, alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto, contravviene all'ordine (ad esempio, invece di por termine all'opera nuova , la prosegue) ? Ebbene, in tal caso si applicherà l'art.691, il quale

stabilisce che “il giudice, su ricorso della parte interessata , può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore” . E, a nostro modesto parere, il giudice, così come può intervenire in caso di inottemperanza ad un ordine di non fare, così può intervenire nel caso di inottemperanza ad un ordine di fare (“ tu, non hai provveduto alle opere di contenimento del muro pericolante? Ebbene io, giudice, dispongo che esse siano fatte a tue spese”) .

***Formula A : Ricorso per denuncia di nuova opera o di danno temuto
(ante causam)***

Tribunale di Arezzo

Ricorso per denuncia di nuova opera

Rossi Mario c.f. RFULGU 27P07D969M nato ad Arezzo il 27.08.27 , res. in Arezzo via Cellini 7 ; elettivamente domiciliato sempre in Arezzo, via Crispi 8 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Primo, c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che dichiara di essere titolare del fax n..... ..

Premesso

- che il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Arezzo via Cellini 7 censito al NCEU del suddetto Comune al foglio 8 mappale 43 particella 6 con annesso terreno;*
- che il sig. Bianchi Alfredo ha iniziato a costruire, nel terreno finitimo di cui ha il possesso, un capannone di grandi dimensioni (m quadrati 150 circa);*
- che tale nuova opera sarebbe lesiva di una servitù di veduta che il ricorrente ha costituita a favore del suo immobile (doc. 1, 2);*
- che pertanto il ricorrente avrebbe diritto di chiederne la demolizione ;*
- tanto premesso*

ricorre all'ill.mo Tribunale a che

- data l'urgenza del provvedere, ai sensi del co. 2 art.669-sexies, disponga l'interruzione dei lavori di costruzione del capannone, nel contempo fissando udienza per la comparizione delle parti;*
- nella denegata ipotesi di inapplicabilità del suddetto comma 2 dell'art.669-sexies, applichi allora il suo 1° comma e previa convocazione delle parti sempre disponga la interruzione dei lavori.*

In ogni ipotesi con condanna del resistente alle spese di causa.

Si produce: 1) contratto in data 23.01.03; 2) perizia del Geom. Traverso.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è di €.... e, pertanto, il contributo unificato è pari a €.....

Arezzo 06.09.2008

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero).

Avvertenze

Nel caso la “denuncia” sia proposta quando già pende la causa di merito (ad esempio, Rossi Mario già ha chiesto al Tribunale una sentenza che dichiari il suo diritto di veduta sul fondo di Bianchi Alfredo) l'incipit del ricorso sarà :

“Tribunale di Arezzo

Ricorso per denuncia di nuova opera
(RG Trib. Civ 453/2007 – Giudice, Dott Argentini – ud. 23-03.2009)

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario c.f..... nato il....res..... elett. dom.to in.....presso e nello Studio dell'avv. Cicero Primo, c.f..... in forza di mandato a margine del presente ricorso.....”

E' discutibile che occorra , ma è opportuno farsi rilasciare, mandato specifico per la procedura nunciativa.

Il ricorso andrà depositato nella cancelleria del Giudice che tratta la causa di merito .

XXXVI

Procedimenti di istruzione preventiva

I procedimenti di istruzione preventiva , non sono fatti rientrare dal legislatore nella categoria dei provvedimenti cautelari (arg. ex art. 669quaterdecies); pertanto ad essi si applica, sì, l'art.669septies, ma questo é l'unico articolo della normativa generale sui provvedimenti cautelari che ad essi si applica.

Il codice prevede (espressamente) quattro atti per cui può ammettersi la assunzione preventiva : l'escussione di testimoni, prevista dall'art. 692 ; l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, previsti dall'art. 696 – ispezione giudiziale e accertamento che possono essere sia sui luoghi sia sulla persona (sulla persona anche della controparte se questa vi consente) ; la consulenza tecnica ai fini della composizione della lite (art. 696bis).

La consulenza tecnica di cui all'art. 696bis, peraltro, non può ritenersi un vero provvedimento cautelare ma deve piuttosto farsi rientrare tra gli strumenti di risoluzione alternativa della controversia. E infatti per ottenerla non occorre quel presupposto dell'urgenza, che invece é necessario per essere ammesso agli altri procedimenti di istruzione preventiva.

La procedura per ottenere l'assunzione preventiva degli atti sopraindicati é sostanzialmente identica e segue questo schema:

1 –La domanda , formulata in un ricorso , viene depositata (anche telematicamente) insieme alla necessaria documentazione nella cancelleria del giudice competente per la causa (vedi meglio l'art. 693).

2 – Il presidente del tribunale o il Giudice di Pace “ fissa con decreto (con ordinanza, se il ricorso é presentato in corso di causa, - vedi art. 699) l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione” del suo provvedimento (però, in caso di “eccezionale urgenza” vedi l'art. il co.2 art. 693 e l'art. 697).

3- Si provvede alla notifica del provvedimento del giudice.

4- All'udienza il presidente o il Giudice di Pace decide se ammettere o no l'assunzione preventiva dell'atto. Se l'ammette, dà i provvedimenti conseguenti che sono : qualora si tratti di escutere dei testimoni , la fissazione dell'udienza per la loro assunzione e la designazione del giudice che deve procedervi (art. 695) ; qualora si tratti di procedere ad accertamenti tecnici o a ispezioni , la nomina del consulente (a meno che trattandosi di ispezioni non intenda procedervi personalmente il giudice) e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni (vedi art. 696 co. 3 per i meri accertamenti tecnici e le ispezioni e l'art. 696bis co.1, che rinvia però all'art 696, per le consulenze a fini conciliativi).

Nella formula A, noi daremo un esempio di ricorso per l'assunzione di testimoni ; nella formula B, noi daremo un esempio di ricorso per la nomina di un consulente a fini conciliativi.

Formula A : ricorso per assunzione preventiva di testimoni ante causam .

Tribunale di Arezzo

Ricorso per assunzione preventiva di testimoni (artt. 692 ss C.P.C.)

Ill.mo Presidente

Rossi Mario c.f. DRELGU36P06D969 M nato a Arezzo il 06.05.45 , res. in Arezzo Via Cellini 7 , elett. dom. sempre in Arezzo, via Roma 6 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che indica come numero del suo fax.....

Premesso

- che il 03.05.2006, mentre percorreva a piedi la via Crispi di Arezzo, veniva investito da un veicolo di proprietà di Bianchi Alfredo e assicurato dalla Secura S.p.A.;*
- che il ricorrente intende agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nel sinistro;*
- che al sinistro ha assistito il Signor Giuseppe Sciaccaluga , res. in Genova via San Giorgio 3;*
- che però il Sig. Sciaccaluga sta per trasferirsi all'estero;*
- che quindi vi è fondato timore che possa venire a mancare nell'instaurando processo di risarcimento un teste essenziale per la ricostruzione fedele del sinistro;*
- tanto premesso, visti gli artt. 692 ss C.P.C.*

chiede che la V.S. ill.ma

- disposta la comparizione delle parti, che sono :1) Sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo , via Cavour 6 ; 2) Secura S.p.A.(in persona del suo rappresentante pro tempore) con sede in Roma viale Alessandrino 304B;*
- ammetta l'escussione preventiva del Sig. Sciaccaluga Giuseppe res. in Genova via San Giorgio 3 , sul seguente capitolo: “ Vero che il pedone investito dalla Fiat 500 attraversava sulle strisce pedonali”;*
- e indi fissi l'udienza per l'assunzione della prova e designi il giudice che dovrà procedervi .*

Si producono : 1) rapporto della Polizia Stradale ; 2) fotocopia del biglietto aereo già acquistato dal sig. Sciaccaluga per il viaggio a Buenos Aires.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa di merito è di €.... e, pertanto il contributo unificato è pari ad €....

Arezzo 30.05.2006

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

In casi di assoluta urgenza la prova può anche essere disposta e assunta *inaudita altera parte* (v. meglio l'art. 697).

Nel ricorso vanno indicati : i capitoli di prova su cui si intende escutere i testimoni ; le generalità dei testimoni ; i motivi di urgenza che rendono necessaria l'assunzione preventiva della prova ; la domanda che si intende proporre al giudice di merito .

Formula B : Ricorso per consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi

Tribunale di Arezzo

Ricorso per consulenza tecnica a fini conciliativi (art. 696bis)

Ill.mo Presidente

Mario Rossi c.f. SNGLGU36P06D969M, nato in Genova il 06.09.36, res. in Arezzo via Cellini 7 e sempre in Arezzo via Crispi 3 elett. dom. presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... che lo rappresenta e difende nel presente procedimento per delega a margine e che indica come numero del suo fax.....

Premesso

- che il ricorrente il 04.09.2005, mentre attraversava la via Roma di Arezzo, veniva investito dal veicolo di proprietà del sig. Bianchi Alfredo e assicurato dalla Secura S.p.A. ;

- che dal sinistro il ricorrente riportava gravi danni alla gamba destra ;

- che invitati ai sensi di legge a risarcire i danni né il sig. Bianchi né la Secura S.p.A. hanno data positiva risposta;

- che è intenzione del ricorrente di adire l'A.G. per sentire condannare in solido al risarcimento sia il Bianchi sia la Secura S.p.A.

tanto premesso , visto l'art. 696bis

chiede che la S.V. ill.ma

- convocate le parti, che sono :1) Sig. Bianchi Alfredo res.in Arezzo via Roma 3 ; 2) Secura S.p.A. (in persona del suo legale rappresenta pro tempore) con sede in Roma viale Alessandrino 304B ;

-nomini un Consulente tecnico a che ricostruisca la dinamica dell'incidente e, ove possibile , concili le parti

- e indi fissi la data di inizio delle operazioni .

Si producono: racc. indirizzata a Secura S.p.A ; racc. indirizzata al sig. Bianchi.

Arezzo 06.07.2006

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

Nel ricorso ricordarsi di indicare, oltre naturalmente all'oggetto della consulenza richiesta , la domanda che si intende proporre al giudice di merito.

XXXVII

Provvedimenti d'urgenza

I “provvedimenti d’urgenza” sono contraddistinti dal carattere della **sussidiarietà** (ciò significa che, condizione per la loro pronuncia, é che non possa pervenirsi alla tutela di urgenza dell’interesse del ricorrente con l’adozione di altro provvedimento , previsto dal codice o da leggi speciali) e dal carattere della **atipicità** (ciò significa che il loro contenuto non é predeterminato dalla legge, ma é stabilito dal giudice).

Sono disciplinati dall’art. 700 e, in quanto appartenenti al più ampio *genus* dei procedimenti cautelari , dagli articoli 669bis e ss (esclusi, però, l’art. 669 octies co1 e l’art.669novies co1 e applicandosi l’art.669octies co.7 – il che significa che : il ricorrente che ha ottenuto il provvedimento non é vincolato, da un termine perentorio, a instaurare la causa di merito; il giudice dovrà provvedere sulle spese a conclusione del procedimento ; non viene meno l’efficacia del provvedimento per estinguersi della causa).

Il presupposto del *periculum in mora* (comune a tutti i provvedimenti cautelari) viene per loro, dal legislatore, indicato in un “pregiudizio” (che deve essere, si badi, non solo “imminente”, ma anche “irreparabile”) che subirebbe il diritto del ricorrente “durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria”.

Veniamo ora a descrivere l’iter del procedimento in esame, se il ricorso é *ante causam* (ma l’iter di quello in corso di causa é sostanzialmente eguale).

I - Il primo passo , per chi vuole promuovere la procedura , è naturalmente la redazione del ricorso (formula A) ; ricorso che , insieme alla documentazione, dovrà essere depositato (anche telematicamente) nella cancelleria dell’Ufficio giudiziario competente .

II-Dopo aver lasciato trascorrere qualche tempo , si controlla in cancelleria qual’è stata la decisione presa (in applicazione dell’articolo 669sexies) dal giudice.

Di solito il giudice avrà disposto la convocazione delle parti a cura del ricorrente. In tal caso naturalmente provvederemo all’incombente.

III- Il procedimento proseguirà, poi, ai sensi dell’art.669sexies e seguenti, come un qualsiasi altro procedimento cautelare : dovremo comparire all’udienza, naturalmente muniti di procura, potremo, in caso di rigetto, rinnovare l’istanza (però, nei limiti di cui all’art.669septies), potremo chiedere modifiche o la revoca del provvedimento (nei limiti dell’art. 669decies), potremo soprattutto fare reclamo nei termini (stretti) dell’art. 669 terdecies.

Formula A : Ricorso (ante causam) per provvedimento d'urgenza

*Tribunale di Arezzo
Ricorso per provvedimento di urgenza (art. 700 C.P.C.)*

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario c.f. SNGLGU36P06D969M nato il 06.09.1936 a Genova , res. in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio dell'Avvocato Cicero Primo (c.f.....) che lo difende per mandato a margine e che ha il fax numero.....

Premesso

- che il ricorrente ha dato un appartamento di sua proprietà in uso precario al sig. Bianchi Alfredo ;

.....(indicare i fatti che danno il fumus boni iuris e l'urgenza al ricorso).....

tutto ciò premesso , visto l'art. 700 C.P.C.

chiede che Voi, ill.mo Tribunale vogliate

- in forza del co.2 art. 669-sexies , subito con decreto disporre il rilascio, se del caso manu militari dell'immobile de quo , contestualmente fissando udienza per la convocazione delle parti – e cioè del ricorrente stesso e del Sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo , via Cavour 7;

- in ipotesi denegata che Voi non riteniate di accogliere l'istanza di cui sopra, fissare udienza per la comparizione delle parti (come sopra residenti) e, all'esito , disporre il rilascio dell'immobile o comunque adottare i provvedimenti meglio visti a che nelle more della causa di merito il diritto del ricorrente non subisca irreparabile danno.

Si chiede la condanna del resistente alle spese processuali.

Si producono : 1) contratto in data 03.05.2005 ; 2) lettera di diffida al sig. Bianchi .

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa di merito è di €..... e, pertanto, il contributo unificato è pari a €.....

Arezzo 15-09-2005

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

Nel ricorso , dato il suo carattere strumentale rispetto alla causa di merito , deve risultare il petitum e la causa petendi della domanda, che si intende proporre al giudice di questa (anche se , poi , la giurisprudenza si accontenta che il contenuto di tale domanda risulti implicitamente, senza essere espresso con formule sacramentali). Oltre a ciò nel ricorso vanno evidenziati i fatti che gli danno i caratteri del *fumus boni iuris* e dell'urgenza.

XXXVIII

Procedimento sommario di cognizione

Il procedimento sommario di cognizione é contemplato nell'art. 702 e ss e nell'art. 183bis.

Nell'aspettativa del legislatore, dovrebbe riuscire a dare, alla parte che ha ragione, una giustizia rapida e, all'ufficio, un risparmio di attività giurisdizionale, riducendo i termini in cui vanno compiuti gli atti (in particolare le notifiche dell'atto introduttivo e la costituzione delle parti – v. comma 3 art.702bis) e omettendo “ ogni formalità non essenziale al contraddittorio” (v. co.5 art.702ter). Ciò che é evidentemente possibile, senza sacrificare il bene supremo della Giustizia, solo se, da una parte, la controversia non presenta “complessità”(per usare un termine significativo dell'incipit dell'art.183bis), né in diritto né in fatto (per cui i necessari accertamenti possono farsi con una “istruzione sommaria” – per usare le parole dell'art. 702 co.3) e, dall'altra parte, un errore nel giudicare non rischia di avere troppo gravi conseguenze.

In considerazione di ciò, il legislatore ammette l'accesso a questa procedura (sommaria) solo per le cause di competenza del tribunale monocratico e che richiedono solo una “istruzione sommaria” (termine quest'ultimo da intendersi, secondo la migliore interpretazione, come “non complessa attività di accertamento in fatto e in diritto).

Sussistendo tali presupposti, il procedimento sommario può essere adottato indipendentemente della volontà delle parti (v. art. 183bis).

Certo, può capitare che una parte, errando, introduca un procedimento come sommario, mentre “sommario” non é , e in tal caso, il giudice adito, se la causa non può essere trattata col rito sommario, perché non rientra nella competenza del tribunale monocratico, la dichiara inammissibile, se invece non può essere trattata col rito sommario perché richiede “un'istruzione non sommaria”, fissa l'udienza di cui all'art. 183 (vedi comma 2 e 3 dell'art. 702 ter).

E altresì può, al contrario, capitare che venga introdotta col rito ordinario una causa, che va trattata col rito sommario, e in tal caso il giudice dispone “ con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702ter”.

Così come la trattazione, anche la decisione del procedimento sommario va fatta senza spreco di attività giurisdizionale : ecco perché il legislatore vuole che tale decisione rivesta la forma dell'ordinanza. Ordinanza che però ha, in pratica, l'efficacia di una sentenza, perché “ é esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione” e, se “non é appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”, “produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile”.

Tanto premesso, vediamo come si svolge l'iter di una procedura sommaria, almeno ai suoi inizi.

I-Il primo passo per attivare la procedura di cui agli artt. 702bis e ss.. é la redazione del ricorso (formula A).

II- Si deposita il ricorso in cancelleria (pur nel silenzio della legge) con la documentazione , in esso indicata, e la procura , così come si fa nel rito del lavoro (art. 415). Contestualmente si iscrive la causa a ruolo. Nulla impedisce che il deposito del ricorso e la iscrizione a ruolo avvengano telematicamente.

III- Si provvede alla notifica del ricorso e del decreto.

IV-Si compare all'udienza (naturalmente portandosi dietro l'originale del ricorso + il decreto a riprova della loro regolare notifica).

V-Per quel che riguarda la controparte, questa dovrà costituirsi depositando (se così più le comoda, telematicamente) la comparsa di risposta di cui all'art.702co4 . Dovrà fare bene attenzione alle decadenze previste dai commi 4 e 5 stesso art. 704bis.

Formula A : Ricorso

Tribunale di Arezzo

Ricorso per procedimento sommario di cognizione (art. 702bis)

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario cf. SNGLGU36P06D969M , nato a Genova il 06.09.36 e res in Arezzo via Cellini 7, con domicilio eletto sempre in Arezzo via Cavour 6 presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo (c.f.....), che lo difende per procura a margine e che é titolare del fax n.....

Premesso

che il ricorrente ha dato in comodato al Sig. Bianchi Alfredo un armadio.....

.....(continuare nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto come in un qualsiasi atto di citazione).....

- tutto ciò premesso, visto l'art. 392bis

ricorre a che la S.V. ill.ma

- voglia fissare udienza di comparizione delle parti e cioè del ricorrente stesso e del sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo via Cavour 6

- e indi accogliere le seguenti conclusioni : “ Piaccia al Tribunale ill.mo condannare Alfredo Bianchi.....”

Si indicano come persone informate dei fatti:

1) Giuseppa Parodi res. in Arezzo via Crispi 3;

2) Oneto Giacobbe res. in Genova via San Lorenzo 5

Si producono i seguenti documenti:

1) Scrittura privata in data 03.07.10

2) Lettera del ricorrente al Bianchi in data 04.08.10.

Con riserva di altro produrre e dedurre.

Invito alla tempestiva costituzione

Si invita la controparte a costituirsi ai sensi e nelle forme indicate dagli artt.166,702bis C.P.C. non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice, con avvertimento che in mancanza incorrerà nelle decadenze di cui agli artt.38,167,702bis C.P.C.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore della causa è pari ad €... per cui il contributo dovuto è di €.....

Arezzo 11.12.2010

(Sottoscrizione dell'avv. Cicero)

Avvertenze

Il comma 5 dell'art. 702 ter viene interpretato nel senso che il giudice possa, all'udienza, disporre per l'assunzione di prove senza le formalità previste nel libro secondo (ad esempio interpellando le parti ed escutendo i testi al di fuori dei limiti ristretti di un capitolo di prova). Questo proprio per il carattere "sommario" del procedimento – evidenziato dal fatto che questo viene definito con ordinanza e non con sentenza.

XXXIX

Procedimenti possessori

I procedimenti possessori (che sono quelli in cui si fa valere un diritto possessorio, cioè nato dal possesso di una res, con l'azione di rivendica – art.1168 C.C. - o con l'azione di manutenzione - art. 1170C.C.) sono disciplinati dagli articoli 703 ss. Tra le disposizioni, in tali articoli, contenute, la più importante, quella che, si può dire,

costituisce il centro e il cuore di tutta la problematica relativa ai procedimenti possessori, é data dal secondo comma dell'articolo 703, che recita : “Il giudice (ovviamente il giudice investito di un procedimento possessorio) provvede (ovviamente sulla domanda di giustizia propositagli) ai sensi degli articoli 669bis e seguenti (articoli che disciplinano i provvedimenti cautelari), in quanto compatibili”.

Fiumi di inchiostro sono stati scritti per cercare di stabilire quali degli articoli a cui il legislatore fa così rinvio (e che disciplinano i provvedimenti cautelari) sono applicabili , o no, ai procedimenti possessori.

Per comprendere la (infelice) disposizione in esame, noi crediamo che si debba partire prima di tutto dalla constatazione, che anche, anzi, direi soprattutto, nei procedimenti possessori può nascere l'esigenza di adottare dei provvedimenti cautelari : Tizio inopinatamente si trova chiusa, da un cancello posto dal vicino, la strada che ogni giorno percorre con la sua auto per andare al lavoro : non si può certo aspettare un anno o due (il tempo che occorre per assumere testimonianze, consulenze tecniche eccetera, per accertare se Tizio veramente ha il possesso della servitù di passo, se tale possesso é stato interrotto ecc.) per porre in grado Tizio di andarsene al lavoro con la sua auto come é abituato a fare : occorre che il giudice d'urgenza ordini al vicino di togliere il cancello : cioé emetta un provvedimento di tipo anticipatorio, come gliene dà il potere l'art 700 (l'articolo che prevede i c.d. “provvedimenti di urgenza”) - provvedimento , che, proprio perché é di natura cautelare, é giusto che perda di efficacia se, nel prosieguo del processo, risulterà che Tizio non ha in realtà quella servitù di passo da lui reclamata. Si badi, non é detto che il giudice nell'emettere tale provvedimento si richiami all'art. 700, di più, non é detto nemmeno che il giudice provveda su una esplicita istanza del ricorrente: é ben possibile che il giudice, rilevi l'urgenza, consideri come cosa ovvia che, se Tizio gli ha chiesto di riconoscere il suo diritto alla rimozione del cancello (e gliel'ha chiesto con l'urgenza connaturata a ogni procedimento possessorio) in tale richiesta vi sia implicita la domanda di un provvedimento anticipatorio (forse che nel più non sta anche il meno?) e conceda il provvedimento cautelare (a prescindere da una esplicita domanda ad hoc). Ma la realtà delle cose é pur sempre questa : che egli ha emesso un provvedimento cautelare sulla base dell'art. 700.

Concludiamo sul punto : nel corso di un procedimento possessorio il giudice dovrà certamente decidere sull'esistenza del diritto possessorio (il c.d. “merito possessorio”), ma potrà anche essere chiamato (se pure implicitamente) a decidere sull'opportunità di emettere dei provvedimenti cautelari. Ora, mentre é giusto che,

quando il giudice deve prendere la decisione sull'esistenza del diritto possessorio, osservi e adotti tutte le garanzie, volute, dal libro secondo, al fine di assicurare il più possibile che dal suo computer salti fuori una decisione conforme alla verità dei fatti e al diritto, è invece opportuno che, di tali garanzie, il giudice possa fare a meno (data l'urgenza del provvedere), quando deve decidere sulla opportunità di concedere un provvedimento cautelare.

Detto questo, vediamo le (principali) norme che il giudice dovrà applicare nel corso del procedimento possessorio.

1) Il giudice applicherà gli art. 660bis e seguenti per decidere sull'opportunità di prendere o no un provvedimento cautelare; applicherà ancora l'art.669terdecies per decidere sulla reclamabilità delle ordinanze con cui ha concesso o negato un provvedimento cautelare.

2) Il giudice, una volta provveduto sulle domande (implicite o esplicite) di un provvedimento cautelare, o in difetto di tali domande (cosa pur possibile), applicherà l'art.703 co.4 per decidere se fissare “un'udienza davanti a sé per la trattazione della fase del “merito possessorio”.

3) Il giudice applicherà le norme del libro secondo nella trattazione del merito possessorio.

A questo punto, ponendoci nelle vesti del ricorrente, vediamo i suoi principali incumbenti.

I- Deve (naturalmente) redigere il ricorso previsto dall'art.703 (vedi formula A); tenendo presente che, giudice competente, di solito sarà il tribunale in veste monocratica del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato ; eccezionalmente, e per il caso che i fatti (di spoglio e di molestia) siano avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio, sarà il giudice del petitorio stesso.

II- Deve depositare il ricorso in cancelleria (e può farlo anche telematicamente).

III- Se, com'è probabile, il giudice ha convocate le parti, ponendo l'onere della notifica a carico del ricorrente, deve provvedere a tanto.

IV- Deve comparire all'udienza (fissata come detto sub III) portando con sé l'originale dell'ordinanza notificata.

V- Se nessuna istanza (né implicita, nel senso prima detto, né esplicita) di provvedimento cautelare è stata proposta, o , se invece è stata proposta, una volta

che il giudice ha deciso su di essa, deve, se desidera passare alla trattazione del merito proporre (nel termine perentorio di sessanta giorni! vedi meglio l'art.703co4) l'istanza a che il giudice “fissi dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito” (però può anche non presentare l'istanza - metti perché ha chiesto e ottenuto un provvedimento anticipatorio, che lo soddisfa completamente : infatti anche nel procedimento possessorio si applica il sesto comma dell'art. 669octies che esclude la perdita di efficacia dei provvedimenti anticipatori nel caso di mancata prosecuzione del processo nel merito : certo, egli non potrà evitare che l'istanza, non presentata da lui, sia presentata dal resistente , che voglia proseguire nel processo per ottenere una sentenza che escluda l'esistenza di un suo diritto possessorio).

VI- Deve costituirsi in giudizio depositando all'udienza una memoria che contenga tutti gli elementi di cui all'art. 163 – questo almeno secondo quella che mi pare la migliore interpretazione.

Formula A : Ricorso per reintegra

*Tribunale di Arezzo
Ricorso per reintegra (art.703 C.P.C.)*

Rossi Mario c.f. SNGLGU36P06D969M nato il 06.09.36 a Genova e res. in Arezzo via Cellini 7 e sempre in Arezzo dom.to in via Roma 4 presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo (c.f.....) che lo difende per mandato a margine e che indica come suo numero di fax il seguente.....

Premesso

*- che il sig. Bianchi Alfredo si è introdotto clandestinamente nell'appartamento del ricorrente sito in Arezzo via Cavour 3 int.6.....(continuare nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto)
- tanto premesso, visto l'art.703 C.P.C.*

ricorre a che l'ill.mo Tribunale voglia

in forza del co. 2 art. 669-sexies disporre per la immediata reintegra nel possesso del ricorrente, contestualmente fissando udienza per la comparizione delle parti che sono : il ricorrente stesso e il sig. Bianchi Alfredo al momento e abusivamente abitante in

Arezzo via Cavour 3 int.6

- in denegata ipotesi, fissare ai sensi del co. 1 art. 606sexies udienza in cui sentire le parti suindicate e prendere i provvedimenti urgenti che si chiederanno o che meglio saranno dall'ill.mo Tribunale visti e considerati

- e indi accogliere nel merito le seguenti conclusioni : “Voglia il Tribunale ill.mo ritenuto il possesso e/o la detenzione del ricorrente , la clandestinità dello spoglio perpetrato dal Bianchi Alfredo, condannare questi al rilascio immediato e al risarcimento dei danni come saranno accertati in corso di causa. Vinte le spese”.

Si producono :

1) atto pubblico di acquisto dell'appartamento de quo;

2) dichiarazioni sottoscritte di terzi informati dei fatti.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2003 si dichiara che il valore della causa è di €...per cui il contributo è di €....

Arezzo 15.01 2009

(Sottoscrizione dell'avv. Cicero)

XXXX

Separazione personale giudiziale (Fase presidenziale)

Il procedimento davanti al presidente del tribunale è disciplinato dagli artt. 706 ss. C.P.C. come modificati e integrati , in forza dell'art.23 delle legge sul “divorzio” (L. 1° dicembre 1970 , n.898) , dal suo articolo 4 : di seguito indicheremo gli incumbenti a cui tale procedimento obbliga le parti. E precisamente nei numeri 1 – 8 indicheremo gli incumbenti del coniuge ricorrente; nel numero 9 , quelli dell'altro coniuge.

1 – Si acquisiscono i documenti da allegare al ricorso; alcuni dei quali possono essere considerati necessari (in quanto richiesti per prassi dal tribunale adito) , altri solo facoltativi.

Sono documenti necessari (secondo la prassi della maggior parte dei tribunali) : A – l'estratto di matrimonio (che va richiesto all'ufficio anagrafe del Comune dove viene celebrato il matrimonio) ; B – i “certificati contestuali” (così detti perché da essi risulta sia la residenza che lo stato di famiglia) dei due coniugi (certificati che vanno richiesti all'ufficio anagrafe del Comune di residenza dei coniugi); C- le ultime dichiarazioni personali dei redditi rese dal coniuge ricorrente (e per “ultime dichiarazioni” secondo un'opinione autorevole debbono intendersi le dichiarazioni dell'ultimo triennio).

Come si vede la documentazione “necessaria” è destinata a permettere al tribunale alcuni accertamenti imprescindibili : sulla sua giurisdizione (“Ma la coppia che a me, tribunale , si rivolge è effettivamente legata da un matrimonio civile o é...una coppia di fatto?” – a tale domanda dovrebbe rispondere l’estratto di matrimonio); sulla competenza (“Ma i coniugi effettivamente risiedono in uno dei luoghi che attribuirebbero a me la competenza ?” – a tale domanda dovrebbe rispondere il certificato contestuale dei due coniugi) ; sulla necessità di adottare , anche contro la volontà dei coniugi , provvedimenti a favore della prole (“Ma io, tribunale , sono sicuro che la coppia non abbia figli o abbia solo i figli dichiarati? – a tale domanda dovrebbero ancora rispondere i certificati contestuali); sull’entità dell’assegno di mantenimento da porre a carico di uno dei coniugi e a favore dell’altro coniuge o dei figli (“Ma quanto effettivamente guadagna il Mario Rossi che mi piange miseria?” - a questa domanda dovrebbero rispondere le dichiarazioni dei redditi).

Ma se noi non riuscissimo a produrre uno dei documenti “necessari” ? Il cancelliere non potrebbe rifiutare di ricevere il ricorso, ma il tribunale potrebbe adottare una decisione, a noi, sfavorevole (dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, la propria incompetenza , accettare come rispondenti a verità le dichiarazioni sulla nostra situazione patrimoniale avanzate dalla controparte...).

E passiamo a dire dei “documenti facoltativi” (da allegare al ricorso). Qui il discorso si fa breve : sono facoltativi tutti quegli altri documenti che mirano a provare circostanze favorevoli al ricorrente ; ad esempio , la convivenza del coniuge avversario con altra persona , ciò che potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento a suo favore.

Avvertenza (non secondaria) : nel richiedere i documenti, sia quelli “necessari” sia quelli “ facoltativi”, specificare che essi sono destinati alla produzione in una causa di separazione : servirà a far sì che il loro rilascio avvenga esente da balzelli!

2 – Si redige l’atto introduttivo che ha la forma del ricorso (v. art.706 e formula A): ne servono due copie : una , come originale da noi sottoscritto e da depositare in cancelleria , l’altra , come nostro promemoria.

3 – Si deposita il ricorso e contestualmente si fa la “iscrizione a ruolo” compilando la relativa “nota” e il c.d. “modulo ISTAT” (cioè un modulo con cui, a fini statistici, si raccolgono notizie , sull’età, la professione , il grado di cultura dei separandi....).

4 – Il presidente dovrebbe , nei cinque giorni successivi al deposito del nostro ricorso, emettere il decreto per la fissazione , dell’udienza di comparizione dei coniugi e del termine entro cui noi dovremmo notificare ricorso e decreto (v.c.3 art. 706 C.P.C.) : non c’è da aspettarsi che i tempi stabiliti con tanto ottimismo dal legislatore siano rispettati ; però non si sa mai e c’è il pericolo che il giudice ci abbia dato, per effettuare la notifica , un termine tanto breve che, se non ci muoviamo subito , noi non si riesca a rispettarlo. Quindi senza aspettare troppi giorni verifichiamo in cancelleria; e se siamo fortunati e il decreto è stato emesso , ne chiediamo due copie autentiche (melius , chiediamo due copie autentiche del nostro ricorso e del pedissequo decreto) . Predisponiamo in calce a tali copie autenticate la relata di notifica e.....andiamo dagli ufficiali giudiziari a che la effettuino.

5 – Ritirato dagli ufficiali giudiziari l’originale (notificato) del ricorso e pedissequo decreto (al fine di poterlo esibire al presidente e dimostrare la regolarità della notifica in caso di mancata comparizione del convenuto) potremmo anche....dedicarci ad altre cause fino all’udienza di comparizione. Però se siamo avvocati veramente coscienziosi e la separazione è di quelle toste , ancora una visitazione in cancelleria il giorno prima dell’udienza la faremo : chissà?! il convenuto potrebbe aspettare proprio l’ultimo giorno per depositare quella memoria a cui l’ha autorizzato il presidente e, si badi , secondo un’opinione che, ancorché autorevole non ci convince , potrebbe fare ciò , potrebbe depositare la memoria , anche se il termine concessogli dal giudice è scaduto.

6. Giunto il giorno dell’udienza ci mettiamo in paziente coda davanti alla porta dell’aula in cui il presidente tiene udienza , portandoci dietro il ricorso e pedissequo decreto notificati e....il coniuge ricorrente : già perché, dice la legge (art.707 co.2), che se “il ricorrente” “ non si presenta (o rinuncia) , la domanda non ha effetto” – vero è che secondo una autorevole opinione la lettera della Legge va interpretata nel senso che basti, per salvare l’efficacia della domanda, la comparizione del difensore : in tal caso il tentativo di conciliazione , naturalmente, non si farebbe , ma il presidente

potrebbe lo stesso adottare i provvedimenti urgenti e, quindi, rimettere le parti davanti al G.I.ecc.ecc.. E se non compare il convenuto ? In tal caso il presidente controlla la regolarità della notifica : se questa è nulla deve ordinarne la rinnovazione, se invece è regolare può ordinarla – v. melius il 3° co. art. 707 .

Giunto il nostro turno, si celebra il (logoro) rito del tentativo di conciliazione (previsto dal c.1 art.708). Un dubbio : quando il cliente è chiamato , possiamo entrare insieme a lui ? La cosa è discutibile : la soluzione migliore è seguire la prassi del tribunale e fare come vuole il presidente. Del resto c'è da dire che il tentativo di conciliazione si riduce molto spesso a chiedere ai coniugi (senza sentirli separatamente) se intendono riconciliarsi : loro dicono di no, e si passa subito a trattare dei “ provvedimenti temporanei e urgenti “ di cui al quarto comma.

Può capitare, quello, sì, che i coniugi decidano di trasformare la separazione giudiziale in separazione consensuale ; in tal caso il presidente fa mettere a verbale le condizioni su cui si è formato il consenso e poi rimette per la omologa al collegio.

7 – L'udienza si è svolta, i coniugi naturalmente non si sono riconciliati , il presidente (probabilmente) ha adottato i “provvedimenti temporanei e urgenti”: a questo punto che dobbiamo fare , noi, procuratori del ricorrente ? Se il convenuto non è comparso all'udienza presidenziale (e, secondo alcuni, anche se è comparso ma senza l'assistenza di un difensore) dobbiamo notificare “l'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore” – questo “nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa” (v. c.1 art 709). In ogni caso dovremo (nei termini stabiliti nella stessa ordinanza presidenziale di cui sopra) depositare la “memoria integratrice” di cui al 3° co. art. 709 (formula B). In quale cancelleria dovremo depositarla questa memoria ? nella cancelleria del giudice designato per la trattazione della causa (giudice che beninteso potrebbe essere lo stesso presidente).

Il procedimento davanti al giudice istruttore procede poi secondo gli artt. 180 e segg.

8- Prima di parlare degli incumbenti gravanti sul convenuto , è forse opportuno attirare l'attenzione dello studioso su questi tre punti riguardanti i “ provvedimenti temporanei e urgenti”.

Primo : Tali provvedimenti possono essere revocati e modificati dal giudice istruttore (v.c.4 art. 709) ; ma ancor prima possono essere modificati e revocati (su reclamo di una delle parti, e sia pure entro certi limiti su cui non ci si può qui soffermare) dalla Corte di Appello (c.4 art. 708).

Secondo: Per l'articolo 189 disp.att. c.p.c. “ l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo”. E si badi “essa – come continua a recitare nel suo secondo comma l'art. 189 - conserva la sua efficacia (di titolo esecutivo) anche dopo la estinzione del processo)”.

E non è raro che un ricorrente , soddisfatto di quel che i “ provvedimenti” presidenziali gli concedono, provochi la estinzione del processo per evitare le ulteriori spese processuali e l'alea di una modifica dei provvedimenti da parte del giudice istruttore. Certo, così esponendosi al pericolo che la controparte presa l'iniziativa di fare, ora lei, ricorso per separazione, ne ottenga la modifica nel nuovo procedimento (sul punto v. melius l'ultima parte c.2 art. 189 citato).

Attenzione, però, in caso di mancata comparizione del convenuto davanti al presidente (e, secondo alcuni, anche in caso di sua comparizione, ma senza l'assistenza di un difensore), l'ordinanza de qua per produrre i suoi effetti deve essere notificata (naturalmente a cura del ricorrente).

Terzo : i provvedimenti presidenziali sono eseguibili non solo nelle forme dell'ordinario procedimento esecutivo ma anche con la c.d. esecuzione coattiva in forma breve.

9- Spogliamoci ora delle vesti di procuratore del ricorrente e indossiamo quelle di procuratore del convenuto.

Ricevuta la notifica del decreto con cui il presidente convoca i coniugi per il tentativo di conciliazione, mettiamo che il convenuto si rivolga a noi per essere difeso : dobbiamo costituirci subito in giudizio ? Se lo vogliamo , sì , lo possiamo fare, sia prima che al momento dell'udienza presidenziale . Come ? Depositando una comparsa di costituzione (e naturalmente la procura , che può essere in calce o a margine della comparsa) . In tale comparsa dobbiamo a pena di decadenza far valere le eccezioni processuali e di merito ecc. ecc., come detto negli artt. 167 e 38 , in altre parole depositando tale comparsa siamo soggetti alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 ? No (almeno secondo la opinione di gran lunga prevalente) : potremo ancora sollevare tali eccezioni ecc. nella “comparsa integratrice” con cui ci costituiremo

(davanti al G.I.) in ottemperanza all'ordinanza presidenziale di cui al co.3 art. 709.

Ma se non ci costituiamo, subiremo qualche penalizzazione, qualche inconveniente? No, non saremo penalizzati da niente (salvo che dalla perdita del potere di chiedere la prosecuzione del processo , di cui diremo postea). In particolare nessuno ci impedirà di depositare la memoria , a cui autorizza l'ordinanza presidenziale di cui al c.3 art.706 (ma, naturalmente, la memoria dovrà portare la firma del cliente, non la nostra!). Del resto il deposito di tale memoria è un optional : la sua omissione non determina nessuna decadenza (e le "ultime dichiarazioni dei redditi" che per il terzo comma dovrebbero allegarsi alla memoria ? si potranno , anzi si dovranno , produrre all'udienza – ma anche qui dalla loro mancata produzione non deriveranno che le conseguenze a cui abbiamo fatto cenno prima sub 1). Naturalmente poi la mancanza di una formale costituzione in giudizio non potrà impedirci di accompagnare il cliente all'udienza davanti al presidente e di assisterlo – come *advocatus* e non come procuratore – durante il suo svolgimento.

In buona sostanza , se vogliamo, possiamo differire la costituzione a dopo l'udienza presidenziale , ed evitando ogni decadenza se la effettuiamo nel termine indicato nell'ordinanza presidenziale (di cui all'art.709 c.3).

L'unico inconveniente di non costituirsi, prima o all'udienza presidenziale, può essere questo (almeno secondo un'autorevole opinione) : se non compare né il ricorrente né il suo difensore non potremo chiedere la prosecuzione della causa davanti al giudice istruttore (però – anche qui secondo opinioni autorevoli , lo studioso si sarà accorto che quasi tutto in *subiecta materia* é...opinabile – potremo sempre chiedere l'emissione dei provvedimenti " temporanei e urgenti").

Formula A : ricorso per separazione giudiziale

Tribunale di Genova
Ricorso per separazione personale giudiziale

Ill.mo Tribunale di Genova

*Rossi Maria c.f. SGRLGU56P06D969F nata il 6.9.56 a Genova, ivi res. in via Sturla 36 ,
e sempre in Genova elett.te dom. in via Fiasella 4 presso e nello studio dell'avv. Cicero*

Primo c.f..... che la difende e rappresenta per mandato a margine e che può ricevere eventuali comunicazioni della cancelleria al n. 010389205 di fax

Premesso:

- che la ricorrente contrasse matrimonio di rito concordatario il 26 agosto 1978 con Luigi Bianchi nato il 6.4.56 a Genova e ivi res. in via Ausonia 12 di professione , in allora bancario, in oggi, agente di assicurazione;*
- che dal matrimonio è nata un figlia, a nome Sara, ora di sette mesi;*
- che l'esponente e il Bianchi hanno convissuto insieme fino a quando il 30.04.2006 il Bianchi ha lasciato la comune residenza sita in Genova via Sturla 36;*
- che la convivenza coniugale, da lungo tempo difficile, è diventata intollerabile e diseducativa per la prole, per fatti esclusivamente addebitabili al Bianchi. Infatti .*
- il Bianchi, di carattere rude e violento, si abbandona frequentemente a scenate contro la ricorrente, ingiuriandola, minacciandola e per scuotendola. In particolare:*
- il 26 gennaio 2005, presente la suocera Valli Alida, ebbe a pronunciare ...omissis...*

Tutto ciò premesso , la ricorrente

Chiede

- che l'ill.mo Presidente, nel caso di esito negativo del rituale tentativo di conciliazione , assuma in via di urgenza i seguenti provvedimenti:"omissis....".*
Fatta riserva di ogni altra richiesta meglio vista in seguito.

Si producono

- 1 – Estratto dell'atto di matrimonio;*
- 2 – Certificati contestuali della ricorrente e del marito;*
- 3 – Ultime tre dichiarazioni dei redditi;*
- 4 – Certificato medico delle lesioni subite dalla ricorrente.*

Dichiarazione di valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art.13, comma1 lett.a DPR 196/2003.

Genova.....

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

E' discutibile che il ricorso possa essere firmato anche dalla parte. Nel caso (normale) che ciò non avvenga, il procuratore che lo sottoscrive deve munirsi di procura prima del deposito del ricorso.

Formula B : memoria integrativa

Tribunale civile di Genova

G.I. dott. Affaticato ; ud. 15.10.2006

Memoria integrativa ex art. 709 C.P.C.

nella causa di separazione personale

tra

Rossi Maria

ricorrente

proc. Avv. Cicero Primo

e

Bianchi Luigi

convenuto

XX

All'udienza fissata su ricorso dell'esponente Rossi Maria, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti :...omissis..... E dava termine, al ricorrente, per depositare una memoria integratrice, fino al 22.10.06 e al convenuto , per costituirsi , fino al 22.11.06.

A integrazione del suo precedente ricorso l'esponente fa presente quanto segue

in fatto:

Fra i tanti episodi rivelatori del carattere rissoso e patologicamente geloso del Bianchi si indicano i seguenti.

A –Il 6.6.2005 mentre si era al ristorante.....

B –Il 18.10.2006 in casa della suocera.....

Tanto esposto in fatto , si rileva

in diritto:

Privo di fondamento è l'assunto prospettato dal Bianchi all'udienza presidenziale che la casa coniugale essendo i figli maggiorenni.....

P.Q.M.

Si insiste per la addebitabilità della separazione al Bianchi e per la conferma dei provvedimenti presidenziali.

Si indicano come testi sui fatti precedentemente esposti sub A e sub B (la cui narrativa è da intendersi preceduta dall'espressione "Vero che"):

Filomena Maturano res. in Napoli via Posillipo 31

Nigro Assunta res, in Camogli via Del Tritone 6.

Con riserva di altro produrre e dedurre in risposta alla memoria avversaria.

Genova 22.10.2006

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenza

La memoria integrativa deve avere il contenuto di cui all'art. 163 , numeri 2),3),4),5) e 6). Ma naturalmente non occorre inserirvi l'avvertimento di cui al n7). A darlo già provvede il presidente con la sua ordinanza (v. c.3 art. 709).

XXXXI

Separazione personale consensuale

I – Si acquisiscono i documenti già indicati nel n. 1 della precedente lezione (separazione giudiziale) .

II – Si redige il ricorso seguendo la formula A che segue . In più si adempiono gli altri incombeni di cui sub 2 della precedente lezione.

III – Idem come nei numeri 4 e 5 della precedente lezione. Ma se, com'è norma , il ricorso è presentato congiuntamente dai due coniugi (cioè , è sottoscritto da

entrambi i coniugi oppure è sottoscritto dai due difensori di entrambi i coniugi oppure è sottoscritto da un unico difensore , che ha ricevuto la procura da entrambi i coniugi) non occorre naturalmente la notifica del ricorso e del pedissequo decreto e , quindi , non occorre procurarsi le relative copie autentiche

IV- Si compare all'udienza presidenziale . Una volta che questa è finita nulla occorre che l'avvocato faccia per ottenere l'omologa del Collegio : tutto avviene su impulso d'ufficio .

V – Sarà invece opportuno che, lasciato passare congruo intervallo, l'avvocato chieda alla cancelleria copia autentica dell'omologa : servirà al momento in cui si instaurerà la causa di divorzio .

Formula A : Ricorso per separazione consensuale

*Tribunale civile di Genova
Ricorso per separazione personale*

Ill.mo Tribunale di Genova

Rossi Maria nata a Genova il 06.09.1986 c.f. NGUD35GHUF e Bianchi Luigi nato a Palermo il 25.07. 85 c.f. NGSOL67RTIM entrambi residenti in Genova via Maragliano 40 ed in Genova elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Caio Cicero (c.f.....) che li rappresenta e difende per mandato in calce e che indica come suo numero di fax.....

Premesso

- che i ricorrenti contraevano matrimonio di rito concordatario il 26 agosto 2001;*
- che dal matrimonio è nata una figlia , di nome Sara Bianchi , ora di sette mesi ;*
- che i ricorrenti , di comune accordo intendono separarsi :*
- tutto ciò premesso*

chiedono

che in caso di esito negativo del rituale tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale , l'ill.mo Tribunale omologhi le seguenti, dai ricorrenti concordate, condizioni della separazione :

"1)I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e stima;

2) L'appartamento , già di abitazione coniugale , rimarrà in disponibilità e onere della moglie;

3) La moglie permetterà che il marito ritiri....."

Si producono:

1 . Estratto dell'atto di matrimonio ;

2. Certificato contestuale di entrambi i coniugi ;

3 . Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi relativamente gli ultimi tre anni.

Dichiarazione sul valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art. 13, comma 1,lett.a DPR 115/2003

Genova 12.03. 2010

(Avv. Cicero)

XXXXII

Divorzio giudiziale

Premessa : prima diremo degli incumbenti del ricorrente , poi di quelli del coniuge convenuto .

I – Il ricorrente prima di tutto deve acquisire la documentazione che è necessario allegare al ricorso ; e che nell'ipotesi (più comune) in cui si fa valere l'art. 3 n2 lett.b della L. 1° dicembre 1970 n. 898 , è la seguente :

estratto di matrimonio ;

certificati contestuali di entrambi i coniugi;

ricorso di separazione con omologa o sentenza di separazione secondo i casi .

N.B. I documenti vanno richiesti specificando che servono ad uso produzione in causa di divorzio .

N.B. L'estratto va richiesto all'ufficio anagrafe del Comune dove venne celebrato il matrimonio , i certificati contestuali , all'ufficio anagrafe del Comune in cui risiede il coniuge a cui si riferiscono .

II – Il ricorrente deve redigere l'atto (di ricorso) seguendo la formula A .

III – Il ricorrente deve depositare ricorso e documentazione allegata nella cancelleria ad hoc del tribunale (di solito la “ cancelleria della volontaria giurisdizione”).

N.B. Al momento del deposito occorrerà compilare la nota di iscrizione a ruolo e il c.d. “modulo ISTAT” (un modulo che serve all'Ufficio solo a fini statistici).

IV- Lasciato passare congruo intervallo , il ricorrente dovrà visitare la cancelleria per prendere visione del decreto di convocazione del Presidente . Infatti in tale decreto vengono indicati : data dell'udienza , data in cui ricorso e decreto debbono venire notificati al coniuge convenuto , data in cui questi può depositare memoria difensiva e documenti .

V – Il ricorrente, acquisite le necessarie copie autentiche del ricorso e del pedissequo decreto , le notificherà all'altro coniuge . Poi non dovrà fare altro che comparire all'udienza.

VI – Fin qui gli incumbenti dell'avvocato del ricorrente ; e quelli dell'avvocato del coniuge convenuto ? Si riducono ai seguenti : a) acquisizione della documentazione “necessaria” (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) e di quell'altra che , pur non necessaria , si ritiene opportuno produrre ; b) redazione (se diligente) di una

memoria difensiva (da produrre in cancelleria prima dell'udienza o all'udienza stessa) ; c) comparizione all'udienza .

VII – Conclusasi l'udienza presidenziale col fallimento del tentativo presidenziale di conciliazione, l'avvocato del ricorrente , dovrà , nel termine fissatogli dal Presidente , depositare una memoria integrativa e , l'avvocato del convenuto , sempre nel termine fissatogli dal Presidente , dovrà costituirsi in giudizio (vedi art.4 comma 10 L. 898 / 70) .

Formula A : Ricorso per divorzio

Tribunale di Arezzo

Ricorso per cessazione effetti civili di matrimonio concordatario

Ill.mo Tribunale

Il sig. Stelli Luigi nato a Roma il 21 aprile 1968, C.F. RTEVFE 68ERM , residente in Arezzo , via Della Pace 3 ed elettivamente domiciliato in Sabbiano (AR) , via Martire 3 presso e nello studio dell'Avv. Cicero c.f..... che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere comunicazioni al numero di fax 0575 . 87654987

Premesso

- che il ricorrente , in data 23 . 06 . 1992 , ha contratto matrimonio concordatario con la signora Nifa Maria , nata a Stia (AR) il 08 .06.67 , C.F. NFA CRF 3427 R , residente in Arezzo , via Gioiosa 5 ;*
- che dall'unione è nato il 30.05.95 il figlio Gianluca ;*
- che con ricorso in data 15.10.1999 il ricorrente consensualmente con la moglie ha chiesto la separazione personale ;*
- che il Tribunale di Arezzo , con decreto 06.02.2000 ha omologato la separazione tra il ricorrente e la moglie;*
- che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale senza che vi sia stata riconciliazione tra il ricorrente e il coniuge ;*
- che ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per poter dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente ;*

- che ai fini di una giusta applicazione degli artt. 5 e 6 L. 898 / 1970 il ricorrente deve far altresì presente :

- che le condizioni economiche della moglie sono notevolmente migliorate rispetto a quelle che giustificavano , al momento della separazione , le pattuizioni omologate Infatti.....

- tutto ciò premesso , il ricorrente come sopra rappresentato

chiede

*che nel caso di fallimento del rituale tentativo di conciliazione l'ill.mo Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23 . 06 . 1992 tra il ricorrente e la signora Nifa disponendo altresì per una riduzione dell'assegno concordato in sede di separazione e per un affidamento congiunto del figlio. Con precisa riserva di altro e meglio chiedere e dedurre in sede di memoria integratrice .
Si allegano:*

- 1 . Estratto dell'atto di matrimonio*
- 2. Certificati contestuali dei due coniugi*
- 3. Dichiarazioni dei redditi del ricorrente per gli ultimi tre anni .*
- 4- copia autentica della omologa della separazione*

Dichiarazione sul valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art. 13, comma 1, lett.a DPR 115/2003.

Arezzo 30.11.08

(Avv. Cicero)

XXXXIII

Ricorso congiunto per divorzio

1 – Si acquisisce la documentazione “necessaria” , che , mettendoci nel caso più frequente statisticamente del n 2 dell’art. 3 L . 898/70 , è data da : estratto dell’atto di matrimonio ; certificati contestuali dei coniugi ; ricorso+ omologa oppure sentenza di separazione ; dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi relative all’ultimo triennio.

2 . Si redige il ricorso seguendo la formula A.

3 . Si depositano ricorso e documentazione .

N.B. Al momento del deposito occorrerà compilare il c.d. “modulo ISTAT” e la nota di iscrizione a ruolo .

4. Si rivisita la cancelleria dopo congruo termine per leggersi il decreto presidenziale di convocazione .

5 . Si compare all’udienza .

Formula A : Ricorso congiunto per divorzio

Tribunale di Arezzo

Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Ill.mo Tribunale

- *Maria Bianchi , nata in Arezzo il 23 . 05 .47 , C.F. MAR 56 GEAFI , res.in Arezzo , via Casta Diva 3*

- *Luigi Rossi , nato in Arezzo il 06 . 09 . 1937 , C.F. SNGLGU 36P07 , res. in Arezzo , via Trovera 4*

- entrambi elettivamente domiciliati in Arezzo , via Cellini 7 presso e nello studio dell'Avv. Cicero c.f..... che li rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al numero di fax 0575 . 564325.

Premesso

- che i ricorrenti hanno tra loro contratto matrimonio concordatario in data 16.05.1998 ;

- che dal loro matrimonio è nato il 21 . 03. 1999 il figlio Gianluca;

- che in data 15 . 12 . 2002 entrambi i ricorrenti sono comparsi consensualmente davanti al Presidente chiedendo una separazione che è stata omologata dal Tribunale di Arezzo in data 16 . 02 .2000 ;

- che dal giorno della loro comparizione all'udienza presidenziale sono trascorsi più di sei mesi senza che tra di loro si sia ricostituita quella comunione spirituale e materiale che giustificerebbe un loro ritorno alla convivenza ;

- tanto premesso , i ricorrenti

chiedono

che l'ill.mo Tribunale di Arezzo dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle seguenti

condizioni

il figlio Gianluca è affidato alla cura di entrambi i genitori ma vive con la madre con possibilità per il padre di tenerlo con sé un pomeriggio alla settimana e per 10 giorni durante le ferie estive e i giorni di Natale e San Luigi ; il marito passerà alla moglie un assegno mensile di €...da rivalutarsi in base agli indici ISTAT per il mantenimento della moglie stessa e del figlio .

Dichiarazione sul valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art.13, comma1, lett.a DPR 115/2003.

Arezzo 15.07.08

(Avv. Cicero)

XXXXIV

Separazione, divorzio, modifiche alle loro condizioni in base a convenzione assistita

Premessa – Per gli artt, 6 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n.162 , i coniugi, senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, possono separarsi, divorziare, modificare le condizioni di una loro precedente separazione o di un loro precedente divorzio, in forza di un semplice accordo – accordo che esse si erano impegnate a cercare in forza

di una convenzione (per cui nella pratica, nei casi in esame, si parla di separazione, divorzio per convenzione assistita).

Di seguito cercherò di tratteggiare l'iter che i coniugi debbono percorrere per raggiungere tale traguardo.

I- Il primo passo è la stipula della convenzione di cui alla premessa.

Stipulata tale convenzione e raggiunto in base ad essa felicemente un accordo per la separazione o per il divorzio, o per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio occorre trasmettere (entro dieci giorni!) l'accordo raggiunto alla Procura della Repubblica.

Quale Procura della Repubblica ? tu mi domanderai. Te lo dico in base alle "linee guida" (per l'applicazione dell'art. 6 D.L. citato) espresse dalla Procura della Repubblica di Arezzo. In base a tali "linee guida", la Procura a cui va trasmesso l'accordo é : A) se l'accordo ha per oggetto una separazione, quella ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza ; se l'accordo ha avuto per oggetto un divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, ; se infine l'accordo ha per oggetto la modifica delle condizioni di separazione, (la Procura competente) é quella del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

II- Come si trasmette l'accordo in questione ? Certo non per posta : occorrerà che qualcuno lo depositi accompagnato da una istanza (vedi formula seguente) nella segreteria della Procura. Chi é legittimato a tale deposito ? Quale dev'essere il contenuto dell'istanza ? Quali documenti vanno ad essa allegati ?

Alla prima domanda risponderò nel seguente numero III; alla seconda, nel numero IV, alla terza nel numero V.

III -Legittimato a depositare l'accordo (e poi a ritirare l'autorizzazione o il nulla osta di cui all'art.6 d.l. citato) é la persona come tale indicata nella convenzione o, in mancanza di tale indicazione, la persona che é delegata al deposito in forza di una procura scritta firmata dai due coniugi.

IV L'istanza dovrà avere un contenuto parzialmente diverso a seconda che l'accordo

riguardi una coppia che abbia o no figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (vedi meglio l'art. 6 decreto citato) ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso (se cioè la coppia non ha figli minori ecc.ecc.), l'istanza avrà ad oggetto la richiesta di un "nulla osta"; nel secondo caso, avrà ad oggetto un'autorizzazione.

V- I documenti che si dovranno allegare alla istanza saranno diversi a seconda che si tratti di separazione, divorzio o modifica delle "condizioni" e a seconda, anche qui, che l'accordo riguardi una coppia che abbia, o no, figli ancora bisognosi di assistenza (figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti).

Sempre tenendo presenti le "linee guida" date dalla Procura di Arezzo (e avvertendo lo studioso che potrebbero esservi diversità tra Procura e Procura e...nostre omissioni, per cui la cosa migliore é pur sempre informarsi presso la segreteria della Procura competente) di seguito indicheremo i documenti da allegare all'istanza.

Nel caso l'accordo abbia ad oggetto una separazione.

In tal caso i documenti da allegare (in carta semplice) sono : 1) copia documento valido di identità di ciascuno dei coniugi, 2) certificato per estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui é stato celebrato, 3) certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuno dei coniugi.; 5) autocertificazione che i figli maggiorenni sono autosufficienti.

In più, se si tratta di coppia con figli minorenni ecc., dovranno altresì essere allegati : 6) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei coniugi; 7) certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne.

Nel caso l'accordo abbia ad oggetto un divorzio.

In tal caso i documenti da allegare (sempre in carta semplice) sono : 1) copia documento di identità valido di ciascuno dei coniugi; 2) certificato per estratto dell'atto di matrimonio; 3) certificato contestuale di residenza di ciascuno dei coniugi; 4) copia autentica di un documento attestante la pregressa separazione (ad esempio, copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato insieme a copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha

autorizzato i coniugi a vivere separati); 5) autocertificazione che i figli maggiorenni sono autosufficienti ; 6) certificazione/ autocertificazione su quella che é stata l'ultima comune residenza delle parti (questo a meno che i coniugi continuino ad avere ancora una comune residenza come tale risultante dal certificato sub 3) ; 7) copia della “convenzione

In più se si tratta di coppia con figli minorenni ecc.ecc. dovranno essere allegati : 8) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei due coniugi; 9) certificazione attestante l'handicap del figlio maggiorenne.

Nel caso che l'accordo abbia ad oggetto modifiche delle condizioni di divorzio o separazione.

In tal caso i documenti da allegare (in carta semplice) sono : 1) documenti di identità delle parti in corso di validità; 2) certificato per estratto dell'atto di matrimonio con le necessarie annotazioni della separazione e/o divorzio ; 3) certificati contestuali di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; 4) copia autentica di un documento attestante le condizioni della separazione o del divorzio

(es. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa, copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato....); 5) autocertificazioni che i figli maggiorenni sono autosufficienti; 6) copia della “convenzione”.

In più, se si tratta di coppia con figli minorenni: 6) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei coniugi; 7) certificazione (eventuale, ovviamente) attestante l'handicap del figlio maggiorenne

VI – La Procura della Repubblica esaminata la documentazione prenderà una decisione, che, se l'avvocato avrà avuta l'avvertenza di comunicare la sua pec, gli sarà di solito comunicata in via telematica.

Avuta notizia del deposito del provvedimento del procuratore della Repubblica, la persona a ciò delegata dai coniugi (che sarà nella normalità dei casi uno dei difensori – ma nulla vieta ovviamente che la delega sia fatta ad entrambi i difensori) si recherà alla segreteria della Procura per ritirare l'originale (non la copia) di tale provvedimento (avendo la cortesia di portarsi dietro copia di tale provvedimento per facilitare l'opera del segretario che dell'originale, prima di consegnarlo, dovrà fare copia autentica da archiviare).

Attenzione a quanto sub VII.

VII -Entro dieci giorno dalla comunicazione fatta dalla Procura (e, secondo una discutibile interpretazione, dal momento, se precedente a tale comunicazione, in cui la parte ha provveduto a ritirare l'originale del provvedimento o una sua copia conforme) gli avvocati (che hanno sottoscritto la stipula dell accordo) dovranno trasmettere“all'ufficiale del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autenticata dello stesso (accordo)”.

Inoltre, sempre gli avvocati che hanno sottoscritto l'accordo, dovranno far pervenire al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo é stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui é iscritto uno degli avvocati” copia dell'accordo e il “formulario” ISTAT (art.11 D.L. 132/2014).

,

Istanza per ottenere l'autorizzazione o il nulla osta

Procura della Repubblica di...

istanza per ottenere il nulla-osta

ex art.6 D.L. 132/2014

Ill.mo Procuratore della Repubblica

il sottoscritto avv. Cicero I . c.f.....del Foro di.....con fax numero....., in forza di delega, apposta in calce alla presente istanza, dei coniugi sigg.ri Maria Rossi res. in.....c.f..... e Luigi Bianchi res. in.....c.f.....

chiede che V.S.

ai sensi dell'art. 6 D.L.12-09-2014 n.132 convertito da Legge 10.11.2014, n.162 dia il Suo nulla osta all'accordo raggiunto per una separazione legale dai suddetti coniugi in data 15.07.16 , con l'assistenza del sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di...c.f.....e dell'avv. Cicero II del Foro di...c.f.....fax n.....in forza della Convenzione stipulata il....di cui si allega copia.

Faccio presente che i coniugi non hanno figli.

Allego :

1-originale dell'accordo;

2- copia della "convenzione";

3-copia documento valido di identità di entrambi i coniugi;

4 -

Con osservanza

Luogo e data

(Avv. Cicero

I sottoscritti Maria Rossi e Luigi Bianchi delegano l'avv.Cicero I a trasmettere alla Procura Repubblica competente l'accordo tra di loro raggiunto sulla separazione legale e a ritirare copia autentica dello stesso all'esito positivo della sovraestesa istanza

XXXXV

Controversia individuale di lavoro

Premessa : prima vedremo gli incumbenti del ricorrente e poi (a cominciare da sub 8) quelli del convenuto .

- 1) (Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 ss. –formula A) si redige la domanda sotto forma di ricorso (formula B) .
 - 2) Si prepara la documentazione che si intende produrre . N.B. per evitare di incorrere in decadenze tutta la documentazione deve essere prodotta al momento della costituzione (arg. ex comma 3 art. 416) .
 - 3) Si depositano ricorso + procura + documentazione, nella cancelleria della sezione–lavoro . Pennerà il cancelliere a presentare il ricorso al giudice a che questi vi apponga in calce il decreto di fissazione dell’udienza (co. 2 art. 415) .
 - 4) Lasciati passare alcuni giorni (non troppi , per non rischiare di non riuscire a ottemperare al termine di cui al co. 4 art. 415 , non troppo pochi per non rischiare di...fare il viaggio a vuoto , dato che il termine di cinque giorni dato al giudice dal co.2 art. 415 , spesso non viene osservato) si rivisita la cancelleria per vedere se il decreto è stato emesso .
 - 5) Nel caso il decreto sia stato emesso , si chiedono alla cancelleria tante copie autentiche del ricorso e pedissequo decreto quante sono le controparti + 1
 - 6) Si appone la “relata di notifica” in calce alle copie come sopra autenticate e si va dagli ufficiali giudiziari per la notifica . Lasciato passare congruo tempo si ritira l’originale notificato .
 - 7) Dieci giorni prima dell’udienza , si rivisita la cancelleria per controllare se la controparte si è costituita o no (co.1 art. 416) e, nel caso positivo , per ritirare copia della sua memoria.
- Fatto questo , non resta per il ricorrente che aspettare l’udienza...studiandosi la causa Vediamo ora gli incombeni della parte che , ricevuta la notifica del ricorso , voglia resistervi .
- 8) La parte che , ricevuto il ricorso , vuole resistervi deve prima di tutto redigere una memoria in cui esporre le sue difese (formula C) .
- N.B. Se la memoria contiene una domanda riconvenzionale , il convenuto deve fare istanza (nel contesto della memoria stessa!) per un nuovo decreto di fissazione dell’udienza (v. melius il co. 1 art. 418) .
- 9) Fatto quanto sub 8 , il “resistente” depositerà : memoria + procura + documentazione nella cancelleria. Se la memoria contiene una domanda riconvenzionale è bene attirare sul punto l’attenzione del cancelliere .

Con ciò sono finite le fatiche del “resistente” ed anch’egli può....rilassarsi in attesa dell’udienza (dato che alla notifica della sua memoria e del nuovo decreto di fissazione di altra udienza dovrà , per il disposto del co.3 art. 418 , provvedere l’ufficio).

Formula A : Istanza per il tentativo di conciliazione

Ministero del lavoro , della salute e delle politiche sociali

Direzione provinciale del lavoro di Arezzo

Richiesta tentativo di conciliazione ex art. 410 C.P.C.

On. Commissione Provinciale di conciliazione

- Il sottoscritto Avv. Cicero primo del Foro di Arezzo,c.f..... con Studio in Arezzo via Cellini 7, titolare del fax n....

- in nome e conto del proprio assistito Mario Rossi c.f. SNGLGU36P06D969M nato in Arezzo e ivi res. in via Roma 4

Vi chiede

di espletare il tentativo di conciliazione rituale nella controversia insorta tra il suo assistito sig. Rossi Mario e la ditta Pesce Lorenza per il fatto che il primo vanta e la seconda gli nega i seguenti diritti:

diritto alla revoca del licenziamento;

diritto al pagamento.....(esporre le pretese del proprio assistito)....

Sottoscrive per conferma anche il sig. Mario Rossi.

Con osservanza

Arezzo 20.01.2010 (Sottoscrizione dell’Avv. Cicero Primo)

(Sottoscrizione di Mario Rossi).

Formula B : Ricorso introduttivo del giudizio

Tribunale di Arezzo – Sezione lavoro

Ricorso ex art. 409 C.P.C.

Luigi Bianchi c.f. SNGLGU36P06D969M nato il 06.09.36 a Genova , res. in Arezzo via Cellini 7, sempre in Arezzo elett. dom. in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Primo c.f..... che lo rappresenta e difende per delega in calce e che ha il fax n.....

Premesso

che ha prestata la sua opera come lavoratore subordinato del sig. Bianchi Alfredo(indicare gli elementi di fatto e di diritto che confortano il ricorso).....

- tanto premesso, riuscito vano il tentativo di conciliazione imposto dall'art. 410 C.P.C. (doc.3) , l'esponente

ricorre

a Voi, ill.mo Giudice , a che vogliate:

- fissare udienza di comparizione dell'esponente stesso e della controparte sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo via Cavour 8;

- e, ogni contraria istanza rigettata : A) dichiarare l'illegittimità della sospensione del servizio (...); B) accertare il corretto adempimento (...); C) condannare il datore di lavoro a spese, onorari e diritti del presente procedimento.

Si producono.

Copia CCNL

copia conteggio differenze contributive;

istanza per il tentativo obbligatorio

verbale DPL di mancato accordo

.....

Si chiede ammettersi per interpello e testi i seguenti capitoli:

A- "Vero che....."

B- "Vero che....."

Si indicano a testi: 1) sig. Testa Carlo res. in Roma Via Valadier 8 : 2) sig. Resti Antonio res. in Roma via Grevi 6.

Dichiarazione sul valore della causa

Ai sensi dell'art.14 DPR 115/2002 si dichiara che il valore della causa é di euro.....per cui il contributo é di €.....

Arezzo 25.07.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Ricordarsi di produrre conteggi e CCNL : secondo un orientamento giurisprudenziale la loro mancata produzione determina la nullità del ricorso.

Ricordarsi di produrre la documentazione : secondo un orientamento giurisprudenziale, se non la si produce al momento della costituzione , si decade dal diritto di produrla.

Formula C- Memoria difensiva di costituzione in giudizio

Tribunale di Arezzo – Sezione lavoro

(RG.453/10; ric. Rossi M.; dott. Giocosa L. ; ud.15.05.10)

Memoria difensiva ex art. 416 C.P.C. con domanda riconvenzionale

per

Bianchi Alfredo c.f. RGUSNG36P06D969M nato il 08.1956 in Arezzo ivi res. in Via Cavour 6 e sempre in Arezzo elett. dom.to in Via Camillini 4 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Secondo,c.f..... che lo difende per mandato a margine del presente e che ha il fax n.....

nella causa contro

Mario Rossi

ricorrente

Avv. Cicero Primo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Con ricorso depositato il 15.01.2010 Rossi Mario conveniva in giudizio l'esponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:.....

Con la presente memoria si costituisce in giudizio l'esponente Bianchi Alfredo per contestare come infondate in fatto e in diritto le pretese avversarie e per proporre a

sua volta domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni.

L'infondatezza delle pretese avverse

.....

.....

La fondatezza della domanda riconvenzionale

.....

.....

P.Q.M.

.Si chiede che il Tribunale ill.mo, fissata ai sensi dell'art.418 C.P.C. altra udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti conclusioni : "Rigettata ogni contraria pretesa condannare il ricorrente....."

Si producono in giudizio:

Lettera in data 3.04.2009

Lettera.....

Si chiede l'ammissione per interpello e testi dei seguenti capitoli:

.....

Arezzo 22.10.10

(Avv. Cicero Secondo)

Avvertenze

Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente la procedibilità per la domanda riconvenzionale non è subordinata al tentativo di conciliazione.

Nella memoria si debbono proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Non ci si può limitare a contestare genericamente i fatti dedotti dal ricorrente e si debbono indicare i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere.

SEZIONE TERZA

DOCUMENTI DAL VIVO

1 Guida alla lettura degli “ atti ex vivo”

I- Atto di citazione (Doc.A1,Doc.A2, Doc.A3).

Per tali “Documenti” si rinvia al loro commento fatto nella “Sezione I” del libro.

II- Comparsa di risposta (Doc.B1, Doc.B2,Doc. B3)

Per tali “Documenti” si rinvia sempre al loro commento fatto nella “Sezione I” del libro.

III- Ricorso per decreto ingiuntivo – Decreto ingiuntivo - Formula del “Comandiamo” (Doc. C1, Doc. C2, Doc.C3, Doc.C4)

Il Doc. C1 e il Doc. C2 si riferiscono a un ricorso per d.i.. Il Doc. C3 si riferisce a un decreto i. . Il Doc. C4 si riferisce alla c.d. “formula” di cui all'art. 475.

IV- Ordinanza (Doc. 15, Doc. 16)

Freccia 1: Nell’ordinanza riprodotta nei “documenti” (che é un’ordinanza di “ammissione testi”) il giudice si limita a indicare il numero dei capitoli dedotti dalle parti - capitoli che egli ammette, senza riportarli, dato che egli evidentemente ritiene che da ciò l’esima l’essere, tali capitoli, indicati “ nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.”. In realtà l’art. 102 disp. att. solleva il giudice dal peso di riportare integralmente il contenuto dei capitoli su cui verterà l’interrogatorio, solo se egli fa richiamo ai capitoli “contenuti nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta o nel processo verbale di causa”. Il riferimento, poi, all’art. 184 (invece che all’art. 183 co.6 n.2) é chiaramente un *lapsus*.

Freccia 2: Per l’art. 133 l’ordinanza deve “essere succintamente motivata” . Il giudice (del documento in oggetto) si limita (con buon senso) a motivare solo là dove esclude due capitoli di prova.

Freccia 3: L'ordinanza va comunicata (art. 136) dal cancelliere (senza che occorra un ordine ad hoc del giudice; il quale, però..... fa bene a darlo, per ovviare a eventuali dimenticanze del cancelliere). La redazione dell'ordinanza su "foglio separato" (invece che in calce al processo verbale, come consentirebbe il co.1 art. 134) é adottata dal giudice evidentemente per facilitare al cancelliere l'incombente della sua comunicazione.

V- Sentenza (Doc. 16 E, Doc. 16 F, Doc. 16 G, Doc. 16 H, Doc. 16 I, Doc. 16 L)

Tenendo presente l'articolo 132, vediamo come sono state osservate le sue prescrizioni.,

Freccia 1 (posta nel Doc. 16 E) – Indica il punto dove si é ottemperato al dettato del primo comma art. 132, che recita: “La sentenza reca l'intestazione “Repubblica Italiana”, ed é pronunciata “In nome del popolo italiano”.

Freccia 2 (posta nel Doc. 16 E): Indica il punto dove si ottempera al dettato del 2° comma n.1, che recita: “(La sentenza deve contenere) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata”.

Freccia 3 (posta nel Doc. 16 E): “Indica il punto dove si é ottemperato al dettato del 2° comma n. 2: “(La sentenza deve contenere) l'indicazione delle parti e dei loro difensori”.

Freccia 4 (posta nel Doc 16 G)): Per il n.3 co.2 la sentenza dovrebbe contenere “ le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti”. La Corte di Appello ritiene di poter sostituire tale indicazione con quella dei motivi di appello.

Freccia 5 (posta nel Doc. 16 A): Indica il punto dove si ottempera al dettato del n.5 co.2, che recita: “ (La sentenza deve contenere) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Freccia 6, freccia 7 (poste rispettivamente nel Doc. 16 I e nel Doc. 13): Indicano il punto dove si ottempera al dettato, del n.5 co.2, che recita: “ (La sentenza deve contenere) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice” e dell'incipit del co.3, che recita: “La sentenza emessa dal giudice collegiale é sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore”.

Infine la freccia 8 (posta nel Doc. 16 L) indica dov'è data attuazione al primo e secondo comma art. 133, che recitano: “La sentenza é resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata – Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”.

VI – Processo verbale di una causa davanti al tribunale (Doc.17, Doc. 18, Doc. 19, Doc. 20, Doc. 21, Doc. 22).

Riportiamo di seguito il contenuto del verbale di prima comparizione, data la illeggibilità dello scritto a mano:

“Tribunale di Genova – Sez. I civile – Verbale di udienza nella causa R.G. n. 10438/207 tra Giovanni – attore – avv. G.P., avv. A contro Cooperativa - convenuta e Isabella – convenuta avv. L.M. Sang.

All’udienza del 8 gennaio 2008 é presente per parte attrice l’avv. Do il quale insiste come in atto di citazione e di costituzione e risposta. Per i convenuti é comparso l’avv. Sang il quale insiste come in comparsa. I procuratori delle parti chiedono i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, 6° comma c.p.c. - il G.I. dato atto”

A questo punto il verbale della prima udienza prosegue come risulta dal Doc. 18 (evidentemente il giudice aveva già preparata la sua ordinanza prima dell’udienza e non ha fatto altro che aggiungerla a quanto scritto dalle parti e questo giochetto, come vedrà lo studioso, continuerà nell’udienza successiva).

Per alcune succinte osservazioni sul verbale in oggetto rinviamo alla “Sezione I” del libro.

VII - Processo verbale di una causa davanti al Giudice di Pace. (Doc. 23, Doc. 24, Doc. 25, Doc. 26, Doc.27, Doc. 28, Doc. 29, Doc. 30)

Per un ampio commento a tale processo verbale rinviamo alla “Sezione I” del libro.

Doc A1

3972/17
A500
Bucci
19-4-18

AVV. LUIGI MARIA SANGUINETI
Via Alessandrine, 304b - 00172 Roma
Via Cellini, 7 - 52100 Arezzo
Tel./Fax 0575 351547
cell. 348 2280400 - e-mail: lmsanguineti@gmail.com

Si chiede di procedere alla notifica con urgenza
20-10-17 Luigi Sanguineti

Tribunale civile di Arezzo
Atto di citazione

(A1) →

Il sottoscritto Luigi Sanguineti, nato a Genova il 06.09.1936, res. in Arezzo via Cellini 7, c.f. SNGLGU36P06D969M, il quale si difende da se medesimo dichiarando di essere iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Arezzo, di aver studio in Arezzo via Cellini 7, fax. 0575.351547, pec avvluigisanguineti@cnfpec.it, email lmsanguineti@gmail.com e che nomina con procura a margine come suo codifensore, con poteri congiunti e disgiunti l'avv. Mariangela Ceccherini del Foro di Arezzo c.f. CCC MNG 74M61 A3901 che ha studio in Prato vecchio Strada P.zza Uccello n.2, fax. 0575/504026 - 0575/487004, indirizzo posta elett. mariangela_ceccherini@gmail.com, pec : avvmariangela_ceccherini@puntopec.it

(A1b) →

(A2) →

(A7) →

(A8) →

premessò
che nel gennaio 2008, volendosi stabilire ad Arezzo, acquistava, con l'intermediazione dell'agenzia "L'Atelier s.r.l.", dalle signore Barbagli Marisa e Barbagli Carla un appartamento e un "garage" (siti in Arezzo, via B. Cellini, 7) per il prezzo di 218 mila euro (allegati I, II, III);
che dopo l'acquisto, si scoprì una irregolarità edilizia interessante sia le parti condominiali sia (insieme ad altri appartamenti) il suo appartamento e il locale acquistato come "garage" (all. IV);
che, sempre dopo l'acquisto, il locale del seminterrato acquistato come garage, risultò non utilizzabile come tale, in quanto in violazione del D.M. 01-02-1986 (all. V);
che l'esponente nulla sapeva dell'irregolarità edilizia di cui sopra, in quanto le parti venditrici, oltre alle irregolarità dichiarate nel rogito, e subito sanate, nessun'altra irregolarità edilizia gli avevano dichiarata;
che l'esponente neanche nulla sapeva e poteva sapere dell'inutilizzabilità come garage del locale del seminterrato: forse che nelle planimetrie (vedi allegato VI) i locali del seminterrato non erano indicati come "garage"? forse che (illo tempore, anno 2008) chi fosse sceso dall'appartamento (proposto per l'acquisto) nel seminterrato non poteva vedere che il locale antistante a quello dell'esponente era utilizzato come garage e che insomma il seminterrato aveva l'apparenza di ospitare dei garage (questo, l'esponente ci tiene a chiarirlo, illo tempore, ora non più, perché ora, in seguito a una precisa diffida dell'amministratore, quasi tutti i locali sono adibiti solo a cantine); forse che le parti venditrici o l'Agenzia immobiliare gli avevano fatto presente che il locale del seminterrato, sì, lo si vendeva come garage, ma come tale non poteva essere utilizzato?;
che l'esponente nel 2009 domandò alle parti venditrici di provvedere all'eliminazione delle irregolarità e di risarcirlo, ma che, per la morte di una delle venditrici, la trattativa si bloccò (allegati, VIII e IX);
che l'esponente poi, data la sua età avanzata e il suo desiderio di vivere quietamente gli ultimi suoi anni, lasciò passare un anno dopo l'altro senza decidersi a far valere

Delego a rappresentarmi e difendermi con e mi ha anche facoltà di cedere (di mezzo per conto di capriccio, di procedere ecc. ecc.) come difensore o ausiliario con me medesimo il dott. Mariangela Ceccherini del Foro di Arezzo per avv. M. Ceccherini

(A6)

Doc A2

commerciabilità dell'immobile. Nel concorso di tali condizioni, pertanto, deve riconoscersi all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo, ancorché la p.a. non abbia ancora esercitato detto potere repressivo".

Quindi ci pare non dovrebbe esserci nessun ostacolo all'accoglimento della domanda de qua.

IV- Diritto dell'acquirente a che le parti venditrici (in solido con la "Agenzia immobiliare" a cui peraltro nulla si può chiedere nel presente processo non essendo citata) lo risarciscano dei danni per non averlo informato, in spregio all'art. 1375, che il preteso garage era invece..... una cantina .

Tanto premesso, l'esponente

cita

1- Barbagli Carla , nata il 30.08.1940, in Arezzo, cf.BRBCRL40M70A390M, res. in Arezzo località Il Ruscello n. 1/D

2- Moraldi Gilberto, nato il 19.04.1932 a Bibbiena, res. in Arezzo località Il Bivio n.54

a comparire davanti al Tribunale civile di Arezzo in composizione monocratica,, Giudice designando ai sensi dell'art. 168Bis C.P.C., locali di sue solite sedute, per l'udienza del 18 Aprile 2018 ore di rito;

con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C. e nel termine di venti giorni prima dell'udienza come sopra indicata; e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C.

- per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni:

"Voglia il Tribunale ill.mo accogliere le seguenti domande :

I- Domanda di risoluzione sia del acquisto del preteso garage sia dell'acquisto dell'appartamento, e, per l'effetto, di condanna in solido dei convenuti : al rimborso di quanto (in primis, il prezzo) indebitamente pagato dall'acquirente (con interessi, rivalutazione, applicazione art. 1224 co.2), a un indennizzo (aumentato per interessi, rivalutazione, applicazione secondo comma art. 1224) per i miglioramenti apportati all'appartamento (doppio bagno, impianto di gestione autonoma del calore,...) e per le riparazioni in esso fatte, e, infine, al risarcimento dei danni.

I- In subordine domanda di risoluzione del contratto di acquisto del preteso "garage" con, naturalmente, restituzione di tutto il prezzo pagato (con interessi, rivalutazione, applicazione art. 1224 co.2) e con obbligo di risarcire i danni (tra questi in primis calcolato il deprezzamento dell'appartamento)

II- Domanda di riduzione (in forza dell'art.1489) del prezzo pagato per l'acquisto del preteso "garage" , con conseguente domanda alla ripetizione di una parte di tale prezzo (con interessi, rivalutazione, con applicazione del secondo comma art. 1224) con risarcimento dei danni (in primis quello risultante dal deprezzamento

Doc A3

(A15)

all'amministrazione del condominio la esibizione della documentazione in loro possesso riguardante l'irregolarità edilizia.

Si dichiara ai sensi dell'art.9, 5° comma L.488/99 che il valore della causa é di 259mila euro e che pertanto il contributo unificato é pari a € 759.

24 ottobre 2017

(Avv. Luigi Sanguineti)

Sanguineti Luigi

← (A16)

Relata di notifica

Richiesto dall'avv. Luigi Sanguineti nella qualità, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto al Tribunale di Arezzo ho notificato copia conforme del suesteso atto di citazione a Barbagli Carla e a Moraldi Gilberto.

Quanto a Carla Barbagli res in Arezzo località Ruscello 1/D

← (A18)

e mani proprie role qualificatosi

Arezzo 09/11/2017



Quanto a Moraldi Gilberto res. in Arezzo località Il Bivio n.54

* role p-qualificatosi

24/10/2017

(ott.)

[Signature]

Doe B1

Avv. Piero Melani Caverini
Via Roma n. 7 - 52100 Arezzo
Tel 0575/35.30101 fax 40.98402

Avv. Antonio Cassi
Via Roma n. 7 - 52100 Arezzo
Tel 0575/37.00206 fax 35.10106

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO

Comparsa di costituzione e risposta

Per ~~BARBAGLI CARLA~~, nata ad Arezzo il 30/08/1940, C.F. ~~BRBCRL40M70A390M~~ e ~~MORALDI GILBERTO~~, nato a Bibbiena Loc. Il Bivio n. 54, C.F. ~~NRRLGBR32D19A851U~~ rappresentati e difesi per delega a margine del presente atto dagli Avv.ti Piero Melani Caverini (C.F. ~~MRMNPRI53M09A390W~~) ed Antonio Cassi (~~CRSNTN69D29A390Q~~) ed elettivamente domiciliati presso e nel loro studio in Arezzo Via Roma n. 7, fax per le comunicazioni di rito 0575/35.10.96 PEC avv.antonio.cassi@cnfpec.it

Contro

~~LUIGI SANGUINETI~~, nato a Genova il 06/09/36 e residente in Arezzo, Via Cellini n. 7, C.F. ~~SNQDQU36P06D969M~~, difeso dall'Avv. Mariangela Ceccherini con studio in Pratovecchio Stia, P.za Paolo Ucello n. 2 nella

Causa

Iscritta al N. 3972/2017 R.G. - Ud. 19/04/2018 - Dott. Breggia.

Con atto di citazione notificato in data 24/10/2017 l'Avv. Luigi Sanguinetti conveniva innanzi al Tribunale di Arezzo i Sig.ri Barbagli Marisa e Moraldi Gilberto, quale erede di Barbagli Carla per veder dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del garage e dell'abitazione posti in Arezzo, Via B. Cellini n. 7 e la condanna dei convenuti in solido tra di loro al rimborso di quanto indebitamente pagato per l'acquisto di detti immobili, al pagamento di un indennizzo ex art. 1244 c.c. per i miglioramenti nel frattempo apportati ed il risarcimento dei danni tutti patiti.

Doc B2

In via subordinata chiedeva la risoluzione del contratto con riferimento al solo "garage" e la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni tutti patiti.

In via ancora subordinata avanzava domanda di riduzione del prezzo pagato ex art. 1489 c.c. e di condanna dei convenuti in solido fra di loro alla restituzione di una parte del prezzo ed al risarcimento dei danni.

In via ulteriormente subordinata chiedeva la condanna dei convenuti ad eseguire le opere necessarie a rendere il locale sito nel seminterrato utilizzabile come garage ed a risarcire il danno conseguente all'inesatto adempimento.

86

In via ancora subordinata chiedeva la riduzione del prezzo proporzionata alle spese fatte e da farsi per sanare le irregolarità edilizie derivanti alle parti comuni dell'edificio di Via Cellini n. 7 ed agli immobili acquistati dall'attore nel 2008.

Deduceva l'attore di aver acquistato dalla Sig.ra ~~Barbagli~~ ~~Maria~~ e dalla Signora ~~Barbagli~~ ~~Carla~~ un appartamento ed un garage posti in Arezzo, Via B Cellini n. 7 al prezzo di € 218.000,00 e di aver scoperto dopo l'acquisto un'irregolarità edilizia interessante sia le parti condominiali che l'appartamento ed il garage privati.

Deduceva in particolare che il locale garage gli era stato venduto come autorimessa ma che in realtà come tale non poteva essere utilizzato in quanto le auto per motivi di sicurezza e rispetto della normativa di settore non potevano entrare.

Si costituiscono con il presente atto i Sig.ri ~~Barbagli~~ ~~Carla~~ e ~~Moraldi~~ ~~Giulio~~ per contestare l'azione spiegata evidentemente pretestuosa ed infondata come meglio risulterà dopo quanto segue.

Doc B3

Non si può chiedere la prima e, in subordine, la seconda come effettuato dall'attore nel caso di specie (Cass. n. 17138 del 26.08.2015).

La possibilità di emendare la lamentata difformità, poi, implicherebbe *ipso facto* l'inapplicabilità della disciplina prevista per l'*aliud pro alio*; con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento.

Pertanto i convenuti come sopra rappresentati e difesi rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Tribunale di Arezzo respingere la domanda proposta dall'attore per intervenuta decadenza e comunque in quanto prescritta, infondata e comunque non provata.

Vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa rimane invariato e la comparsa non contiene né domande riconvenzionali né chiamate di terzo.

Arezzo li 21/03/2017

Avv. Piero ~~Melani~~ ~~Graverini~~ Avv. ~~Antonio~~ ~~Cassi~~



Si NOTIFICHI
A MANI
23.07.2017
DOC C1

ORIGINALE
Avv. Mariangela Ceccherini
P.zza Pratovecchio, 2-52015 Pratovecchio Stia (AR)
Tel. e Fax 0575/487004
Cell. 3473031617
P.IVA 00326409887

TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione lavoro

Ricorso per ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo

Il Signor **MARZARA ANTONIO**, nato a Mistretta (ME) il 24/03/1937, C.F.: **MARZARA ANTONIO** NTN 87C24 F251H e residente in Chiusi della Verna (AR) Viale **Nazionale** n. 21, Loc. Corsalone, rappresentato e difeso dall'avv. **Mariangela Ceccherini** del Foro di Arezzo (C.C. MNG 74M61 A390I) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pratovecchio-Stia (AR) Piazza **Paolo Uboldo** n. 2 come da mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica, per immagine inserita nella busta telematica contenente il seguente ricorso, il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax 0575/487004 e all'indirizzo di posta elettronica **mariangela.ceccherini@gmail.com** o all'indirizzo di posta certificata: **avv.mariangela.ceccherini@puntopec.it**

Premesso che

1. Il ricorrente ha lavorato, con contratto a tempo determinato 19/07/2016 al 18/10/2016, alle dipendenze della **TSM SRL**, (C.F./P.I.: **02133180519**) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Chiusi della Verna (AR) Via **Nazionale** n. 55 come Sabbiatore di metalli, Operaio Livello 2.
2. Che la società **TSM Srl** non provvedeva al regolare pagamento delle buste paga dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016 (doc. 1-3) per un totale complessivo di € **5.411,69** (importo al lordo);
3. Che a nulla sono valsi i solleciti di pagamento;
4. Il ricorrente ha dunque un credito certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta nei confronti della società **TSM SRL**, (C.F./P.I.: **02133180519**) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Chiusi della Verna (AR) Via **Nazionale** n. 55

Tutto ciò premesso

CHIEDE

5. Alla S.V. Ill.ma di emettere, a norma degli articoli 633 e segg., 641 e 642 c.p.c., ingiunzione di pagamento, a favore del ricorrente e contro **TSM SRL**, (C.F./P.I.: **02133180519**) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Chiusi della Verna (AR) Via **Nazionale** n. 55 di pagare, **immediatamente e senza dilazione alcuna**, in favore del ricorrente per le causali di cui alle premesse, la somma di €

Firmato Da: CECCHERINI MARIANGELA Eneaso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 285fcc1207f6a9a9e30e2eac09923d0



Doc 2

5.411,69 (importo al lordo delle trattenute) autorizzando, in mancanza di pagamento immediato, la provvisoria esecuzione dell'emanando decreto e fissando il termine di giorni 40 ai soli fini dell'opposizione e con dispensa dalla osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo, spese e competenze del presente procedimento che dovranno essere liquidate in € 560,00 di cui € 540,00 per compensi, € 20,00 per spese imponibili, € 00,00 per spese non imponibili, oltre al rimborso forfetario del 15%, iva e CAP come per legge e successive occorrende

Si producono:

1-3 copia buste paghe di agosto, settembre e ottobre 2016 (doc. 1-3)

4. Copia dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale economica (doc. 4)

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è di Euro 5.411.69 ma esente dal versamento del contributo unificato stante l'ammontare dei redditi del ricorrente

Arezzo, 11 luglio 2017

Avv. ~~Maria~~ **Mariangela Ceccherini**



Decreto ingiuntivo n. 331/2017 del 13/07/2017
RG n. 755/2017

Doce 3



IL TRIBUNALE DI AREZZO

giudice lavoro

Letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, visti gli artt. 633 e segg.
C. P. civ.

INGIUNGE

A T.S.M. SRL (C.F./P.I.: 02133180519) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Chiusi della Verna (AR) Via Nazionale n. 55, di pagare immediatamente, autorizzando la provvisoria esecuzione, a ANTONIO MAZZARA, la somma di € 5411,69 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, rivalutazione monetaria e le spese della presente procedura che liquida, comprensive di spese forfetarie, in complessivi € 480,00 oltre contributo unificato se versato, IVA e CAP.

Avverte la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione a norma dell'art. 641 C.p.c. nel termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, che in mancanza di detta opposizione il decreto diverrà definitivo.

Arezzo, 13/07/2017

Il Giudice
dr. Leonardo Pucci



Doc 24



TRIBUNALE DI AREZZO
Magistratura Del Lavoro




E' copia conforme al suo originale

Arezzo, 20 LUG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Lucia Avanzati)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE



COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Arezzo, 20 LUG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Lucia Avanzati)



Doc 15

Nr.2352/2001 R.G.

2002565



TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Il Giudice Onorario, Avv. ~~1.000 C.000~~, in funzione di Giudice istruttore;
a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 28 novembre 2003,
letti gli atti di causa;

ritenuto che, quanto alle prove per testi:

- quelle richieste, da parte attrice, risultano ammissibili e rilevanti sulle circostanze di cui ai capitoli nn.3, 4 e 5 della memoria istruttoria ex art.184 c.p.c., depositata in data 15.10.2003, unitamente alla controprova sulle circostanze ex adverso dedotte ed ammesse, con esclusione, ovviamente, dei capitoli nn.1 e 2, in quanto vertono su circostanze entrambe documentalmente provate;

- quelle dedotte, da parte convenuta, nella memoria istruttoria ex art.184 c.p.c., depositata in data 17.10.2003, risultano anch'esse ammissibili e rilevanti sulle circostanze di cui ai nn.1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, unitamente alla prova contraria di cui alla memoria di replica e con la limitazione a due soli testi per ciascun capitolo di prova ammesso;
ritenuto che, allo stato attuale, è necessario ammettere la consulenza tecnica, onde accertare l'esatto percorso della servitù oggetto di causa, ossia accertare le particelle catastali interessate dal diritto reale di godimento, estendendo tale indagine anche agli altri due quesiti della memoria istruttoria di parte convenuta, depositata in data 17.10.2003;

P.Q.M.

satista ogni altra richiesta, anamete le prove per testi, dedotte da entrambi le parti, con limitazioni di cui alla parte motiva, nonché dispone procedersi alla consulenza tecnica

Doc 16



Tribunale di Arezzo
Sezione Civile

Nr.2352/2001 R.G.

d'ufficio, richiesta da parte convenuta e nomina consulente tecnico d'ufficio

GEOM. M. [redacted] V. [redacted]

con studio in AREZZO - Via R. [redacted] N. 266

Rinvia la causa all'udienza del 2/4/2004, ore 10,30 per l'espletamento delle prove costitutive e per il conferimento dell'incarico al predetto C.T.U..

Si comunichi alle parti e al Consulente.

Arezzo, 2 dicembre 2003

3

Il Giudice Onorario

Avv. [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

2 DIC. 2003
Depositato in Cancelleria

L'Operatore Amministrativo
Nobile [redacted]

[redacted]

Doc 16E



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1

2

La Corte di Appello di Firenze, sezione I civile, composta dai magistrati:

Dr. ~~Nicola Antonio Di~~ Presidente

Dr. ~~Adolfo Or~~ Consigliere

Dr. ~~Eugenio Di~~ Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

N. 1023

Reg. cron. n.

Reg. rep. n. 1080

OGGETTO

Fatta comunicazione

Il,

depositata minuta il

27 GIU. 2013

3

nella causa civile iscritta al n. 1399-08 del ruolo generale A degli affari contenziosi civili, e vertente tra:

~~Maria Rita~~ e ~~Giuseppe~~, rappresentati e difesi dall'avv. ~~Maria~~ come da procura in atti (con dichiarazione di domicilio in Firenze, presso detto avvocato)

APPELLANTI

contro

~~Bruno~~ e ~~Valeria~~, rappresentati e difesi dall'avv. ~~Salvo~~ come da procura in atti (con dichiarazione di domicilio in Firenze, presso avvocato ~~Maria~~)

APPELLATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

~~Maria Rita~~ e ~~Giuseppe~~, premesso che erano comproprietari delle particelle 181,183, 184,185 e 186 del foglio 66 del nuovo catasto terreni di Pratovecchio, per il rogito notaio Margarita 02-10-82; che ~~Bruno~~ e ~~Valeria~~

Doc 16 F

B. [redacted] erano comproprietari della particella 82 [ora 218]; che detti soggetti pretendevano di essere titolari di una servitù di passo sulle dette particelle 183 e 185, tutto ciò premesso avevano citato i detti soggetti in negatoria servitutis, con condanna alla cessazione del transito e al risarcimento del danno.

I convenuti, costituitisi alla prima udienza, avevano così dedotto. Tutti terreni oggetto di causa erano stati di proprietà della fondazione F. [redacted]. Perdurante detta unica proprietà, la particella 218 veniva raggiunta attraverso le particelle 184, 183, 186 e 185, secondo il tragitto in blu nel proprio documento uno. Con la plurima vendita dello 02-10-82 si era quindi costituita la servitù oggetto di causa. Invero nell'atto 02-10-82 si era costituita una servitù sulla particella 182 (di proprietà di M. [redacted] R. [redacted], altra parte acquirente, nell'atto 02-10-82, rispetto a quella costituita dagli attori e a quella costituita dai convenuti) poiché si era voluto spostare il vecchio transito quale effettuato davanti all'entrata (parte centrale della particella 183) dell'abitazione degli attori. Restava quindi immutato il transito sulle particelle 186 e 185.

I convenuti avevano invero chiesto il rigetto delle avverse domande, previo accertamento dell'esistenza di una servitù a favore di essi convenuti.

Con sentenza 472-07 l'adito tribunale di Arezzo esponeva quanto segue.

Il passo in questione iniziava dalla strada vicinale e procedeva attraverso la particella 182 (parte centrale) di M. [redacted] R. [redacted]. Successivamente il passo attraversava le particelle 183, 186 e 185 (parti non centrali) e raggiungeva infine la particella 218 di proprietà dei convenuti.

Detta servitù risultava costituita per destinazione del padre di famiglia. Infatti antecedentemente all'atto 02-10-82 il passo interessava, in successione, le particelle 184, 183 (parte centrale), 183 (parte non centrale), 186 e 185, come testimonialmente provato.

DOC 169

Con l'atto 02-10-82 si era voluto esclusivamente spostare il tratto iniziale del passo, ovvero quello interessante le particelle 184 e 183 (parte centrale). All'uopo ~~Maria Rita~~ aveva concesso ai convenuti il "diritto di passo per l'accesso ai sottostanti terreni di proprietà della fondazione ~~Fondazione~~ ma in affitto ai predetti da esercitare sulla particella 182". Si era quindi voluta lasciare immutata la situazione del passo per il tratto non iniziale, onde la rilevanza dell'articolo 1062, secondo comma, c.c. L'estensione e il tracciato della servitù così gravante sul fondo degli attori e a favore di quello dei convenuti risultavano dalle due c.t.u. (e allegati).

In definitiva il tribunale rigettava le domande di parte attrice, "dando atto" (così il dispositivo della sentenza) che sulle particelle 183 e 185 di proprietà degli attori gravava una servitù di passo a favore della particella 218 di proprietà dei convenuti, secondo il percorso e l'estensione risultanti in c.t.u.

Appellavano ~~Maria Rita~~ e ~~Giuseppe~~, per questi motivi: 1) erroneamente non era stata rilevata la tardività della domanda riconvenzionale dei convenuti; 2) erroneamente era stata ritenuta costituita per destinazione del padre di famiglia la servitù di cui alla sentenza impugnata; 2.1) invero erroneamente lo stato dei luoghi non era stato accertato rispetto a l'unica data rilevante, cioè allo 02-10-82; 2.2) comunque erroneamente si era affermata la costituzione della servitù ex articolo 1062 c.c. con "riferimento ad un tracciato mai utilizzato prima della separazione dei fondi e creato pattiziamente con l'atto di compravendita" (pagina 16 dell'atto di appello; confrontare anche le successive pagine 23 [parte finale] e 24); 3) comunque erroneamente la costituzione di servitù per contratto 02-10-82 non era stata interpretata come (implicitamente ma necessariamente) indicante quali fondi serventi (non solo la particella 182 ma anche) le particelle 187 e 220 (di proprietà di ~~Maria Rita~~).

Gli appellanti chiedevano invero che la Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza: dichiarasse l'insussistenza di una servitù di passo sulle particelle 183,

DOC 46 H

184,185 e 186 a favore dei fondi dei convenuti; dichiarasse la tardività della domanda riconvenzionale dei detti convenuti (e comunque il difetto del contraddittorio processuale rispetto al proprietario della particella 182) o in ipotesi rigettasse detta domanda riconvenzionale.

Si costituivano ~~Bruno P...~~ e ~~V...~~, contestando l'appello principale e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza di compensazione delle spese legali.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, precisate le conclusioni e spirati i termini ex art. 190 cpc, la causa è stata decisa nell'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di appello 2.2) risulta fondato.

Deve invero premettersi che i due commi dell'articolo 1062 c.c. devono essere interpretati in modo sistematico, ovvero non può dirsi essersi "lasciat[e] le cose nello stato da cui risulta la servitù" se si è "disposto" sulla servitù stessa.

Orbene, anche ipotizzando un'apparenza di passo allo 02-10-82, secondo il tracciato di cui alla cartina due quale prodotto dei convenuti sub documento uno, tale "stato" risulta modificato con l'atto 02-10-82. Infatti a far tempo da detto atto l'accesso al map. 218 non doveva più avvenire (circostanza pacifica) dallo (ipotizzato) tracciato precedente bensì da un tracciato diverso, coinvolgente anche il mappare 182 (in particolare circa lo sbocco del passo sulla via vicinale). Invero il pregresso stato delle cose non può, ai fini della costituzione della servitù ex articolo 1062 c.c., essere considerato parzialmente, in particolare in riferimento alla (immutata) parte finale del passo. Infatti mutato lo stato del passo nel suo sbocco sulla via vicinale, lo stato residuale del passo non evidenziava una servitù a favore della particella 218 e a carico di quelle 183,186 e 185 bensì una mera reciproca comunicazione tra fondi, senza alcuna possibilità di individuare, dovendosi prescindere dallo sbocco sulla via

Doc 16 i

vicinale (poiché non lasciato nello stato preesistente) un fondo dominante e un fondo servente.

Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi dell'appello principale e di quello incidentale. In definitiva deve dichiararsi l'inesistenza di una servitù di passo a favore della particella 218 di proprietà di ~~Bruno Pizzuti~~ e ~~Vittoria Burgalini~~ e a carico delle particelle 183,186 e 185 di proprietà di ~~Marta Ruffini~~ e ~~Giuseppe Sestini~~. Invero la domanda originariamente proposta di fronte al tribunale doveva necessariamente concernere non solo le particelle 183 e 185 quali espressamente indicate ma anche quella 186. Infatti per procedere dalla particella 183 a quella 185 è necessario attraversare la particella 186: confrontare l'elaborato grafico di c.t.u. Viceversa la particella 184 non è stata originariamente indicata come oggetto della domanda di negatoria servitutis.

Le spese processuali dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza. Le spese di ctu devono essere poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ~~Marta Ruffini~~ e ~~Giuseppe Sestini~~ avverso la sentenza n. 472-07 del Tribunale di Arezzo, così provvede: in riforma della sentenza, dichiara l'inesistenza di una servitù di passo a favore della particella 218 di proprietà di ~~Bruno Pizzuti~~ e ~~Vittoria Burgalini~~ e a carico delle particelle 183,186 e 185 di proprietà di ~~Marta Ruffini~~ e ~~Giuseppe Sestini~~; condanna detti ~~Pizzuti~~ e ~~Burgalini~~ a rimborsare in solido agli appellanti le spese processuali dei due gradi del giudizio, spese che, per il primo grado liquida, in € 1.200,00 per la fase di studio, € 600,00 per quella introduttiva, € 1.200,00 per quella istruttoria e € 1.500,00 per quella decisoria nonché in € 100,00 per esborsi, e, per il secondo grado, in € 1.400,00 per la fase di studio, € 800,00 per quella introduttiva e € 1.800,00 per quella decisoria nonché in € 400,00 per esborsi,


DOC 162

oltre accessori come per legge; pone le spese di ctu a carico dei ridetti P. [redacted] e B. [redacted].


Così deciso il 7.6.13 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il consigliere relatore ed estensore

Dott. A. [redacted] O. [redacted]

 ← (7) →

Il Presidente
Dr. Nicola Antonino Di [redacted]



Depositato in Cancelleria

il 27 GIU. 2013


Dr. [redacted]



E A RUOLO

à personale, nome, immagine,

75/1996)
altà

i maggiorenni - merito (art. 269

one al matrimonio ex artt. 102 - 104

legittimi, etc.)

se - spese condominiali .

azioni di reintegrazione e

iii

ti legittima

ex art. 1669 c.c.)

Doc 17

Da 17

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sez. I civile

Verbale di udienza nella causa R.G. n. 10.438/2007 Tra
~~_____~~ GIOVANNI

Contro
Coop. ~~_____~~ s.c.a.r.l.
~~_____~~ ISABELLA

- Att. G.P. ~~_____~~
- Att. A. ~~_____~~

- Convenuto
- Convenuto
- Att. L.V. Sarguetti.

All'udienza dell'8 Gennaio 2008 è presente per parte
attinca l' Avv. Roberto ~~_____~~ il quale insiste come
in atto di citazione e contesta integralmente il contenuto
della sentenza Cupise di costituzione e risposta. Per
Convenuto è Cupise l' Avv. Sarguetti il quale insiste
come in Cupise. I procuratori delle parti
chiedono concludere i termini per il deposito
della memoria di cui all' art. 183, 6° comma, c.p.c.

Il G.V.

dot. ~~_____~~

Doc 18

TRIBUNALE di GENOVA Prima sezione civile
Segue verbale d'udienza del 08/01/2008 nella causa R.G. 10438/07
contro ~~CAPIBENIGNA VA~~ r.g. /06-07 GI dr. R. Braccialini

IL GIUDICE ISTRUTTORE dato atto di quanto in precedenza verbalizzato,

Ritenuta la necessità di fissare nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (come modificato con legge 80 del 2005) per il duplice scopo di: a) proseguire la trattazione orale della causa, inibita dalla concomitante presenza di fascicoli nella stessa fase e di prove già fissate per l'odierna udienza; b) congruamente assegnare alle parti i termini perentori previsti dalla novella processuale tenendo conto dei fascicoli già pendenti con incombenze già fissate, posto che la riforma del rito non può determinare posticipazione dei procedimenti più datati, se non dovuta all'urgenza dei casi; c) riorganizzare congruamente il proprio ruolo istruttorio e decisorio dopo la segnalazione del cumulo di attività incompatibile con le funzioni di RID segnalato alla Presidenza il 23.4.2007.

Visto l'esito della riunione ex art. 47 quater Ordinam. Giudiziario tenutasi il 17.1.2007 tra tutti i giudici civili del tribunale di Genova, nel corso della quale si è convenuto di - in presenza di ruoli di apprezzabile consistenza - differire la prima udienza di trattazione ad altra successiva, della stessa natura, senza assegnare i termini perentori dell'art. 183.6 c.p.c. alle parti, ma di provvedervi in tale seconda occasione, in modo da cogliere con tale uniforme indirizzo due distinti obiettivi coerenti con il disposto degli artt. 24 e 111 Costituz.: 1) fare in modo che la necessaria stasi iniziale del processo non ridondi in danno dei poteri assertivi e deduttivi delle parti; 2) realizzare, appena possibile, la concentrazione della fase di trattazione mediante consequenzialità tra i termini assegnati alle parti, ed adempimenti istruttorie e decisorie affidati al giudice, con ciò assecondando non appena possibile l'intendimento acceleratorio che ha ispirato la legge n. 80 del 2005

P.O.M.

FISSA la data del 8/4/2008 ore 9.30 per il seguito dell'odierna udienza di trattazione in esito alla quale saranno assegnati i termini dell'art. 183.6 c.p.c.

→(NOTA per Cancelleria ai fini SICC : evento di rinvio→udienza di trattazione Art. 183 c.p.c.);

IL GIUDICE
dr. Roberto BRACCIALINI

Sue con
è confor
per i confor
Chiedo il
giudice ex
giudice
del verbale
deciso
in favore
deciso ex
del nuovo
Per l'altro
l'Av. S
ogni miglior
delle esu
adverse e
termini e
di cui di

Doc 20

TRIBUNALE di GENOVA Prima sezione civile
Segue verbale d'udienza del 2007 nella causa
contro r.g. /06-07 GI dr. R. Bra

Il GIUDICE ISTRUTTORE dato atto di quanto in precedenza verbalizzato,
Ritenuta la necessità di fissare nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (come modificato con legge 80 del 2005) per il duplice scopo di : a) proseguire la trattazione orale della causa, inibita dalla concomitante presenza di fascicoli nella stessa fase e di prove già fissate per l'odierna udienza; b) congruamente assegnare alle parti i termini perentori previsti dalla novella processuale tenendo conto dei fascicoli già pendenti con incombenze già fissate, posto che la riforma del rito non può determinare posticipazione dei procedimenti più datati, se non dovuta all'urgenza dei casi; c) riorganizzare congruamente il proprio ruolo istruttorio e decisorio dopo la segnalazione del cumulo di attività incompatibile con le funzioni di RID segnalato alla Presidenza il 23.4.2007.


Visto l'esito della riunione ex art. 47 quater Ordinam. Giudiziario tenutasi il 17.1.2007 tra tutti i giudici civili del tribunale di Genova, nel corso della quale si è convenuto di - in presenza di ruoli di apprezzabile consistenza - differire la prima udienza di trattazione ad altra successiva, della stessa natura, senza assegnare i termini perentori dell'art. 183.6 c.p.c. alle parti, ma di provvedervi in tale seconda occasione, in modo da cogliere con tale uniforme indirizzo due distinti obiettivi coerenti con il disposto degli artt. 24 e 111 Costituz.: 1) fare in modo che la necessaria stasi iniziale del processo non ridondi in danno dei poteri assertivi e deduttivi delle parti; 2) realizzare, appena possibile, la concentrazione della fase di trattazione mediante consequenzialità tra i termini assegnati alle parti, ed adempimenti istruttorie e decisorii affidati al giudice, con ciò assecondando non appena possibile l'intendimento acceleratorio che ha ispirato la legge n. 80 del 2005

P.O.M.

FISSA la data del 1 luglio 2008 ore 9.30 per il seguito dell'odierna udienza di trattazione in esito alla quale saranno assegnati i termini dell'art. 183.6 c.p.c.

→(NOTA per Cancelleria ai fini SICC : evento di rinvio⇒udienza di trattazione Art. 183 c.p.c.);

IL GIUDICE
dr. Roberto BRA



Successiva
l'ordine di
dopo l'atto
di cui
Per poter
giudicare
come c.p.
in data 21
in relazione
dato atto,

20

civile

-07 GI dr. R. Bra

enza verbalizzato,

ex art. 183 c.p.c. (come
ire la trattazione orale della
e e di prove già fissate per
entori previsti dalla novella
ze già fissate, posto che la
i più datati, se non dovuta
trattorio e decisorio dopo la
) segnalato alla Presidenza il

rio tenutasi il 17.1.2007 tra
onvenuto di - in presenza di
one ad altra successiva, della
alle parti, ma di provvedervi
dirizzo due distinti obiettivi
he la necessaria stasi iniziale
: parti; 2) realizzare, appena
iscuenzialità tra i termini
udice, con ciò assecondando
ge n. 80 del 2005

9.30 per il seguito
le saranno assegnati

li rinvio=>udienza di

B

Doczi

Successivamente all'udienza del 1° luglio 2008 per
l'attore Sp. [redacted] Giovanni è presente l'Adv.
Dopo [redacted], il quale chiede concedersi i termini
di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c..

Per parte convenuta è presente l'Adv. Seguono il
giudice chiede concedersi i termini di cui all'art. 183, 6°
comma c.p.c. e sin d'ora deposita conteste di punto
in data 29/12/04. L'Adv. [redacted] si riserva ogni difesa
in relazione all'ordine produttivo.

Il Giudice,
dopo aver visto, vede ordinare.

DOC 22

Tribunale di Genova sezione I civile

Segue verbale d'udienza del 1/7/2008 nella causa
contro _____ r.g. _____

IL GIUDICE ISTRUTTORE dato atto e richiestone dalle parti

Assegna ai sensi dell'art. 183.6 c.p.c. (come modificato con legge 80 del 2005) alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) 30 giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) 30 giorni per replicare alle domande o eccezioni nuove o modificate dalle altre parti e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o eccezioni medesime; e per la deduzione di prove orali e la produzione di prove costituite di ogni specie;
- 3) 20 giorni l'indicazione della prova contraria.

FISSA alla data del 18/11/2008 ore 9,45 l'udienza di trattazione per determinazioni istruttorie

Si autorizza il ritiro dei fascicoli di parte. Nuovo Deposito fascicoli 7 giorni prima dell'udienza fissata

p.p.v. e ritirato fascicolo

IL GIUDICE
dr. Roberto _____

Successivamente all'udienza del 18 dicembre 2008
contro la G.O.T. Dott. Sc. Corrado, ho prestato
preavviso delle parti i quali insisto nelle
parole espresse al proposito in particolare
p'avo Sanjuncy che di dover essere della decisione
del giudice istruttore e di obbedire nelle conclusioni
nelle questioni della procedura, e del risultato della
medesima.

LIBRO 2000
CANCELLERIA
BRITTI D.
124566

LIBRO 2000
CANCELLERIA
BRITTI D.
124566

LIBRO 2000
CANCELLERIA
BRITTI D.
124566

LIBRO 2000
CANCELLERIA
BRITTI D.
124566

LIBRO 2000
CANCELLERIA
BRITTI D.
124566

LIBRO 2000
CANCELLERIA
BRITTI D.
124566

libro 3 copie con
chiusa il 11/11/08
alla 20 Ave. D'Adda n.
11115.
Cassa. 0143.
Cassa. Primiti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA

VERBALE DI UDIENZA

Causa civile iscritta al N. 4175/95 R.G. in data 09/11/1995

Avente ad oggetto *reclamato i termini da vendita giudiziale*

Promossa da *Umberto Sarda* ATTORRE

Contro *Carlo Sarda e S. Rosalia Sarda e P. Riccardi* CONVENUTI

L'anno 1895, il giorno 11, del mese di *novembre* alle ore 09:45

Dinanzi al Giudice di Pace DR: *[redacted]*

Assistito da *Me. Umberto Pinelli Carlo - con gr. d.*

Sono comparsi:

2) Per l'attore è presente l'Avv. B. *[redacted]* in veste di *avvocato a norma dell'atto di costituzione*

Per i convenuti sono presenti i convenuti in precedenza costituiti. Il Giudice di Pace, dopo aver verificato la regolarità delle notifiche e quindi il versamento del contributo di lite, ha proceduto a *[redacted]* e ha invitato i convenuti a comparire in aula di udienza con *[redacted]* e a notificare i regolamenti di lite. Il convenuto *[redacted]* ha dichiarato di non aver ricevuto le notifiche e di non essere in grado di comparire in aula di udienza.

3) L'Avv. B. *[redacted]* chiede che si proceda alla vendita giudiziale dei beni di *[redacted]* con la comparsa di *[redacted]* e *[redacted]*.

4) Per il convenuto *[redacted]* si chiede che si proceda alla vendita giudiziale dei beni di *[redacted]* con la comparsa di *[redacted]* e *[redacted]*.

liberate 3 copie conformi al verbale di udienza del giudice di Pace di Genova in data 11/11/1995. L'Ass. C. P. S. Carlo Pinelli

le parti

005) alle parti i seguenti

ificazioni delle domande,

ate dalle altre parti e per sioni medesime; e per la specie;

za di trattazione per

orni prima dell'udienza

be. Log
o prestati
istruo nelle
i far ben sapere
della presenza
elucidare
il verbale di udienza
creato per ogni caso

Doc 26

segue ATTO VI

Sous-note al 26-6-1957 a Genova ed in
viatico in Sicilia S. Maria di ~~Castell~~ 12/11



come custode convinto del sig. Napolitano.
Da quel momento dell'incidente era venuto
nel sedile posteriore dell'auto del sig. Napolitano.
Eravamo in fase di rallentamento per fermarci
data l'entrata di una curva in un tratto di strada
doppia e sinistramente ma che anzitutto un
poco neppure la strada virava quando l'auto
del Napolitano fu tamponata da un furgone a
quattro ruote.



Il tamponamento è stato palesemente violento
tanto che i vetri posteriori sono andati a frantumi
e sono stati scaraventati per tutto gli oggetti
collocati nel sedile.



Una volta scesa dall'auto ho potuto constatare
che l'autofurgone che ci aveva tamponati e
una volta da retro tamponato.
Ritornando nel mio sedile sono alla guida per
la strada e Napolitano.

L. C. S. ~~Piazza~~

12/12/55
Copia verbale
Aut. ~~Genova~~

Il caso ~~Genova~~ chiede prima una relazione per
il momento del fatto. Da ~~Genova~~ (per la via) risulta
un complesso per rapporti verbali.
Data altro di cui

Vertical text on the right margin, possibly a list or index, including numbers like 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Doc 27

VERBA ALIQUANTORUM GIBRICE

segue ATTO VI

segue ATTO VI

mura ad W. /
~~12/1~~
 day.
 no barakab
 q. legat
 o per le mura
 valle di Shakh
 alawab un
 sendo e' auto
 fupore a
 kammab vialat
 ati a fupure
 per o fupure
 ato amabab
 amfureti a
 fupure per
 vialat per
 per amabab

Continua verbo Alpha	
Il fupure	1 septies
mura la casa ad n. 3-961 per il fupure del G. de G. (mura di vialat) la qualificano della via amabab (amabab) e per eventuale fupure della mura e del fupure amabab il suo del fupure di fupure per la sua mura per il fupure ad n. 3-96 (B. 25). Piccola all'atto di fupure fupure per il fupure amabab e amabab mura mura che mura per mura al fupure Si da' atto di la fupure. fupure della casa allegato nel atto di mura al momento	6 5

Doc 28

segue Atto VI

non soltanto nel momento di fatto
 raccomandato il 11-3-96 h. 2, 3, 5
 sono compresi per l'atto l'atto stesso e per
 il convenuto e l'altro in carattere e l'altro
 A.S. 7
 Si indica del contenuto si trova la
 continua con del contenuto.
 Il contenuto del contenuto si trova di essere
 molto in termini di qualifica il ritardo della
 commissione in relazione a l'altro in relazione
 e in considerazione che era stato emanato
 dalla commissione emanando l'atto di emanazione (2, 3, 5
 anche 2, 3, 5)
 Data atto di cui e altro che l'atto si vuole
 a Carlo
 visto l'art 294 regolamento della legge
 a l'altro e in relazione al contenuto dato che
 dopo averla l'altro in relazione e l'altro
 data e non dell'altro rispetto l'altro di
 emanazione.
 A questo punto l'altro punto si trova
 l'altro emanando dal quale risulta che
 l'altro l'altro era di fatto al momento
 del fatto di emanazione

291
 anni
 della
 A-1
 B-1
 e-1
 29 per
 senza A
 del caso
 esordio
 A qui
 molto
 l'altro
 prova del
 di l'altro
 emanando
 emanando
 in persona
 l'altro in
 l'altro non
 i dati del
 l'altro emanando
 in l'altro
 sulla base del

Doc 30

segue ATTO VI

nel ambito della competenza per i casi del fucile
adatto. Rivolgendosi a un altro sotto nome legittimo
a far data da quella del morto. Con valore
di feroce e onore del giudice.

Il contenuto criptico: « Ho fatto il fucile che
Pace dichiara la esclusiva responsabilità del
Sig. ~~XXXXXX~~ Riccardo andando i Signori ~~XXXXXX~~,
Giuseppe ~~XXXXXX~~, e l'archivio S. P. ~~XXXXXX~~
Romando nel di lui confronti proprio. Nella
spazio del giudice e onore ».

9

È un fucile a cui ho fatto la parte che denunciar
Esaurito la denuncia il fucile ha fatto
la causa per la sentenza

→ ~~causazione~~

~~152~~

Viene introdotto
ammondo da
responsabile
e a non nascere
il G.L. richiede
dipendenza con
il testimone

4

→
Sul cap. 1
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 2
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 3
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 4
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 5
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 6
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 7
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 8
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 9
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 10
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 11
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 12
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 13
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 14
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 15
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 16
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 17
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 18
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 19
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 20
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 21
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 22
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 23
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 24
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 25
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 26
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 27
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 28
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 29
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 30
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 31
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 32
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 33
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 34
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 35
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 36
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 37
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 38
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 39
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 40
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 41
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 42
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 43
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 44
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 45
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 46
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 47
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 48
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 49
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 50
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 51
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 52
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 53
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 54
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 55
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 56
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 57
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 58
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 59
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 60
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 61
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 62
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 63
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 64
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 65
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 66
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 67
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 68
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 69
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 70
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 71
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 72
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 73
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 74
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 75
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 76
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 77
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 78
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 79
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 80
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 81
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 82
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 83
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 84
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 85
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 86
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 87
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 88
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 89
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 90
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 91
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 92
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 93
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 94
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 95
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 96
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 97
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 98
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 99
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato
Sul cap. 100
altero di l
in parte
Anno 2000
denunciato

SEZIONE QUARTA

APPENDICE SUL PROCESSO TELEMATICO

A) Introduzione al processo telematico

Cenni sul processo telematico

I -Premessa: il processo telematico in estrema sintesi . Gli strumenti necessari all'avvocato per agire nel processo telematico.

Il processo telematico é caratterizzato dal fatto che l'operatore effettua le comunicazioni dovute (in primis, dall'avvocato alla cancelleria) e spedisce i dovuti atti (citazioni, ricorsi...avvisi di cancelleria....) e documenti (ad esempio, un contratto) in via telematica: in parole semplici, usando il computer e internet - cosí come se spedisse una e.mail. La cosa piú semplice, penserà lo studioso che ci legge (chi non sa al giorno d'oggi spedire una e.mail?). E semplice effettivamente sarebbe la cosa se il Legislatore non ritenesse necessario soddisfare le seguenti cinque esigenze.

- 1) Esigenza che il destinatario (dell'invio telematico) riceva dal mittente certe comunicazioni (ad esempio, la cancelleria riceva, in caso di invio dell'atto introduttivo di una causa, il codice fiscale del difensore);
- 2) Esigenza che gli atti e i documenti siano inviati in un ordine atto ad agevolare il lavoro del destinatario (ordine atto, ad esempio, ad agevolare il cancelliere nella composizione del fascicolo d'ufficio);
- 3) Esigenza che gli atti e i documenti siano inviati tutti insieme, e, non, metti l'atto A alle ore 14, il documento B alle ore 18 e cosí via. - questo sempre per agevolare il lavoro del destinatario dell'invio telematico e anche per impedire la perdita di qualche atto o documento (l'atto A va a finire nel fascicolo I e il documento B, che sarebbe un suo allegato, va a finire nel fascicolo II) ;
- 4) Esigenza che gli atti e documenti, una volta inviati, non subiscano modificazioni (ad esempio la "ammissione", contenuta nella comparsa di risposta del convenuto, "debbo cento" non venga falsificata in "debbo mille");
- 5) Esigenza che sia raggiunta la sicurezza che, colui che appare essere l'autore dell'invio di un atto o di un documento, sia effettivamente l'autore di tale invio, sia, in altre parole, veramente colui che ha dato l'input a tale invio (dato che ben potrebbe essere che l'avvocato Cicero, dopo aver firmato un atto di citazione, voglia tenerselo ancora un po' nel cassetto, mentre invece Pinco Pallino, desideroso di rompere ogni indugio, voglia invece subito spedirlo, nolente o volente l'avvocato Cicero).

Ora il legislatore pensa di soddisfare: le esigenze sub 1, 2, 3, imponendo all'operatore (nel processo telematico) di utilizzare, nell'operazione di "invio", un "redattore atti" (vedi voce, "redattore atti", del "Dizionario", che segue alla presente "Introduzione"); l' esigenza, sub 4, l' esigenza cioè di impedire l'alterazione degli atti e documenti inviati, imponendo all'operatore di trasformare, gli atti e i documenti da inviare, (prima in file e poi) in p.d.f. (vedi voce "PDF, del "Dizionario"); infine, l' esigenza sub 5, l' esigenza cioè di dar la sicurezza che colui che fa l'invio (dell'atto...) é effettivamente colui che é legittimato a farlo, imponendo di accompagnare l'invio con la c.d. "firma digitale" (vedi voce "Firma digitale", di Dizionario, in "Appendice").

La soddisfazione di tutte queste esigenze, fa sì che l'invio di un atto nel processo telematico non sia più una cosa così semplice com'è l'invio di una email, ma venga ad essere un'operazione decisamente piena di complicazioni. Complicazioni che noi nei seguenti paragrafi cercheremo nel limite del possibile di appianare.

Ad evitare però che il nostro discorso divenga a sua volta...troppo complicato, noi opereremo una semplificazione: partiremo dal presupposto che Tu, gentile studioso, sia provvisto di :

- 1) un personal computer di ultima generazione, e pertanto capace di trasformare un file in pdf (e se non lo fosse? poco male, leggi la voce, PDF del "Dizionario" e vi troverai la maniera per rimediare a tale difetto);
 - 2) una stampante ;
 - 3) uno scanner (vedi voce, "Scanner" del "Dizionario");
 - 4) un "redattore atti" (vedi voce "redattore atti" nel "Dizionario");
- un antivirus;
una casella di posta elettronica certificata (vedi voce "PEC", nel "Dizionario");
un collegamento a internet;
- 8) un dispositivo di firma digitale

2- Reperimento delle PEC necessarie per interagire nel P.C.T.

Abbiamo visto che nelle procedure (sempre più numerose) in cui si seguono le regole del "processo telematico", tu non devi scomodarti per andare in un ufficio o in una cancelleria al fine di far pervenire, al loro destinatario, un atto (o un documento...): lo puoi inviare dal tuo studio, così come se inviassi una e.mail . Però per far questo ti occorre conoscere la PEC (vedi la voce"PEC" del "Dizionario") del destinatario dell'atto (così come ti occorrerebbe conoscere il suo indirizzo email se dovessi inviargli una e.mail qualsiasi).

Come puoi procurarti questa PEC?

Nel caso che il destinatario dell'atto sia un ufficio giudiziario (metti, il Tribunale di Genova) la sua pec, tu la ricaverai molto semplicemente nel corso della procedura di invio dell'atto (come vedremo in un successivo paragrafo).

Nel caso, invece, la pec, che ti occorre, riguardi un professionista o una impresa, tu dovrai visitare il sito <https://www.inipec.gov.it> e lì cliccare INI-PEC : apparirà una schermata con due grandi quadranti affiancati : dentro all'uno ci sarà scritto "Imprese", dentro all'altro, "Professionisti". Ovviamente, se tu cercherai la pec di un professionista, cliccherai sul quadrante "Professionisti", se cercherai la email di una impresa, cliccherai sul quadrante "Impresa". Ti apparirà una schermata con delle stringhe da riempire : le riempirai con il nome del professionista o la ditta dell'impresa e con gli altri dati in tuo possesso relativi a tale ditta o professionista (l'optimum sarebbe, l'indicare il codice fiscale o la partita IVA) . In base alle informazioni così a lui date il sistema ti darà la pec desiderata.

3- Attività preparatoria a un deposito telematico: premessa di carattere generale.

Gli atti che invieremo per via telematica, chiaramente non li invieremo in cartaceo, ma dopo averli trasformati in file, scannerizzandoli (se già non sono "nativi", cioè se già, in file, non sono stati generati, com'è il caso, ad esempio, dell'atto di ricorso, dell'atto di citazione...). Inoltre, per quanto detto nella "premesse", tutti i file dovranno essere p.d.f. Sarà poi opportuno riunire in una "cartella" tutti i file da inviare, in modo da essere facilitati al momento in cui li dovremo "riversare" nella "busta telematica".

Naturalmente, quando il deposito implica un pagamento (come non é il caso del deposito di una memoria, mentre é il caso, ad esempio, di un atto di citazione il cui deposito avvenga nel contesto di una iscrizione a ruolo), noi dovremo già aver effettuato il pagamento e dovremo scannerizzare (nei modi che subito vedremo) la prova di questo .

Detto questo prenderemo ora in esame come si "preparano" i singoli atti e documenti da depositare.

A - "Atto principale" (ricorso, atto di citazione, comparsa di intervento, memoria....) Questo atto (e qui mi riferisco all'atto "nudo", cioè privo della eventuale relata di notifica) nella stragrande maggioranza dei casi noi lo avremo già in file (quel file che poi abbiamo stampato, se abbiamo dovuto procedere alla notifica dell'atto e a tale notifica abbiamo proceduto mediante ufficiale giudiziario). Se così non fosse, lo trasformiamo in file e a questo file diamo un nome facilmente riconoscibile (ad esempio, "Citazione Rossi"). Il file lo rendiamo pdf. N.B. Il file del'atto "principale"

non va trasformato in file mediante scannerizzazione (come invece si può fare per gli altri atti e documenti).

Fatto questo, trasferiamo il file nella cartella destinata ad accogliere tutti i file che depositeremo.

Se l'atto é stato notificato e noi dobbiamo provare la notifica e la sua regolarità, oltre all'atto “nudo”, noi dovremo depositare l'atto “vestito” dal documento da cui risulta la sua notifica (che di solito é la relata di notifica fatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'atto cartaceo – e per non complicarci la vita solo a questa ipotesi di seguito ci riferiremo, escludendo quindi l'esame del caso in cui la notifica sia stata fatta tramite pec). Per depositare l'atto (vestito dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario), noi dovremo per prima cosa scannerizzare (questa volta la scannerizzazione è ammessa) e trasformare in pdf tutto l'atto con la pedissequa relata. Fatto questo, dovremo dichiarare, in calce alla relata di notifica, che l'atto informatico così ottenuto é conforme all'atto cartaceo . Il che potremo fare sulla falsariga della seguente formula :

“Il sottoscritto Avv. Cicero attesta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.16 decies e undecies c.2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. 221/12, che la presente copia informatica della relata di notifica dell'atto di citazione di Bianchi Alfredo é conforme all'originale dal quale é stata estratta.

Luogo, data

Avv. Cicero

(Al momento dell'invio di tutti gli atti - atto principale, procura ecc. -, come vedremo, questo atto verrà digitalmente firmato).

Fatto questo trasferiremo l'atto “vestito” (dopo aver dato un nome al suo file, ad esempio, “Citazione Rossi con notifica”) nella stessa cartella dentro cui già c'è l'atto nudo (attenzione, data la sua ovvietà non indicheremo più il compimento di questa operazione)

B- Atto di procura – Nel caso in cui accertamente noi si abbia redatta la procura a parte del ricorso, facciamo sottoscrivere la procura (che si presenterà naturalmente in cartaceo) dal ricorrente e autentichiamo la sua firma (anche se da alcuni é ritenuta superflua questa autentica : non si sa mai). Quindi scannerizziamo l’atto così formato e trasformiamo, il file ricavato dalla scannerizzazione, in pdf.

Se la procura fosse stata apposta in calce o margine del ricorso, dovremmo fotocopiare la pagina in cui risulta la procura, scannerizzare tale pagina, trasformare il relativo file in p.d.f. e...trasferirlo nella cartella.

C- Documenti comprovanti i pagamenti dovuti. Se i pagamenti, connessi al deposito di un atto, sono stati effettuati andando alla banca o all'ufficio postale (ad esempio, abbiamo pagato mediante un F23), quindi abbiamo nelle mani una ricevuta cartacea,

dobbiamo scannerizzare tale ricevuta. Se invece abbiamo optato per il pagamento mediante marche, dovremo operare così: scriviamo in un foglio bianco “Marche lottomatiche a titolo pagamento c.u e diritti cancelleria relativamente al ricorso di Bianchi contro Verdi”; affigiamo le marche sul foglio e scannerizziamo il foglio (anticipiamo che, una volta effettuato il deposito, ci dovremo andare in cancelleria per esibire al cancelliere le marche).

D – Altri documenti (fatture, contratti...). Scannerizziamo i documenti che costituiscono gli allegati del ricorso (uno distintamente dagli altri); trasformiamo i file così ottenuti in pdf. ; diamo a ciascun file il nome - si badi, lo stesso nome con cui abbiamo contraddistinto il documento nel ricorso: se, ad esempio, nel ricorso abbiamo indicato l'allegato come “Fattura Parodi in data 03.05.16” al file dobbiamo dare il nome “Fattura Parodi in data 03 05 16”.

Preparati gli atti e i documenti per l'inserimento nella busta telematica, possiamo fare un altro passo avanti e procedere al loro invio, come spiegato nel paragrafo che segue.

4 – Il deposito di un atto nella cancelleria telematica -

Una volta che hai “preparato” (nel modo detto nel precedente paragrafo) gli atti e i documenti da depositare nella cancelleria, devi.....depositarli (usando degli strumenti da noi già visti nel precedente paragrafo uno : redattore atti, dispositivo di firma digitale....).

Cercherò ora di dirti come procedere.

Prima cosa : inserisci il “dispositivo” (alias, la penna) in una USB del tuo computer (é una operazione che potresti fare anche in seguito, ma é meglio farla subito).

Seconda cosa : apri il redattore, cliccando sull'icona apparsa nel tuo desktop quando l'hai scaricato da Google.

Nei discorsi che ti farò mi baserò sul redattore SLPCT (molto usato perché é *open office* , cioè si può scaricare gratis). Ma se tu hai un altro redattore, poco male : le diversità da redattore a redattore non sono significative.

La prima schermata (videata) che ti appare, una volta che hai cliccato sull'icona é quella di cui alla figura 11.

Come vedi, in questa schermata, il redattore ti pone (implicitamente) delle domande. E lo stesso accadrà nelle successive schermate.

A tali domande noi cercheremo di dare una risposta ; basandoci sulla *fictio* che l'atto da depositare sia un ricorso per decreto ingiuntivo presentato da un certo avvocato Sanguineti in rappresentanza di certa Maria Caterina Creditori.

Cominciamo a commentare, se non tutte, le principali schermate, che il redattore via via ci proporrà.

Schermata della figura 11 -

Dove ti viene chiesto il codice fiscale, metti il tuo codice f. ; dato che partiremo dal presupposto che tu sia il titolare della penna e che tu, alla fine della procedura firmerai gli atti (che, inseriti nella busta virtuale che formeremo, andranno spediti alla cancelleria).

Il campo “cartella” lo puoi, fin che sei un principiante, trascurare.

Nel campo "Nome busta" potresti anche mettere un nome di fantasia, ma é meglio che tu ci scriva il nome della cliente.

Cliccando sulle freccette dei campi "Registro" "Ruolo" "Grado" "Tipo parte", ti viene chiesto di scegliere tra alcune opzioni : la scelta é intuitiva e tu scegli.

Cliccando sulla freccetta del campo "Tipo atto" ti viene chiesto di scegliere tra : "Ricorso" " Citazione" "Altro". Se scegli "Altro" (dato che l'atto che vuoi depositare non é né un ricorso né un atto di citazione) dovrai individuare in quale "tipo" rientra l'atto, che vuoi depositare, scorrendo l'elenco che si trova nel sottostante macro-campo. Operare la giusta scelta, é importante, perché, a seconda di come la scelta é operata, cambia la sequela di schermate, che il redattore, dopo la prima, ti proporrà (insomma, con tale scelta é come se tu manovrassi lo scambio di una stazione ferroviaria, che, a seconda della città a cui un treno é diretto lo istrada nel binario, uno o due o tre). Di conseguenza può accadere che se scegli, metti, come "tipo" di atto, "Memoria generica", nel seguito tu non ti imbatta in schermate, che invece il redattore ti avrebbe mostrato, se avessi scelto come "tipo" dell'atto "Citazione". E questo é logico, dato che, se l'atto che depositi é una citazione, alla cancelleria occorrono delle informazioni (ad esempio, la residenza dell' attore) che non le occorreranno più quando sarà depositata una memoria , dato che in questo secondo momento, la cancelleria, certe informazioni a lei necessarie (nell'esempio, la residenza dell'attore), già le sono state fornite al momento del deposito dell'atto di citazione.

Tieni presente che, se tu sei in dubbio, se riempire o no un campo, devi guardare la scritta ad esso relativa : se questa é in rosso, la compilazione del campo é obbligatoria, se é in nero, no. In ogni caso, tieni ancora presente, che, se tu ometti di compilare un quadro obbligatorio, quando verrai a cliccare su "avanti" per passare ad un'altra schermata, il redattore non te lo concederà.

Chiarito questo passiamo alla schermata 12 (cliccando su "avanti" che si trova in basso alla tua destra).

Schermata della figura 12 -

La data della citazione é ovviamente quella della sua notifica.

Lo "Ufficio" e lo "Oggetto" lo scegli cliccando nelle frecce relative ai due campi

(così facendo ti appariranno dei menù a cascata, nel cui ambito tu potrai operare la tua scelta).

Il “Valore della causa” lo determini in base ai criteri che ti dà il C.P.C.

Noi, per operare una semplificazione, abbiamo indicato il valore della causa eguale a zero. Se invece avessimo indicato un valore positivo, nella successiva schermata il redattore ci avrebbe chiesto di indicare, se abbiamo pagato il “contributo” e, se sì, come lo abbiamo pagato e, se lo abbiamo pagato mediante marche lottomatiche o mediante un F23, gli elementi identificativi delle marche e della ricevuta delle F23.

Noi ci evitiamo tutti questi noiosi passaggi e saltiamo alla schermata della figura 13.

Schermata della figura 13 -

Questa schermata ti invita a scrivere il nome delle parti in causa. Ma, attento, se tu tentassi subito di scrivere ad esempio il nome del ricorrente nel campo “Parte”, non ci riusciresti : prima dovresti cliccare sulla casella “ + Nuovo”, solo dopo aver fatto questo, riusciresti a scrivere nello spazio sottostante a “Parte” - mutatis mutandis questa é una regola che dovrai tenere presente nell'operare in tutte le schermate.

Dopo aver scritto il nome della “Parte” (per intenderci subito, il nome del cliente) e della “Controparte”, clicchiamo “Avanti”.

Schermata della figura 14 -

In questa schermata ti viene chiesto il nome (eccetera) del “rappresentante legale nel contesto del procedimento” : chi é costui ? Non é il tutore o il genitore come si sarebbe portati a pensare: é l'avvocato a cui il cliente ha dato la procura a difendere, sei tu. Poi, la schermata ti chiede di indicare l'indirizzo del legale e la “Parte rappresentata”; e tu lo fai (ma ricordati, per farlo devi cliccare su “+ Nuovo” - facendo questo ti apparirà una schermata con dei campi da riempire, tu li riempirai, cliccherai su “Conferma” e le informazioni, così da te date, saranno poi automaticamente riportate, come puoi vedere nella Fig.14 , guarda nel campo “Parte rappresentata”) .

Schermata della figura 15-

Con questa schermata siamo in dirittura di arrivo.

Vedrai che nel macro-campo di questa schermata c'è un elenco; e precisamente trovi elencati : [C://users](#) ecc.ecc.; DatiAtto ecc. ; A – Impostare l'atto principale ; Notalscrizione a Ruolo ecc.

Tu non devi far caso né al primo, né al secondo, né al quarto elemento (che sono elementi che il redattore forma via via automaticamente) : tu preoccupati solo di “impostare”, cioè di mettere nella busta virtuale che sarà spedita alla cancelleria, l'atto principale (che, nell'esempio che stiamo facendo, è un ricorso per ingiunzione , in un altro caso, potrebbe essere una “memoria” o un atto di citazione). Per fare questo devi cliccare sul bottone “imposta” (che é il bottone che si trova nella penultima riga prima del bottone “Allega”). Ti appare la schermata della figura 16.

Schermata della figura 16.

E' questa la schermata che ti permette di “imbustare” l'atto. Come? Devi ricordarti il posto dove l'hai archiviato (se nel “Desktot” , se nei “Documenti”...), andarvi, evidenziare il file dell'atto e cliccarvi due volte, oppure cliccare su “Apri” : il file apparirà nella schermata del redattore. Controlla nella figura 17: il terzo elemento incolonnato é l'atto principale, é il nostro ricorso.

Figure 18 e 19 -

Dopo che hai impostato l'atto, il redattore ti chiede di controllare se l'atto impostato é veramente quello che vuoi depositare. Per permetterti ciò, ti mostra (vedi figura 18), da una parte, l'atto e, dall'altra, gli elementi che lo caratterizzano.

L'operazione di imbustamento che hai compiuto per l'atto principale devi ripeterla per gli allegati (tra cui rientra la procura).

Imbustato tutto quello che devi imbustare, che altro devi ancora fare ? Devi creare la busta e firmare tutti gli atti che necessitano della tua firma (nel dubbio di quali siano, te lo dico subito, “firma tutto”, *melius abundare quam deficere*).

A tal fine, accertatoti che il dispositivo di firma (alias, le pennetta) sia inserita nel computer, prima, cliccherai su “Firma e crea busta” (vedi nella figura 15 la casella relativa nella penultima riga) , poi, su “Firma tutto” (o su “firma”, ma in tal caso ti renderai la vita difficile, in quanto dovrai evidenziare ogni atto che vuoi firmare, ecc.), poi, sullo “O.K.” che ti apparirà (se tutto é andato bene), poi, su “Crea busta”, infine, sullo “O.K.”, che ti informerà che la busta é stata felicemente creata.

La busta così creata viene a costituire il cosiddetto “Atto. enc”. Questo atto (questa “busta”, se così ti piace definirla) puoi anche tenerlo depositato nel computer (o in una penna...) per....degli anni ; ma certo prima o poi devi inviarlo, se no il deposito dell'attonon si realizza. Come si invia lo “Atto. enc” ? Ti dirò il modo più semplice : fai una pec indicando come indirizzo del destinatario quello del ufficio giudiziario (nella cui cancelleria effettui il deposito) e come “oggetto” il seguente : DEPOSITO Atto ENC (tra la parola “deposito” e la parola “atto” non dimenticarti di lasciare uno spazio). Fatto questo alleggi alla pec lo “Atto ENC” e... spedisce.

5 -Attività successiva al deposito telematico-

Una volta fatto un deposito telematico, che cosa bisogna fare ?

Bisogna controllare se tale invio ha avuto buon fine. Tale controllo avviene visionando quattro pec che il sistema ci invia e che contengono ciascuna un “messaggio”. Il primo, é il “messaggio di accettazione”, da parte del nostro gestore pec; il secondo, é il “ messaggio di avvenuta consegna”, da parte del gestore della pec destinataria ; il terzo, é il “messaggio di esito dei controlli automatici”; il quarto, é il messaggio di accettazione della cancelleria destinataria del deposito.

A partire del terzo messaggio il deposito si considera giuridicamente avvenuto. Ma solo con l'arrivo del quarto messaggio, annunciante l'accettazione del deposito, si ha la sicurezza del buon fine del operazione.

Ma noi non possiamo considerare ultimate le nostre fatiche solo con il felice esito di questa operazione. Se nel contesto di questa si é pagato il contributo unificato, dovremo provvedere al deposito delle marche in cancelleria. Inoltre é un obbligo, anche se non giuridico, ma di sola cortesia, depositare in cancelleria le fotocopie (naturalmente cartacee) degli atti depositati.

6-Accesso alla cancelleria telematica – Acquisizione copie ad uso studio

Mettiamo che tu voglia leggere la comparsa conclusionale depositata dalla controparte. Per farlo devi naturalmente accedere alla cancelleria telematica : come si fa?

Vi sono varie strade per arrivare alla cancelleria. Io ti dirò quella che devi seguire se operi con la penna Aruba (ma, poi, ti darò alcuni cenni sul come operare avendo altre penne).

Devi inserire nel computer il dispositivo di firma (alias, penna). Inserirlo ti appare un elenco : clicca su autorun (applicativi), clicca ancora : ti appare una stringa, in cui sono collocate varie icone : tu clicchi, prima, sulla icona “applicativi”, poi, sull'icona “firefox”: ti appare una schermata e in alto di questa, alla sua destra, una stringa con scritto “cerca” : tu in tale stringa scrivi “PAD Cancelleria telematica”.

Ti appare la schermata di cui alla foto (senza titolo), che, per essere chiaro, ho chiamato “Prima foto, senza titolo dopo la FIG. 35” (e infatti la trovi collocata dopo la Fig.35). Questa foto ti rappresenta il portale del PAD Regione Toscana. Tu clicchi su “PdA Cancelleria Telematica” e ti appare (guarda dove si appunta la freccia) una piccola schermata con scritto “Inserire la password principale per la Carta Nazionale dei Servizi”: tu inserisci il pin della tua penna. E ti appare una schermata come quella della “Seconda foto, senza titolo dopo la Fig.35”. Tu clicchi “Ricerca” (che si trova posizionato nella categoria “Fascicoli”- guarda dove si appunta la freccia.): ti appare una schermata che ti invita a indicare l'ufficio giudiziario (nella cui cancelleria é depositato il fascicolo che ti interessa) e il numero e l'anno del Registro generale. Li indichi, clicchi e ti appare la schermata di cui alla “Terza foto, senza titolo, dopo la Fig.35” : tu clicchi sulla casella “Dettagli” (sita nella terza riga contando dall'alto in basso): così facendo fai apparire la schermata riportata in “Quarta foto, senza titolo , dopo la Fig.35”. A questo punto, se tu clicchi su “copia”

(guarda dove si appunta la freccia) ti si apre l'atto relativo (che nell'esempio é l'ultimo della lista e ha la data 21/05/2018). Cliccando sulla icona della stampante, puoi di tale atto fare copia (che ti verrà “sputata” dalla tua stampante). Per avere copie degli allegati, deve operare nello stesso modo, ma cliccando, non su “copia”, ma sulla croce (che si trova alla estremità della riga in cui si trova “copia”).

Quanto ora detto riguarda il PAD Regione Toscana. Per avere un'idea di come si presenta un altro PAD, puoi guardare (anche se, ahimè, non é molto chiara, come

molte delle successive) la figura 21 (che riguarda un PAD molto conosciuto, quello della Lextel).

Comunque ora, cercherò di darti almeno un'idea di come si visita la cancelleria telematica, quando non si usa la pennetta Aruba , partendo dal momento in cui, usando la tua (diversa) pennetta e operando vari passaggi, sei giunto nel Polisweb (Fig.22). Andando “avanti” vedrai che in una schermata ci sono due diversi grandi campi : uno dedicato a “Polisweb SICID” e l'altro dedicato a “Polisweb SIECID”. Agendo nel campo “Polisweb SICID”, tu avrai la possibilità di consultare i registri e i fascicoli attinenti ai processi di cognizione, agendo, invece, in “Polisweb SIECID”, tu avrai la possibilità di consultare i fascicoli delle procedure esecutive. Mettiamo che tu debba visionare una memoria relativa a un processo di divorzio pendente davanti al tribunale di Roma. In tal caso (cliccando “Entra”) accedi a Polisweb SICID. Entrato in SICID per prima cosa devi selezionare l'ufficio giudiziario che ti interessa Come fare ? Semplice, essendo tale ufficio il tribunale di Roma, prima, selezioni, nell'elenco che ti si apre cliccando la freccia ad hoc, “Corte di Appello di Roma” (Fig.25); e, poi, nell'elenco dei tribunali che rientrano nel circolo della C.A. Roma, selezioni “Tribunale di Roma”.

Una volta che hai selezionato “Tribunale Roma”, per accedere al fascicolo che ti interessa, va alla schermata di cui alla figura 30. Poi, sotto la scritta “Servizi”, che si trova alla sinistra di chi guarda, seleziona “Fascicoli personali”. Poi clicca nella freccetta della casella, “Selezione del registro” : ti viene offerta la scelta tra tre cancellerie a cui puoi accedere : cancelleria civile, cancelleria lavoro, cancelleria volontaria giurisdizione.

Dovendo consultare il fascicolo di una causa di divorzio, tu selezioni, cancelleria civile. Fatto questo inserisci nelle caselle sottostanti più dati che puoi, in primis il numero di ruolo generale della causa. Clicchi “Ricerca”.

Guarda la schermata di cui alla figura 31 : la ricerca ha avuto esito positivo e ti vengono dati : il numero di ruolo generale della causa, il nome delle parti (nella figura non li vedi, come non vedi i dati che seguono per tutela della privacy), la prossima udienza, il giudice. Guardando alla estremità della stringa sovrastante noterai un “P D S”. Che significano queste tre lettere ? La prima sta per “parti in causa”, la seconda, per “Documenti”, la terza, per “Storico”.

Se clicchi su “P”, si apre la schermata di cui alla figura 32, da cui puoi trarre informazioni su : atto costitutivo in giudizio, costituzione in giudizio, ruolo, materia (...).

Se clicchi su “D”, si apre la schermata di cui alla figura 34, che ti fa vedere i documenti inseriti nel fascicolo.

Se clicchi su “S”, si apre la schermata di cui alla figura 33, che ti dà il c.d. “storico”, cioè ti informa su tutti gli eventi che hanno interessato la procedura fin dal momento della sua iscrizione a ruolo.

7- La preparazione della copia di un atto già depositato nella cancelleria

(telematica) ai fini della sua notifica. In particolare, per quel che riguarda la copia del titolo esecutivo.

Poniamo che noi si voglia notificare un atto, metti una sentenza : come dobbiamo operare ?

Prima di tutto dobbiamo scaricare dalla cancelleria telematica l'atto (e questo lo possiamo fare a costo zero, dato che in materia telematica non si pagano i “diritti di copia”).

Fatto questo, dobbiamo decidere se notificarlo via pec oppure tramite gli ufficiali giudiziari (via UNEP, quindi) - ci limitiamo a queste due ipotesi per semplicità.

Se vogliamo notificarlo via UNEP, dobbiamo farne tante copie in cartaceo quanti sono i notificandi più una e dobbiamo autenticarle sulla falsariga della seguente formula :

“ Attestazione di conformità – lo sottoscritto avv. Cicero Primo, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del

24-06.2014, attesto che il soprascritto atto – di pagine sei esclusa la presente - é copia perfettamente conforme della Sentenza emessa in data...ed esistente in forma digitale nel fascicolo informatico 5638/2014 R.G. Tribunale di Arezzo.

Data e luogo. Firma dell'avvocato.

Naturalmente la relata dell'ufficiale giudiziario seguirà l'attestazione di conformità a nostra firma.

Se invece vogliamo notificare l'atto via pec, dobbiamo operare come detto nel seguente paragrafo.

Dunque l'avvocato può autenticare le copie degli atti e la sua dichiarazione di autentica ha lo stesso valore di quella proveniente da un pubblico ufficiale (anzi, l'avvocato é un pubblico ufficiale nel momento in cui autentica la copia di un atto).

Ma tale regola ha una importante eccezione : l'avvocato non può autenticare una copia in forma esecutiva. Pertanto quando egli necessita di una tale copia deve (con istanza inviata telematicamente) richiederla al cancelliere (e poi naturalmente deve andare a ritirare tale copia, rilasciata in cartaceo, nella cancelleria).

8 – La notifica mediante pec -

Vediamo, passo dopo passo, come si fa una notifica tramite pec.

Primo passo – Si “preparano” gli atti per la notifica.

A tal fine bisogna distinguere se l'atto l'atto é stato da noi creato, cioè per usare un termine della pratica, è un “atto nativo” (citazione, intimazione ai testi, memoria...) oppure, no (sentenza, decreto ingiuntivo). In tutti e due i casi l'atto dovrà presentarsi come un atto informatico in pdf; ma nel secondo caso (caso della sentenza...) dovrai, naturalmente, prima, scansionarlo e, poi, inserire nella relata di notifica, la attestazione di conformità di cui diremo subito.

Non sempre la notifica di un atto va accompagnata da quella della procura, ma certe volte, sì. Nel caso che pure la procura debba essere notificata, noi la dovremo firmare digitalmente.

Secondo passo - Occorre preparare la relazione di notifica. A tale proposito dovremo tenere presente che il comma 5 art. 3bis Legge 53 del 1994, impone precisi contenuti a tale relazione, così recitando:

“ L'avvocato redige la relazione di notifica su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere : a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) (abrogato); c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo é stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”.

La relazione quindi potrebbe assumere la seguente forma:

Relazione di notifica

Il sottoscritto avvocato Cicero Primo c.f..... difensore di Mario Bianchi, c.f..... per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

attesta

ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs, 07.03.2005, n. 82 la perfetta conformità dell'allegato decreto ingiuntivo, al decreto ingiuntivo in data.....esistente nel fascicolo informatico/. R.G. Tribunale di.....

E nella qualità sopraddetta, tale decreto

notifica

a Mario Rossi all'indirizzo di posta elettronica certificata.....come ricavato da....

(indicare il pubblico elenco da cui é stato tratto l'indirizzo).

(Nel caso di notificazione eseguita nel corso del procedimento, va aggiunto:) L'atto come sopra notificato attiene al giudizio pendente davanti al Tribunale di.... R.G...../....

Luogo e data

Ricordo che la relata va trasformata in pdf e poi firmata digitalmente.

Terzo passo. Si inviano gli atti , i documenti e la relazione come allegati a una pec il cui messaggio potrebbe avere semplicemente il seguente contenuto “Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994”.

Dizionario

Firma digitale -

Fino a ieri la sicurezza (sempre relativa, dato che in questo basso mondo tutto é relativo) sulla paternità di un atto era data (nella stragrande maggioranza dei casi) dall'apposizione, a chiusura di uno scritto, dell'autografia del nome di chi si pretendeva “padre” di tale scritto.. Per convenzione, infatti, a tale autografia del nome si attribuiva il significato : “Sono io, Pinco Pallino, la persona a cui vanno riferite le dichiarazioni sopra scritte”.

Oggi giorno, con la diffusione dei documenti informatici (in parole più semplici, dei documenti ottenuti, sotto forma di file, digitando su un computer), per rendere certa la propria paternità di un documento informatico (di un file), non è più ovviamente possibile usare la procedura di apporre la firma autografa, e si segue pertanto un'altra procedura che implica l'utilizzo di strumenti informatici – procedura destinata ad essere per un uomo di legge del tutto misteriosa ; ma questo poco importa , forse non vive bene l'uomo di legge anche se non sa per quali vie misteriose, girando un interruttore, appare la luce a illuminare la stanza in cui lavora ?! Così egli può continuare tranquillamente a vivere anche se sa solo che, seguendo la procedura che subito verremo a dire, con soddisfazione del legislatore il documento elettronico si intende “firmato”.

Prima di dire, però, come si firma elettronicamente, dobbiamo dire che la procedura informatica a scopo di firma (cioè a scopo di individuare l'autore di un documento) o di autenticazione (cioè a scopo di individuare chi chiede un quid, ad esempio di accedere a certe informazioni o a certi servizi) può dare, secondo i casi, un diverso grado di certezza. Cerco di farmi capire. Se viene inserita in un bancomat la “carta” rilasciata dalla banca a Pinco Pallino e subito dopo viene digitato il pin rilasciato dalla banca sempre a Pinco Pallino, la banca acquisisce, sì, una ragionevole certezza che chi usa della carta e del pin é Pinco Pallino, ma una certezza in fondo relativa (forse che sia la carta che il bancomat non potrebbero essere stati sottratti illegittimamente a

Pinco Pallino ?). Per questo si dice che la procedura in tal caso dà una certezza “debole” .

Tutto questo discorso l'ho fatto, per far capire che ci possono essere “firme deboli” e “firme forti”. Tra queste si ritiene che meriti di essere collocata, la firma che per precisa volontà legislativa va usata nel processo telematico, che pertanto viene definita come “firma elettronica avanzata” (anche, se a dir il vero il dispositivo per farla e il pin connesso possono essere sottratti non meno che un bancomat e il pin al bancomat connesso).

Comunque sia, veniamo al punto che a noi “pratici” soprattutto interessa : come si fa tale “firma elettronica avanzata” ? Per darti una prima idea di come tale firma si fa , mettiamoci nel caso che tu voglia depositare un ricorso per decreto ingiuntivo : ti siedi davanti al tuo computer , lo accendi, inserisci il tuo dispositivo di firma nel computer e seguendo gli input che ti dà il tuo redattore (vedi la voce “Redattore”) , tranquillamente ti metti a completare le varie caselle, che, schermata dopo schermata, vengono a cadere sotto i tuoi occhi (come meglio é detto nel paragrafo 4 di “Cenni sul processo telematico”). A un certo punto ti si presenta una casella che implicitamente ti invita a indicare il tuo pin: tu lo fai, e prosegui a completare le successive caselle. A un certo altro punto ti appare una schermata in cui appare la icona “Firma” : tu clicchi su tale icona e...la firma é fatta. Quindi per fare la firma hai dovuto eseguire solo tre semplicissime operazioni : inserire la pennetta , indicare nella casella ad hoc il tuo pin, cliccare su un bottone con su scritto “firma”.

A questo punto, facciamo un passo avanti. Ti ho detto che nella nostra materia si distingue tra “ firma debole” e “firma digitale”; ora debbo aggiungere che, sempre nella nostra materia si fa un'altra distinzione : quella tra “firma formato CADES” e “firma formato PADES” . E il legislatore vuole che nel processo telematico si facciano solo “firme formato CADES”. Che cosa debbo fare , tu mi domanderai, per obbedire a tale volontà del Legislatore ? Non devi fare un bel niente. Infatti la “smart card” e la “pennetta USB” che hai acquistate, sono già predisposte per fare “firme formato CADES”. Quindi é solo per soddisfare la tua curiosità che ti dirò il perché il Legislatore impone l'uso della “firma formato CADES”. Il legislatore impone l'uso di tale firma perché gli apparati elettronici di cui sono dotati i PAD (vedi voce “PAD”) e le cancellerie degli uffici giudiziari, sono capaci di “aprire” (idest, di permettere di leggere il contenuto di) solo i file con una certa “estensione” (da che cosa é data una “estensione? é data dai tre ultimi caratteri alfanumerici che contraddistinguono un

file: dunque, ad esempio, in “atto.pdf.p7m” l'estensione é data da “p7 m”). Più precisamente sono capaci di “aprire” solo i file con estensione “p7m”, che, ecco il punto, é l'estensione dei file firmati col sistema CADES.

Per quel che riguarda lo studioso del processo telematico quanto ora detto basta. Però siccome questo libro é destinato ad avvocati, che potrebbero avere interesse a firmare documenti da spendere fuori del processo telematico. Sento la necessità di aggiungere due parole sul “formato firma PADES”. E infatti é proprio la “firma formato PADES” che é la più usata al di fuori del processo telematico (ad esempio, per la corrispondenza tra Professionisti). Questo perché ? Perché è quella di più facile utilizzo: infatti firmando col la firma PADES si viene a creare una icona sul documento firmato, e chi lo riceve basta che faccia un doppio clic su tale icona per poter aprire e quindi leggere tale documento.

Mi domanderai : volendo fare la firma PADES posso utilizzare la smart card (vedi, voce smart card) e la penna USB che mi sono procurato per interagire nel processo telematico ? Per quel che riguarda la smart card la risposta é senz'altro negativa; per quel che riguarda la penna USB, la risposta é positiva purché tu operi certe modifiche nella penna.

Altra domanda che mi potresti fare : posso mettere la “firma digitale” solo utilizzando il mio computer o utilizzando anche un altro computer (metti, il computer di una copisteria) ? Certamente sì, puoi “firmare” anche utilizzando un altro computer (e, del resto, chi ti ha venduto la smart card o la penna, forse che Ti ha chiesto su quale computer andavi a usarla?).

PAD – Il “punto di accesso”, (il cui acronimo é appunto PAD) si presenta come un sito, che, come qualsiasi altro sito, si può visitare andando in Google. Visitando un PAD, si può conoscere la pec di certi soggetti - ad esempio, visitando il PAD gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato si può conoscere la pec dei notai di tutta Italia, visitando il PAD gestito dalle Camere di Commercio, si può conoscere la pec di tutte le imprese iscritte a una Camera di Commercio, visitando il PAD del Ministero della Giustizia, si può consultare il “ReGInDE” (che a sua volta permette di conoscere la pec di tutti i professionisti obbligatoriamente iscritti in un Albo...). Ma oltre a questo

servizio certi PAD , e questo é molto importante per noi avvocati, permettono di interagire nel processo telematico. Questo é il caso del PAD della Regione Toscana, (ma naturalmente , tale PAD permette di interagire nel p.t solo previa installazione della relativa smart card – vedi voce “smart card”). Questo é ancora il caso del PAD della “Lextel S.p.A. “ (che, però, permette di interagire nel p.c solo a chi ha acquistato una penna “Lextel”).

Per altre informazioni rinviamo alla voce ReGInDE.

Pennetta USB – Vedi voce, “Smart card e pennetta USB”.

PEC – E' l'acronimo di “Posta elettronica certificata”. La legge prevede che certi privati (i così detti “gestori di posta pec) abbiano il potere di rilasciare certificazioni (che obbligano chi ne contesta la veridicità a dare la prova contraria) su: 1) la spedizione di una certa e.mail dal soggetto A al soggetto B; 2) l'arrivo della e,mail al soggetto B ; 3) la data in cui la e. mail é stata spedita .

Naturalmente tali “gestori” non provvedono a tale loro funzione gratuitamente: bisogna pagar loro un abbonamento annuale (di solito inferiore ai cinque euro)(1). E' questo un esborso fastidioso, ma a cui comunque noi avvocati non possiamo sottrarci, dato che la Legge ci impone di avere una casella pec. Che cos'è una casella pec ? É, per esprimerci in parole semplici, una schermata, che noi possiamo vedere e gestire dopo essere entrati (cliccando il suo indirizzo in google) nel sito del nostro gestore. Ad esempio, per me, che ho come gestore Arruba, le cose vanno così : clicco (andando in Google) “arruba” : mi si apre il sito “Arruba : clicco webmail; poi clicco ancora webmailpec : a questo punto mi si chiede il mio username (che per me, come per tutti gli utenti pec, é impostato in base al mio nome : “avluigisanguinetti@cfn.pec”) e la password, soddisfo tale richiesta e...mi trovo nella mia casella pec - da dove posso mandare delle e.mail (meglio detto, delle pec) e leggere e scaricare le pec ricevute.

E' importante sapere che quando inviamo una pec, la ditta che gestisce la nostra posta pec (e che ben può essere diversa dalla ditta che gestisce la posta pec della

persona con cui vogliamo corrispondere) ci fa avere una ricevuta (c.d. ricevuta RdA, l'acronimo sta per "ricevuta di accettazione") e che un'altra ricevuta (c.d. RdAC , acronimo per "ricevuta di avvenuta consegna) ci viene fatta avere , questa volta dal gestore del nostro corrispondente , quando la nostra pec viene depositata nella casella di questi.

Da tali certificazioni , come ho detto all'inizio, risulta solo che tu hai spedito il giorno tal dei tali una mail all'indirizzo tal dei tali (salvo quanto diremo in altra sede a proposito delle notifiche via pec). Cioè tali certificazioni ti danno né più né meno la stessa prova che ti darebbe la spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno (però, e non è poco, praticamente senza spesa , senza doverti scomodare per andare all'ufficio postale e, soprattutto, facendo arrivare la posta in tempo reale). Però tu, sobbarcandoti a una spesa ulteriore (rispetto a quella dell'abbonamento al gestione pec) potresti ottenere anche la certificazione del contenuto delle pec da te spedite.

Mi domanderai : ma io posso spedire una pec a chi non ha una casella pec ? Certo lo puoi, ma in tal caso otterrai solo la certificazione di aver spedita la pec, non la certificazione che questa è arrivata a destinazione.

Nota alla voce PEC – 1) E il costo dell'abbonamento è così basso in quanto ciascun Ordine Avvocati ha l'avvertenza di stipulare una convenzione con un gestore pec. Quindi il Collega che vuole, anzi deve, stipulare un abbonamento con un gestore pec, la prima cosa che ha da fare è recarsi alla segreteria dell'Ordine per informarsi con quale gestore il Consiglio dell'Ordine ha stipulata una convenzione.

P.D.F. - Il pericolo, quando si manda un file, è che chi lo riceve, lo modifichi arbitrariamente: abbiamo scritto nella nostra "memoria" : "L'anello della signora Doviziosa vale mille" e quanto da noi scritto viene modificato in "L'anello....vale cento". Dobbiamo quindi impedire che ciò avvenga ; e lo impediamo appunto trasformando quanto da noi scritto in p.d.f. (che è l'acronimo di *portable document format*)

Questa trasformazione non è per nulla difficile: ogni computer niente niente evoluto ti permette di ottenere ciò in tre o quattro clic. Io, che ho open office , clicco su "file",

nella colonna di nomi che si apre, clicco su “esporta nel formato pdf”e la cosa é praticamente fatta. (dato che gli altri passaggi sono intuitivi).

Polisweb – Chi vuol spedire una pec ha l'esigenza di conoscere l'indirizzo del suo destinatario e l'avvocato ha l'esigenza di consultare il fascicolo telematico (per leggersi gli atti in tali fascicolo depositati, per estrarne copia...).

A tali esigenze e ad altre ancora, dà soddisfazione lo Stato organizzando un'infrastruttura, il poliweb, il cui portale di accesso é <http://pst.giustizia.it> .

Alcuni servizi e alcune informazioni lo Stato li dà a quivis de populo (c.d. “Area pubblica” del Polisweb); altri invece li riserva a solo certe categorie di persone, e tra queste, gli avvocati (c.d. “Area riservata” del Polisweb).

In particolare, accedendo all'area privata, tu, avvocato, puoi, come del resto tutti i cittadini, consultare le raccolte giurisprudenziali e soprattutto avere sui procedimenti pendenti le informazioni essenziali (quindi, non puoi conoscere i nomi delle parti e consultare le carte processuali). Tuttavia, ancorchè solo “essenziali”, le notizie che puoi ricavare con un accesso all'area pubblica, possono esserti molto utili in certi casi (come nel caso in cui tu voglia intervenire in una causa tra terzi) ; esse infatti riguardano la sezione e il giudice assegnati e, il c.d. “storico”, cioè l'elenco degli eventi relativi alla causa: le udienze fatte e quella da fare, l'eventuale nomina di un CTU ecc. Anche per avere tali notizie però dovrai almeno sapere il numero di ruolo generale della causa.

Redattore atti” - E' un software (quindi non un quid che puoi vedere e toccare) che ha al funzione di guidare l'operatore nella redazione di un atto, costringendolo (così come i binari costringono il treno ad un dato percorso) a dare , e a dare in un dato

ordine, tutte le informazioni che il legislatore ritiene necessario siano date. Esistono in commercio diversi tipi di redattori. Noi qui ti segnaliamo il redattore SL-PCT, che é “open source” cioé aperto a tutti, grauito.

Il redattore SL – PCT lo si può scaricare facilmente da Google.

ReGInDE _ Il Registro generale degli indirizzi Elettronici (di cui ReGInDE é l'acronimo) si può consultare visitando il PAD del Ministero della Giustizia. La sua consultazione permette di conoscere la pec di tutti i professionisti la cui iscrizione in un Albo é obbligatoria. (mentre, se si vuole conoscere la pec di quelle imprese la cui iscrizione é obbligatoria presso una Camera di Commercio, occorre visitare il PAD della Camere di Commercio e consultare il relativo registro).

Come si consulta il ReGInDE ?

A tal fine bisogna, prima di tutto inserire la propria smart o chiavetta USB nel computer (infatti la consultazione del ReGInDE non é permessa a tutti), poi andare in Google digitando “Ministero della Giustizia” . Nella schermata che si apre, cliccare “Portale dei servizi telematici” (il cui acronimo, é PST) ; quindi cliccare “Area Riservata ad accesso controllato” (e infatti il PST, ha un'area aperta al pubblico e un'area riservata) ; indi cliccare su ReGInDE. A questo punto, é necessario inserire il cognome e il nome della persona cercata (se non si conosce il nome,é possibile sostituirlo con asterisco – ad esempio Giobatta Parodi oppure anche Giobatta*).

Fatto ciò si ottiene la scheda relativa al nominativo inserito. Da tale scheda risultano le seguenti informazioni (relative alla persona cercata) : Ordine di appartenenza; cognome e nome ; domicilio legale (ma questo non sempre) ; codice fiscale; indirizzo PEC; stato professionale (se abilitato, radiato, sospeso).

E' importante sapere che gli uffici giudiziari, quando ricevono da un difensore un atto (meglio, una “busta telematica” contenente un atto o un insieme di atti e documenti), oppure quando fanno una comunicazione o notifica a un difensore, controllano (in base al codice fiscale prelevato dal fascicolo informatico) se il difensore in questione ha un indirizzo pec censito nel ReGInDE. E se tale indirizzo pec non risulta (nel ReGInDE) respingono l'atto inviato o effettuano la notifica in cancelleria.

Pertanto é importante che l'avvocato periodicamente controlli la esistenza e la correttezza della propria scheda nel ReGIIndE.

Lo studioso a questo punto vorrà sapere : ma devo essere io a fornire al ReGIIndE la mia pec eccetera ? No, a questo provvede l'Ordine a cui sei iscritto.

Scanner. Il nostro computer può trasmettere solo dei file (alias, dei documenti informatici). Ciò non crea nessun problema quando vogliamo trasmettere uno scritto (una citazione, una memoria, una lettera...) da noi elaborato digitando sul nostro computer.

Ma che fare quando dobbiamo trasmettere un documento (uno scritto o un disegno o una fotografia...) che é in formato analogico (alias, é su carta) ? Chiaro dobbiamo trasformare il documento analogico in un file . Tale risultato ci é permesso da un marchingegno che si chiama “scanner”. Procurarsi e usare uno scanner é facilissimo. Per quel che mi riguarda ho fatto così, o meglio ha fatto così un mio amico (io sono totalmente sprovvisto in materia informatica) : é andato in Google, vi ha cercata l'applicazione “Solution”, me l'ha scaricata sul mio desktop e ora io, quando voglio scannerizzare qualche cosa, colloco il foglio cartaceo nella mia stampante (così' come faccio quando voglio fotocopiare), poi clicco sull'icona “Solution” e...seguo le istruzioni intuitive che mi vengono date.

Smart card e “pennetta USB”– Cominciamo a parlare della smart card. Di smart card esistono vari tipi. Ma quella che a noi qui interessa é la smart card che le regioni rilasciano alle persone residenti nel loro territorio per accedere ai servizi sanitari (lo studioso ne può vedere un esemplare in figura 1 della “Appendice”). Infatti tali smart card permettono anche di accedere al Processo civile telematico. Però per servire a tale scopo una smart card deve prima essere attivata e installata. Per l'attivazione occorre recarsi alla USL del Comune in cui si risiede e lì chiedere appunto la attivazione della propria smart card esibendola. Il funzionario addetto al momento dell'attivazione rilascerà un pin.

Dopo l'attivazione la carta va installata – e installata naturalmente nel sito di una Regione che permette l'accesso al processo telematico. Noi consigliamo di compiere la installazione nel sito della Regione Toscana. A tal fine si va in Google si individua il sito “Regione toscana – Giustizia in Toscana”, vi si entra e (con un po' di fortuna) si

individua “Cancelleria telematica” . Seguendo le istruzioni date in tale sito si installa la smart card.

Il vantaggio della smart card é che é praticamente gratuita. Tale invece non é la penna USB (di cui lo studioso può vedere un esemplare nella parte della appendice intitolata “Le figure”). Purtroppo, dato che offre senz'altro più servizi che la smart card ed è di questa più affidabile.

FIGURE E FOTOGRAFIE

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 11

The screenshot shows the 'SL pct 1.4.8' application window. The interface includes a menu bar with 'File ?' and a toolbar with an 'Apri' button. The main area contains several dropdown menus: 'Codice fiscale del mittente' (SNGLGU36P06D969M), 'Cartella' (suddivisione automatica per anno), 'Registro' (Contenzioso Civile), 'Ruolo' (PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI), 'Grado' (PRIMO), 'Tipo Parte', and 'Tipo Atto'. A list of legal acts is displayed under the 'Atti' section, with 'Fase Introduttiva - Atto di citazione - (Citazione)' selected. The list includes various phases and types of legal acts, such as 'Fase Introduttiva - Atto di citazione per riassunzione', 'Fase Introduttiva - Atto di citazione in materia di sfratto', 'Fase Introduttiva - Opposizione a decreto ingiuntivo', 'Fase Introduttiva - Ricorso', 'Fase Introduttiva - Ricorso cautelare ante causam', 'Fase Introduttiva - Ricorso per decreto ingiuntivo', 'Fase Introduttiva - Ricorso sequestro conservativo', 'Fase Introduttiva - Ricorso sequestro giudiziario', 'Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso sequestro conservativo in corso di causa', 'Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso sequestro giudiziario in corso di causa', 'Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso procedimento cautelare in corso di causa', 'Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso generico in corso di causa', 'Fase Introduttiva - Comparsa di costituzione', and 'Atto generico / Istanza generica'. The bottom of the window features the 'Evoluzioni Software' logo and navigation buttons for 'Indietro' and 'Avanti'.

Fig. 12

SL pct 1.4.8

File ?


1
Ricorso Decreto In...

Ricorso Decreto Ingiuntivo

Destinazione:

Rito Ruolo

Ufficio

Oggetto (l'oggetto deve essere attinente all'atto specificato)
 

Valore della causa - 0 se indeterminabile o esente

Fig. 13




Fig. 14

Avvocato: modifica

1
Avvocato

2
Domicilio

Ricorso Decreto Ingiuntivo - Anagrafica Procedimento - Soggetti - Avvocato - Domicilio

Domicilio (Domicilio del rappresentante legale nel contesto del procedimento)

Via Civico

Cap Località

Provincia Nazione

Indirizzo (Indirizzo del legale):

Parte Rappresentata (Riferimenti alle parti rappresentate nel procedimento):

Parte Rappresentata

Fig. 15




Fig 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

The screenshot displays a software application window titled "Verifica di CONFORMITA': Atto principale (PDF) / Dati strutturati (XML)". The window is split into two main panes. The left pane shows a PDF document with the following text:

**Atto di ricorso
Tribunale di Arezzo**

Il sottoscritto Giuseppe Rossi res. in Roma , c.f. SDRTY098MhY rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Sanguineti presso il cui studio in Arezzo via Cellini 7 elegge domicilio

premess

che Angelico Bianchi res. in Arezzo via Lombrosa 6 é verso di lui debitore di centomila euro come risulta dal riconoscimento di debito che si allega tanto premesso

ricorre

all'ill.mo Tribunale di Arezzo a che ingiunga a Angelico Bianchi di pagare al ricorrente Giuseppe Rossi centomila euro.
Arezzo 12.05.16 (avv Luigi Sanguineti)

Si allega:
Riconoscimento di debito di Angelico Bianchi
Procura a difendere

The right pane, titled "Dati strutturati (DatiAtto.xml)", displays the structured data for the document:

- **RicorsoDecretoIngjuntivo** :::::
- **xmlns** : http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introductivi/v2
- **xmlns:all** : http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typ/alligati/v1
- **xmlns:at** : http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typ/anagrafiche/v2
- **xmlns:pt** : http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typ/atti/v3
- **destinazione**
 - **ruolo** : Speciale
 - **ufficio** : 0510020094
- **Oggetto** : 010001
- **ValoreCausa** : 0.00
- **IndiceBusta** :::::
- **AttoPrincipale**
 - **id** : parte793712ce-0d76-42e7-b361-434a229e5379
- **NotaIscrizioneRuolo**
 - **id** : parte21840a0-0c37-4fc9-ac75-ccc577ed10ea
- **ProcuraLiti**
 - **id** : partddf99e36-7c70-4563-8b63-edfe97773813
- **AnagraficaProcedimento** :::
- **Partecipanti** :::
- **Parte** :::::
- **ID** : 1
- **naturaGiuridica** : PFI
- **denominazione** : SANGUINETI
- **nome** : MARIA CATERINA
- **codiceFiscale** : SNGMCT43L55A923K

The bottom of the image shows a Windows taskbar with the system clock at 17:15 on 28/06/2016 and the username "SL.pct 1.4.8".

Fig. 21



Fig. 22

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.accessojustizia.it/quadra/quadra.do>. The page header features the Lexel logo and the text "PRO ON DEMAND". A navigation menu on the left lists various services: Faccid, Agente, PCT, Notizie PCT, Polisweb, Notizie Notizie update, Area Personale, Spazio Avvocato, and Consulenza PagineGialle. The main content area is titled "I servizi di consultazione sono suddivisi in tre categorie:" and lists "Polisweb PCT", "Cassazione", and "Giudice di Pace". Below this, there are three tabs: "Polisweb PCT", "Cassazione", and "Giudice di Pace". The "Polisweb PCT" tab is active, showing two sections: "Polisweb SICID PCT (Cognizione ordinaria distrettuale)" and "Polisweb SECIC PCT (Esecuzioni individuali e concorsuali)". The "Polisweb SICID PCT" section includes a description of the service, a "Segnalazione interruzioni" section with a red warning for the "Distretto di Venezia" from 13/01/2016 16:00 to 15/01/2016 08:00, and an "entra" button. The "Polisweb SECIC PCT" section also includes a description of the service.

Fig. 23




Fig. 24




Fig. 25




Fig. 26



Fig. 27




Fig. 28

Lenel SpA - Quadra Soluit... X +

https://www.accesogestizia.it/quadra/quadra.do

È in linea il Compositore Atti per redigere in modo automatico gli atti da allegare ai fascicoli. Leggi la guida per sapere come fare.

PRO ON DEMAND

Benvenuto! Nessuna cartella

Applicazioni ufficio Notifiche Account e Impostazioni

Business Information

Tools operativi

Fascicoli
Agende
PEC
Notifiche PEC
Processi
Notifiche non recapitate
Area Personale
Spazio Giudice
Consultazione Ingressi

Portafoglio
Tools integrabili
Storico PCT

SICID - REGISTRO COGNIZIONE ORDINARIA DISTRETTUALE

Home > Servizi SICID > Ricerca Fascicoli Personali

SERVIZI SICID **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Consultazione
 Agenda
 Scadenze
 Fascicoli Personali
 Documenti
 Archivio Fascicoli
 Notifiche non recapitate

Ricerca "Giur"
 Utente
 Copie Richieste
 Personalizza

Termina sessione

Selezione del Registro
 Contenzioso Civile

Ricerca per Numero
 Tipo di Numero: Ruolo Generale
 Numero:
 Anno:

Ricerca per Giudice, Parti, Date
 Cognome / Ragione Sociale Parte:
 Cognome Giudice:
 Data Udienza dal: al:
 Data Iscrizione dal: al:
 Data Scadenza dal: al:

Ricerca per Ruolo, Materia e Oggetto
 Ruolo: Materia: Oggetto: **Seleziona**

Criteri di Ordinamento
 Ordina per: Fascicolo

Modalità di Ordinamento
 Modalità: Ascendente

Esegui Ricerca

Fig. 29

Lenel SpA - Quadra Soluz... X +

https://www.accessogiustizia.it/quadra/quadra.do

Google

Browser: Nessuna | Session: Nessuna

Applicazioni ufficio | Notifiche | Account e Impostazioni

PRO ON DEMAND

Business Information

Tools operativi

- Fascicoli
- Agenda
- PEC
- Notifiche PEC
- Processi
- Notifiche non recapitate
- Area Personale
- Strumenti Giudiziali
- Consultazione Registri

Portafoglio

Tools Integrabili

Stato PCT

SICID - REGISTRO COGNIZIONE ORDINARIA DISTRETTUALE

Home > Servizi SICID > Ricerca Fascicoli Personali

SERVIZI SICID

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Consultazione

- Agenda
- Scadenze
- Fascicoli Personali
- Documenti
- Archivio Fascicoli
- Notifiche non recapitate

Ricerca "Gius"

- Utente
- Copie Richieste
- Personalizza

Termina sessione

Selezione del Registro

Contenzioso Civile

Contenzioso Civile

Diritto del Lavoro

Volontaria Giurisdizione

Tipo di Numero: Ruolo Generale

Numero:

Anno:

Ricerca per Giudice, Parti, Date

Cognome / Ragione Sociale Parte:

Cognome Giudice:

Data Udienza dal: al:

Data Iscrizione dal: al:

Data Scadenza dal: al:

Ricerca per Ruolo, Materia e Oggetto

Ruolo: Materia: Oggetto: **Seleziona**

Criteri di Ordinamento

Ordina per: fascicolo

Modalità di Ordinamento

Modalità: Ascendente

Esegui Ricerca

Fig. 30

Lenel SpA - Quadra Soluz... X +

https://www.accessogiustizia.it/quadra/quadra.do

COMUNICAZIONE IMPORTANTE, PEC E SPAZIO DISPONIBILE

BENVENUTO
Nessuna ca...
Appli azioni affil...
Notifiche
Account e Impostazioni

PRO ON DEMAND

Business Information

Tools operativi

Fascicoli
Agende
PEC
Notifiche PEC
Pubblici
Notifiche non recapitate
Atto 7 Perse
Spazio Giudice
Consultazione Registri

Portafoglio
Tools Integrabili

SICID - REGISTRO COGNIZIONE ORDINARIA DISTRETTUALE

Home > Servizi SICID > Ricerca Fascicoli Personali

SERVIZI SICID **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Consultazione
Agenda
Scadenze
Fascicoli Personali
Documenti
Archivio Fascicoli
Notifiche non recapitate

Ricerca "Gius" Utente
Copie Richieste
Personalizza

Termina sessione

Selezione del Registro
Contenzioso Civile

Ricerca per Numero
Tipo di Numero: Ruolo Generale
Numero
Anno

Ricerca per Giudice, Parti, Date
Cognome / Ragione Sociale Parte
Cognome Giudice
Data Udienza dal al
Data Iscrizione dal al
Data Scadenza dal al

Ricerca per Ruolo, Materia e Oggetto
Ruolo Materia Oggetto **Seleziona**

Criteri di Ordinamento
Ordina per fascicolo

Modalità di Ordinamento
Modalità Ascendente

Esegui Ricerca

Fig. 31

Lenel SpA - Quadra Solu... x

https://www.accesogestione.it/quadra/quadra.do

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: PEC E SPAZIO DISPONIBILE

Benvenuto in sistema! Nessuna comunicazione in arrivo

Applicazioni attive Notifiche Account e Impostazioni

PRO ON DEMAND

Business Information

Tools operativi

Fascicoli

Agenda

PEC

Notifiche PEC

Polisweb

Notifiche non recapitate

Area Penale

Portafoglio

Tools integrativi

SICID - REGISTRO COGNIZIONE ORDINARIA DISTRETTUALE

Home > Servizi SICID > Fascicoli

SERVIZI SICID

Consultazione
 Agenda
 Scadenze
 Fascicoli Personali
 Documenti
 Archivio Fascicoli
 Notifiche non recapitate

Ricerca "Giur"

Utente
 Copie Richieste
 Personalizza

Termina sessione

FASCICOLI PERSONALI - CC modifica

Tribunale Ordinario di Roma Trovati 1 Fascicoli Pagine: 1

Fascicolo▲	Parti	Prossima Udienza	Giudice	P	D	S
CC - /2012						

Criteri di Ordinamento

Ordina per Fascicolo

Modalità di Ordinamento

Modalità Ascendente

Esegui Ricerca

https://www.accesogestione.it/jsp/Do?action=elencoFascicoli&numero=00076652&anno=2012&subpro=&criteroSort=DATAIncolSort=D

Fig. 32

[Lentel SpA - Quadra Soluzioni](#) | [https://www.accessogiustizia.it/quadra/quadra.do](#) | Google | Benvenuto: A. B. A. :oto/TA
 Nessuna casella di posta in arrivo

PRO ON DEMAND | È in linea il Compositore Atti per redigere in modo automatico gli atti da allegare ai fascicoli. Leggi la guida per sapere come fare. | Applicazioni attive | Notifiche | Account e Impostazioni

SICID - REGISTRO COGNIZIONE ORDINARIA DISTRETTUALE

Home > Servizi SICID > Profilo Fascicolo

SERVIZI SICID

Consultazione
 Agenda
 Scadenze
 Fascicoli Personali
 Documenti
 Archivio Fascicoli
 Notifiche non recapitate

Ricerca "Giur"
 Utente
 Copie Richieste
 Personalizza

[Termina sessione](#)

PROFILO FASCICOLO - CC
 Tribunale Ordinario di Roma

DATI DEL FASCICOLO CC — S 2/2012

Atto Introduttivo	Ricorso
Rito	SEPARAZIONI GIUDIZIALI
Costituzione in Giudizio	Attore
Ruolo	GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
Materia	Famiglia
Oggetto	Separazione giudiziale
Grado Giudizio	
Giudice	
Sezione	
Data Iscrizione	
Data Prima Comparizione	
Data Ultima Udienza	
Stato	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE
Trascrizione presso le Conservatorie	
Sezionale	OO O'

Portafoglio | Tools integrativi | Storico PCT

Fig. 33

Lenel SpA - Quadra Solu... X +

https://www.accessolegittimo.it/quadra/quadra.do

PRO ON DEMAND

Notifiche PEC. Scopri il modulo per la redazione automatica della relata di notifica.

Benvenuto: eB Nessuna casei

Benvenuto Mngarata

Applicazioni attive Notifiche Account e Impostazioni

SICID - REGISTRO COGNIZIONE ORDINARIA DISTRETTUALE

Home > Servizi SICID > Storia Fascicolo

SERVIZI SICID

CONSULTAZIONE
 Agenda
 Scadenze
 Fascicoli Personali
 Documenti
 Archivio Fascicoli
 Notifiche non recapitate

Ricerca "Giur"

UTENTE
 Copie Richieste
 Personalizza

Termina sessione

STORIA FASCICOLO - CC

Tribunale Ordinario di Roma Trovati **36** Eventi

Pagine: 1 2 3 4

Storico eventi del Fascicolo CC olo CQ/2012

Data Evento	Descrizione Evento
29/04/2013	RISERVATO
18/04/2013	OTD-2-1013 FO, CO COSTITUITO, DIFESO DALL'AVVOCATO
29/04/2013	29/04/2013
18/04/2013	DEPOSITO ATTO dep. documenti motivativa al decreto presidenziale per
24/12/2012	DEPOSITO DA PARTE DI avv. EVIDENZE
18/0/2013	18/0/2013 10:45
12/12/2012	12/12/2012
07/12/2012	07/12/2012

Modalità di Ordinamento

Data Evento Discendente

Esegui Ricerca

Fig. 34

Lenel SpA - Quadra Solu... X +

https://www.accessolegittimo.it/quadra/quadra.do

PRO ON DEMAND

E' in linea il Compositore Atti per redigere in modo automatico gli atti da allegare ai fascicoli. Leggi la guida per sapere come fare.

Benvenuto:lusiventi Nessuna casei

Benvenuto Niv cas. an

Applicazioni attive Notifiche Account e Impostazioni

SICID - REGISTRO COGNIZIONE ORDINARIA DISTRETTUALE

Home > Servizi SICID > Documenti Fascicolo

SERVIZI SICID

CONSULTAZIONE
 Agenda
 Scadenze
 Fascicoli Personali
 Documenti
 Archivio Fascicoli
 Notifiche non recapitate

Ricerca "Giur"

UTENTE
 Copie Richieste
 Personalizza

Termina sessione

DOCUMENTI FASCICOLO - CC

Tribunale Ordinario di Roma Trovati **13** Documenti

Pagine: 1 2

Documenti del Fascicolo CC 76652/2012

Tipo Documento	Depositò	Depositante
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):ComparsaConclusionale190	04/01/2016	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):ComparsaConclusionale190	30/12/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/VerbaleUdienza/v1):Verbale Udienza	03/11/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):MemoriaGenerica	23/10/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):MemoriaGenerica	23/10/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):MemoriaGenerica	23/10/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):MemoriaGenerica	23/10/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):MemoriaGenerica	23/10/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2):ProduzioneDocumentiRichiest	21/10/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/magistrato/VerbaleUdienza/v1):Verbale Udienza	21/04/2015	
(http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/VerbaleUdienza):%	30/10/2014	

Criteria di Ordinamento

Fig. 35

The screenshot displays a web browser window with the URL <https://www.accomogiustizia.it/quadra/quadra.do>. The page header includes the 'PRO ON DEMAND' logo and a navigation bar with 'Benvenuto: Nessuna case' and 'Applicazioni attive'. A left sidebar lists various tools and services like 'Fascicoli', 'Agenda', and 'PEC'. The main content area is titled 'SERVIZI SICID' and 'CONSULTAZIONE DOCUMENTO FASCICOLO - CC'. It shows details for a case at the 'Tribunale Ordinario di Roma' with a 'FASCICOLO (CC -#)' of '2012'. Key information includes the registration date (07/12/2012), role (GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI), matter (Famiglia), subject (Separazione giudiziale), section (PRIMA SEZIONE), and judge. A document from 21/04/2015 is listed as 'Tipo Documento Depositante'. The 'ALLEGATI' section contains one attachment: '1 (a7yd28.xml.p7m (2343 byte))', with options to download an electronic copy or view the file's hash. Another document, '1 (a7yd28s.pdf)', is also listed with similar options. The user's name is partially visible as 'Utente: Al...' and the last access time is '[12/01/2016 10:46:18]'. A footer link provides information and suggestions.

Fig. 36

The screenshot shows a web browser window with the URL www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/notizia_dettagli.jsp?codnotizia=62&codicesede=RT. The page content includes:

- Header: **PdA Cancelleria Telematica** è il Punto di Accesso della Regione Toscana al Processo Civile Telematico.
- Text: Qui è possibile **depositare atti e ricevere comunicazioni A VALORE LEGALE**
- Text: L'utilizzo è **gratuito**, viene solamente richiesta l'**ISCRIZIONE**.
- Text: Il PdA - Cancelleria Telematica ha un **redattore atti esterno (SLPCT)**, scaricabile gratuitamente.

Below the text, there is a link: **Voglio accedere a: PdA Cancelleria Telematica**. A red arrow points to this link.

Overlaid on the page is a dialog box titled "Password richiesta" with the text: "Inserire la password principale per Carta Nazionale dei Servizi." Below the text is a password input field and two buttons: "OK" and "Annulla".

On the left side of the page, there is a sidebar with several items, each with a red 'x' icon:

- Intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida
- Istanza correzione errore materiale-Lavoro
- Istanza di concessione decreto esecutorietà
- Istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico

On the right side, there are links for "RACCOLTA SENTENZE PENALI", "SPID - SISTEMA PUBBLICO", and "RICERCA PERSONALE".

Sono disponibili, e scaricabili
[Manuale Utente Avvocato e](#)
[Manuale iscrizione PdA](#)

Privacy: informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003:

Fig. 37




Fig. 38

Tribunale di Arezzo - Area civile - SEZIONE CIVILE

Fascicolo 2017/00003972

Ultimo aggiornamento il 31/05/2018 alle ore 12:11:48

Sezione: SEZIONE CIVILE - Civile

Tipo causa: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole

Materia: Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

Giudice: GIA CARLO

Udienza: 23/10/2018 10:00

Ultimo evento: MEMORE DEPOSITATE DA Avv. IETI LUIGI

Data ultimo evento: 21/05/2018

Attori: IETI LUIGI, RINI NOELA, IETI LUIGI

Avvocati: IETI LUIGI

Convenuti: ILLI LA, ITONIO

Intervenuti: Avvocati

Chiamati in causa: Avvocati

Consulenti:

Invia busta esterna

Fig. 39

Tribunale di Arezzo - Area civile - SEZIONE CIVILE

Fascicolo 2017/00003972

Scheda fascicolo | Dettaglio eventi | Archivio storico | Scadenze | Comunicazioni PEC | Ricevute atti

Data evento	Descrizione	Documenti	Allegati
31/10/2017	ISCRITTO A RUOLO GENERALE		
31/10/2017	FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE SC		
31/10/2017	DESIGNATO GIUDICE GIA CARLO E FISSATA PRIMA UDIENZA AL 19/04/2018 09:00		
10/11/2017	DEPOSITATO ATTO atto di citazione notificato DA PARTE DI avv. ieti		
21/11/2017	DATI FASCICOLO CORRETTI		
21/11/2017	DATI FASCICOLO CORRETTI		
22/03/2018	3LI 2LA COSTITUITO, DIFESO DALL'AVVOCATO ANTONIO SI	Copia Originale	+
19/04/2018	RINVIATO AD ALTRA UDIENZA DI DISCUSSIONE IL 23/10/2018 10:00	Copia Originale	+
23/04/2018	MEMORE EX ART.183 DEPOSITATE DA Avv. IETI LUIGI	Copia Originale	+
21/05/2018	MEMORE EX ART.183 DEPOSITATE DA 3LI 2LA	Copia Originale	+
21/05/2018	MEMORE DEPOSITATE DA Avv. IETI LUIGI	Copia Originale	+

Avvocato

Utente

LUIGI SANGUINETI

Area

Fascicoli

